



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

DIZIONARIO

TEORICO-PRATICO

DI CASISTICA MORALE

11

3

DIZIONARIO

TEORICO-PRATICO

DI CASISTICA MORALE

Che comprende

TUTTE LE DOTTRINE POSITIVE ED I CASI PRATICI
DELLA TEOLOGIA MORALE

COMPILATO DA UNA SOCIETÀ DI TEOLOGI

Sulle celebri Opere

DI SAN TOMMASO, S. ANTONINO, CARDINALE GARTANO, PADRE CONCINA,
LAMBERTINI, SCARPAZZA, PATUZZI, PONTAS, ANTOINE, SANCHEZ,
SUAREZ, PIRRING, EC. EC.

E DIRETTO DA

MONSIG. CAN. D.ⁿⁱ LUIGI MONTAN

TOMO UNDECIMO

VENEZIA

NELL' I. R. PRIVILEGIATO STAB. NAZIONALE
DI GIUSEPPE ANTONELLI ED.

1854

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 350

LECTURE 1

LECTURE 2

LECTURE 3

LECTURE 4



LECTURE 5

LECTURE 6

LECTURE 7



IDOLATRIA



L' Idolatria è un culto supremo e divino attribuito alle creature, ossia è quell' atto, per cui il culto supremo dovuto al solo Dio alla creatura si offre, come l' obblazione di un sacrificio fatto ad un idolo, o qualsisia segno di onore, con cui taluno intende di assoggettarsi alla creatura siccome a Dio, p. e., una genuflessione, ecc. Dal che apparisce essere la Idolatria gravissimo delitto, mentre per essa l' onore al solo vero Dio dovuto alla creatura si offre, facendo così a Dio ingiuria non lieve; siccome in un regno è grave delitto fuor di misura riconoscere per sovrano un suddito, ed a lui tributare gli onori al monarca dovuti. Quindi da S. Gregorio Nazianzeno, *Orat. 38 de Idolatria*, è chiamata: « *Extremum et primum malorum*; » e Tertulliano, *lib. de Idolat. cit.*, la dice: « *Principale crimen generis humani.* »

L' Idolatria allora è completa e formale quando alla infedeltà si congiunge, cioè, quando chi onora la creatura così si diporta, perchè crede che dessa sia Dio, e dover con culto divino essere onorata. Incompleta ella si è, quando alcuno ben ben conoscendo la creatura non essere Dio, pur nullameno l' adora per rendersela propizia, come avviene in coloro che invocano il demonio e lo adorano, non già stimando che sia Dio, ma per conseguire da lui alcuna cosa. In fine la Idolatria è materiale, quando adorasi esternamente la creatura pel solo timore di un gran male, come addviene di quelli che incenso abbruciano ad una rozza pietra che detesta nello interno del cuore, per fuggire le morte.

La prima specie di Idolatria è un peccato gravissimo più di tutti gli altri, secondo l' Angelico delle Scuole, e non solo più grave di tutti quelli che alla religione si oppongono ed alle altre virtù morali, ma eziandio di tutti assolutamente, in quanto in sè contiene la infedeltà e l' odio di Dio, onde si oppone anche alle teologali virtù. Quindi è, che

chi dalla fede facesse alla Idolatria passaggio, sarebbe apostata della fede; ed incorrerebbe le pene tutte contro gli eretici fulminate dalla Chiesa.

La seconda specie è ancor essa peccato gravissimo.

La terza è peccato minore bensì delle due precedenti, ma però sempre peccato mortale. Convieni però qui attender bene alla dottrina dell' Angelico, 2, 2, *quaest.* 94, *art.* 3: « La gravezza, dice egli, di un peccato può considerarsi in due maniere. Primamente da parte dello stesso peccato; e perciò il peccato d' Idolatria è gravissimo. Nella terrena repubblica è cosa gravissima, che alcuno tributi ad un altro quel regio onore, che è dovuto al solo e vero re; perchè quanto è da parte sua l' ordine della repubblica turba e sconvolge; così appunto fra tutti i peccati, sebbene tutti assai grandi, che commettonsi contro Dio, gravissimo sopra tutti apparisce quello, per cui si dà alla creatura l' onore divino, perchè chi fa questo, quanto è dal lato suo, forma nel mondo un altro Dio, in onta del divin principato. Può, in secondo luogo, essere considerata la gravità del peccato per parte dello stesso peccante: quindi si dice esser più grave il peccato di colui che pecca scientemente, che di quello che pecca ignorantemente. E, secondo questa considerazione, peccano più gravemente gli eretici i quali corrompono scientemente la fede già ricevuta, degl' idolatri che peccano per ignoranza. »

C A S O U N I C O

Filippo, domestico di un idolatra, deve accompagnare il suo padrone al tempio degl' idoli, e lo serve in fatto mentre egli assiste a quei sacrifizj sacrileghi. Cercasi se Filippo commetta peccato?

Se Filippo può abbandonare il sacrilego suo padrone, chi potrà giustificarlo nel servizio che prestagli nei sacrificizj degl' idoli? È proibito ai cristiani di servire agl' infedeli, e ciò basta affinché sia obbligato a provvedersi altrove onde vivere. Ma se a' cristiani è vietato qualunque servizio agl' infedeli, molto più deve essere loro vietato l' accompagnarli dinanzi agli stolti loro simulacri, e lo assisterli

mentre abbruciano profumi e incensi. Che se Filippo non può in alcun modo sottrarsi dall' allegata servitù, e deve necessariamente prestare l' opera sua al suo padrone, egli non pecca, purchè ciò non apporti verun dispregio alla religione che professa, purchè non dissimuli la sua credenza e purchè protesti dinanzi a Dio di non coooperare al sacrilegio del suo signore. In questa circostanza egli non fa che adempiere i suoi doveri di servo senza tributare verun culto alle immaginate divinità. Eliseo così rispose a Naamano, il quale dovendo seguire il suo re mentre adorava l' idolo Remmon, e piegarvi il ginocchio, temeva di aver parte in quel culto profano. Ma per togliere ogni dubbio, e dar una regola chiara su questo punto riferiamo ciò che diceva Tertulliano, *lib. de Idolatr., cap. 16*, ai cristiani che accompagnarono i loro padroni idolatri agli empj sacrificii: « *Matum circumdedit saeculum idolatria, licebit adesse in quibusdam, quae nos homini non idolo officiosos habent. Plane ad sacerdotium et sacrificium vocatus non ibo; proprium enim idoli officium est; sed neque consilio, neque sumptu, aliave opera in ejusmodi fungar. Si propter sacrificium vocatus ad istam, ero particeps Idolatriae; si me alia causa conjungit sacrificanti, era tantum spectator sacrificii.* » MONS. GALCAGNO.

IGNORANZA



L' Ignoranza altro non è che *privatio cognitionis debitas*. Quindi non si può dire giustamente una pura nescienza. Importa la nescienza una mera mancanza o negazione di scienza, laddove l' Ignoranza è una privazione di cognizione, non già di qualsivoglia cosa, ma bensì di quelle cose soltanto, che possiamo e dobbiamo sapere. Anche dall' errore la Ignoranza presa strettamente si distingue. Imperciocchè, come insegna S. Tommaso, nella *q. 3 de malo, art. 7*; « L' errore avviene quando si approva una cosa falsa, e quindi l' errore aggiunge alcuna cosa sopra l' Ignoranza. Può esserci l' Ignoranza in alcuno, senza che faccia giudizio o proferisca sentenza delle cose a sè ignote, ed in allora egli è bensì ignorante, ma non già errante.

• Ma allorchè giudica e dà sentenza intorno a quelle cose, che igno-
 • ra, egli è, e dicesi con proprietà errante. • Ma noi parliamo di
 presente sì dell' Ignoranza che dell' errore, a cui dispone, dirò così,
 l' Ignoranza.

L' Ignoranza viene primamente dai Teologi divisa con S. Tommaso in antecedente, concomitante, e conseguente. La concomitante è quella che interviene nell' azione o nella cosa che si fa, cosicchè però la si farebbe quand' anco non ci fosse tale Ignoranza, ma il tutto si sapesse. È cosa chiara, che siffatta Ignoranza non induce ad operare, nè è cagione che si faccia quello si fa, ma è per puro accidente che ciocchè si fa sia una cosa ignorata, p. e., vuole taluno uccidere l' inimico, ma ignorante lo uccide mentre crede di uccidere un cervo. Questa Ignoranza non fa che l' azione sia involontaria, perchè non è cagione di alcuna cosa, a cui ripugni la volontà; ma fa che sia non volontaria, perchè non può essere attualmente voluto ciocchè punto non si conosce. La conseguente poi è quella ch' è voluta dalla stessa volontà. Il che può in due maniere avvenire, come insegna S. Tommaso, di cui è tutta la presente dottrina, nella 1, 2, q. 6, art. 8, cioè, in primo luogo, allorchè vuole alcuno appostatamente ignorare alcuna cosa. E questa appellasi Ignoranza affettata. In secondo luogo quando alcuno non si cura di sapere, o non usa la dovuta diligenza per sapere ciocchè può ed è tenuto a sapere. E questa Ignoranza chiamasi crassa: ed è da osservarsi, che tale è non solo quando si ommette ogni diligenza nel ricercare la verità, ma altresì non si usa quella, che ricerca la gravità della cosa, sebbene non si ommetta di adoperare qualche sorta di diligenza. Questa Ignoranza, comechè volontaria, non può, dice S. Tommaso, cagionare l' involontario *simpliciter*, ma bensì solamente l' involontario *secundum quid*, in quanto precede l' atto della volontà, il quale non ci sarebbe, presente la cognizione. Finalmente l' antecedente è quella che nè è voluta in sè stessa, nè è volontaria nella negligenza usata o in altra cagione, e per altro è la causa di volere ciocchè punto non si vorrebbe: come alloraquando s' ignora qualche circostanza, cui l' operante non è tenuto sapere; e quindi fa alcuna cosa, cui non farebbe, se sapeva l' avesse. E questa Ignoranza cagiona l' involontario *simpliciter*.

Relativamente alle cose che si possono ignorare dividesi l' Ignoranza in quella ch' è di diritto, ed in quella ch' è di fatto. Allora l' Ignoranza è di diritto, quando ignorasi la legge e il precetto, cioè quando, a cagione d' esempio, s' ignora il precetto di non fornicare o di santificare la festa. L' Ignoranza di fatto suppone la cognizion della legge o precetto, ma ignora il fatto, ignora cioè che, p. e., in oggi sia giorno di festa.

La divisione dell' Ignoranza più celebre e più interessante si è in vincibile ed invincibile. La invincibile si è quella, come lo dichiara il nome stesso, la quale non può per qualsivoglia studio e diligenza vincersi e superarsi. All' opposto la vincibile è quella che può vincersi e discacciarsi collo studio e colla diligenza. Trattandosi di cose spettanti alla legge o alla coscienza, questa appellasi anche colpevole, se si ometta ad isgombrarla la dovuta diligenza: e l' altra si dice ed è incolpevole, perchè niuno è tenuto a quello che non può fare. Ma in quali cose può ammettersi o non ammettersi l' Ignoranza invincibile? Ecco ciocchè ora dobbiamo esaminare.

Può e deve ammettersi nelle cose di diritto positivo ed umano. E per quello spetta alla legge divina positiva, certa cosa è, e da tutti i Teologi ammessa, che può dessa invincibilmente ed incolpevolmente ignorarsi. La ragione non può essere più manifesta. Dipendono tali cose dalla libera volontà di Dio: adunque se non vengono all' uomo dichiarate o a voce, o in iscritto, non può saperle. Può adunque essere invincibile la Ignoranza di tali cose, e conseguentemente scusare chi le ignora da ogni peccato. Quindi ammette San Tommaso, nella 2, 2, q. 10, a. 1, l' infedeltà meramente negativa, esente da peccato, in coloro, ai quali non è stata la fede annunziata, ed in cui ha ragione non di peccato, ma di pena; nè si dannaranno per siffatta infedeltà, ma per altri peccati, i quali non possono rimettersi senza la fede. E se può darsi Ignoranza invincibile nelle cose di diritto divino positivo, molto più certamente in quelle di diritto umano ossia ecclesiastico o civile. Può anche darsi Ignoranza invincibile di fatto, come avviene allorchè taluno, dopo aver usata ogni possibile diligenza, credendo di uccidere una fiera, ammazza per accidente un uomo nascosto nella boscaglia.

Guardisi nondimeno il saggio confessore dall' ammettere troppo facilmente l' Ignoranza invincibile in tali cose. Esamini con diligenza, e troverà che ben di sovente l' Ignoranza de' penitenti ha origine da qualche loro colpa, che ne fu la cagione, ed in ispecialità dalla lor negligenza nello istruirsi di quelle cose, che ognuno è tenuto sapere, o che appartengono al proprio stato, condizione ed impiego, che tenuti sono a non ignorare. Ed, in primo luogo, per quello riguarda i misterj e precetti della religione, chi ne ammetterà mai un' invincibile Ignoranza ne' cristiani nel seno dimoranti della cattolica Chiesa, ove tanti mezzi ci sono, onde sgombrare la propria Ignoranza? Se adunque c' è in taluno la Ignoranza delle cose necessarie a sapersi, ciò deve senza meno imputarsi alla sua negligenza. Può più facilmente darsi Ignoranza invincibile in quelle cose che sono di diritto positivo ecclesiastico e civile; non già però in quelle che, o sono comuni a tutti, come nei precetti della Chiesa spettanti a tutti i cristiani; o riguardano lo stato ed ufficio particolare di certi generi di persone: perciocchè ad apprendere tali cose ciascuno è tenuto. Quindi regolarmente se alcuno le ignora, ciò è per sua colpevole negligenza. Anche finalmente l' Ignoranza di fatto deriva bene spesso da colpevole negligenza nell' esaminare ed avvertire. Se ommettasi anche ne' fatti la necessaria diligenza, la quale debb' essere proporzionata alla gravità della cosa, l' Ignoranza diviene colpevole. Chi, a cagione di esempio, scarica una pistola in una pubblica piazza, e chi getta dalla finestra o dal tetto una pietra non sarà sì facilmente esente dalla colpa o di omicidio o di percussione, perchè non avrà usata tutta quella diligenza e cautela che doveva in tale incontro adoperare.

Venendo ora al diritto di natura, dico che, generalmente ed assolutamente parlando, non può darsi Ignoranza invincibile ed incolpevole, non solo quanto ai principii universalissimi del diritto naturale, ma nemmeno quanto alle leggi tutte e precetti, che da essi inferiscono, e compresi sono nei precetti del Decalogo, siccome anche dei casi tutti che in essi contengono, e possono non difficilmente conoscersi coll' uso di que' mezzi che sono necessari per iscoprire la verità nelle cose morali.

Molti argomenti di questa nostra asserzione potrebbero addursi,

presi cioè dalle divine Scritture, dai santi Padri, da S. Tommaso e dalla ragion naturale; ma, per amore della brevità, si restringeremo a poche cose. La ragione fondamentale si è quella indicata da S. Tommaso, nell' *opusc. 7 de decem praeceptis*: cioè perchè « la legge di natura altro non è, salvo che il lume dell' intelletto datoci da Dio, per cui conosciamo ciocchè dobbiamo fare e ciocchè dobbiamo omettere e fuggire. Questo lume e questa legge il Signore la diede all' uomo nella stessa creazione. Quindi s' ingannano a partito quei che pensano essere scusati per capo d' Ignoranza se non osservano questa legge, quasi ignorino ciò che debbono o non debbono operare. » Ma gli sgrida il Profeta, e loro risponde: « *Signatum est super nos lumen cultus tui, Domine.* » Dal che s' intende molto bene la differenza che passa fra i precetti di diritto di natura e quelli del diritto positivo, divino e umano.

Dipendono questi ultimi unicamente dalla libera volontà o di Dio o degli uomini, e quindi non v' ha in noi principio onde conoscerli, se non ci vengono manifestati col mezzo di esterna promulgazione, come chiaro apparisce nei precetti della circoncisione e del battesimo, l' uno de' quali obbligava anticamente gli Ebrei e l' altro obbliga noi di presente: perciocchè siffatti precetti non hanno connessione veruna coll' animo nostro, nè possono conoscersi col mezzo di qualsivoglia diligenza, eziandio adoprata nel mondare i nostri cuori da ogni colpa, passione e prava consuetudine, quando non ci vengono estrinsecamente manifestati, e però si possono senza colpa ignorare. Non così passa la cosa in ordine ai precetti della legge naturale, che fu scolpita da Dio nel nostro cuore, e perciò intimamente a noi presente, e presente in guisa, che al di lui lume, che abbiamo sempre innanzi agli occhi, se attendiamo, se ci riflettiamo, se dal lato nostro per qualche colpa non ci frapponiamo, possiamo non difficilmente vederla, intenderla, conoscerla e regolare secondo essa i giudizi nostri, onde non deviare dalla verità.

Affine di capire viemmeglio questa verità, fingiamo che un uomo privo della cognizione delle leggi mosaiche ed evangeliche, vegga dall' un lato un Ebreo, che osserva esattamente i precetti della legge divina positiva, e dall' altra un cristiano, che adempie i precetti

della religione. Gli si chiegga che ne dica, che gliene paja, cosa ne pensi, se gli sembri degno di lode l' uno e l' altro. Vedremo, che o nulla risponderà, o dirà di non saperlo, o fors' anche si maraviglierà di tale ricerca. E perchè? Perchè è privo intorno a ciò di ogni lume, onde formarne qualsivoglia giudizio. Ma, se, per lo contrario, s' incontri in un uomo retto, pudico, verace, fedele, giusto, caritatevole, alieno dalle frodi e dagl' inganni, che non fa male ad alcuno, ma a tutti procura far del bene, oh allora sì che tosto approva un tal uomo e lo commenda; ed, all' opposto, se si avviene in un uomo fallace, superbo, crudele, ingiusto, lo blasima, lo riprova. Onde mai? Non per altro certamente, se non se perchè quel lume divino che gli è intimo e connaturale, la mente ne illumina, ne regola i giudizi, onde così la senta: il che nel primo caso non addiviene, in cui gli manca il lume, nè può che ciecamente dare sentenza.

Sarà bene aggiungere a questo due altri argomenti. Ecco il primo. Non può dirsi assolutamente invincibile quella Ignoranza, la quale, benchè non possa vincersi colle sole forze naturali, può però vincersi colle forze della grazia: parlando assolutamente e generalmente la Ignoranza dei precetti al diritto di natura spettanti può vincersi almeno colle forze della grazia, la quale non mai manca all' uomo, quando impedimento non vi frapponga: adunque non può mai dirsi assolutamente invincibile, e quindi nemmeno esente da colpa. La maggior proposizione dimostrasi coll' autorità di S. Agostino e di S. Tommaso, per ommettersi gli altri Padri. Il primo nel *lib. 2 de peccator. mer. et rem.*, cap. 17, scrive: « *Ut innotescat quod latebat, et suave fiat quod non delectabat, gratia Dei est, quae hominum adjuvat voluntates, qua ut non adjuventur, in ipis causa est, non in Deo.* » Ed il secondo, nella 1, 2, q. 109, art. 4 ad 2, dice: « *Illud, quod possumus cum auxilio divino, non est nobis omnino impossibile.* » Certissima poi è la proposizione minore, nè abbisogna di prova, perciocchè sono chiarissimi i divini oracoli che la confermano, e promettonci la cognizione della verità, ossia della divina legge, purchè facciamo quello possiamo dal canto nostro per disporsi ad ottenerla e riceverla. Se adunque possiamo con questo mezzo della grazia divina vincere la Ignoranza dei divini precetti, non potrà mai questa essere

invincibile; e quindi se da noi non vincasi, ciò nasce da colpa nostra, e però non può mai scusare il susseguente peccato.

L'altro argomento si è. È cosa certissima e di fede, che si dieno peccati d' Ignoranza anche non affettata (poichè questa equivale alla scienza), i quali sono veri peccati : perciocchè le sacre lettere espressamente ciò dichiarano, e lo asseriscono e sostengono comunemente i santi Padri contro i Pelagiani. Ma quali saranno questi peccati di Ignoranza, se non quelli contro il diritto di natura? Imperciocchè non v' ha peccato d' Ignoranza, che meno possa scusarsi di quei che commettonsi contro la legge di natura ; poichè essendo di questa legge i precetti scolpiti nei nostri cuori, affinchè fossero a cognizione di tutti, e tutti secondo essi precetti regolassero le morali loro azioni, se potessero questi invincibilmente ed incolpevolmente ignorarsi, molto più certamente ed a più forte ragione si ignorerebbero invincibilmente ed incolpevolmente i precetti della legge positiva, e quindi più non ci sarebbero in realtà peccati d' Ignoranza. Se adunque per dottrina di fede deve ammettersi Ignoranza colpevole e veri peccati d' Ignoranza, questa debb' essere quella Ignoranza e quei peccati d' Ignoranza che versano sopra i precetti del diritto naturale.

Benchè però non debba nè possa ammettersi Ignoranza invincibile nei precetti del diritto naturale considerati generalmente ed assolutamente ; pur non neghiamo, anzi di buon grado ammettiamo, esserci dei casi oscuri, difficili ed implicati, dei quali cioè massimamente v' ha fra i sapienti di sana dottrina diversità o contrarietà di opinioni, che possono talvolta invincibilmente e senza colpa ignorarsi. Imperciocchè, in certi casi più difficili ed astrusi ed involti in oscure circostanze, della cui malizia disputasi fra Teologi dotti ed accurati, v' ha non di rado una meschianza di diritto e di fatto, nei quali conseguentemente può accadere l' Ignoranza invincibile per quella parte che riguarda il fatto. Eccone un esempio nel mutuo. Se possa o no riceversi nel mutuo alcuna cosa sopra la sorte, egli è dubbio di solo diritto, in cui non può darsi invincibile Ignoranza, perchè in esso non v' ha titolo di ricevere alcuna cosa oltre la sorte, nè più valgono cento scudi che si prestano, di quello valgano cento scudi che si ricevono. Ma occorrono altri dubbii intorno il mutuo,

p. e., se questo contratto in particolare sia o no usurario, se il titolo sia giusto, onde sia lecito ricevere per esso o esigere qualche aumento sopra la sorte, altri autori negandolo, altri affermandolo, come sarebbe in proposito del contratto trino, in cui altri asseriscono esserci un giusto titolo di ricevere oltre la sorte, ed altri lo negano e vogliono che sia un contratto feneratizio. Ve n' ha un altro esempio nella temperanza. Tutti sanno, che per precetto di diritto naturale tenuti siamo a togliere di mezzo nel mangiare e nel bere la superfluità e gli eccessi, ed anche qualsivoglia difetto: ma nel conoscere il fatto, cioè nel sapere se ci sia o no esorbitanza, se si ecceda o non ecceda nella misura, nella quantità e qualità, in ciò consiste tutta la gran difficoltà: e perchè quanto ai fatti può darsi Ignoranza invincibile, come tutti ammettono, quindi è, che in siffatte quistioni miste di diritto e di fatto può più facilmente ammettersi Ignoranza invincibile, e non già nelle cose spettanti al diritto medesimo naturale.

Qui però è necessario avvertire, che qualsivoglia Ignoranza, ossia di diritto naturale o di diritto positivo, oppure anche di fatto, ognoracchè nasce qualche dubbio o sospetto della pravità dell' azione, è vincibile e colpevole. Imperciocchè per confessione di tutti, anche dei Probabilisti più equi, quella sola Ignoranza può dirsi invincibile, che non ammette verun principio onde vincere il proprio errore. Chi dubita o sospetta dell' onestà di sua azione o omissione, ha già in sè medesimo un principio di vincere il suo errore: imperciocchè può con diligenza ricercare la verità, esaminare le affezioni del suo animo, consultare uomini dotti e sapienti, ed implorare il divin lume; che appunto i mezzi sono di rinvenire la verità, che difatti ritroverà secondo l' ordinario corso della provvidenza, se non gli trasanderà. Tali mezzi chi non pone in pratica, allorchè trovasi in un prudente sospetto dell' onestà di alcuna azione, manca tosto al dover suo, e quindi il di lui errore o Ignoranza non è più invincibile nè scusa dal peccato eziandio mortale, quando la materia sia grave, secondo quel verissimo principio di S. Tommaso, che la Ignoranza cagionata dalla colpa non può mai scusare la colpa susseguente. Che se dopo aver posti in opra i mezzi opportuni per iscoprire la verità, questa non apparisce, ma rimane per anche un prudente

dubbio, in tal caso la retta ragion prescrive di appigliarsi alla parte più sicura, in cui cioè lungi è il pericolo di peccare.

Da quanto si è detto sin qui intorno all' Ignoranza dei naturali precetti due cose debbono raccogliersi molto importanti. La prima si è non doversi giammai dilatare la Ignoranza incolpevole del diritto di natura a quei precetti naturali, che procedono dai principii per sé noti cioè, p. e., ad iscusare per questo capo perfino i latrocinii, la fornicazione, l' usura, la vendetta delle ingiurie e simili cose, siccome fanno contro ogni ragione alcuni assai incauti e troppo indulgenti Teologi. L' altra si è, essere molto da disapprovarsi e da compiagnersi l' inganno e la pratica di non pochi confessori, i quali tosto che odono i penitenti a dire, io non sapeva che questo fosse peccato, io non ho mai avuto notizia della pravità di quest' opera, se avesse saputo che è grave colpa non l' avrei fatta, senza più il giudicano innocenti per capo della loro Ignoranza, cui hanno per invincibile, benchè si tratti di peccati i più gravi e più nefandi, p. e., di mollizie, di bestialità, di sacrilegio e somiglianti. Imperciocchè non avvertono essi e non considerano, che l' Ignoranza, con cui si scusano, procede da loro colpa. Badino bene questi troppo creduli confessori a non passare per invincibile ed incolpevole a tal sorta di penitenti la loro Ignoranza. Possono bensì dessi anche sinceramente attestare di non aver saputo che la tal cosa fosse peccato, ma da ciò non deve argomentarsi essere incolpevole la loro Ignoranza; mentre asserire con certezza non possono di aver posti in uso quei mezzi che erano necessari per isgombrare questa loro Ignoranza.

Dell' ignoranza cagione dell' involontario, ec. *Ved.* INVOLONTARIO.

C A S O 1.°

Pietro ritiene che l' Ignoranza scusi da peccato, e che non può mai essere nemmeno causa di peccato. È vera questa dottrina?

La dottrina di Pietro è uno di quegli errori, che i santi Padri

condannarono in Pelagio, e nei di lui seguaci. Basta per persuadersi di questa verità leggere S. Agostino, nel *lib. de gestis Pelagii*, num. 42; S. Girolamo, in *Dial. contr. Pelag.*; S. Gregorio Magno, l. 25, c. 16, in *Job.*; S. Basilio, in *Reg. brev.* 38; S. Isidoro, *lib. 2 sentent.*, c. 17, ec. L'error del Pelagio fu poscia rinnovato da Pietro Abelardo combattuto da S. Bernardo. Senza riferire i testi de' citati santi Padri, che comprovano pienamente, che l' Ignoranza non rade volte è colpevole ed è causa di peccato, ci contenteremo delle parole di S. Bernardo, nella Epistola 77 *ad Hugonem de S. Victore*, dalle quali con piena evidenza si riscontra la verità, che difendiamo: « Chi afferma, dice il Santo, che non si pecca per Ignoranza, questi non domanda giammai perdono a Dio dei peccati che per Ignoranza ha commesso, ma piuttosto si ride del Profeta, che pregava dicendo: *« Delicta juventutis meae et Ignorantias meas ne meminervis. »* Anzi si ride forse dello stesso Iddio, che esige soddisfazione dei peccati d' Ignoranza, poichè si legge nel Levitico: *« Anima si peccaverit per Ignorantiam, fecerit unum ex his, quas lege Domini prohibentur et peccati rea intellexerit iniquitatem suam, offeret arietem immaculatum de gregibus sacerdoti juxta mensuram, aestimationemque peccati. »* Ed ancora: *« Qui orabit pro eo, quem nesciens fecerit, et dimittetur ei, qui per errorem deliquit in Dominum. »* Se non v' ha peccato d' Ignoranza, perchè sta scritto nella Epistola agli Ebrei: *« Quia in secundo tabernaculo semel in anno solus Pontifex intraret, non sine sanguine, quem offeret pro sui et populi Ignorantia? »* Se non v' ha alcun peccato d' Ignoranza, non peccò Saulo perseguitando la Chiesa di Dio, poichè ciò faceva nella sua Ignoranza, essendo nella incredulità. Operava pertanto rettamente mentre bestemmiava, perseguitava, offendeva il nome di Dio, spirando minaccie e stragi contro i discepoli del Signore, difensore essendo oltremodo agl' insegnamenti de' suoi padri. Non doveva dunque dire: *« Misericordiam consecutus sum, »* ma ho ricevuta la mercede, poichè l' Ignoranza lo rendeva immune da colpa, e il suo zelo lo indicava degno di premio. Se per Ignoranza, soggiungo, non si pecca, perchè condanniamo gli uccisori degli Apostoli? Essi infatti non sapevano di operar male in ucciderli, ma credevan piuttosto di

» prestare ossequio a Dio. Ma ed indarno pregò il Redentore sulla
 » croce pei suoi crocifissori, poichè egli stesso attesta, che non sape-
 » vano ciò che operavano, e perciò non peccavano. Si può mai so-
 » spettare che abbia egli mentito dicendo « *nesciunt quid faciunt?* »
 » Sebbene, e chi v' ha il quale dubitar possa che l' apostolo traspor-
 » tato fosse dall' affetto alla sua nazione sicchè abbia parlato come
 » uomo, ed abbia mentito quando disse: « *Si enim cognovissent, num-*
 » *quam Dominum crucifixissent?* » Da tuttociò non apparisce fuor di
 » dubbio in quali tenebre sen giaccia colui, che ignora potersi pec-
 » care per Ignoranza? » Così S. Bernardo. Non senza ragione adun-
 que insegnano comunemente i Teologi, che v' ha Ignoranza colpe-
 vole ed Ignoranza che è causa di peccato. In conseguenza falsa è
 l' opinione di Pietro, e contraria alle dottrine della Chiesa.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 2.º

Proto si accusa di alcuni peccati che riguardano il diritto di na-
 tura, e protesta che egli non sapeva che quelle azioni erano vietate
 dal detto diritto. Cercasi se possa ammettersi in lui Ignoranza invin-
 cibile, e se quindi sia esente da colpa?

Rispondo che no. Il diritto di natura consiste in quei principii
 universalissimi, che Iddio ha inserito nel nostro animo, intorno ai
 quali non si disputa da chississia, perchè a tutti sono comuni, ed in
 quelle leggi e precetti, che si deducono dagli stessi principii, e che
 si contengono nel decalogo. Può mai darsi Ignoranza invincibile in
 questa materia? Non può darsi, perchè tali leggi sono a tutti note,
 e non può darsi, perchè se mai a taluno mancasse alcun lume è tenu-
 to a procurarselo. L' ignoranza quindi intorno a questi principii non
 è invincibile per sè stessa, o se mai la fosse, non è invincibile nella
 sua causa. S. Agostino, nel libro *de grat. et lib. arbit.*, cap. 5, n. 5,
 comprova questa verità con quel testo dell' Apostolo nella sua Episto-
 la ai Romani, cap. 2: « *Quicumque sine lege peccaverunt, sine lege pe-*
ribunt, et quicumque in lege peccaverunt, per legem judicabuntur. »
 Parla qui l' Apostolo della legge scritta, e percipiamente de' precetti
 morali che essa contiene. Se dunque dichiara che periranno quei

che senza aver ricevuto i morali precetti peccarono, ne segue evidentemente, che non v' ha Ignoranza invincibile sufficiente a scusare dalla colpa intorno i precetti del diritto di natura. E ne rende eziandio la ragione soggiungendo: « *Cum enim gentes quae legem non habent, naturaliter ea quae legis sunt, faciant, ejus modi legem non habentes, ipsi sibi sunt lex;* » cioè a dire, che i precetti morali sono comuni a tutti, ed a tutti sono noti per guisa, che non può ammettersi Ignoranza riguardo ad essi. Tale è la sentenza concorde dei santi Padri, fra' quali, ci piace riferire S. Agostino, che nel suo *lib. 3, de liber. arbitr., cap. 20*, così scrisse: « *Anima nostra facultatem habet, ut adjuvante Creatore se ipsam excolat, et pro studio possit omnes acquirere, et capere virtutes, per quas et a difficultate cruciante, et ab Ignorantia caecante liberetur. Quod si agere voluerit, peccati rea jure tenebitur, tanquam quae non bene usa sit facultate, quam accepit. Quamquam enim in Ignorantia et difficultate nata sit (ob originale peccatum) non tamen ad permanendum in eo, quo nata est, aliqua necessitate comprimitur. Quandoquidem in ipsa Ignorantia et difficultate liberam voluntatem petendi, et quaerendi et conandi non abstulit, daturus petentibus, demonstraturus quaerentibus, pulsantibus aperiturus. Hanc proinde ignorantiam, et difficultatem studiosis, et benecolis evincendam ad coronam gloriae valere Deus praestat: negligentibus autem, etc., non ipsam Ignorantium, in qua homo natus est, etc., pro crimine objicit, sed quia potius in ea permanere, quam studio quaerendi atque discendi ad veritatem pervenire voluerunt.* E uniforme è pure la dottrina di S. Tommaso come può vedersi nella *1, 2, q. 6, art. 8*, nonchè nella *q. 76, art. 3*, ed anche nella *2, 2, q. 18, art. 1*. Ora si può rispondere diversamente da quello che di già abbiamo risposto intorno a Proto? L' Ignoranza non può essere in lui invincibile, perchè si tratta di precetti che appartengono al diritto di natura, e, per conseguenza, non va esente da colpa.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 3.º

Un parroco asserì, che l' Ignoranza, quando è in qualunque maniera voluta, accresce sempre il peccato. È vera questa dottrina?

L' Ignoranza può essere volontaria direttamente, e può esserlo indirettamente. La prima accresce il peccato, la seconda il diminuisce. Intorno all' Ignoranza direttamente voluta sono concordi i santi Padri ed i Teologi appoggiati alle divine Scritture nell' insegnarlo. Riferiremo anche qui l' autorità di S. Agostino, che nel Salmo 35, spiegando quelle parole « *Noluit intelligere ut bene ageret,* » scrisse così: « *Non unum hominem, sed genus humanum iniquorum dicit, qui sibi adversantur non intelligendo, ut bene vivant, non quia non possunt, sed quia nolunt. Aliud est enim, quando quisque conatur aliquid intelligere, et per infirmitatem carnis non potest, quia corpus, quod corrumpitur, aggravat animam ... Aliud quod perniciosius agit adversus seipsum cor humanum, ut quod posset intelligere, si bona voluntas accederet, non intelligat, non quia difficile est, sed quia voluntas adversa est. Hoc autem fit dum amant peccata sua, et oderunt praecepta Dei. Sermo enim Dei adversarius tuus est, si tu amicus sis iniquitatis. Si autem tu adversarius es iniquitatis tuae, sermo Dei inimicus tuus est et adversarius iniquitatis tuae. Si ergo odisti iniquitatem tuam, jungis te sermoni Dei, et eritis duo adversus illam perimendam, tu, et sermo Dei. Tu enim per te ex viribus tuis nihil potes: adjuvat te ille, qui sibi sermonem misit, et vincitur iniquitas. Si tu illam odisti, et Deus dimisit, et eris liber: si autem ipsam diligas, contrarium est tibi intelligere quidquid contra illam dicitur: » Nè ommetteremo l' autorità di S. Tommaso, che nella 1, 2, q. 76, art. 4, dimostra, che l' Ignoranza, per cui non si vuole conoscere il proprio dovere, onde peccare con più libertà, accresce sempre il volontario, perchè nasce da una volontà sommarmente attaccata al peccato, che vuole l' Ignoranza per volere il peccato. Quindi nella q. 3, de malo, art. 8, scrive: « *Cum aliquis directe vult ignorare, ut a peccato per scientiam non retrahatur, talis Ignorantia non excusat peccatum, nec in toto, nec in parte, sed magis auget. Ex magno enim amore peccandi videtur contingere, quod aliquis detrimentum scientiae pati vult, ad hoc quod libere peccato inhaereat.* »*

Che poi l' Ignoranza indirettamente volontaria non accresca, ma bensì diminuisca la colpa, egli è chiaro da ciò, che tale Ignoranza diminuisce il volontario e non l' accresce. S. Tommaso insegna, che siffatta Ignoranza porta al peccato non appositamente, ma per acci-

dente, sicchè ammette meno disprezzo della legge, poichè altro è lo aver saputo, ed altro è il non aver voluto sapere, nè si deve mai confondere questa Ignoranza con quella. Udiamo S. Agostino, che nel *lib. 1, de adulterinis conjugis, cap. 9*, così si esprime: « *Numquid non peccatum est illi etiam, qui nescit bonum facere, et ideo non fecit? Utique peccatum est, sed hoc gravius si etiam sciat et non faciat: nec illud ideo nullum, quia minus. Ut ergo eodem modo utrumque dicamus, sicut quicumque dimiserit uxorem, excepta causa fornicationis, et aliam duxerit moechatur: ita quicumque scit bonum facere, et non facit, peccat.* » Da tuttociò pertanto si deduce, che la proposizione del nostro parroco presa in generale come egli l' ha esposta, non è vera, ma che deve sempre riguardarsi coll' addotta distinzione.

SCARPAZZA. (*Ediz. Rom.*)

C A S O 4.º

Bonifacio, quantunque sia uomo ignorante, tuttavia gode opinione di uomo dottissimo. Fra i molti che a lui ricorsero per consigli, vi fu Enrico, il quale dopo averlo conosciuto per ignorante, brama sapere se ha peccato avendo fatto come bene ciò che malamente gli ha suggerito, e se l' Ignoranza sia un peccato distinto dall' azione che si fa a motivo della stessa Ignoranza, ovvero una semplice deficienza di quello che si può e si deve sapere?

Chiunque guidato dal desiderio di conoscere la verità, consulta quello tra gli uomini ch' è tenuto per dotto e saggio, non può essere colpevole se segue un consiglio non retto, che con buona fede riceve. Dal lato suo egli fa quanto deve per illuminarsi, e se erra, l' Ignoranza sua lo scusa, perchè è Ignoranza non volontaria. Quindi se Enrico non rilevò l' inscienza di Bonifacio prima di praticare l' azione, che gli ha suggerito, egli fu nell' Ignoranza invincibile nè peccò, purchè per altro l' azione non fosse relativa ai primi precetti, ed alle loro immediate conseguenze, conciossiachè intorno a questi non si dà Ignoranza invincibile. Ma se Enrico, prima di seguire il suggerimento di Bonifacio, poteva venire in cognizione della verità, ed ha ommesse quelle diligenze, per le quali l' avrebbe conosciuta, egli non

può essere scusato. « *Terret, dice Sant' Agostino, Dominus non solum caecum ducentem, sed et caecum sequentem. Neque enim, ait, cadit in foveam ducens, et non cadit sequens, sed caecus caecum ducens ambo in foveam cadunt.* » Da Ezechiello, *cap. 13*, si può rilevare di quanti peccati sia reo Bonifacio, e così da Isaia, ove Iddio minaccia severamente chiunque annunzia la menzogna, grida pace, quando non v'è la pace, e promette ciò che non può mantenere.

Se poi l' Ignoranza sia un peccato distinto dall' azione commessa per l' Ignoranza medesima, questa è una distinzione, che non ha luogo, ove l' Ignoranza è incolpevole, come avvenne in Noè, il quale non conobbe la forza del vino, ma che ha luogo bensì ove si tratta di quelle cose che taluno può ed è obbligato a sapere. Imperciocchè S. Tommaso *1, 2, q. 86, art. 2*, insegna: « *Quicumque negligit habere vel facere id quod tenetur habere vel facere, peccat peccato omissio- nis. Unde propter negligentiam Ignorantia eorum, quae aliquis scire tenetur, est peccatum.* » Indi prosegue: « *Aliquis scire tenetur illa, sine quorum scientia non potest debitum recte exercere: unde omnes tenentur scire communiter ea quae sunt fidei, et universalis juris praecepta: singuli autem ea, quae ad eorum statum vel officium spectant.* » Concor- da con S. Tommaso il santo padre Agostino, *lib. 3, de lib. arbitr., cap. 19 et 22*. Dunque l' Ignoranza in tal caso non è una semplice deficienza di quello che si può e si deve sapere, ma ben anche un peccato distinto da quell' azione, della quale l' Ignoranza stessa è la causa.

SCARPAZZA.

C A S O 5.º

Un confessore, quando non ispera alcun frutto dall' illuminare i suoi penitenti intorno ai loro doveri, ha per massima di lasciarli nella loro Ignoranza. Cercasi se questa massima sia buona ?

La massima del nostro confessore è direttamente opposta al suo uffizio. Se egli infatti come dottore deve istruire i suoi penitenti che vivono nell' Ignoranza de' loro doveri, egli stesso non può assolverli come giudice, quando non abbiano le dovute disposizioni. La santità del Sacramento è a lui affidata nè può amministrarla agl' indegno.

Quali più indisposti e più indegni di coloro che non ricevono in buona parte i lumi che vengono loro dati per l'acquisto dell'eterna salute? Se i penitenti sono tali che istruiti de' loro doveri sono disposti a non praticarli, come possono essere degni dell'assoluzione? Dunque il confessore non può tacere nemmeno allora, che non ispera alcun frutto dalle sue ammonizioni, anzi deve supporre che ogni penitente sia disposto a praticare quanto gli suggerisce, e se conosce che non lo pratica, deve licenziarlo come indegno del beneficio dell'assoluzione.

Si dirà forse, che quando l'ignoranza del penitente è vincibile, il confessore è obbligato ad ammonirlo, ma non così allora che l'ignoranza è invincibile, e che si ha fondamento onde prudentemente temere che istruito manchi al dover suo: si dirà, che nello stato d'ignoranza è dalla stessa sua Ignoranza scusato, e che quindi la manifestazione della verità non gli è utile, ma nociva: si dirà, ch'istruzione in tal caso non è medicina, ma, come dicono i Solmaticensi, gli è veleno: « *Venenum propinant confessarii, dum medicinam applicare videntur.* » E si conchiuderà da tuttociò coi citati Teologi, che il confessore opera saviamente lasciando nell'ignoranza il penitente: « *Si cognita obligatione restitutionis, così essi nel tratt. 20, cap. 5, punt. 3, num. 27, probabiliter timet, post admonitionem a poenitente non esse restituendum, tunc potius debet dissimulare, quam veritatem aperire . . . Et debet poenitentem in sua bona fide antea habita relinquere.* » Quali più speciosi argomenti per trar nella rete d'inganno i meno accorti! Il dovere del confessore non è pari a quello che ha chiunque di correggere il suo prossimo caduto nel peccato, il quale d'ordinario non obbliga, quando non v'ha speranza di profitto; ma è un dovere essenziale al loro carattere, dovere gravissimo di mantener inviolata la santità de' Sacramenti, e tenerne lontana qualunque profanazione. Se, come si è dimostrato, sono indisposti per l'assoluzione quei tutti che si accostano alla penitenza, nè danno lusinga di emendarsi, tacendo il confessore di ammonirli ed assolvendoli viola la santità del Sacramento, poichè assolve quei che giudica indisposti, e quindi profana il Sacramento stesso. Si dice, che il loro peccato per l'ignoranza invincibile è materiale, e che diventa poi formale per la manife-

stazione della verità; ma che prova è mai questa per tener la contraria opinione? Il Redentore conosce l'infermità umana, e la tendenza al peccato; ma si è astenuto per questo dal promulgare la santa sua legge? Dunque nemmeno il confessore può mantenere silenzio sull' Ignoranza dei suoi penitenti. Ecco pertanto ciò che abbiamo in Ezechiello, 5, 18, che favorisce la nostra sentenza: « *Si non annuntiaveris ei, neque locutus fueris, ut avertatur a via sua impia, et vivat: ipse impius in iniquitate sua morietur, sanguinem autem ejus de manu tua requiram. Si autem tu annuntiaveris impio, et ille non fuerit conversus ab impietate sua, et a via sua impia; ipse quidem in iniquitate sua morietur, tu autem liberasti animam tuam.* » Ed il Redentore nel cap. 15 del Vangelo di S. Giovanni: « *Si non venissem, peccatum non haberent, nemo autem excusationem non habent de peccato suo.* » Quindi S. Bernardo, *Apolog., ad Guillel.*, scrisse così: « *Ipsis itaque illud Gregorianum respondeo: Melius est, ut scandalum oriatur, quam ut veritas relinquatur.* »

Ma è poi vero, che in tali penitenti l' Ignoranza è invincibile? Se invincibile è allora, quando, malgrado a tutte le diligenze usate, non si conosce fuorchè la falsità, ella diviene invincibile quando col mezzo del confessore si può giungere a conoscere la verità. Perché dunque il confessore può lecitamente tacere? L' Ignoranza è colpevole in chi non è disposto ad abbracciare la verità. Come dunque il confessore non deve istruire i suoi penitenti? Se tutti i Teologi accordano, che desso è obbligato a manifestare la verità, quando l' Ignoranza è vincibile e colpevole, ragion vuole che nella nostra ipotesi debba assolutamente illuminare i suoi penitenti. Si soggiugnerà qui, che nel cap. *Si quis de Poenitent., dist. 7*, abbiamo da Sant' Agostino: « *Si scirem non tibi prodesse, non te admonerem, non te terrem;* » ma ivi il santo Dottore parla dell' ammonizione da farsi fuori del Sacramento, che senza colpa può omettersi, ove non è sperabile l' emenda. Il La-Croix, *tract., de Offic. Confess., l. 2, q. 11*, così parla del testo riferito: « *In eo Augustini loco de admonitione extra poenitentiae Sacramentum agitur, quae revera adhiberi non debet, quum nullius spes fructus elucet. Et ita se res non habet in Sacramento poenitentiae. Is enim est adhibendi eam finis, ut nempe nullus Sacramenti*

gratiae obex interponatur. Quare etsi tunc otiosa videri posset, quoad poenitentis emendationem, utilis tamen est quoad Sacramentum, quod consistere cum hac Ignorantia non potest, atque ea de re certiore fieri poenitentem necesse est. » Nè questa interpretazione del La Croix è capricciosa, ma è chiara dall' intiero testo del Santo Dottore, che si legge nell' Omelia 44. Ivi egli inveisce contro di quei che differiscono la penitenza alla morte, e protesta di non sapere se una tal penitenza sia vera o finta, e quindi esorta ognuno a non aspettare quell' estremo momento atterrendo e spaventando colla dimostrazione del pericolo di non farla utilmente, e soggiugne, che se sapesse che allora la penitenza fosse giovevole, non ne esagererebbe il pericolo. Ecco il testo : « *Age poenitentiam dum sanus es, et invenerit te novissimus dies, curre ut reconcilieris. Si sic agis, securus es. Quia egisti poenitentiam eo tempore quo et peccare potuisti. Si autem vis agere poenitentiam tunc quando peccare non potes, peccata te dimiserunt, non tu illa. Sed unde scis, inquis, ne forte Deus dimittat mihi? Verum dicis. Unde? Nescio. Illud scio, hoc nescio. Nam ideo tibi do poenitentiam quia nescio. Nam si scirem tibi nihil prodesse, non tibi darem. Nam si scirem non tibi prodesse, non te admonerem, non te terrerem. Duas res sunt: aut ignoscitur. Quid horum tibi futurum sit, nescio. Ergo tene certum, dimitte incertum tibi, aut non ignoscitur.* » Falsa è dunque falsissima la massima del nostro confessore. Guardinsi però i confessori dall' imitarlo, riflettano che la radice di tanti sacrilegii, e della perseveranza dei penitenti ne' vizii è tante volte il loro silenzio. Si ricordino perciò di quelle parole di S. Ambrogio nel *serm.* 84: « *Ego interdum parens vobis tacere vellem; sed malo vos contumaciae causas reddere, quam me negligentiae sustinere iudicium;* » e ad imitazione del Battista dicano con coraggio *non licet tibi* far tal sorta di contratti, *usar* quelle usure, non pagare i debiti, ecc., onde non tradire giammai il sacro loro ministero.

SCARPAZZA.

C A S O 6.°

Francesca contrasse matrimonio con buona fede, e rileva il confessore, che il suo matrimonio è invalido per un occulto impedimento dirimente, da essa invincibilmente ignorato. Se la illumina teme di

metterla nell' occasione prossima di formalmente peccare, e prevede, che quantunque sia disposta ad osservare la castità, tuttavia non potrà farlo, poichè, negando il debito conjugale, avrà il marito ad ucciderla, e ne nasceranno mille altri scandali. Dovrà il confessore in tal caso dissimulare ? Potrà nondimeno assolverla quando vi sia necessità di ricevere il Sacramento ?

Al 1. Da quanto abbiamo detto nel caso precedente il confessore deve ammonire Francesca, ed essa deve essere disposta ad approfittare dell' ammonizione, quando però non si tema con fondamento o per parte del marito od altronde gravi intrinseci inconvenienti. La ragione si è, perchè l' astinenza da ogni carnale commercio col putativo marito dipende dalla sua volontà e deve essere pronta a vincere tutto per custodire la santa legge. Ma il confessore prevede, che Francesca non è disposta ad osservare la continenza, come in tal caso deve regolarsi ? Egli non può assolverla, perchè è indisposta, ed al più per evitare peccati maggiori sen taccia, e differisca l' assoluzione fino a tanto, che impetrato abbia dall' impedimento la dispensa. Che se Francesca deve accostarsi ai Sacramenti pel precetto pasquale, egli è tenuto in tal caso o ad ammonirla od a sospendere l' assoluzione. Non può per verità assolverla senza ammonirla, perchè l' essere dessa in occasione prossima di peccare, non è motivo che dispensi il confessore dall' ammonirla, ed è indisposta all' assoluzione, subitochè non è tale da osservare la continenza. Dunque il confessore o sospendere deve i Sacramenti, od ammonirla, ed essere moralmente certo, che l' ammonizione abbia il suo effetto.

Al 2. Quando vi sia un prudente timore, che succedano degli scandali e dei gravi inconvenienti, il quale caso è raro, e vi sia nella donna la necessità di ricevere il Sacramento, deve il confessore richiedere ad essa un proponimento uniuersale di osservare tutta la santa legge, e se vi siano in essa le vere disposizioni, deve assolverla. Così insegnano tutti i Teologi, ed anche il padre Concina nel suo *Apparatus Theol.*, tom. 2, diss. 1, cap. 4, §. 3. In questa rarissima circostanza egli non dissimula nè tace, perchè giudichi Francesca non disposta ad osservare la continenza, ma dissimula e tace soltanto per ovviare le conseguenze gravissime, che punto non dipendono

dalla sua volontà. Guardi però bene che vi sia la necessità in Francesca di ricevere il Sacramento, poichè, tolta la riferita necessità, egli deve piuttosto differire l'assoluzione finchè ha impetrato la dispensa.

SCARPAZZA.

C A S O 7.°

Alcuni confessandosi adducono per iscusata che non hanno sul fatto avvertito al male che commettevano, e perciò che hanno poco o nulla peccato. Cercasi se debbansi ammettere tali scuse?

Dall' Ignoranza abituale, di cui abbiamo fin qui trattato, passiamo adesso all' Ignoranza attuale, la quale suppone la cognizione abituale della legge, ed è la mancanza di avvertenza al male nell'atto di commetterlo. Vi sono dei confessori ed anche dei Teologi, ch' ammettono le scuse dei penitenti assai facilmente, e calcolano poco o nulla le cose che hanno fatto, allorchè dicono che non hanno in quel momento avvertito alla pravità dell'azione; ma vanno assai lungi dalla verità ed, ingannati che sono, ingannano anche le anime che prendono da essi direzione. Diffatti egli è ben vero, che per peccare si ricerca l' avvertenza per parte dell' intelletto ed il consenso per parte della volontà, ma è vero pur anche, che secondo la sana dottrina di S. Tommaso, si può peccare senza avvertenza attuale alla malizia dell'atto, poichè basta la virtuale e l'interpretativa, cioè basta che taluno possa o debba avvertire alla pravità dell'azione, ovvero al pericolo di essa, sebbene sul momento non ne avverta, e basta, che l' inavvertenza attuale sia volontaria e colpevole, come può esserlo facilmente per causa di un impeto di concupiscenza, o di altra troppo ardente passione, o per un abito cattivo ed altre simili cose, che sono volontarie cagioni della mancanza di avvertenza attuale. E per verità egli è provato che i crocifissori di Gesù non sapevano di dar a morte un innocente ed un Dio, nell'atto ch' esercitavano contro di lui la loro crudeltà, ma credevano di punire un seduttore ed un malfattore. Lo disse Cristo medesimo in S. Luca, *cap. 25*: « *Pater, dimitte illis, non enim sciunt quid faciunt,* » al che aggiunse l' Apostolo: « *Si enim cognovissent, nunquam Dominum gloriae crucifixissent.* » Eppure chi dubita, ch' abbiano essi gravissimamente peccato? Lo disse

Cristo, poichè pronunciò *dimitte illis*. Similmente niuno può scusare di colpa i persecutori degli Apostoli, e di questi lasciò il Redentore: « *Venit hora, ut omnis qui interficit vos arbitretur obsequium se praestare Deo: et haec facient vobis, quia non noverunt Patrem, neque me.* » E così l' Apostolo Paolo nella sua prima Epistola a Timoteo, *cap. 1*, scrisse: « *Fui blasphemus, et persecutor, et contumeliosus;* » ed egli stesso protesta ai Galati, *cap. 5*, che attualmente non avvertiva al male che faceva, ma che anzi credeva di guadagnarsi lode e merito colla difesa delle paterne tradizioni: « *Audistis conversationem meam aliquando in Judaismo: quoniam supra modum persequabar Ecclesiam Dei, et expugnabam illam, et proficiebam in Judaismo supra multos coaetaneos meos in genere meo abundantias aemulator existens paternarum mearum traditionum.* »

Ma Dio buono! Se per peccare fosse necessaria l'avvertenza attuale, non vi sarebbero peccati d' Ignoranza, conciossiachè chi avverte all' azione, non pecca ignorantemente, ma scientemente. Chi conosce di peccare non ignora il peccato, e chi ignora il peccato o non pecca, o se pecca, deve peccare senza avvertenza attuale. Ma così è, che si danno peccati d' Ignoranza, poichè così ha definito il Sinodo diocesano contro i Pelagiani, come si raccoglie da S. Girolamo e da Sant' Agostino. Dunque non è necessaria pel peccato l' attuale avvertenza. Ascoltiamo ciò che insegna Sant' Agostino, nel *lib. 1* delle Ritrattazioni, *cap. 15*: « *Qui nesciens, dice, peccavit non incongruenter nolens peccasse dici potest, quamvis, et ispe quod nesciens fecit, ita nec ipsius esse posuit sine voluntate peccatum. Quae voluntas utique, sicut definita est, animi motus fuit nullo cogente ad aliquid vel non omittendum vel adipiscendum. Quid enim si nolisset, non fecisset, non coactus est facere. Quia voluit ergo fecit, etiamsi non quia voluit peccavit, nesciens esse peccatum quod fecit: ita nec peccatum sine voluntate esse potuit, **SED VOLUNTATE FACTI NON VOLUNTATE PECCATI**, quod tamen factum peccatum fuit: hoc enim factum est, quod fieri non debuit.* »

Senonchè e per qual ragione si esige l'avvertenza attuale da quei che difendono la contraria opinione? Perchè, dicono, senza di questa non v' ha la volontà, nè il peccato è volontario, giusta quel

detto *nihil volitum quin praecognitum*. Ma il peccato non è volontario senza quest' avvertenza attuale? Non basta pel peccato il volontario virtuale ossia indiretto? Non basta che l' uomo possa e debba non volere il peccato? Dunque l' avvertenza attuale non è necessaria. S. Tommaso, 1, 2, q. 6, a. 3, ad 3, così scrive: « *Eodem modo requiritur ad voluntarium actus cognitionis, sicut et actus voluntatis, ut scilicet sit in potestate alicujus considerare, et velle et agere, et tunc sicut non velle, et non agere, quum tempus fuerit est voluntarium, ita etiam non considerare* » Ed all' art. 6 ad 3, spiega con più chiarezza in che consiste questo volontario, dicendo: « *Si concupiscentia totaliter cognitionem auferret, sicut contingit in illis, qui propter concupiscentiam sunt amentes; sequeretur, quod concupiscentia voluntarium tolleret. Nec tamen proprie esset ibi involuntarium, quia in his, qui usum rationis non habent, neque voluntarium est, neque involuntarium. Sed quandoque in his, quae per concupiscentiam aguntur non totaliter tollitur cognitio, quia non tollitur potestas cognoscendi, sed solum consideratio actualis in particulari agibili. Et tamen hoc ipsum est voluntarium secundum quod voluntarium dicitur, quod est in potestate voluntatis, ut non ggerere, et non velle; similiter autem, et non considerare.* » Da tuttociò pertanto si deduce, che chi per negligenza non si procaccia le cognizioni necessarie di ciò che deve fare, ovvero omette di avvertire venendo impedito da un abito cattivo, o da una prava consuetudine, o da turpe affezione, cupidigia, libidine, ecc., pecca perchè questa Ignoranza od inavvertenza, sebbene involontaria in sè stessa, è volontaria nella sua causa, e quindi l' inavvertenza attuale non lo giustifica.

E quanti assurdi per verità non derivano dall' opposta sentenza? Non pecca l' ubbriaco se pecca nell' ebrietà, sebbene s' ubbriachi ammonito dalla sperienza, che eccedendo nell' uso del vino precipita in azioni indegne. Non pecca l' abituato, perchè agendo per abito non avverte al peccato. Non pecca chi, trasportato da qualche violenta passione, cade in eccessi senza riflettere alla loro malizia. Vi sono degli Autori, che colle loro probabilistiche sentenze scusano tal fatta di peccati, ma chi può loro credere? Se fosse vero il contrario dovrebbe dirsi, che guadagnano quei che contrassero un abito cattivo, poichè agendo senza riflessione non hanno avvertenza e soddisfanno sè

stessi senza punto peccare. Varii altri assurdi tutti intollerabili potrebbero aggiugnersi agli esposti, ma essendo abbastanza provata la verità che sostengo, chiuderò piuttosto col riferire la proposizione, che fu condannata dall' accademia di Parigi e da molti Vescovi della Francia, la quale diceva: « *Numquam peccatur nisi praevia peccati cognitione animus illustretur, ejusque vitandi desiderio exstinguetur.* »

SCARPAZZA.

C A S O 8.º

Un confessore ricerca: 1. come debba regolarsi con quei che si accusano di aver commesso qualche grave peccato, p. e., di mollizie, nè sanno se erano pienamente in sè stessi, se in veglia perfetta, o se tra la veglia ed il sonno; 2. se debba regolarsi egualmente intorno a cose che sono intrinsecamente cattive ed in quelle che dalle leggi positive sono puramente comandate o proibite; 3. che debba giudicare di quei che dicono di essersi ubbriacati, e soggiungono, che non hanno avvertito mentre bevevano, nè hanno creduto di ubbriacarsi. Qual dev' essere la risposta da darsi a questi tre quesiti?

Al 1. Sebbene per peccare basti l' avvertenza virtuale ed interpretativa, come abbiamo dimostrato nel caso precedente, tuttavia deve dirsi, che l' uomo è scusato da grave peccato, quando manca l' avvertenza non già alla malizia, ma all' oggetto dell' azione, oppure è dessa così tenue, che non può deliberare intorno alla malizia dell' azione medesima. Tale inavvertenza ha luogo nei semidormienti, od in quelli che non sono perfettamente svegliati. Se in questo stato fanno qualche azione cattiva, insegnano comunemente i Teologi con S. Tommaso, che *propter imperfectionem actus* sono scusati da mortal colpa, e ciò perchè non avvertono nè possono avvertire alla pravità degli atti. Cosa però deve dirsi di quelle persone, che commisero un grave peccato, p. e., una mollizie, e dubitano se fossero o no svegliati? Se sono di timorata coscienza ed aliene da tali colpe, e molto più se sono scrupolose, si deve presumere a loro favore l' imperfezione dell' atto, l' avvertenza imperfetta, e la non piena deliberazione, e quindi che la colpa loro sia leggiera, poichè si deve credere che se fossero state in piena veglia o non dubiterebbero sull' azione, od

avrebbero combattuta la tentazione. Pel contrario non avendo luogo tal presunzione colle persone licenziose, si deve giudicare secondo le malvagie inclinazioni loro, e quindi giudicarle rec di mortale peccato.

Al 2. Non deve il confessore regolarsi egualmente ove si tratta di cose intrinsecamente cattive, ed ove le cose sono dalle leggi positive puramente comandate o proibite. Le prime, siccome sono malvagie in sè stesse, e contro la legge naturale, così non ammettono inavvertenza, e basta per peccare che si conosca l'oggetto dell'azione, quantunque non si avverta alla malizia di essa. Nell'oggetto infatti è intrinseca la malizia, e quindi se non si conosce e non si avverte, ciò dipende da colpa o previa come un abituato, ovvero presente come in chi opera per passione. Le altre poi ammettono anche l'ignoranza attuale, ossia l'inavvertenza ed obblivione. Imperciocchè siccome non contengono in sè stesse alcuna malizia se non in quanto sono connesse col precetto, così non possono essere soggetto di colpa quando non v'ha riflesso al precetto medesimo. Sarà quindi l'inavvertenza colpevole, se vi sarà negligenza nel conoscere la legge, se si studierà di dimenticarla, se si trascurerà quello che può richiamarla alla mente. Pecca mai un sacerdote, che per obblivione non recita un'ora canonica? Non mai, ma pecca se quest'obblivione ha per causa una negligenza nel recitare l'uffizio, oppure una serie di azioni che possono essere motivo di dimenticarlo, ecc. Quello che dicesi dell'uffizio si può estendere a qualsivoglia altra azione puramente prescritta dalla legge positiva.

Al 5. L'ubbrachezza del tutto involontaria non è colpevole. Non peccò nemmeno Noè, perchè non conosceva la forza del vino. Ma se l'ubbrachezza è volontaria od in sè stessa o nella sua causa, la scusa di non aver avvertito è insufficiente a giustificarla. Quindi coloro che sanno per esperienza, che ubbriacandosi bestemmiano, litigano, dilapidano i beni, ecc., rei sono di tali peccati, perchè rei sono nella lor causa, conciossiachè sono tenuti a prevedere quello che loro succede mentre sono riscaldati dal vino, sebbene essendo ubbriachi non avvertano nè alla malizia nè all'oggetto dell'azione.

SCARPAZZA.

C A S O 9.°

Anselmo, giovane che studia la morale teologia, domanda : 1. Se il confessore sia tenuto a manifestare la verità al penitente che lo interroga. 2. Il confessore non interrogato quali cose debba manifestare. 3. Se debba avvertire il penitente delle cose necessarie di necessità di mezzo. 4. Se lo debba avvertire intorno alli precetti di diritto di natura. 5. Anche di quelli intorno ad ogni altra cosa di obbligo, se spera frutto. 6. Se possa il confessore tacere quando prevede dover nascere dalla sua ammonizione gravi scandali.

Rispondiamo al primo. È certo che quando il penitente interroga il confessore, se sia lecita o no un' azione od omissione, è egli tenuto ad illuminarlo e manifestargli la verità, sia pur vincibile o invincibile la sua Ignoranza ed erronea coscienza. Imperciocchè l' ufficio di dottore, che esercita il confessore nell' amministrazione del Sacramento della Penitenza certamente e manifestamento richiede, che istruisca il suo penitente delle cose che spettano alla sua coscienza e salute, almeno quando viene da esso interrogato per seguire poscia il di lui consiglio e giudizio. E, a dir vero, se chiunque di cose toccanti la salute dell' anima è interrogato, tenuto è a manifestare la verità, con quanto maggior titolo e dovere non dovrà farlo il confessore? Ma se non viene interrogato, dovrà egli manifestargliela nè più nè meno?

Al 2. Rispondo, che dovrà farlo con certezza in tre casi, cioè : 1. quando la coscienza erronea o l' Ignoranza del penitente versa intorno quelle cose che debbono credersi di necessità di mezzo o di necessità di precetto ; 2. quando versa sopra i precetti di diritto di natura ; 3. anche ogniqualvolta spera sia per essere giovevole il suo avvertimento in tutte quelle cose, alle quali il penitente è obbligato.

Al 5. Quanto alle cose necessarie di necessità di mezzo, se il confessore conosce che sono dal suo penitente ignorate, deve istruirlo, e obbligarlo ad apprenderele prima di assolverlo. Ciò deve tenersi da tutti come cosa affatto certa, massimamente dopo la condanna di alcune proposizioni, come della seguente 64 : « *Absolutionis capax est homo, quantumvis laboret Ignorantia mysteriorum fidei, etc.* » La ragione chiarissima si è questa, perchè la esplicita cognizione di siffatti

misterii dopo la promulgazione del Vangelo è necessaria in guisa al conseguimento della grazia e della salute, che senza di essa non può ottenersi, e perciò dicesi necessaria di necessità di mezzo. Quanto poi all' altre cose, la cui notizia è necessaria soltanto di necessità di precetto, perocchè la loro Ignoranza suol essere vincibile e colpevole, non può il confessore assolvere veruno, se per lo meno fermamente non propone di acquistare tal cognizione, e non si pente e duole della negligenza sua nell' apprenderle.

Al 4. Niuno poi può dubitare di quest' obbligo del confessore per quello spetta ai precetti di diritto naturale, parlando della Ignoranza. Imperciocchè abbiamo già dimostrato non darsi Ignoranza invincibile nei precetti di diritto naturale; e quindi, essendo vincibile e colpevole deve essere rimossa dalla mente del penitente, affinchè ricever possa il frutto del Sacramento; il che non può avvenire senza l' opera del confessore. Se adunque il confessore trovi taluno, il quale creda esser lecite le usure, le vendette, il ritenere l' altrui sostanze, ed altre simili cose, deve illuminarlo, avvertirlo, ammonirlo. E lo stesso si dica se l' errore del penitente versa sopra quelle cose che riguardano lo stato e l' uffizio di cadauno, come di giudice, di parroco, ec., nelle quali non ammette S. Tommaso, nè può ammettersi invincibile Ignoranza; perchè è tenuto ciascuno a sapere ciocchè appartiene al proprio stato ed uffizio.

Al 5. In ogn' altra cosa, a cui il penitente per qualsivoglia capo sia tenuto, è sempre obbligato il confessore ad illuminarlo, ognoracchè spera frutto dal suo avvertimento. Perocchè se per comandamento di Cristo è tenuto ciascuno a correggere il suo prossimo, mentre spera frutto dalla sua correzione, chi dirà mai non essere il confessore anche più di ogn' altro, in dovere d' istruire ed ammonire il suo penitente, che trova in errore intorno qualsivoglia punto di sua obbligazione, in tempo, in cui spera sarà fruttuoso il suo avvertimento? La cosa parla da sè. Ma che fia, se il confessore prevegga che il penitente non riceverà in buona parte il suo avvertimento? Potrà egli in questo caso lecitamente tacere e lasciarlo nella sua erronea Ignoranza?

Lo affermano francamente alcuni teologi, cioè il Tamburino, il Sanchez, il Lugo, ai quali aggiungonsi i padri Salmaticesi, i quali

nel *tract.* 20, *cap.* 4, *punct.* 5, *num.* 28, dicono così: « Se il confessore, conosciuto l'obbligo di restituire, teme con probabilità, che dopo il suo avvertimento il penitente non restituirà, deve piuttosto in allora dissimulare o tacere, che manifestare la verità; perchè il confessore è tenuto ad iscoprire al penitente la verità soltanto allorchè conosce che la sua ammonizione è per essere fruttuosa, ec. »

Ma è falsissima questa opinione. No, al confessore non è lecito il lasciare il penitente nell' erronea sua coscienza sotto pretesto o motivo che non riceverà in buona parte e fruttuosamente l' ammonizione, ma è tenuto ad avvertirlo ed illuminarlo. E ciò per due ragioni. Primamente perchè il doppio uffizio di dottore e di giudice, che esercita il confessore lo richiede: il dottore, perchè come tale è tenuto ad istruire il penitente intorno a quelle cose che sono necessarie a sapersi: di giudice, perchè come tale deve esaminare lo stato e la disposizione del penitente, affine d' impartirgli l' assoluzione, s' è disposto, o di negargliela, se non lo è.

Ma ecco una seconda ragione, che non ammette risposta. Se il confessore prevede o dubita, che il penitente non è per prendere in buona parte e prevalersi utilmente del suo avvertimento, egli non può per verun modo giudicarlo disposto a ricevere la sacramentale assoluzione. Imperciocchè siffatto penitente e perchè mai e donde vien mosso a ricusare di ricevere la verità, cui per altro tenuto è a seguire, e a rigettare la cognizione, che deve anzi cercare, se non perchè non vuol correggersi pel suo troppo disordinato attaccamento ai piaceri, alle ricchezze, all' interesse, agli onori mondani? Egli è adunque affatto indegno del beneficio della sacramentale assoluzione. E chi mai diffatti non istimerà penitenti di simil fatta, che ricusano di ascoltare la verità, indegni della grazia divina? Il confessore adunque deve per ogni modo illuminarli ed avvertirli de' loro doveri affine di assicurarsi se sieno disposti a ricevere in buona parte la sua ammonizione. Se tace, perchè li crede alieni dal riceverla ed approfittarsene, non li può assolvere, perchè li suppone indisposti. Adunque parlar deve per ogni modo, ed in qualunque supposizione, se vuol esercitare debitamente il suo ministero.

Ciò si scorge con gran chiarezza nel caso portato dai padri

Salmaticesi. Conosce il confessore, che il suo penitente ha nelle mani roba altrui, che è tenuto di restituire, ma vede altresì nel tempo stesso, che se lo avvertirà della sua obbligazione probabilmente non restituirà. Taccia in questo caso, dicono essi, e lo lasci nella sua invincibile Ignoranza. Ma perchè deve tacere? Non per altro certamente se non perchè lo scopre dalla stessa sua confessione in guisa disposto, che non è per restituire, se gli si manifesti l'obbligo che ha di doverlo fare. Ed, in questo caso, con tale disordinato affetto al danaro in cuore potrà tenersi per disposto a ricevere il Sacramento? Chi potrà mai persuaderselo, se non chi non ha veruna idea della disposizione necessaria alla grazia Sacramentale?

Quindi passa una grandissima differenza fra il precetto della correzione fraterna ed il precetto dell'istruzione, ossia ammonizione, che deve farsi dal confessore al Penitente, che portasi a' suoi piedi per ricevere il Sacramento della penitenza. Il primo non obbliga, se non apparisce punto di speranza, di frutto e di emenda; ma il secondo strigne, o si spera profitto per parte del penitente, o non si spera, cioè per la riverenza dovuta al Sacramento, a cui deve provvedere il confessore non impartendo l'assoluzione, se il penitente non è disposto nelle debite maniere a riceverlo; come certamente non è disposto, se avvertito di quanto deve fare, ricusa di accettare l'avvertimento, o si presume sia per ricusarlo. Ma potrà egli mai in verun caso il confessore tacere? Ecco ciò che restaci ad esaminare.

Al 6. Dico, che in quelle cose, nelle quali può darsi Ignoranza invincibilmente erronea, può, in certi casi, il confessore non interrogato tacere, anzi opererà prudentemente col dissimulare. Ma in quali casi? Non già quando e perchè scorge il penitente non disposto a ricevere in buona parte l'ammonizione, ma bensì soltanto allorchè occorrono altri estrinseci motivi, pe' quali la prudenza gli detta, che per allora dissimuli e taccia. Si osservi: 1. che qui non parlasti che di quelle cose, nelle quali si può ammettere Ignoranza invincibile, come sono le cose di fatto o di diritto positivo; poichè non può mai tacere, se l'orrore del penitente versi intorno a quelle cose, nelle quali non ha luogo l'Ignoranza invincibile. Si osservi 2. che si parla di un confessore non interrogato: perciocchè se il penitente

dubita dell' error suo e ne interroga il confessore, questi non può tacere, ma deve manifestare la verità. Osservasi 5. che non parlasi del caso in cui dalla taciturnità del confessore sia per nascere qualche danno pubblico, oppure anche un danno ingiusto del prossimo, mentre in questo caso il confessore è tenuto ad illuminare il suo penitente.

Prescindendo adunque da tali circostanze potrà il confessore, trovando il penitente nella Ignoranza invincibile, anzi dovrà anche talvolta prudentemente dissimulare, non già per crederlo men disposto ad adempiere una sua obbligazione per le ragioni già esposte, ma per altri urgenti estrinseci motivi, cioè per gl' inconvenienti, scandali, dissensioni, cui prevede prudentemente ne seguirebbero. Di ciò portasi comunemente l' esempio del matrimonio invalidamente contratto per qualche errore di fatto, come sarebbe per qualche impedimento dirimente dal penitente invincibilmente ignorato; la cui invalidità scoperta dal confessore, se venga manifestata è per partorire gravissimi inconvenienti, discordie, nocuenti, ecc. In questo caso tacerà prudentemente il confessore fino a tanto che tolgansi di mezzo i pericoli e s' impetri la dispensa. La ragion è perchè non dubitandosi in allora della buona disposizione del penitente nel ricevere l' ammonizione, ed ignorandosi da esso incolpevolmente l' offesa di Dio a cagione dell' errore invincibile, giustamente permettesi quel male materiale per impedire più gravi mali.

Ciò anche raccogliasi dal *cap. 6, de consang. et affin.*, ove il pontefice Innocenzo III, interrogato intorno certo matrimonio contratto invalidamente, risponde: « *Dissimulare poteris ut remaneat in copula sic contracta, quum ex separatione, sicut asseris, grave videas scandalum imminere.* » Ma qui notisi di grazia le parole d' Innocenzo. Egli non permette già si lascino i coniugi *in copula sic contracta* con quell' errore di fatto, perchè l' ammonizione non era per essere fruttuosa a cagione della preveduta ripugnanza del penitente nell' accettarla, ma solamente perchè dalla separazione, come veniva asserito, un grave scandalo soprastava: « *Quum ex separatione, sicut asseris, grave videas scandalum imminere.* » Se adunque niuno scandalo ne nasce, niun grave danno o sconcerto, non deve il confessore omettere l' ammonizione.

Venendo ora all' altro punto nel titolo proposto, non mancano Teologi, i quali sostengono con gran calore, che almeno in alcuni casi le azioni cattive fatte con coscienza erronea invincibile, non solo esenti sieno da peccato (il che da tutti si ammette); ma sieno anche buone e meritorie di vita eterna. Ecco il loro principalissimo argomento. Chi mentisce, dicono, per errore, credendo invincibilmente di far cosa grata a Dio col proferire la menzogna in quel tal caso particolare, in cui p. e., trattasi di salvare con essa la vita ad un uomo cercato a morte, opera lodevolmente e meritoriamente. Eccone la ragione, che loro sembra efficacissima, perchè l' atto della volontà non dipende meno dal previo dettame della coscienza per esser buono e meritorio che per essere vituperevole e cattivo. Ma un' azione discordante dal dettame della coscienza, comechè erronea e cattiva, contrae quel genere di malizia, cui rappresenta l' erroneo dettame. Adunque l' azione, ch' è conforme al dettame della coscienza invincibilmente errante, è buona e meritoria, ed acquista quel genere di bontà, che il dettame falso propone. Imperciocchè non può mai esserci nel dettame falso una forza maggiore per imprimere la malizia nell' azione da esso difforme, che per rifondere la bontà nell' azione a sè conforme. Così con altri il Terillo.

Ma questa opinione è di molto da ogni verità lontana, il che farò vedere ad evidenza colla dottrina e ragione di S. Tommaso. Il santo Dottore, nella 1, 2 q. 19, art. 6, ove domanda, « *utrum voluntas concordans rationi erranti sit bona,* » obbietta a sè medesimo l' argomento appunto testè riferito, con cui il Terillo e gli altri credono di trionfare. Eccolo : « *Videtur, quod voluntas concordans rationi erranti sit bona. Sicut enim voluntas discordans a ratione tendit in id, quod ratio judicat malum; ita voluntas concordans rationi tendit in id, quod ratio judicat bonum. Sed voluntas discordans a ratione errante est mala. Ergo voluntas concordans etiam rationi erranti est bona.* » Egli è chiaro, che questo è l' argomento degli avversarii senza alcun divario. Ma che risponde il santo Dottore? Lo approva egli, lo giudica sodo e concludente? Tutto l' opposto. Odasi la sua risposta : « *Dicendum, quod sicut Dionysius dicit, in 4 cap. de div. bonum causatur ex integra causa: malum autem ex singularibus defectibus. Et ideo ad hoc,*

quod dicatur malum id, in quod fertur voluntas, sufficit, quod sive secundum suam naturam sit malum, sive quod apprehendatur ut malum. Sed ad hoc, quod sit bonum, requiritur, quod utroque modo sit bonum. »
Così egli sapientissimamente.

Affinchè adunque un' azione sia buona, non basta che la ragione, ossia la coscienza, l'apprenda o la proponga come buona, ma ricercasi, che sia anche buona in sè stessa, e di sua natura; sebbene affinchè un' azione sia mala basti che la coscienza le rappresenti come mala, perchè « *bonum ex integra causa, malum ex quocumque defectu.* » Ecco quel gran principio, che fino dai fondamenti rovescia e che distrugge totalissimamente l'argomento del Terillo e de' seguaci suoi, i quali pensano doversi allo stesso modo parlare del bene e del male. Imperciocchè nel caso posto di una menzogna proferita per coscienza erronea invincibile (tale supponiamola), l'apprensione bensì, ossia il dettame della coscienza propone la bugia come cosa buona in quelle circostanze: ma il punto è, che questa sola bontà appresa e proposta erroneamente dalla coscienza non basta per rifondere la bontà nell'atto se questo sia di sua natura cattivo. È cosa superflua l'aggiungere altri argomenti in conferma di una verità si manifesta. Ma conviene sciogliere alcune difficoltà.

Tre cose principalmente ci vengono obbiettate. 1. Chi fa un atto per sè stesso indifferente, come sarebbe di levare una festuca dal pavimento della chiesa, stimando di fare una cosa buona e grata a Dio, fa diffatti un atto buono, a Dio piacente e meritorio. Adunque lo stesso si deve dire anche di un' azione cattiva. 2. Chi fa limosina ad un povero che si finge tale, ma non lo è, fa un atto buono e meritorio, eppure è un atto diretto dalla coscienza erronea. 3. Per motivo di religione adora taluno un' ostia esposta alla pubblica adorazione, che per altro non è consecrata. Chi mai negherà che questi faccia un atto buono e meritorio?

Poco ci vuole, anzi basta l'intimo senso per vedere quanto sia grande il divario che passa fra questi casi e quelli, nei quali ad azioni fatte per coscienza erronea attribuiscono gli avversarii bontà e merito, come gli atti di mentire, di spergiurare, di rubare, di uccidere, ec., e quindi ci vuol poco a capire, che gli esempi qui addotti

sono tutti sofismi. Rispondo adunque al primo coll'assegnare dell'uno e l'altro caso la grandissima disparità. Eccola. La volontà di chi fa quell'azione per sè stessa indifferente, p., e., di alzar da terra nella chiesa una festuca, viene diretta da un dettame vero di piacere a Dio: ed a questo retto e santo fine non si oppone, non resiste la malizia dell'oggetto, siccome quello ch'è indifferente, però capace di morale bontà. Per lo contrario allorchè l'oggetto è di sua natura cattivo non può mai divenire onesto e buono per qualsivoglia retto ed ottimo fine; e l'intelletto nell'apprenderlo come buono e riferibile a Dio erra manifestamente: perciocchè non può per verun modo riferirsi a Dio, come può riferirsi l'atto indifferente.

Al secondo. Di chi fa limosina ad un finto povero rispondo, che nella limosina fatta ad uomo ossia povero ossia ricco non v'ha cosa che impedisca o guasti la virtù della limosina; perocchè essendo per se stessa cosa indifferente il dare ad altri del danaro, e potendosi ciò fare per varii fini, se diasi per amor di Dio, tosto d'indifferente diviene buona e meritoria. L'inganno, che ivi interviene del finto povero non ha nulla che fare col giudizio dirigente; mentre il giudizio, che in questo atto dirige la volontà, altro non è se non se che il povero debba essere sovvenuto, ch'è un giudizio vero, buono e fa buona la volontà.

Al terzo finalmente di chi adora un'ostia non consecrata, cui crede invincibilmente consecrata, dico essere veramente quest'atto tendente immediatamente in tale oggetto, cioè in siffatta ostia non consecrata materialmente idolatrico, e quindi per sè stesso cattivo, sebbene esente da colpa a cagione dell'invincibile errore. In questo caso però altri atti si uniscono derivanti dalla vera e retta intenzione di adorar Cristo, i quali siccome riguardano un oggetto vero e buono, così sono pur essi buoni, e meritorii di vita eterna. E qui è da osservare, che anche in altri casi di errore invincibile possono esserci per concomitanza atti buoni e meritorii. Dorme, p., e., Giacobbe con Lia, mentre crede invincibilmente di dormire con Rachele. L'invincibile suo errore lo scusa dal peccato, nè però fa sì che l'atto sia buono. Ma altri atti potevano accompagnarlo, come l'intenzione di piacere a Dio, il desiderio di procrear figliuoli a di lui onore e

gloria, ed altri somiglianti effetti, i quali siccome regolati da un giudizio retto non si può dubitare sieno buoni. Lo stesso si dica in altri simili casi.

SCARPAZZA.

ILLEGITTIMO



Questa voce generalmente significa quelli che nati non sono da legittimo matrimonio; sebbene secondo il suo proprio e natural senso significhi quello che è nato « *ex soluto et soluta qui ipso coitus tempore,* » erano liberi per contrar insieme matrimonio. Di questi così la legge discorre, *L. Vulgo 23, ff., de statu hominum l, 1, tit. 5:* « *Vulgo concepti dicuntur, qui patrem demonstrare non possunt, vel qui possunt quidem, sed cum habent quem habere non licet;* » e tali persone erano così disprezzate ancor dalla legge Mosaica, che sino alla decima generazione venivano rimossi dalla società: « *Non ingredietur Manger, hoc est, de scorto natus, in Ecclesiam Domini usque ad decimam generationem;* » *Deut. 23, 2*; cioè, secondo l' esposizione di Cornelio a Lapide, si stimavano come pellegrini pella illegittimità dei natali, e dalla politica degli Ebrei erano esclusi dalla società, non potendo godere di alcuno dei privilegi, ned incontrare matrimonio con una fanciulla ebrea.

Il difetto dei natali nella Chiesa greca, non è uno impedimento per il ricevimento degli ordini, e per il possesso dei benefizii, come nella latina, in cui gl' Illegittimi non possono essere ammessi allo stato chericale senza una dispensa. Di cotal cosa esistono antichissimi monumenti nel Concilio Meldense dell' anno 845.

C A S O 1.º

Eberto e Monica si unirono in matrimonio, senza che fossero premesse le pubblicazioni; da questo matrimonio nacque un figlio. È egli forse Illegittimo?

Non già; perciocchè il matrimonio di Eberto e Monica è valido, sebbene non promulgato; perciò il figlio è legittimo, secondo queste parole della legge: « *Filium eum definimus, qui ex viro et uxore nascitur.* » *L. Filium 6, ff., de his qui sui vel alieni juris sunt, tit. 1, D. 6.* Sarebbe Illegittimo se il matrimonio di Eberto e Monica fosse invalido per un qualche impedimento dirimente. Di ciò ne abbiamo una prova nel Tridentino, *sess. 24, de Reform. matr., c. 5*: « *Si quis intra gradus prohibitos scienter matrimonium contrahere praesumpserit separetur, dicono i padri di tal Concilio, et spe dispensationis consequendae careat . . . quod si ignoranter id fecerint, siquidem solemnitates requisitas in contrahendo matrimonio neglexerit, eisdem subjiciatur poenis.* »

PONTAS.

C A S O 2.°

Placido, *coram Ecclesiam*, si sposò a Maria, ma simulatamente, senza averle dato consenso al matrimonio, con intenzione di abusarsi della giovane sotto la finzione del matrimonio. Maria ebbe un figlio da Placido, nato il quale Placido l' abbandonò e si disposò ad altra. Questo figlio devesi stimare legittimo?

Certamente. Così infatti definiscono la cosa molte decretali, fra le quali quella di Innocenzo III ai canonici della chiesa di Benevento, in cui dichiara che il figlio è legittimo, sebbene la madre sola abbia contratto matrimonio in buona fede con uomo di già sposato e stimato libero: « *In favorem prolis, declinamus memoratum per legitimum putantes.* » Innocenzo III, in *cap. Ex tenore 14, qui filii sint legitimi l. 3, tit. 17.* E così già aveva stabilito Alessandro III di un figlio nato da una madre che ad altro uomo erasi maritata, essendo vivo ancora e lontano il primo marito, lo che aveva fatto con licenza del Vescovo: « *Mandamus, dice questo Pontefice, quatenus si constiterit, quod Episcopus inter eos scientiam divortii tulerit, filios, quos sustulit de alio, ad cujus copulam auctoritate praedicti Episcopi migravit, legitimos judicabis, eos hac occasione ab haereditate non patientes excludi.* » In *cap. perlatum 8, cod., tit.* Una terza dichiarazione dello stesso Pontefice si potrebbe ancora riferire. In *cap. Cum inter fin., eod., tit.*

PONTAS.

C A S O 3.°

Gustavo e Susanna contrassero matrimonio in buona fede, e secondo il rito della Chiesa. Ebbero un figlio: dopo ciò conobbero che erano affini in quarto grado, per cui fu pronunziata la sentenza di divorzio. Il figlio nato è forse illegittimo?

Fuor di dubbio è legittimo il figlio nato dal matrimonio nullo di Gustavo e Susanna. Imperciocchè siccome abbiamo provato, Caso 2, i figli divengono legittimi per la sola buona fede dei contraenti; come espressamente asserisce Alessandro III: « *Cum inter J. virum et T. mulierem divortii sententia canonice sit prolata, filii eorum non debent exinde sustinere jacturam cum parentes eorum publice et sine contradictione Ecclesiae contraxisse noscantur. Ideoque sancimus ut filii eorum, quos ante divortium habuerunt, et qui concepti fuerant ante latam sententiam, non minus habeantur legitimi.* » Alessandro III in cit. cap. *Cum inter fin. qui filii sint. legit. item in cit., cap. Perlatum.*

Lo stesso insegna S. Tommaso, dicendo: « *Ignorantia excusat illicitum coitum a peccato nisi sit affectata: unde illi qui conveniunt bona fide in faciem Ecclesiae, quamvis sit impedimentum, dum tamen ignorent, non peccant, nec filii sunt Illegitimi.* » S. Thom. in 4, dist. 41, quaest. 11, art. 3, ad 1.

PONTAS.

C A S O 4.°

Nicandro, marito di Giovanna, vivendo la moglie ebbe un figlio da una giovane che conobbe carnalmente. Morta Giovanna si sposò con la giovane prima conosciuta, da cui ebbe un secondo figlio. È egli obbligato a riconoscere come legittimo anche il primo con danno del secondo?

Operare così nè può nè deve; imperciocchè pel susseguente matrimonio il figlio diviene legittimo, quando il padre e la madre all'atto della cupola erano liberi, e capaci a poter contrarre insieme matrimonio, lo che non è nel caso nostro. Così Alessandro III, nella *Decr. al Vescovo Exoniense, in cap. Tanta, 6, qui filii sint*
Vol. XI.

65

legitimi, in cui si esprime così : « *Si autem vir, vivente uxore sua aliam cognoverit, et ex ea prolem susceperit, licet post mortem uxoris eandem duxerit, nihilominus spurius erit filius, et ab haereditate repellendus.* »
 In ciò il diritto Romano si accorda col diritto Canonico.

PONTAS.

C A S O 5.^o

Publio ebbe un figlio da Maria sua concubina, e dipoi prese a moglie Lorenza : poco dopo Lorenza muore, e si sposa a Maria. Per questo matrimonio il figlio che ebbe prima diviene legittimo ?

Di certo. Così infatti dichiara Alessandro III, *Hostiens.*, in *cap. Tanta vis*, 6, *qui filii sint legitimi*, dicendo : « *Tanta est vis matrimonii: ut qui antea sunt geniti, post contractum matrimonium legitimi habeantur.* » Dalle quali parole conclude l' Ostiense, che, sebbene il padre abbia contratto nello intermezzo un altro matrimonio, il figlio tuttavia diviene legittimo, quando, morta la prima moglie, si congiunge in matrimonio con la madre del figlio.

PONTAS.

C A S O 6.^o

Baboleno vicino a morte, dichiara che Palladio, il quale si ritiene come suo figlio, perchè nato durante il matrimonio, nacque da un adulterio, e Giuditta moglie di Baboleno confessò che Baboleno non era padre di Palladio, avendolo generato dal commercio con un altro. In tali circostanze Palladio devesi riputare Illegittimo, ed escluso dal partecipare della eredità del padre ?

È celebre quell' assioma del Jus che dice : « *Pater... is est, quem nuptiae demonstrant.* » *L. Quia semper*, 5, *ff., de in jus vocando, l. 2, tit. 4.* Donde ne segue non doversi ammettere la dichiarazione del marito, che dichiara in uno alla moglie che il figlio dato alla luce *constante matrimonio*, non è suo : « *Filium eum definimus, qui ex viro et uxore ejus nascitur* dice Ulpiano in *L. Filium*, 6, *ff., de his qui sui vel alien., juris sunt., lib. 1, tit. 6, sed fingamus ab fuisse maritum... non tamen ferendum Julianus ait, eum qui cum uxore sua assidue moratus, nolit filium agnoscere quasi non suum.* »

Nè fede parimenti devesi alla madre, che a danno del figlio confessa la propria turpezza, come ha l'altra legge dei Digesti, in *L. Imperator.*, 29, ff., *de probation. et praesum.*, l. 23, tit. 3. Non è adunque sufficiente che Baboleno e Giuditta facciano tale dichiarazione, ove maggiori prove di certezza non recassero. PONTAS.

C A S O 7.º

Ildefonso, conte della terra di Ponziano, *rem habuit* con Maria nobile donzella, da cui ebbe un figlio, che, dato secretamente alla luce, lo diede a nutrire quaranta miglia lontano dalla contea. A questo figlio fu dato il nome di Giuliano. Ildefonso dopo non molto di tale avvenimento, si unì in matrimonio con Maria da cui ebbe un figlio che fu chiamato Giovanni. Trascorsero vent'anni, quando Giuliano avuta notizia dei suoi genitori, venne a pregare Ildefonso suo padre e Maria sua madre a volerlo riconoscere per loro figlio. Essi da impostore lo trattarono rimovendolo da sè, e di più Ildefonso fece con false prove che egli, il misero Giuliano, soscrivesse alla nullità di sue pretensioni.

Si domanda se Ildefonso e Maria sieno obbligati sotto peccato mortale a riconoscere Giuliano pel loro figlio, ovvero se sieno tenuti ad attendere la sentenza del giudice ?

Affine di rispondere a questa inchiesta conviene premettere come fondamento quella certa regola del diritto, che ogni prole nata da un libero ed una libera pel susseguente matrimonio di entrambi diviene legittima. Ciò apertamente definisce il diritto civile e canonico, ed una decretale di Alessandro III, il quale di simile questione interrogato rispose : « *Mandamus, quatenus si ita est, eam legitimam judicetis : praedicto R. (patruo ejus) inhibentes, ne dictae mulieri hac occasione super haereditate paterna molestiam inferat vel gravamen.* » In cap. *Conquestus est*, 1, cum filii sint legit.

Ciò premesso, rispondiamo, che Ildefonso e Maria devono riconoscere Giuliano come proprio figlio, benchè generato prima del matrimonio, come sono obbligati sotto colpa mortale a riconoscerlo per tale, quale si è, non attesa la sentenza del giudice. PONTAS.

C A S O 8.º

Manilla, essendo infamata di aver commercio con Tito, si maritò ad Antonio, e dopo sette mesi ebbe un figlio. Si deve averlo come legittimo?


E che v' ha che ripugni? « *Cum enim in matrimonio natus sit, praesumendum quoque eum de matrimonio natum esse.* » La ragione si è perchè la donna può partorire nel settimo mese. Adunque si può presumere che sia figlio di Antonio e di Manilla. PONTAS.

IMMUNITÀ ECCLESIASTICA



Intorno alla violazione dell' ecclesiastica Immunità leggesi l' Isti-
tuzione quarantesima prima del Lambertini, nella quale in primo
luogo fa l' enumerazione dei delitti, per cui in virtù del diritto co-
mune e di antichi decreti pontificii, i delinquenti non godono il pri-
vilegio dell' asilo delle chiese e dei luoghi sacri. 2. Espone i delitti
per cui i rei sono privi della immunità per Costituzione di Grego-
rio XIV. 3. Le reità parimenti, per cui negasi loro la immunità dei
sacri templi dopo le Costituzioni di Benedetto XIII e di Clemente XII.
4. Parla dell' estrazione dei rei dai luoghi immuni, allorchè hanno
commessi delitti, pei quali non godono l' immunità dell' asilo, e di
molte altre cose assai interessanti. Innalzato poi egli al sommo pon-
tificato col nome di Benedetto XIV, intorno lo stesso punto della ec-
clesiastica Immunità sotto il dì 15 marzo 1750 diede alla luce una
Costituzione, il cui incominciamento si è *Officii nostro ratio*, in cui ha
dichiarato alcuni dubbii ch' erano nati dopo le Costituzioni di Bene-
detto XIII e di Clemente XII, ed ha stabilito e comandato altre co-
se, e massimamente concesse al Vescovo il diritto privativo intorno
alla estrazione dei delinquenti dal luogo immune nei casi eccettuati.
Vuole che, succedendo il caso in luogo esente, o, come lo chiamano,
nullius dioecesis, ove i prelati al Vescovo inferiori esercitano la fa-
coltà ordinaria, debbasi ricorrere, non già all' ordinario, ma bensì al
Vescovo più vicino. Altre più cose pure stabilisce per la più facile e
più pronta estrazione dei delinquenti in simili casi.

IMPEDIMENTI MATRIMONIALI



Della distinzione degli impedimenti matrimoniali, e quindi degli impedienti.

Lutero, Calvino, Marco Antonio de Dominis e comunemente i Novatori tutti arrogamente pretesero negare alla Chiesa la potestà di stabilire gl' Impedimenti matrimoniali. Lannoy, nel suo trattato *De regia in matrimonium potestate*, tenta con ogni sforzo possibile annihilare quei Canoni, che dal Tridentino a tal uopo formati furono contro l' eretica pravità, attribuendo l' autorità di stabilire gl' Impedimenti matrimoniali, senza distinzione alcuna, siccome insegna l' Angelico, alla sola potestà dei principi. Parlando il santo dottore, nel *lib. 4 contra gentes* del matrimonio, in questa guisa si esprime: « *In quantum igitur ordinatur ad bonum naturae, quod est perpetuitas speciei dirigitur in finem a natura inclinante in hunc finem, et sic dicitur esse naturae officium. In quantum vero ordinatur ad bonum politicum, subjacet ordinationi legis civilis. In quantum igitur ad bonum Ecclesiae ordinatur, oportet, quod subjaceat regimini ecclesiastico.* » Essendo dunque i rapporti del matrimonio altri in ordine alla natura, altri alla repubblica ed altri alla Chiesa, ne deriva che esso può essere circoscritto da certe diverse leggi, le quali non si possono oltrepassare. L' empietà di tal dottrina è stata fino all' ultima evidenza confutata da sommi Teologi e Canonisti, onde su di ciò non si stenderemo gran fatto, e soltanto con perfetta adesione uniti staremo agli invariabili decreti della Chiesa, la quale anatematizza gl' indicati eretici, e chiunque con temerario ardore ne seguisse le traccie: « *Si quis dixerit* (così il Tridentino, *can. 4*) *Ecclesiam non potuisse constituere Impedimenta matrimonium dirimentia, vel in his constituendis errasse; anathema sit.* » E nel *can. 12*: « *Si quis dixerit causas matrimoniales non spectare ad iudices ecclesiasticos, anathema sit.* » L' assoluta potestà della Chiesa di stabilire gl' Impedimenti matrimoniali rilevasi ancora dal *cap. Tuam, 3, de Ordine cognationum*, dal *cap. Ex literis 1, de consanguinit.*

et affinit., dal *cap. Multorum*, 10, *caus.* 54, *quest.* 6. La Chiesa dunque con potestà illimitata, ha determinati degl' Impedimenti del matrimonio di doppio genere, altri dei quali diconsi semplicemente proibenti, altri dirimenti si appellano. I primi rendono il matrimonio soltanto illecito, i secondi nullo ed invalido. Giusta l' antico diritto sei sono i meramente proibenti (dei quali ora trattiamo) nei seguenti versi compresi :

*Ecclesiae vetitum, nec non tempus feriatum,
Atque Catechismus, crimen, sponsalia, votum,
Impediunt fieri, permittunt, juncta teneri.*

La proibizione dunque della Chiesa per legittima causa emanata o dal romano Pontefice, o dal Vescovo, o dal parroco per evitare scandali o reprimere dissenzioni, è il primo di tali Impedimenti : *Arg. cap. 1, 2, 3, de Matrimonio contracto contra interdict. Eccl.*, e *cap. final., de Clandest.*, *de Spons.*, il tempo nel quale vietate sono le solennità matrimoniali ; il secondo la cognazione contratta nel supplire alle cerimonie del battesimo privatamente conferito. Il tempo in cui proibite venivano le solennità delle nozze, era anticamente molto più esteso. Ciò apparisce dal *cap. 8, 10 e 11, caus. 53, quaest. 4*, e dal *cap. Capellanus 14, de feriis*. Dal Tridentino fu limitato e ridotto dall' Avvento fino al giorno dell' Epifania, e dal giorno delle Ceneri fino all' ottava di Pasqua inclusivamente. Il terzo, la caduta in enormi delitti, *cap. Confracto 5, de Cognatione spirituali*, e *cap. Per Catechismum 2 in 6*, il quarto della mutua promessa di future nozze, *cap. Si quis 1, cap. Veniens, 2, de eo qui cognovit consanguineam, cap. Statutum 53, caus. 17*, e *cap. Qui praesbyterum, de Poenit. et remissionib.* Nella Glossa a questo ultimo testo si leggono individuati i delitti che costituiscono l' impedimento proibente, racchiusi nei versi seguenti :

*Incestus, raptus sponsatae, mors mulieris,
Susceptus propriae prolis, mors presbyteralis,
Vel si poeniteat solemniter, aut monialem
Accipiat, prohibent haec conjugium sociandum.*

Il primo ed il secondo di tali delitti non han di mestieri di spiegazione, il terzo denota l' uccisione della propria moglie, non con

animo di contrar con altra il matrimonio (poichè in tal caso l' impedimento sarebbe dirimente), ma per sola odiosità e per vendetta. Rilevasi dal *cap. Interfectores*, e dal *cap. Quicumque 32, quaest. 11*. Per il quarto intendesi la cognazione spirituale proveniente dal Battesimo e Cresima, quando uno dei conjugi regge o i figli proprii o della comparte, ciò facendo senza necessità; o con animo in progresso di non rendere il debito. *Cap. de Eo 3, quaest. 1*, il quinto significa l' uccisione del sacerdote assistente al matrimonio; il sesto indica la penitenza degli antichi Canoni, durante la quale impedita veniva l' unione matrimoniale, *cap. Fin. 30, quaest. 2*, il settimo finalmente è il temerario conjugio con una monaca o altra vergine a Dio consacrata, presumendo di toglierla allo sposo celeste per farsela propria. *Cap. His ergo 28, quaest. 1*. Il quinto finalmente il voto semplice di castità o d' ingresso in religione, *L. 1, ff. de sponsalibus, cap. Nostrates 3, caus. 30*. Il sesto, *Cap. Consulit. 4, e cap. Rursus 6, Qui clerici vel coventes etc., e cap. utic. de Voto in 6*. Degli assegnati sei impedimenti impedienti, quattro soltanto se ne considerano nel Gius novissimo, attesochè tanto quello del catechismo che del delitto, da lunghissimo tempo andati sono in disuetudine. Gli Impedimenti semplicemente proibenti, che sono tuttora in vigore sono compresi nel verso seguente :

Sacratum tempus, vetitum, sponsalia, votum.

Degl' Impedimenti dirimenti.

Nell' antico diritto dodici erano gl' impedimenti dirimenti; nell' odierno se ne noverano quattordici, essendo che dal Tridentino aggiunta fu l' assenza del parroco e di due testimonii, *Sess. 24, cap. 1 e 6, de Reform. Matrim. et raptus*. Sono questi ne' seguenti versi, dall' Angelico e da Scoto riportati, per facilità di memoria compresi, *Part. 3, quaest. 50, supplem. art. 1* :

*Error, conditio, votum, cognatio, crimen,
Cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas,
Aetas, affinis, si clandestinas et impos,
Raptaque sit mulier, nec parti reddita tutae;
Haec facienda vetant connubia, facta retractant.*

Questi impedimenti rendono nullo il matrimonio allorchè lo precedono, non così allora quando è seguito, poichè essendo stato valido una volta, è durevole fino alla morte di una delle parti. Ciò premesso, con più chiarezza esponiamo ciascuno di essi.

Errore. Doppio è, giusta i Canonisti, l'impedimento dell'errore, antecedente, cioè, e concomitante. L'antecedente viene appellato *dolus dans causam contractus*: il concomitante *dolus incidens in contractum*. Ond'è che tale errore può nel matrimonio accadere o circa la persona, o circa la qualità e condizione di essa. Il primo è, quando uno dei contraenti erra nella persona colla quale intende di contrarre. Questo scioglie il matrimonio non solo in vigor del diritto positivo, ma eziandio naturale, ancorchè non sia questo con il dolo congiunto. *Cap. Tua 26, de Sponsalib.*, e *cap. Quod autem caus. 29, quaest. 1. Error personae consensum conjugii non admittit., Arg., l. 8 e 9. Cod. de Jure et fact. ignoran. cap. Sufficiat 2, caus. 27, quaest. 2, cap. Cum locum 14, de Sponsa lib.* Se poi questo errore fosse circa la qualità di essa, come le ricchezze, la chiarezza del sangue, la virtù, la verginità, in tal caso non lo dirime, sebbene uno dei contraenti ne avesse data la causa; mentre tali accidenti non tolgono il consenso assoluto sulla persona ch'è l'obbietto sostanziale di questo contratto. *Cap. Cum in Apostolica 18 de Spons.* Così è, regolarmente parlando, perciocchè potrebbe accadere in contrario, cioè che tali qualità essendo designative, nella sostanza passassero del contratto, e costituissero il principale oggetto del necessario consenso, nel qual caso l'errore annullerebbe il matrimonio. Così chi dicesse: *Ti prendo per mia moglie, purchè tu sia di nobil prosapia, altrimenti non intendo sposarti*, non sussistendo l'onesta condizione, sarebbe a mancare il consenso senza del quale nullo si rende il contratto. *L. Cum ad praesens 37, aff. de Rebus credit*, e *L. Cum in secundo princ. aff. de injusto raptu*. Concorrono S. Tammaso, in 4 dist. 50, quaest. 1, art. 2, fino al 5, e S. Bonaventura in 4, dist. 50 in *Expositione litterae*, presso il Sanchez, lib. 7, dist. 18, n. 21. In altre circostanze l'errore delle qualità non costituisce l'impedimento. Ciò raccogliasi particolarmente dal *cap. Quod autem, caus. 29, quaest. 1: « Error fortunae et qualitatis non excludit consensum . . . Similiter quae nihil pauperi, putans illum*

esse divitem, non potest renuntiare priori conditioni, quamvis erraverit... Similiter qui ducit in uxorem meretricem vel corruptam, quam putabat esse castam vel virginem, non potest eam dimittere et aliam ducere. »

Condizione. All' indicato impedimento i giurisperiti uniscono l'altro della condizione, perciocchè l'uno si contiene sotto dell'altro. L'ignoranza della condizione servile, presso i Romani dirimeva il conjugio, quando non vi concorrevà la volontà dei proprii padroni, il che per molti secoli, e precisamente fino al XII, riconobbe anche la Chiesa cattolica, come rilevasi dal Concilio di Chalons II, riferito da Graziano, *Caus. 26, quaest. 2, c. 8*. Concorda S. Basilio sull' *Epist. canonica ad Amphiloichium, cart. 40*. Ora in vigore soltanto di legge ecclesiastica può la condizione di vero servaggio o schiavitù annullare il matrimonio nelle sole due circostanze, quando è questa totalmente ignota alla parte, e quando la parte che ignora la servitù dell'altra, non si trovi pure essa nel medesimo stato, in altri casi contrarii non resta alterato in veruna guisa il contratto. *Cap. Ad nostram 4 de Conjugio servorum, cap. Si quis ingenus 4, caus. 29, quaest. 2*.

Voto. Il voto di perpetua castità, non già semplice, poichè questo, giusta la decisione di Celestino III: « *Matrimonium impedit contrahendum, non tamen dirimit jam contractum,* » ma il solenne, fatto in faccia della Chiesa per la professione validamente emessa in qualche religione approvata, è oggi impedimento dirimente. Furono mai sempre riprovati dai Canonici i matrimonii contratti da persone per lo innanzi a Dio consacrate. Contro dei trasgressori fulmina gli anatemi il Sinodo Calcedonese, *can. 16*. Li condannarono i Principi cristiani, e stabilirono gravissime pene contro coloro che sollecitassero simili unioni. Ciò si rileva dal Codice Teodosiano, *lib. 9, tit. 25*, dalla Costituzione di Gioviniano riportata nel Codice Giustiniano, *L. 5 de Episcopis et clericis*, presso Graziano *de Poenitentia, dist. 4, cap. 6*. Dall' epistola d' Innocenzo I, diretta a Vittricio di Roano, *cap. 42*, sembra, che nei primitivi secoli non fossero riguardati siccome invalidi i matrimonii contratti dai monaci o dalle vergini a Dio consacrate. Ecco le sue parole: « *Virgines quae Christo spiritualiter nupserunt, et velari, a sacerdote meruerunt, si postea vel publice nupserint . . . non eas admittendas esse ad agendum poenitentiam, nisi is cui se junxerunt,*

de saeculo recesserint. » A questo si aggiunge, che l' indicato Canone del Sinodo nominato non ingiunge la separazione di tali uomini, nè S. Leone, che vi presiedè per mezzo dei suoi legati, condannò diversi monaci, che a quell' epoca eransi ammogliati, allo scioglimento, ma interrogato da Rustico vescovo Narbonese, prescrisse ad essi soltanto la pubblica penitenza. *Epist. 2*, presso Graziano, *caus. 20, quaest. 3, c. 4*. Sant' Agostino pure nel suo libro *De bono viduitatis, cap. 10*, si oppone agli Africani, dai quali sostenevasi, che tali maritaggi meritavano non già il nome di nozze, ma di adulterii. La sentenza del santo Dottore è seguita da S. Bernardo, *lib. de praecepto dispens., c. 17*, e da Graziano, *caus. 27, quaest. 1, c. 17*.

Gli antichi non ammettevano veruna distinzione fra il voto semplice e solenne. Sembra che a questa desse luogo lo stesso Graziano circa la metà del secolo XI, in cui esso viveva, perciocchè da quel tempo cominciarono a parlarne i Pontefici, e finalmente Bonifazio VIII (*in Sexti Decr., lib. 3, tit. 15, cap. unic. de Voto et voti redemptione*) ne determinò la disciplina dichiarando: « *Unde solum votum debere dici solenne quantum ad contractum matrimonium dirimendum, quod solemnizatum fuerit per susceptionem sacri ordinis, aut per professionem expressam vel tacitam factam alicui de religionibus per Sedem apostolicam approbatis.* » Questa decisione è riportata nel Corpo canonico. « *Si quis dixerit, così il Tridentino . . . Regulares castitatem solemniter professus, posse matrimonium contrahere, contractumque validum esse, non obstante lege ecclesiastica, vel voto . . . anathema sit.* » *Sess. 24, can 9, de Matrim.* E nel canone 6: « *Si quis dixerit matrimonium ratum, non consummatum, per solemnem religionis professionem alterius conjugum non dirimi; anathema sit.* »

Cognazione. Triplice è la Cognazione che impedisce il matrimonio; carnale, che dicesi Consanguinità; spirituale, che appellasi Comaternità; legale, che si addimanda Adozione. Ella è la prima un vincolo di persone, delle quali una dall' altra discende, o ambedue della medesima, come da comune o vicino stipite, per generazione carnale. E perchè i discendenti dallo stipite istesso possono essere o più vicini o più remoti, quindi è che nella consanguinità, osservar si deggiono i gradi tanto per linea retta che collaterale. La prima è una serie

ordinata di persone, delle quali una procede dall'altra. Allorchè questa linea voglia misurarsi estendendosi da padre a figlio e nipoti, appellasi **linea retta dei discendenti**. Se poi si ascende dal figliuolo al padre, dal nipote all'avo al bisavolo, al trisavolo, si chiama **linea retta degli ascendenti**. La seconda è quella, che contiene le persone discendenti dallo stipite istesso, ma niuna delle medesime dall'altra discende. Ferraris alla parola **Impedimento**, num. 52 : « *Linea transversalis seu collateralis est earum personarum, quarum una non procedit ab altera, licet omnes procedant ab eodem stipite, ut fratres, consobrini et hujusmodi.* » Se queste dallo stipite indicato egualmente si scostano, dicesi **linea indiretta eguale**; **ineguale** se la distanza è dissimile. Queste due linee potranno meglio comprendersi nella figura I e II. Tre sono le regole per computare i gradi della consanguinità. In **linea retta** tanti sono i gradi, quante sono le persone, levato lo stipite, dal quale cominciasi a computare.

FIGURA I.

4. Francesco	Trisavolo
3. Antonio	Bisavolo
2. Tizio	Avo
1. Domenico	Padre.
Pietro stipite.	
1. Porfirio	Figlio
2. Ippolito	Nipote
3. Pancrazio	Pronipote
4. Stanislao	Abnipote.

Per comprendere quale distanza passi tra Francesco e Pietro (computati i medesimi e le persone intermedie) si troveranno cinque individui : si detragga lo stipite, cioè Pietro, rimangono quattro ; dunque tra Francesco e Pietro vi corrono quattro gradi, ond' è che Domenico si trova congiunto in primo grado con Pietro, poichè tolto il medesimo (che è lo stipite) non resta che una sola persona, cioè Domenico ; in secondo con Tizio, in terzo con Antonio, in quarto con Francesco. La medesima regola dovrà tenersi nella linea discendente,

per la quale si troverà che Porfirio è in quarto grado con Stanislao, in terzo con Pancrazio, in secondo con Ippolito. Nella linea collaterale eguale tanti gradi fra sè distanti sono due persone, quanti ciascuna di esse è distante dal prossimo comune stipite.

FIGURA II.

Pasquale stipite.

1. Tibarzio fratello e sorella Rosa	1. grado.
2. Carlo Giuseppe	2. grado.
3. Gaetano Elisabetta	3. grado.
4. Benedetto Caterina	4. grado.
— Giovanni Anna in verun grado.	

Questa linea trasversale ossia collaterale nell' antico diritto canonico estendevasi fino al settimo grado, *cap. Nullum 7, cap. consanguin. 17, caus. 35, quaest. 3. De consanguinitate sua uxorem nullus ducat usque post generationem septimam*; di presente non oltrepassa il quarto grado per disposizione del Concilio Lateranense sotto Innocenzo III c. 30, come vedesi nel *cap. Non debet 8, de Consang. et Affinit.* Nella collaterale ineguale tanti gradi sono fra se distanti, quanto è distante la più rimota di esse dal comune stipite. Dall' indicata figura comprendesi, che Tiburzio è consanguineo in secondo grado con Giuseppe, perchè questa che è la persona la più remota dello stipite (Pasquale) è distante due gradi da esso, sebbene Tiburzio non sia distante da Pasquale se non se uno solo grado: così discendendo di grado in grado, il medesimo Tiburzio è in terzo grado con Elisabetta, in quarto con Caterina. La consanguinità in linea retta dirime il matrimonio probabilmente per legge di natura in qualsivoglia grado fino all' infinito; in linea collaterale soltanto fino al quarto grado, nel primo dei quali, secondo alcuni, per diritto naturale, negli altri tre per statuto ecclesiastico; onde è che il Sommo Pontefice anche nel secondo può dispensare. Così l' indicato concilio Lateranense: « *Quantum gradum ... de cetero non excedat, quoniam in ulterioribus gradibus jam non potest, absque gravi dispendio, huiusmodi*

prohibitio generaliter observari; » il che è stato confermato dal Tridentino, *sess. 24. c. 3.*

Deve osservarsi però che sebbene nella linea trasversale ineguale nell' accennata maniera si computino i gradi in ordine a riconoscere l' impedimento, nulladimeno, per ottener la dispensa, nei gradi di consanguinità, è di mestieri esprimere nel memoriale non solo il grado più remoto, ma ancora il più prossimo allo stipite, onde si dirà primo in secondo, primo in terzo, ec. E ciò in ragione della dichiarazione di S. Pio V nella Costituzione che comincia: *Sanctissimus*, di Urbano VIII e d' Innocenzo X ambedue in un Breve che principia: *Alias pro parte*. Nota. Le tre accennate regole per computare i gradi nella linea trasversale tanto eguale che ineguale, sono soltanto validi trattandosi di matrimonio, in diritto canonico; poichè se si avesse per oggetto la successione ad una qualche eredità tanto nel diritto canonico, che civile si osserva soltanto l' unica seguente regola. Tanti sono i gradi, quante sono dall' una e dall' altra linea le persone, tolto lo stipite; dalla quale rilevasi che nella computazione si raddoppiano i gradi: p. e., Due fratelli si discostano due gradi fra di loro, perchè con il padre, che è lo stipite, sono tre persone. *Cap. Ad sedem 2, caus. 35, quæst. 3. Ved. Ferraris, alla parola Impedim. matrim.* La cognazione spirituale che ha origine dal Battesimo e Cresima è un impedimento stabilito dalla Chiesa, la quale prudentemente ha voluto, per la conveniente riverenza verso i padrini, che anche dalla spirituale generazione, nasca la spiritual cognazione dirimente il matrimonio. *Cap. Quamvis, de cognat. spirit.* Nel diritto antico suddividevasi la cognazione spirituale in *paternità, compaternità, confraternità*, per il che comprendevasi un numero di persone più esteso, ma per il diritto recente stabilito dal Tridentino, *sess. 24, de Reform. matrim.*, questa non si contrae, 1. che dal battezzato o cresimato col battezzante o cresimante: 2. dal battezzato col patrino o con la matrina: 3. Dal medesimo patrino e matrina con il padre e la madre del battezzato o cresimato, e con lo stesso battezzante o cresimante. La cognazione finalmente legale che così si appella perchè stabilita dalle leggi, *L. Adoptivas 14, ff. de Ritu nupt.*, e 2. 1, e 2, *Inst. de nupt.*, e quindi ricevuta e rinnovata per mezzo dei sacri

canoni, *cap. Si quis 1, de cognat. legal., cap. Ita diligere 1, cap. Adoptionem 6, causa 50, quaest. 5*, è quella che nasce dalla adozione perfetta, e si definisce: « *Extranae personae in filium legitima assumptio. S. Thom., quaestio. 57.* » Altra è la paternità, altra la compaternità, altra l'affinità legale. La prima è una cognazione inducente l'impedimento in linea retta fra l'adottante, come padre legale, e l'adottato come figlio, e i discendenti dell'adottato istesso fino al quarto grado; questa cognazione è sempre impedimento dirimente, ancorchè l'adozione venisse sciolta per mezzo dell'emancipazione. *Arg. 2. 1, Institu. de Nupt., L. Quia etiam 55, ff. de Ritu nupt., cap. Ita diligere 1, caus. 30, quaest. 5.* La seconda è una cognazione in linea trasversale, che induce l'impedimento tra i figli naturali legittimi dell'adottante e l'adottato, come fratelli e sorelle legali: questa non è sempre durevole, ma solamente fintanto che dura l'adozione, cioè fino alla morte dell'adottante e ad una legittima emancipazione, *cap. Si quis. 1, de cognat. legal. L. Qui in adoptionem ff. de adopt.* La terza finalmente è quella che nasce fra l'adottante e fra la moglie dell'adottato, viceversa fra l'adottato e la consorte dell'adottante, *L. adoptivus 14, ff. de Ritu nupt.*; questa cognazione è sempre permanente e dirime il matrimonio, ancorchè sciolta sia l'adozione, *cap. cit. Adoptivus filius si emancipetur, eam, quae patris adoptivi uxor est, ducere non potest, quia novercae locum habet.* Nota. Per costituire la cognazione legale richiedonsi varie condizioni: 1. che l'adottante sia maschio, non potendo la femmina legalmente adottare, senza speciale autorizzazione del principe (S. Tommaso, *ad 3*); 2. che l'adottante sia *sui juris*, e maggiore di età di 5 lustri; 3. che non sia al matrimonio perpetuamente impotente: « *Per eum (dice il citato Dottore ad 4) qui habet perpetuum impedimentum ad gignendum, non potest haereditas transire ad posteros ... et ideo ei non competit adoptare, sicut nec naturaliter generare;* » 4. che non sia minore di età di quello cui vuole adottare (così lo stesso Dottore *ad 5*); 5. che siavi l'attuale presenza dell'adottante, e dell'adottato; 6. finalmente che vi concorra la pubblica autorità.

È inoltre di mestieri avvertire, che sotto il nome di figlio dell'adottante, compresi non sono gli altri adottivi o illegittimi, quindi

è che gli adottanti possono fra di loro contrarre il matrimonio senza veruna dispensa.

Delitto. All' impedimento di cognazione segue il quinto. Delitto. Quattro sono i delitti, che dirimono il matrimonio. 1. Il solo omicidio di una delle comparti cospirate con animo di sposarsi; 2. l' omicidio coll' adulterio; 3. il solo adulterio colla promessa di futuro matrimonio; 4. l' adulterio col matrimonio contratto vivente il legittimo conjugue. Tre condizioni richiedonsi, affinchè l' omicidio disgiunto dall' adulterio induca l' impedimento. 1. Che tanto l' uomo che la donna, i quali vogliono contrarre, insieme concorrano alla morte del conjugue innocente, *cit. cap. Laudabilem, 1 de Convers. in fidelium*; 2. che la morte effettivamente succeda per vicendevole macchinazione, *cap. Si quis vivente 5, caus. 31, quest. 1*; 3.° che la cospirazione diretta sia dall' intenzione di unirsi in matrimonio; onde non servirebbe se la morte seguisse per altro fine, come di odio e vendetta, *loc. cit.* Altre condizioni egualmente richiedonsi, acciò abbia luogo l' impedimento nel secondo delitto dell' omicidio unito coll' adulterio, che sia cioè deliberata l' unione coll' adultero, avvegna che da una delle parti s' ignori esser concorsa tale intenzione nel commettere l' omicidio; che l' adulterio preceda la morte; e che il medesimo perfetto sia consumato, *Cap. Si quis cit., e cap. Significasti 6 de Eo qui duxit in matrimonium*, ove spiega la Glossa non esser bastante la copula attentata, ma deve essere tale, quale richiedesi nell' uso del matrimonio, e la ragione che ne adducono i Canonisti si è: « *Quia non obest conatas, ubi injuria non habuit effectum.* » *Cap. Adolescents 30 de Sponsalib.* Concorre il terzo delitto allorchè l' adultero o l' adultera, o avanti o dopo la copula completa si promettono seriamente e a vicenda di contrarre il matrimonio, tosto che seguita sia la morte della comparte, da loro però non macchinata. È di mestieri che v' intervenga la seria ed accettata promessa di futuro matrimonio dell' altra parte, poichè il solo adulterio non induce impedimento, *Cap. Significasti 6, e cap. Veniens 7*, bene inteso che tanto dall' uno che dall' altro non s' ignori essere ambedue conjugati, *cap. Propositum 1 de eo qui duxit in matrimonium*; ove leggesi: « *Quia tamen mulier erat inscia, quod ille aliam haberet uxorem viventem.* » Finalmente il quarto delitto di

adulterio col matrimonio intendesi, quando l'adultero, vivente la legittima moglie, contrae con l'adultera, o viceversa. Questo secondo matrimonio (così impropriamente detto) se sia stato con piena scienza consumato, anche dopo la morte della prima moglie o marito, impedisce ai medesimi di legittimarne la detestabile unione. *Cap. cit. Propositum 1, cap. Cum haberet 5, cap. Veniens 7, cap. Si quis 8, de Eo etc.* Per maggiore intelligenza di questo quarto delitto, si ponga, che Francesco nel mese di gennaio sposi in Napoli Berta, quindi abbandonandola si porti a Roma, ove per mezzo di falsi testimonii provato lo stato libero, in faccia della Chiesa, nel mese di marzo sposò Maria. Questo matrimonio contratto in Roma ognuno vede che è invalido per ragione del legame antecedente. Nel mese di ottobre giunge ad osso notizia che Berta è morta; egli resta libero, ma non può tuttavia sposar legittimamente Maria, per ragione del delitto commesso. Nota, L'impedimento del delitto non è di diritto di natura, nè divino, come raccogliasi dalla Scrittura, e precisamente da Davidde, il quale, dopo l'adulterio e l'uccisione di Uria sposò Bersabea di lui consorte, ma di sola legge ecclesiastica, il che apparisce dal *cap. Si quis vivente*. Quindi è che se due infedeli nel tempo della loro infedeltà commettono un tal delitto, convertiti poi alla fede, potrebbero contrar matrimonio liberamente. Non così però se l'indicato delitto fosse stato commesso da un cattolico e da una infedele; e la ragione si è, perchè allora un tale impedimento, stabilito dalla Chiesa direttamente per il primo, ridonda ancora nel secondo.

Disparità di culto. La diversità del culto annulla il matrimonio fra il battezzato ed il non battezzato, *cap. Cave 14, caus. 28 quaest. 1*, non in forza della legge di natura, come rilevasi dall'antico Testamento, ma soltanto in vigore di legge ecclesiastica non scritta, cioè per una universale ed antichissima consuetudine, introdotta fino dal secolo VI. Nella legge di natura Esaù si unì con varie femmine cananee (*Gen. cap. 26, vers. 34*), Giuseppe con Asenet egiziana (*Gen. cap. 41, vers. 45*). Nella legge scritta Mosè sposò Sefora etiope (*Esod. cap. 2, vers. 21*), Ester, Assuero caldeo (*Ester, cap. 2, vers. 17*). Quindi è che santa Monica antecedentemente a tal epoca si congiunse in matrimonio con Patrizio infedele, Sant' Agostino, *lib. 6, Conf. c. 8*, e

S. Clotilde con il re Clodoveo non ancor battezzato. Per legge egualmente ecclesiastica lecito non è il matrimonio fra un cattolico e un eretico, quando possa concorrervi il pericolo di sovversione, contuttociò, tosto che sia questo rimosso, poste alcune condizioni, per dispensa del Sommo Pontefice viene alcune fiata⁹ permesso per comune utilità della religione, siccome fece Urbano VIII, allorchè permise ad Enrica della stirpe Borbonica, di sposarsi con Carlo eretico re d' Inghilterra. Vedasi Benedetto XIV, *lib. 6, cap. 7 de Synoda Dioces.*; S. Tommaso *in 4, dist. 30, quaest. unic., art. 1*; l' Abate in *cap. Si Conditiones 7, de Conditionibus appositis, n. 5*; Sanchez, *lib. 7 dist. 72, n. 2.*

Violenza. La violenza altro non è, nel senso nostro, che un certo timore atto ad indurre l' uomo e la donna a contrar matrimonio, il che non farebbero, quando fossero entrambi immuni da questo. In due aspetti devesi considerare; come timor grave cadente (giusta la frase dei Canonisti) su dell' uomo costante; e come lieve cadente sull' uomo debole ed incostante. A costituire il primo, quattro condizioni si rendono necessarie: 1. Che il mal che si teme sia grave di per sé stesso, e non soltanto nella immaginazione di chi lo concepisce; 2. Che abbia per fondamento una valida ragione; 3. Che chi lo ineute abbia il potere di mandare ad effetto ciò che minaccia; 4. Finalmente che il paziente in guisa alcuna non possa far resistenza all' agente per evitare il male che teme. *Cap. Cum dilectus 6 de his, quae vi naturae causa fiunt.* Inoltre il timore altro dicesi giustamente incusso, altro ingiustamente. Dicesi il timore giustamente incusso, allorchè dall' autorità minacciata viene una qualche grave pena nel caso che dal delinquente non si adempia ciò, a cui è tenuto per dovere di giustizia, come sarebbe sposare o dotare una fanciulla dopo averla violata. Quando dunque questo dover di giustizia non siavi, ingiustamente dovrà dirsi incusso il timore; altro derivante da un estrinseco impellente, altro da una causa intrinseca libera. Timore estrinseco si appella allorchè da uno viene minacciata ad altro uomo la morte o la mutilazione o la carcere nel caso che non aderisca alla volontà del minacciante; l' intrinseco, al contrario, riconosce il solo giudizio di quello che teme. Il matrimonio adunque contratto per un grave timore esterno ingiustamente incusso, *ipso jure*, è nullo

ed invalido, mercecchè toglie affatto il volontario e il consenso. *Cap. Cum locum 14, de Sponsalib.*, ove dicesi, che chiunque è per contrar matrimonio, « *plena debet securitate gaudere, ne per timorem dicat sibi placere quod odit, et sequatur exitus, qui de invitis solet nuptiis provenire.* » Concorda il *cap. Veniens* con il sentimento di molti dottori, S. Tommaso, S. Bonaventura, Covarruvia, Reiffenstuel, i quali sostengono, che il timor grave ingiustamente incusso annulla il matrimonio di diritto di natura. Al contrario è valido se il timore, quantunque grave, viene giustamente incusso, o se ha la sua origine da una causa interna, cioè concepito per propria passione, o per motivo naturale. *Cap. Sicut nobis 17, de Regularibus*, e *cap. Ex literis 10, de Sponsalib.*, *cap. Pervenit 2 de Adult. et stup.*

Ordine. L'ordine sacro rende nullo il matrimonio, che contratto venisse dopo il ricevimento di esso, siccome definì Giovanni XXII, *Extravagante antiquae, de Voto*, al contrario del voto solenne di religiosa professione, il quale non solo è Impedimento dirimente rispetto al matrimonio posteriormente contratto, ma eziandio lo discioglie ancorchè rato, purchè non sia consumato. *Cap. Verum 2, cap. Ex parte 14, de Convers. conju. Conc. Trident., sess, 24, indicat.* Ciò non solo raccogliasi dagli antichi Canoni, *cap. unic. de Voto in 6, cap. Diacono 1, cap. Ex literarum tuarum tenore, 2. Qui clerici vel voventes, cap. Si quis clericorum 1, de clericis conjugatis*, ma ancora dagli statuti recenti del Tridentino, il quale non volendo decidere la questione che vige fra i dottori cattolici, se l'ordine sacro dirima il matrimonio in vigor di voto, ovvero di semplice legge ecclesiastica, giudicò sufficiente definire, che gli iniziati agli ordini sacri, tenuti sono ad osservare la castità, ed essere invalido il matrimonio da essi contratto, e usò nella sua decisione a scanso di equivoci, l'alternativa *non obstante lege ecclesiastica de voto*. Van-Espen *Jus Eccles. univers., t. 2, p. 2, sect. 1, tit. 13 de Impedim.*

Legame. Chi legato ritrovasi in matrimonio, o sia consumato o rato semplicemente, non può, siccome è già manifesto, congiungersi con altra fintantochè il primo sussiste. Quindi è che non è sufficiente l'assenza per lunga serie di anni, nè la voce che può spargersi della morte seguita della comparte, ma deve aversene un' assoluta certezza,

siccome stabilisce il diritto canonico in conformità della replica di Clemente III. La cosa è di per sè stessa chiarissima, onde non richiede più estesa spiegazione. *Cap. In praesentia, Extrav. de Sponsal. et Matrim., cap. Dominus 2, de secundis Nuptiis.*

Publica onestà. L'onestà pubblica è una propinquità che nasce in vigor di legge ecclesiastica dagli sponsali validi, e dal matrimonio rato. In *cap. Juvenis 3, cap. Ad audientiam 4, cap. Sponsam 8, de Sponsalibus et Matrim.* Tale Impedimento viene ammesso ancora dal diritto civile, ed ebbe anche luogo fra gli stessi Gentili. Diffatti sembra inconveniente, che da un figlio si sposi una donna già promessa a suo padre, o che una fanciulla si unisca ad un uomo che avea contratti gli sponsali con sua sorella. Questo Impedimento nell'antico diritto dirimeva il conjugio fra la sposa ed i consanguinei della sposa, e viceversa, fino al quarto grado. *Cap. Sponsam. 8.* Gli sponsali *de futuro* e *de presente*, ancorchè fossero invalidi (menochè per difetto di consenso), inducevano simile Impedimento. In *cap. unic. de Sponsalib.* Che se insorgesse questione se dagli sponsali validi disciolti per unanime consenso delle parti nasca l'Impedimento di pubblica onestà, rispondesi affermativamente, essendo così stato definito dalla Congregazione del Concilio il 6 giugno 1658, con approvazione di Alessandro VII sommo pontefice. Presso Fagnano, *lib. 4 Decretal., in cap. ad audientiam.* Oggi, al contrario, è di mestieri che questi siano invalidi, nel qual caso annullano il matrimonio rato, per cui in egual maniera l'Impedimento fino al quarto grado si estende, ancorchè fosse esso invalido (purchè tale invalidità proveniente non fosse dalla mancanza di consenso) non avendo su di ciò il Tridentino fatta variazione veruna. *Sess. 24 de Reformatione matrim., cap. 3.*

Età. Affinchè il matrimonio abbia la sua validità, per legge ecclesiastica si richiedono nell'uomo anni quattordici, e nella donna dodici compiuti. *Cap. 19 de Desponsation.* Questo Impedimento però tolto esser potrebbe dalla circostanza in cui la malizia supplisse alla mancanza di età. Quindi è che dal *cap. De illis* vien dichiarato valido il matrimonio di due persone prossime alla pubertà, il che pure insegna l'angelico S. Tommaso, le di cui parole esser non possono più chiare: « *Si aliquis ad perfectionem debitam ante tempus praedictum*

perveniat, ita quod vigor naturae et rationis defectum aetatis suppleat, matrimonium non dissolvitur. • *Suppl. quaest. 58, art. 5.*

Affinità. L' affinità è una specie di parentela originata dalla copula carnale o sia lecita o illecita, purchè sia sufficiente alla generazione. Tanto la prima che la seconda annulla il matrimonio: l' una fino al quarto grado, l' altra fino al secondo inclusive. *Cap. Non debet 8 de Consang. et affin.* Giusta la definizione del Concilio generale Lateranense IV sotto Innocenzio III, l' affinità non partorisce affinità, il che estesamente dimostra Benedetto XIV, dalla dottrina del quale rilevasi ancora la varietà delle antiche leggi, in ordine ad un simile Impedimento, *de Synod. Dioec., l. 9, c. 13, n. 2.* Due fratelli adunque possono congiungersi con due sorelle, ovvero, l' uno con la madre, l' altro con la figlia. Dall' unione di Giacobbe con Lia e quindi con Rachele di lei germana: dalla legge del Deuteronomio, con cui prescrivasi che morendo un fratello senza successione, l' altro superstite tenuto sia a congiungersi colla vedova, raccogliesi evidentemente che questo Impedimento non dalla legge di natura, come alcuni erroneamente opinarono, ma è stato indotto dalla sola legge ecclesiastica.

Clandestinità. Allora appellasi clandestino il matrimonio, quando alla celebrazione del medesimo manca la presenza del parroco ed almeno di due testimonii. Questo è nullo in vigore del decreto del Tridentino, *sess. 24 de Reform. matrim., cap. 1.* Sotto il nome di parroco vengono compresi, primo il Papa in tutto il mondo cattolico: i Legati a latere e i Nunzii nelle loro provincie; i Cardinali nei loro titoli; i Vescovi nelle rispettive diocesi, e tutti i sacerdoti destinati alla cura di qualche parrocchia. *Barbosa super Trident., sess. 24, de Reform. matrim., cap. 1 e lib. 2, de Offic. et potest. Episc. alleg. 52.* L' intervento del parroco proprio di uno degli sposi, coll' assenso dell' altro, è sufficiente, onde dir non si possa clandestino il matrimonio. Così definì la sacra Congregazione del Concilio presso il Sanchez, *lib. 3, disp. 19, num. 4.* Anzi può egli assistere non solo validamente, ma anche lecitamente nell' altrui chiesa senza annuenza al matrimonio privato, senza solennità e benedizione pubblica, di uno dei proprii popolani. *Perez de Matrim., dist. 40, sect. 2, num. 7,* ed il medesimo Sanchez, *lib. 3, dist. 19, num. 19.*

Impotenza. Non già l'impotenza di generare, ma l'inabilità al compimento dell'atto conjugale è Impedimento dirimente. *Tit. de frigidis, etc.* Quindi è che le sterili ed i vecchi, quando capaci siano alla copula, possono contrarre il matrimonio essendo allora per essi rimedio alla concupiscenza che è il fine secondario; come pure ciò possono fare i moribondi, al che anzi sono tenuti, quando lo esige l'onore della concubina, la legittimazione della prole e la salute dell'anima propria. Sanchez, *de Matrim., lib. 7, disp. 92, n. 26 e 105, n. 3*, con altri molti. Nasce la prima dal difetto di natura, la seconda per artificio dell'uomo. La naturale può esser perpetua, cioè quando superar non si può se non con pericolo della vita o per mezzo di un miracolo; e temporale quando può togliersi con gli ajuti dell'arte medica. Finalmente suddividesi in assoluta, nell'uomo rispetto a qualunque donna e nella donna riguardo a qualunque uomo: in rispettiva cioè relativamente alle altre persone. La perpetua impotenza naturale accidentale, assoluta o rispettiva, impedisce ed annulla il matrimonio tanto per legge ecclesiastica che naturale. Ciò consta dal *cap. Quod sedem 2*, dal *cap. Ex literis 3*, dalla legge *Impossibilium 185 de Regul. juris*, e dal *cap. Nemo potest. 7 de Reg. jur. in 6*. Come pure la perpetua antecedente, o sia stata questa per l'avanti conosciuta o ignorata, essendo contraria alla natura ed essenza del matrimonio ed ai diritti di esso, ai quali non può rinunziarsi dalla comparte; quindi è che Sisto V. decretò nulle affatto ed invalide tali unioni o scientemente o ignorantemente formate. *Const. incip. Cum frequenter.*

L'impotenza temporale non dirime il matrimonio. Nel dubbio che sia questa temporale o perpetua, dalla legge concedesi un intiero triennio per fare l'esperienza se possa o no aversi la copula perfetta. Deve questo cominciare a computarsi dal giorno della passata copula, non del contratto matrimoniale. Se dopo tale esperimento ambi i conjughi nel foro esterno confessano esservi l'impotenza perpetua per parte di uno di essi, il matrimonio loro non può annullarsi nè per propria autorità nè per sentenza del giudice, se prima non è stato adempito a quanto prescrivono i canoni. *Cap. Accepisti 1, de Frig., etc.* Primieramente deve esigersi dall'uomo e dalla donna

il giuramento, quanto al primo, di avere in tale spazio procurata la copula, e, quanto alla seconda, di essersi prestata debitamente, ma senza verun effetto. Debbono inoltre, per parte di ciascuno dei conjugi, giurare sette parenti od, in mancanza, sette dei loro circonvicini, cioè quattordici persone costumate e di buona fama, le quali attestino di credere intimamente che dagli indicati e cogniti conjugi deponesi il vero. *Cap. Literae 7, de Frig. et malf.* Se poi uno di essi affermasse e l'altro negasse l'impotenza perpetua, allora farebbero soltanto di mestieri sette di essi per la parte dell'affermante. Sanchez, *lib. 7, disp. 109, num. 13.* Se compito il triennio, l'uomo dubbiosamente impotente nega d'aver avuta la copula perfetta, e la donna affermasse l'opposto, se al tempo istesso non appariscano sicuri segni di tale inabilità, dee credersi alla moglie affermante per il valore del matrimonio, e così viceversa. *Cap. Si quis 3, caus. 33, quaest. 1, e cap. cit. Accepisti.*

Se poi l'antecedente impotenza perpetua evidentemente appare, onde premessa la visita delle parti, non potesse revocarsi in dubbio, allora il matrimonio potrebbesi dichiarare nullo e disciolto nell'istante senza premettere l'esperimento e le prove testimoniali. *Cap. 1, Fraternitatis 6, de Frigid. et malef. num. 11, Sanchez, lib. 7, disp. 107, num. 4, cap. Literae 7, cit., e concorde il cap., mediante l'allegata anaphrodisia resti il matrimonio disciolto, laudabilem 5, e quindi se il conjuge impotente unitosi con altra femmina, compia con questa la copula: cosa dovrebbe farsi in tal circostanza? Dovrebbe disciogliere il secondo e reintegrarsi il primo matrimonio. Concorrono gl'indicati cap. Fraternitatis e Literae, etc., quando peraltro cessata non fosse tale riconosciuta impotenza per mezzo di miracolo o di opera soprannaturale, ovvero fosse questa rispettiva, in ordine cioè a quella della femmina, in cui esiste l'angustia dei vasi, e non rispetto all'altra di differente organizzazione; poichè in tal caso resta sempre annullato il primo e confermato il secondo. Sanchez, *lib. 7, cap. 99, num. 18, Glossa, cap. Accepisti alla parola Reparare, S. Tommaso, in 4, dist. 35, quaest. unic. art. 3.**

Ratto. Questo decimoquinto ed ultimo Impedimento non può meglio spiegarsi, che con riportare il decreto del Tridentino, che lo

ha stabilito. Il sacro Concilio (eccone le precise parole) decreta non potersi dar matrimonio tra il rapitore e la rapita per tutto quel tempo che resterà essa in potere del rapitore ; che se poi, separata da esso e costituita in luogo sicuro e libero, acconsentirà ad averlo per suo marito, egli pure l' abbia per sua consorte. Nulla ostante però lo stesso rapitore e tutti quelli che prestarono aiuto o consiglio, sieno *ipso jure* scomunicati ed infami perpetuamente ed incapaci di qualsivoglia dignità, e se saranno chericci, decadano dal proprio grado. Inoltre sia il rapitore obbligato a dotare decentemente e ad arbitrio del giudice la donna rapita, o congiunto siasi o no con la medesima, *sess. 24, de Reform., cap. 6*. Onde il ratto dir si possa Impedimento dirimente dee concorrervi la violenza, secondo alcuni, 1. sulla sola femmina, o sia questa fisica, *per violentam manum injectionem*, ovvero morale per *minas, etc.* Quindi è che se il rapimento seguisse di volontà e consenso della femmina istessa, *etiam invitis et reclamantibus parentibus*, non sarebbe dirimente, nè pur sarebbe tale quando fossero già stati contratti fra il rapitore e la rapita gli sponsali, ovvero quando il rapimento non avesse in mira il matrimonio, ma soltanto lo sfogo della libidine. Sanchez, *lib. 7, disp. 13, num. 4*, concordano il Lessio, Reiffenstuel, Barbosa, La Croix ed altri.

Il ratto nelle forme indicate dirime il matrimonio, avvegnachè la rapita non sia vergine, ma defflorata, vedova, maritata ed anche meretrice, purchè condotta sia e trasportata da un luogo ad un altro, poichè se essendo ritrovata nella casa propria, venisse soltanto spinta e portata in altra stanza dell' abitazione medesima, non vi concorrerebbe l' Impedimento. Sanchez, *loc. cit.*

Quanto gravi ed acerbe fossero le pene stabilite presso i Romani contro i rapitori, può agevolmente osservarsi nelle leggi di Costantino il Grande, di Costantino suo figlio, di Graziano, le quali riportate sono nel codice Teodosiano, *lib. 9, tit. 24, Raptu virg. vel viduas*, e nella legge unica, del Codice Giustiniano. *Ved. Wan-Espen, loc. cit. pag. 429.*

C A S O 1.°

Sempronio contrae matrimonio con Silvia. Dopo otto giorni sopravvenne un Impedimento dirimente. Per tale Impedimento il matrimonio diviene forse invalido?

Il matrimonio di Sempronio con Silvia non può divenire invalido per uno Impedimento sopravveniente. Imperciocchè è certo che il matrimonio, una volta validamente contratto, non può divenire invalido per uno Impedimento. Così insegna S. Tommaso in 4, dist. 3, art. 1, ad 2: *Impedimenta praedicta non dicuntur interimere matrimonium contractum quasi solventia verum matrimonium, quod rite contractum est: sed quia solvunt matrimonium, quod contractum est de facto et non de jure. Unde si Impedimentum aliquod matrimonio rite facto superveniat: matrimonium solvere non valet.* S. TOMMASO.

C A S O 2.°

Anselmo, che ebbe due figli da Nicotamia da lui sedotta colla speranza di matrimonio, per sollevare la propria coscienza sendo affannoso di adempiere l' obbligazione data, è angustiato perchè fra sè e Nicotamia esiste un impedimento dirimente, nè può attendere tanto tempo quanto è necessario per ricevere dalla curia romana la dispensa, poichè fra due giorni deve partire per la Polonia per comando espresso del suo re. In così urgente necessità può egli forse contrar matrimonio senza reato di mortal colpa, almeno dopo che diede altrui commissione di ottenerne la dispensa da Roma, onde risarcire Nicotamia della ricevuta ingiuria, e legittimare i figli in conseguenza della dispensa che convalida il matrimonio?

Nol può, e pecca sempre mortalmente, poichè lo ha contratto con quell' Impedimento. Imperciocchè così operando infrange l' interdetto della Chiesa che li rende inabili a contrar matrimonio. Laonde dichiara Innocenzo III, in cap. *Inquisitioni* 44, de sent. *excommunicat.*, etc., che colui che stimandosi legittimamente in matrimonio congiunto, conosce il suo matrimonio per qualche occulto Impedimento dirimente, essere invalido, non può rendere od esigere il debito

matrimoniale, e piuttosto deve sostenere la sentenza di scomunica :
« Debet potius excommunicationis sententiam humiliter sustinere, quam per carnale commercium peccatum operari mortale. » Deve adunque Anselmo aspettare la dispensa, la quale ottenuta, far procura ad un amico che sposi a suo nome Nicotamia, ed insieme di riconoscere per legittimi i due figli fino al suo ritorno dalla Polonia. PONTAS.

C A S O 3.º

Leodegario parroco, dalla confessione di due suoi penitenti, che si dispongono alle nozze, conosce essere tra essi un Impedimento dirimente, preveniente da peccato occulto, che l'uno di loro commise col padre o colla madre dell' altro. Che dovrà fare in cotal caso, se ammoniti vogliono pur nullameno il matrimonio contrarre? Deve rimetterli al Vescovo, ovvero senza peccare può assistere al loro matrimonio, ed impartir loro la benedizione nuziale per evitare lo scandalo, o negar loro di prestare il suo ministero, che che ne sia poi per derivare di scandalo?

È certo, Leodegario non poter manifestare al Vescovo l' Impedimento dirimente dei suoi parrocchiani senza macchiarsi di mortal colpa, ove non abbia il loro consenso. Imperciocchè diportandosi di cotal modo, gravemente peccerebbe contro il diritto naturale, divino ed ecclesiastico, infrangendo il sigillo della sacramental confessione; e, secondo S. Tommaso, non è tenuto a ricercare il loro consenso quando non lo possa comodamente. In 4, dist. 1, quaest. 2, art. 1, ad 3. Adunque, per quanto potrà, deve distorli dal matrimonio, manifestando loro quanto gravemente peccassero ove in cotale stato lo contraessero.

In tali casi pertanto devesi adoperare 1. in quei modi che suggerisce la prudenza cristiana, affine di mettere al sicuro la coscienza ed il buon nome di quelli che impacciati si trovano in tali negozii; come persuade S. Antonino: *« Quidquid videtur confessori faciendum vel omittendum pro bono ipsius poenitentis, vel bono communi, potest facere vel omittere, dummodo per hoc non reveletur confessio, ad quod solum obligatur. »* 3 part. Sum. Theol. 1, 17, cap. 12, §. 1.

2. Se non bastano queste insinuazioni Leodegario deve persuadere ai contraenti che contraggano in buona fede sotto questa condizione: « *Si papa dispensaverit,* » con formale intenzione di non consumare il matrimonio prima della ottenuta dispensa, ma vivere invece come fratelli.

3. Se finalmente ad alcuna di queste ragioni non può ridurli, deve tuttavia assistere al loro matrimonio, poichè, diversamente praticando, almeno tacitamente infrangerebbe il sigillo della confessione, e scandalo ne diverrebbe da ciò; e loro deve dare la benedizione nuziale come se nulla sapesse dello impedimento dirimente. **SILVIO.**

C A S O 4.°

Silvestro parroco, conosce che due suoi parrocchiani a lui si presentano per essere uniti in matrimonio, ma che hanno fra loro un Impedimento dirimente, da cui il Vescovo non può dispensare. Può egli congiungerli in matrimonio senza commettere mortal colpa, sapendo fuori di confessione quell' Impedimento?

Senza commettere grave peccato nol può; perocchè assistendo ad un tal matrimonio aderirebbe al loro vivere nel concubinato, e perciò sarebbe conscio e partecipe dei loro peccati, secondo il dire dell' Apostolo: « *Qui talia agunt digni sunt morte; et non solum qui ea faciunt, sed etiam qui consentiunt facientibus.* » Rom. 1, 32. È adunque obbligato ad avvertire i contraenti e distorli dall' unione; lo che se non valga, dovrà di ciò avvertire lo stesso Vescovo, affinchè in appresso si segua la di lui sentenza qualunque sia per essere, sebbene egli dell' Impedimento sia certo. **SILVIO.**

C A S O 5.°

Due persone unite in matrimonio si confessano da Giuliano parroco, e nella accusa discopre un Impedimento che rende invalido il loro matrimonio, che a loro è del tutto ignoto. Giuliano è obbligato in coscienza a manifestarlo, affinchè ne ricerchino la dispensa, ed imporre che frattanto si astengano dall' uso del matrimonio quando non l' abbiano ottenuta?

Se queste due persone ignorano l'invalidità del loro matrimonio per una ignoranza vincibile e colpevole il parroco è tenuto ad avvertirli di tale Impedimento, sia che la loro ignoranza appartenga al diritto divino od all' umano soltanto. La ragione si è, che tale ignoranza non li scusa innanzi a Dio, e loro viene imputata a peccato; poichè non si deve por differenza fra il sapere una cosa o volerla ignorare, come apparisce dalle parole della Glossa nella Costituzione di Gregorio X in cap. *Eos qui 2, de temporibus ordination., ecc., in 6 v. Affectata, lib. 1, tit. 9*: « *Aequipollent ergo scientia et ignorantia affectata . . . et dicitur affectata, ex quo scire potuit, sed noluit, immo dissimulavit.* » Lo che dichiara ancora Innocenzo III in una delle sue Decretali. In cap. *Cum inhibitio 3, 2. Si quis de clandest. desponsat., l. 4, tit. 3.* Per la qual cosa il parroco è obbligato a manifestar loro lo stato in cui si trovano, non potendo in tal caso i due conjugii validamente ricevere il Sacramento della penitenza, e senza peccato aver copula insieme; e dall' altra parte il parroco è obbligato ad insegnar tutto ciò che i fedeli devono sapere, come consta dall' esempio di S. Paolo, che così a tutti i pastori favella: « *Mundus sum a sanguine omnium; non enim subterfugi quominus annuntiarem omne consilium Dei in vobis.* » *Actor. 20.*

Ma se la loro ignoranza è del tutto invincibile allora non è obbligato ad avvertirli della invalidità del loro matrimonio, ove certo non fosse di ritrarne da questo avvertimento dell' utile.

Da ciò ne segue, che in tali casi la prudenza deve essere la precipua regola da doversi seguire.

SILVIO.

C A S O 6.º

Teodeberto, che in buona fede contrasse matrimonio, invincibilmente ignorando un Impedimento dirimente, dopo molti anni, leggendo un certo Casuista, viene angustiato da qualche timore; consulta il suo confessore, il quale conosce che il matrimonio è invalido, la sua ignoranza invincibile, e perciò non colpevole. Perciò il confessore è assolutamente obbligato a manifestargli la nullità del suo matrimonio, o può forse dissimulare nulla rispondendogli contro la verità, mentre

prevede che dalla manifestazione della nullità ne deriverebbe scandalo ed altri mali ?

Il confessore è obbligato a manifestare a Teodeberto la verità, e quindi la invalidità del suo matrimonio, poichè, sebbene la ignoranza fosse invincibile, dall'istante in cui insorse in lui dubbio, cessò di esser tale ed anzi sarebbe affettata, se dubitando avesse trascurato di conoscere la verità della cosa.

SILVIO.

C A S O 7.°

Gilberto amico di Ottavio e di Maria, conosce di certo esistere un Impedimento dirimente nel matrimonio che contrassero. È egli obbligato a farne loro la manifestazione ?

Non è obbligato se sono in una ignoranza invincibile, ed il loro Impedimento sia occulto: poichè non peccano in questo caso nell'uso del matrimonio, e potrebbe avvenire che dal conoscimento di tale invalidità del matrimonio, l'uno facesse divorzio con scandalo dall'altro. Non però è tale la cosa, se la loro ignoranza sia affettata o colpevole, poichè allora Gilberto è obbligato alla manifestazione della cosa.

NAVARRO.

C A S O 8.°

Telemaco conosce che tra Filippo ed Enrica, i quali fra due giorni devono contrar matrimonio, esiste un Impedimento. È egli obbligato alla manifestazione ?

Fuor di dubbio; sì per obbedire alla Chiesa, sì per impedire che invalidamente non si congiungano, da cui ne deriverebbero molti peccati mortali contro la castità di cui egli sarebbe reo innanzi a Dio, poichè non gl'impedirebbe potendolo.

S. TOMMASO.

C A S O 9.°

Rinaldo ama contrar matrimonio con Paolina, e mentre si fanno le denunzie, manifesta ad Uberto sotto sigillo di confessione esistere un Impedimento dirimente tra sè e Paolina, per commercio libidinoso avuto con la madre di lei. Uberto è obbligato forse al secreto assolutamente, o può manifestare la cosa al parroco ?

Deve manifestare al parroco l' Impedimento; poichè in questo caso si tratta della salute dei contraenti, che deve preferire all' obbligo del secreto, che cessa in questo caso; secondo l' Angelico, 2, 2, *quaest. 70, art. 1 ad 2*: « *Contra-hoc debitum (denuntiandi) obligari non potest (quis) per secreti commissum; quia in hoc frangeret fidem, quam alteri debet.* »

S. TOMMASO.

C A S O 10.°

Antonio, interrogato dal parroco nell' atto di contrar matrimonio, se conosce essere tra sè e la sposa alcun Impedimento dirimente, si ricorda esisterne uno, cui fino allora non aveva pensato. È obbligato a manifestarlo, ove fare nol possa senza sua infamia, e cessar dal contrarre il matrimonio finchè ne abbia ottenuta la necessaria dispensa.

Nelle circostanze supposte non è obbligato a manifestarlo, poichè per diritto naturale ognuno deve provvedere al proprio buon nome; può quindi celarlo, senza però pronunziare menzogna; ma insieme non deve consumare il matrimonio finchè non ne abbia ottenuta la legittima dispensa.

PONTAS.

C A S O 11.°

Ugone parroco insegnò che la Chiesa non ha diritto d' impor Impedimenti al matrimonio, perchè il matrimonio è un contratto civile basato sul diritto di natura. Cercasi se abbia egli insegnata una vera dottrina?

Alla sola proposizione della dottrina spiegata da Ugone dobbiam qui domandare se egli sia cattolico, ovvero se appartenga piuttosto alla setta di Lutero e di Calvino, i quali non riconoscono alcun matrimonio nei Cristiani come Sacramento, ma bensì come contratto umano, politico e civile; ovvero se segua l' apostata Marcantonio de Dominis arcivescovo di Spalato, il quale nel tempo stesso che ammette per Sacramento il matrimonio, sostiene che il vincolo e le cause di esso appartengono non già alla Chiesa, ma bensì alla civile potestà. Anche il Launojo, nel suo trattato *de regia in matrimonium*

potestate, ardi come Ugone di negar alla Chiesa il potere sul matrimonio e sugl' Impedimenti di esso, e mentre questo errore invecchiava vollero farlo rinascere Luigi Litta, Tommaso Netti e Pietro Tamburini, che assurdamente interpretarono i canoni del Tridentino avanzando, che i canoni relativi agl' Impedimenti non sono dogmatici, che i padri del Tridentino non intesero per potestà della Chiesa su questo punto quella potestà che ha la Chiesa per sè medesima, ma quella che ad essa hanno concesso i Principi, ed infine, che gli stessi Padri nei detti canoni adopraronò il nome Chiesa non già per significare un ordine ecclesiastico, ma bensì per indicare i Principi secolari. Se Ugone si è ingannato da questi falsissimi argomenti, noi possiamo ben facilmente convincerlo, affinchè si ritratti ed abjuri l' error suo. Omettiamo però qui la questione se il matrimonio sia anche fra' Cattolici un contratto civile, della quale parleremo alla voce MATRIMONIO.

E, per verità, il testo del Tridentino non ammette l' interpretazione del Litta, del Netti e del Tamburini. Egli chiaramente decreta come dogma cattolico, che la Chiesa soltanto per sua intrinseca potestà, e non i Principi secolari ha il potere di stabilire gl' Impedimenti matrimoniali. Ecco il testo: «*Si quis dixerit, eos tantum consanguinitatis et affinitatis gradus, qui in Levitico exprimuntur, posse impedire matrimonium contrahendum et dirimere contractum; nec posse Ecclesiam in nonnullis dispensare aut constituere ut plures impediant et dirimant: anathema sit.*» Sess. 24, can. 3. «*Si quis dixerit Ecclesiam non potuisse constituere Impedimenta matrimonium dirimentia, vel in iis constituendis errasse: anathema sit.*» Sess. 24, can. 4. Se il Tridentino nei primi due canoni della citata Sessione dichiara di anatematizzare tutte le eresie e gli errori insorti intorno il Sacramento del matrimonio, e nei riportati due Canoni scomunica quei che negano alla Chiesa il potere sul matrimonio e sugl' Impedimenti matrimoniali, in qual modo non ha egli ciò definito come dogma cattolico? Ed è ridicola l' interpretazione dei citati Autori, che ivi parlò il Concilio di un potere concesso alla Chiesa dai Principi, e che si parlò dei Principi e non dell' ecclesiastica gerarchia. Gli oratori dei Principi, che v' intervennero, non avrebbero permesso, che con termini così oscuri s' indicasse il diritto de' loro sovrani, gelosi come

erano meritamente, che punto non si pregiudicasse il diritto e la loro autorità e nei detti e nei fatti? Inoltre, stabiliti nel Concilio due nuovi Impedimenti, quali non furono le istanze dei lodati oratori intorno a questi? Avrebbero opposto se lo stabilire gl' Impedimenti avesse dipenduto dai loro Sovrani? Avrebbero sofferto che parte delle istanze loro venissero rigettate? Non avrebbero detto che non facevano istanze, ma che volevano quanto esponevano, poichè esigevano ciò che i Padri operavano non per propria facoltà, ma con quella dei loro Principi, dei quali erano delegati? Assurde sono dunque le interpretazioni degli Autori, che abbiamo sopraccitati. Veggasi su di ciò Deodato Nicopolitano, nella sua opera *Defensio Tridentinor. Can., etc., adversus Launoij., Tambur., Nest.,* ed il Cuccagni del *matrim. cristiano*, ed il Barruel, *Les vrais principes sur le mariage.*

● Ma, oltre di aver dimostrato l' errore anzidetto, proviamo positivamente la potestà della Chiesa sugl' Impedimenti matrimoniali. Qual prova però più evidente di quella che deriva dal considerare il matrimonio un Sacramento? Fuori della Chiesa in fatti non vi sono Sacramenti, e se questi sono nella Chiesa, egli è chiaro che la Chiesa ha diritto di prescrivere, quanto crede opportuno intorno ai Sacramenti, e quindi ancora intorno il matrimonio. Ma lasciamo quest' argomento generale, veniamo a ciò che particolarmente riguarda le nozze. Gesù Cristo, abrogata la legge Mosaica intorno al ripudio, stabilì l' Impedimento detto ligame, prescrivendo che un conjuge vivente l' altro non possa passare ad altre nozze. Se Cristo autor della Chiesa prescrisse quest' Impedimento, ognuno vede che nella Chiesa v' è il potere di stabilirne. Ma di più. A fronte dell' indissolubilità ordinata da Cristo, l' Apostolo, *1 Coriuth., 7* insegnò che il matrimonio si scioglie quando un conjuge infedele abbraccia la fede, e l' altro conjuge persistendo nell' infedeltà vuole da lui separarsi: « *Si qua mulier habet virum infidelem, et hic consentit habitare cum illa, non dimittat virum . . . Quod si infidelis discedit, discedat; non enim servituti subjectus est frater aut soror in hujusmodi.* » Avrebbe l' Apostolo scritto così ai Corinti se non avesse conosciuto, che Cristo ha accordato alla Chiesa la potestà sul matrimonio?

A quest' argomento tratto dalla Scrittura santa si aggiugne, che

la Chiesa ha esercitato tal potestà fino dalla sua origine nè alcuno si è sognato di contrastargliela prima di Lutero e Calvino. Negli stessi primi secoli si leggono dalla Chiesa stabiliti gl' Impedimenti matrimoniali. Tertulliano, che visse nel secondo secolo, ricordò l' Impedimento della disparità di culto nel suo libro *de Coron. Milit.* Nei canoni così detti Apostolici si fa menzione dell' Impedimento dell' ordine sacro. Il concilio d' Elvira celebrato nel principio del quarto secolo stabilì gl' Impedimenti della disparità del culto, del voto e dell' affinità, il quale ultimo fu confermato nel Concilio di Neocesarea. L' Anciriano decretò quello del ratto e della violenza. S. Basilio, nella sua lettera ad Amfilochio, annovera molti impedimenti matrimoniali, che per autorità della Chiesa aveano a' suoi tempi pieno vigore. Siricio papa proibì il matrimonio colla donzella che fu promessa al fratello, d' onde ne venne l' Impedimento di pubblica onestà. Innocenzo I, nella sua epistola a Proba, e S. Leone Magno in quella a Niceta patriarca di Aquileja stabilirono invalide le nozze contratte da un uomo con una schiava. Ma troppo lungo sarebbe il discorso se si volesse ricordare tuttociò che abbiamo intorno a questo argomento, e che comprova l' esercizio costante della Chiesa del poter suo sopra i matrimonii. Chi desiderasse ulteriori cognizioni possono facilmente ritrarle da Natale Alessandro, dal Tournely, e da altri autori, che con diffusione ne parlano. Noi per maggiormente comprovare la nostra asserzione, e dimostrare la falsità della dottrina di Ugone, chiuderemo coll' autorità di S. Tommaso, il quale nel *Quodlib.* 5, q. 8, a. 4, così scrisse: « *Ecclesia in his, quae ad matrimonium pertinent, se habet tripliciter. Uno quidem modo per modum judicantis; et quia homines vident eaque parent, secundum quod dicitur, 1 Reg. 16: Oportet quod judex ecclesiasticus judicet secundum ea quae sibi apparent. Alio modo se habet per modum prohibentis et punientis; et hoc quidem impedit matrimonium contrahendum, sed non dirimit contractum. Tertio modo se habet per modum statuentis, quod fit solum auctoritate Summi Pontificis; et secundum hoc personae aliquae redduntur illegitimae, ut patet in quibusdam gradibus consanguinitatis et affinitatis, vel etiam de adultera, cum quis ei dedit fidem de contrahendo cum machinatus est in mortem uxoris.* »

MONS. CALCAGNO.

C A S O 12.°

Vittore contrario ad Ugone vuole assolutamente che i Principi non possano decretare verun Impedimento matrimoniale. Questa dottrina di Vittore da quanto si è esposto nel caso precedente, è vera?

Se Vittore intende, che il Sacramento del matrimonio non è soggetto alle leggi civili, e che un Impedimento voluto dal Principe non lo rende giammai invalido, egli ha detto la verità. La Chiesa sola ha potestà sui Sacramenti, e poichè il Sacramento del matrimonio presso i Cristiani non si distingue dal contratto, i Principi non possono giammai colle leggi loro rendere valido o nullo qualunque matrimonio. Ma se Vittore intende, che i Principi non possono emanar leggi sul matrimonio, e decretare che certe nozze non debbano godere dei diritti e privilegii, ch' essi accordano o sono proprii dello Stato, qual dubbio può esservi, per cui non si debba francamente asserire che egli ha errato? I matrimonii contratti dai figliuoli di famiglia senza il consenso dei loro padri sono validi e non irriti; ma se i padri non gli vogliono riconoscere non ne sono padroni? Per egual ragione sono validi i matrimonii contratti contro le leggi dello Stato, ma possono i Principi non riconoscerli e negare a tai conjugati i privilegi ed i diritti degli altri cittadini. Egregiamente scrive su questo Isacco Habert nel suo libro *de justitia connubialis edicti*. Ecco le sue parole: « *Intelligendum est illud omne quod in matrimonio juris divini positum est, sacramentale esse, prouindeque ad Ecclesiam spectare, quae divini juris cognitionem interpretationemque absolutissimam, sola in terris, erroris culpaque expers, columna et firmamentum veritatis exercet. Unde tamquam divini juris interpretis ac oraculi de veritate, validitate, substantia, causis, partibus, contractu, consensuque, ut materia, et forma, conditionibus, effectisque Sacramenti matrimonii decernere unius Ecclesiae est. Id fidei caput est, nemo dubitat orthodoxus ... Verum alia sunt ad matrimonium pertinentia, quae Sacramentum ipsum non componunt aut afficiunt, sed antecedunt, comitantur aut consequuntur, ut reverentia ac metus parentum, publicae legis et consuetudinis observantia, familiae decus et ornamenta, honestatis et pudoris salus . . . , rerum et*

fortunarum conservatio, hereditatum ac successorum jura quae Principem tamquam boni publici inspectorem, arbitrum, judicemque respiciunt. Ea vero sunt, de quibus non sub nullitate (ut inquirunt) aut juris divini canonicque poenis, sed civilis plane juris dicendi forma, rex justissimus edicto suo cavet, cavere potuit ac debuit. » Che può desiderarsi di più chiaro?

Ma per convincere di vantaggio Vittore, riferiamo la dottrina di S. Tommaso. Insegna egli nella *quaest.* 50, *art. unic. ad 4* che il matrimonio deve considerarsi sotto tre aspetti, cioè come ufficio prescritto dalla natura, sotto i rapporti che ha colla società, e come Sacramento, e dice: « *In quantum est officium naturae, statuitur lege naturae; in quantum est in officium communitatis, STATUITUR LEGE CIVILI; in quantum est Sacramentum, statuitur jure divino.* E soggiugne: *Et ideo ex qualibet dictarum legum, potest aliqua persona effici ad matrimonium contrahendum illegitima.* » Lo stesso santo Dottore scrivendo *contra Gentes*, nel *lib. 4, cap. 78*, spiegò la stessa dottrina in questi termini: « *Matrimonium, quatenus ordinatur ad bonum naturae, quod est perpetuitas speciei, dirigitur in finem a natura inclinante in hunc finem; et sic dicitur esse naturae officium. In quantum vero ordinatur ad bonum politicum, subjacet ordinationi LEGIS CIVILIS. In quantum autem ordinatur ad bonum Ecclesiae, oportet quod subjaceat regimini Ecclesiae.* » Nè si dica, che dalle parole dell' Angelico conchiudesi che il Principe può invalidare i matrimoni, e che gl' Impedimenti posti dalla legge civile li dirimono. Nel *q. dist. 42, quaest. 2, art. 2 ad 4* apertamente insegna: « *Prohibitio legis humanae non sufficeret ad Impedimentum matrimonii, nisi interveniret auctoritas Ecclesiae.* » Quindi scrisse assai bene il Soto nella lezione 4 *de Matrimonio* dicendo: « Parve a molti giuristi, che le leggi civili non abbiano il » potere di rendere nullo il matrimonio, ma questo potere sia proprio » soltanto delle leggi ecclesiastiche. Essi ciò provano coll' autorità del » diritto divino o canonico, nè con buone ragioni, e nemmeno avver- » tono, che il prescritto dalle leggi civili punto non toglie all' autorità » della Chiesa, ma piuttosto giova alla pace della Chiesa. Se infatti » lo stesso diritto divino permette alla Chiesa di proibire ciò ch' esso » non vieta, perchè la Chiesa non permetterà alla potestà secolare di

» proibire ciò ch' essa non proibisce? Confessiamo adunque che le
 » leggi civili non possono render lecito quel matrimonio, che per legge
 » della Chiesa è illecito, siccome nemmeno la Chiesa può approvare ciò
 » che il diritto divino riprova, poichè questo sarebbe lo stesso che
 » l' inferiore contraddicesse al superiore. Ma perchè la potestà laica
 » non potrà proibire quello che la Chiesa non proibisce, come la
 » Chiesa proibisce ciò che il diritto divino non vieta? » Così il citato
 ch. Teologo, cui aggiungo l' autorità di mons. Devoti, che scrisse in
 questi ultimi tempi in Roma, dove pure si fecero più edizioni delle
 sue opere, onde si conosca che la santa Sede, come non ha mai pen-
 sato, così non pensa in contrario della nostra opinione. Egli nelle sue
 Istituzioni Canoniche, *lib. 2, tit. 2, sect. 9. §. 416*, dopo aver dimo-
 strato che il Sacramento del matrimonio non è soggetto alle leggi
 civili, soggiugne: « *Civilibus quidem legibus effici potest, ut qui certas
 impietas conciliarunt potiri non debeant juribus et privilegiis, quibus re-
 liqui Cives potiuntur.* » Da tuttociò dunque si può raccogliere in qual
 senso sia vera la dottrina di Vittore, ed in qual senso sia falsa.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 15.

- Cercasi: 1. Di quante sorte siano gl' Impedimenti matrimoniali?
 2. Quali siano gl' Impedimenti, e quali i dirimenti il matrimonio?
 3. Quali siano gl' Impedimenti civili in queste provincie?

Al 1. Presso i Giuristi, ed anche presso i Teologi è comune la
 divisione o distinzione degl' Impedimenti matrimoniali in due classi,
 la prima delle quali comprende quei che si dicono *semplici* o *impe-*
dienti, l' altra abbraccia i *dirimenti*. « Nel matrimonio, dice S. Tom-
 » maso, *suppl., q. 50, art. unic.*, vi sono delle cose che riguardano la
 » di lui essenza, e ve ne sono di quelle che appartengono alle di lui
 » solennità, come pure negli altri Sacramenti. E perchè tolte quelle,
 » che sono della solennità di questo Sacramento, non avviene che per
 » questo manchi il matrimonio, perciò tali cose si dicono d' impedire
 » il matrimonio da contraersi, ma non dirimere il matrimonio con-
 » tratto. Gl' Impedimenti poi, che si oppongono a quelle cose che

• sono di essenza del matrimonio, fanno, che desso non sia vero
 • matrimonio, e perciò si dicono non solo impedire il matrimonio da
 • contraersi, ma altresì dirimere il già contratto. » Da queste parole
 dell' Angelico si raccoglie che gl' impedimenti *impedienti* rendono
 illecito il matrimonio, ma non fanno che sia invalido; e che i diri-
 menti lo rendono illecito ed invalido.

Al 2. Gl' impedimenti impedienti sono quattro, cioè : 1. Il divie-
 to della Chiesa; 2. Il tempo feriato; 3. Gli sponsali contratti con al-
 tra persona; 4. Il voto semplice di castità. Quest' Impedimenti sono
 compresi nel seguente verso :

Sacratum tempus, vetitum, sponsalia, votum.

Una volta vi era l' Impedimento detto *del Catechismo*. Abbiamo di
 esso la Costituzione di Bonifacio VIII, riportata nel sesto libro delle
 Decretali, *tit. de cognat. spirit.*, nella quale si legge : « *Per Catechismum
 qui praecedit Baptismum, contrahendum matrimonium impeditur.* » Era
 dunque vietato a chi istruiva il battezzando di celebrare le nozze cou
 esso, quantunque nel battesimo non ne fosse il padrino. Ma siccome
 il Concilio di Trento non fece menzione di questo Impedimento, e
 limitò la cognazione spirituale ai soli padrini e matrigne, al battez-
 zato ed ai di lui genitori; così ne viene che questo Impedimento
 del Catechismo non più sussiste. Anche la sacra Congregazione del
 Concilio emanò una dichiarazione su questo punto, che viene citata
 dal Patuzzi, *Tract. 10 de Sacram., diss. 3, cap. 1, num. 10.*

Venendo poi agl' Impedimenti dirimenti premettiamo che una
 volta erano dodici, e che il Concilio di Trento v' aggiunse la *Clande-
 stinità* ed il *Rapimento*, sicchè in presente sono quattordici indicati
 nei quattro versi che seguono :

Error, conditio, votum, cognatio, crimen,

Cultus disparitas, vis, ordo ligamen, honestas,

Affinis, raptor, si clandestinus et impos :

Haec facienda vetant connubia, facta retractant.

Tutti questi Impedimenti vengono dal Devoti distinti in tre classi,
hist. Canon. lib. 2, tit. 2, sect. 9, num. 122. Le nozze, egli dice, pos-
 sono essere invalide, o perchè i contraenti od uno di essi non è ido-
 neo ed atto a contraerle, ovvero perchè sono contratte con errore

ed inganno; ovvero perchè nel contraerle non si è osservato il modo che è necessario da osservarsi. Gl' Impedimenti della prima classe si riferiscono a quelli che non sono idonei al matrimonio in generale, o ad un certo matrimonio. In generale non sono idonei al matrimonio quelli che non hanno età sufficiente, e che sono incapaci a consumarlo, non che quelli che si sono legati coll' ordine sacro, col voto o con altro matrimonio. Non sono poi idonei a certo matrimonio, i cognati, gli affini, quei che contrassero gli sponsali od il matrimonio rato colla sorella della sposa o col fratello dello sposo, ovvero, che commisero quel delitto ch' è compreso nella voce *crimen* o che sono di diverso culto. Quindi alla prima classe appartengono gl' Impedimenti di età, d' impotenza, di ordine sacro, di voto, di legame ossia d' altro matrimonio, di cognazione, di affinità, di pubblica onestà, di delitto e di disparità di culto. Alla seconda classe, cioè a quelle nozze che contratte sono con errore ed inganno, si riferisce l' Impedimento di errore, e quello pur anche della condizione. Alla terza classe infine, che abbraccia gl' Impedimenti che riguardano le nozze celebrate senza il modo necessariamente dovuto, si riferiscono quelli di violenza, di rapimento di clandestinità.

Al 3. Le leggi civili vigenti in queste provincie assegnano degli Impedimenti, che vengono distinti in tre classi. Nella prima si ripongono quei che si riferiscono alla mancanza del legittimo consenso: nella seconda, quei che nascono dalla condizione dei contraenti: nella terza, quei che avvengono dalla omissione delle solennità prescritte. Impedimenti della prima classe sono: 1. la deficienza dell' uso della ragione; 2. l' incertezza del consenso; 3. l' errore circa la persona, od alle qualità che riguardano essenzialmente la persona; 4. l' impregnazione della moglie fatta da un terzo; 5. l' impotenza al debito coniugale; 6. la violenza ed il timore; 7. il rapimento. A questi si aggiungono la minorennità e la milizia, volendosi che nei matrimoni dei minori di età e dei soldati vi sia, oltre il loro consenso, quello ancora di quella podestà, cui sono soggetti. Ripongonsi nella seconda classe: 1. la disparità del culto; 2. il vincolo matrimoniale sussistente; 3. l' ordine sacro ed i voti solenni religiosi; 4. la consanguinità in linea retta ed in linea collaterale fino al secondo

grado inclusivamente; 5. l' affinità fino al secondo grado pure inclusivamente; 6. l' adulterio ed il conjugicidio. Nella terza classe finalmente si ripongono: 1. la mancanza delle dinunzie o della dispensa di esse; 2. la mancanza della presenza del parroco.

Tutti gli accennati Impedimenti fan sì, che le leggi civili non riconoscono quei matrimonii, che sono contratti con alcuno di essi, e tali conjugii ed i figli di essi non possono godere dei diritti e privilegi dei cittadini. Per Impedimenti poi impedienti non ammettono le stesse leggi fuorchè il divieto della Chiesa ed il tempo feriato.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 14.°

Un parroco, persuaso che le leggi civili non impediscano punto il sacramento del matrimonio si fa lecito di assistere alle nozze dei suoi parrocchiani, anche allora che vi sono degl' Impedimenti dalle dette leggi stabiliti. Cercasi se operi bene?

Rispondo che opera male. È vero che i matrimonii contratti senza Impedimenti canonici sono validi e che le leggi civili non han forza di annullarli, ma è vero altresì che le leggi civili sono da rispettarsi e da osservarsi per comando di Dio espresso nelle divine Scritture. Egli infatti deve riguardare i suoi parrocchiani, non solo come figli della Chiesa, ma eziandio come sudditi dello Stato, e se deve procurare che validamente celebrino le nozze, deve ancora occuparsi così, che non abbiano per esse a perdere i privilegi dello Stato con danno della prole. Se le nozze non sono dal principe riconosciute, non ne deriva, che come illegittima è riguardata la prole? Quindi qual danno non è questo pei figli? Se nel matrimonio si deve procurare il bene della prole, si oppongono in qualche maniera a questo fine quei che lo incontrano, opponendosi alle leggi dello Stato. Se devesi restituire ciò che ingiustamente si è tolto, perchè la prole reclama quanto gli compete, hanno un dovere i conjugandi di contrarre matrimonio in maniera che non ne resti la prole priva dei diritti che accordano le leggi, e dovere ha pure il parroco di prestarsi, onde la prole stessa non soffra veruna privazione. Oltre di che il nostro parroco, non solo si espone alle pene minacciate dalle leggi

civili, ma espone altresì il Sacramento a tristi conseguenze. Chi può rispondere, che conjugati di tal natura perseverino nella loro unione contenti di essere in faccia allo Stato non già come conjugati, ma come concubinari se non pubblici almen occulti? Non può avvenire, che tali conjugati provino presso i tribunali civili la nullità del loro matrimonio secondo le leggi dello Stato? E se ciò mai avviene qual non dev' essere l'imbarazzo del parroco e quale il dispregio del Sacramento? Dirà forse il nostro parroco, che i tribunali civili non hanno forza per annullare il matrimonio, ma i tribunali risponderanno, che essi non operano se non per quanto si estende la civile autorità, e che, secondo questa, quei matrimonii non sono validi, e che, in conseguenza, tocca a lui il pensarvi per quanto riguarda il Sacramento. Che se poi egli si trova imbrogliato, questa è la pena che gli è dovuta per non aver rispettato le leggi dello Stato, delle quali n' era avvertito e che tenuto era a sapere. Opera dunque malissimo il nostro parroco assistendo a quei matrimonii che non possono contrarsi secondo le leggi civili, quantunque nulla lo impedisca per parte della Chiesa.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 15.º

Tizio parroco, assistè al matrimonio che contrassero due suoi parrocchiani, cui il Sommo Pontefice avea proibita la celebrazione delle nozze. Cercasi 1. Cosa sia l'Impedimento che dicesi divieto della Chiesa? 2. Che debba dirsi del matrimonio, cui Tizio ha assistito?

Al 1. Sotto il nome di divieto della Chiesa s'intendono tre cose, cioè 1. La proibizione fatta dal Vescovo ed anche dal solo parroco di celebrare le nozze per cause giuste, come sarebbe fino a che si esplori la volontà dei parenti, e si conosca se vi sia alcun Impedimento dirimente, o cessi il pericolo di qualche rissa, ec. 2. Il vincolo della scomunica anche minore, la quale priva il cristiano della percezione dei Sacramenti. 3. L'omissione delle pubblicazioni o denunzie.

Al 2. Convengono tutti i Teologi, che il violare il precetto della Chiesa intorno alla celebrazione del matrimonio è peccato mortale.

Non potrà dunque negarsi che tanto Tizio parroco, quanto i con-
 giugati nel nostro caso si sieno bruttati di grave colpa. Ma oltre a ciò
 conviene osservare, di quali termini il Sommo Pontefice si sia servito
 nel proibire la celebrazione di quelle nozze, conciossiachè potrebbe
 darsi che il divieto fosse esteso così, da essere non solo impedimento
 impediente, ma ben anche dirimente. « *Summus Pontifex*, dice il
 Devoti, *sect. 10, §. 149 ad n. 5, cum matrimonium vetat, etiam clau-
 sulas adjungere potest, per quas irritum fiat, si contrahatur.* » Diffatti
 abbiamo nel *cap. 4, de sponsa duorum*, che Alessandro III Sommo
 Pontefice rescrisse all' Arcivescovo di Genova, che dovesse vietare
 il matrimonio a quei che volessero contrarlo pendente la causa in-
 trodotta per nullità delle prime nozze celebrate, quand' anche la
 nullità fosse stata decisa nei primi giudizi, e soggiunse: « *Et si con-
 tra interdictum Ecclesiae publice factum venire praesumpserint, matri-
 monium tam praesumptuose contractum poteris irritare.* » Dal che risul-
 ta chiaramente, che volendo il Pontefice che sia invalido il matrimo-
 nio non già pel matrimonio antecedente, di cui non è definitivamente
 giudicata la nullità, ma per l' interdetto o divieto del Pontefice stes-
 so, ne segue che la proibizione da esso fatta può essere non solo Im-
 pedimento impediente, ma eziandio dirimente. Quindi nel nostro caso
 se la proibizione del Papa conteneva simili clausole, il matrimonio
 dei due parrochiani è invalido, ed essi ed il parroco sono rei di
 grave colpa; se poi era un semplice divieto senza l' addizion della
 pena, il loro matrimonio è bensì valido, ma essi ed il parroco ciò
 non ostante si aggravarono di mortale peccato.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 16.°

Il Vescovo comandò al parroco di differire il matrimonio di An-
 sano con Giulia fino a che siasi egli istruito nella dottrina cristiana,
 ma il parroco vinto dalle premure di Ansano vi assistè non ostante
 la proibizione del suo superiore. Come la penserà il Vescovo di An-
 sano e del parroco?

La penserà male, poichè quantunque il Catechismo, ossia la man-
 canza di cognizioni in materia di fede, non sia più Impedimento im-

pediente il matrimonio, com' era una volta, nondimeno hanno i Vescovi la facoltà di stabilirlo, come prova Benedetto XIV nella sua opera *de Synodo Dioces.*, lib. 8, cap. 14, num. 13, dimostrando coll' autorità del Rituale Romano, di S. Carlo Borromeo e di molti Sinodi, e di molte Costituzioni di Sommi Pontefici, che non si devono congiungere in matrimonio quei che ignorano le verità principali da sapersi per l' eterna salute. Anzi lo stesso pontefice Benedetto XIV nella sua Costituzione *Etsi minime*, che è la 42 del suo Bollario, vietò di fare le pubblicazioni di quei che sono ignoranti nei doveri di religione. Poteva dunque il Vescovo proibire al parroco di assistere alle nozze di Ansano, perchè non sapeva le verità della fede necessarie a sapersi, e lo poteva per le ragioni esposte, ed ancora perchè divenendo padre di figli non avrebbe potuto istruirli, e sarebbe stato loro di mal esempio colla sua ignoranza. Non avendolo quindi obbedito Ansano nè il parroco, che cosa si deve pensare di essi e specialmente del parroco, se non come di persone che disprezzano facilmente le leggi della Chiesa, e che si aggravarono di mortal colpa colla disobbedienza praticata al suo divieto ?

SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*)

C A S O 17.°

Cercasi cosa s' intenda per tempo feriato, nel quale è proibito di celebrare le nozze ?

Tempo feriato ossia sacrato è quello, in cui la Chiesa vieta di celebrare le nozze, ed è dalla domenica prima dell' Avvento fino al giorno dell' Epifania, e dal primo giorno di quaresima fino dopo il giorno ottavo di Pasqua. Una volta questo tempo era vario e più lungo, ma il Tridentino, *sess. 21, cap. 10 de reform. matrim.*, lo ha ristretto entro i limiti sopra espressi decretando: « *Ab adventu Domini nostri Jesu Christi usque ad diem Epiphaniae et a feria quarta Cinerum usque ad octavam Paschae inclusive antiquas solemnium nuptiarum prohibitiones diligenter ab omnibus observari sancta Synodus praecipit; in aliis vero temporibus solemniter celebrari permittit.* » Quindi nel Rituale Romano *de Sacr. matrim.*, si legge: « *Matrimonium autem omni tempore contrahi potest . . . Postremo meminerint parochi a*

dominica prima Adventus . . . solemnitates nuptiarum prohibitas esse. »
 Che poi nel tempo feriato siano proibiti i matrimoni, e che s' intenda col nome di solennità delle nozze, lo dimostreremo nel caso seguente:

SCARPAZZA.

C A S O 18.°

Un parroco assistè in tempo feriato alle nozze private vestito di cotta e stola, e pronunciate le parole *Ego vos conjungo, etc.*, asperse gli sposi coll' acqua benedetta, benedì l' anello e recitò le altre orazioni, che sono assegnate dal Rituale Romano. Cercasi: 1. Se poteva il parroco praticare tutte le accennate solennità? 2. Quali sieno le solennità proibite? 3. Se tra queste v' entri la consumazione del matrimonio?

Al 1. Il parroco poté lecitamente fare tutte quelle cose che furono da lui praticate, perchè non entrano nelle solennità proibite, e si usano anche nei matrimoni delle vedove, nei quali non v' ha alcuna benedizione solenne.

Al 2. Le solennità vietate sono: 1. La benedizione che si fa nella chiesa *pro sponso et sponsa*, ed insegnano quasi comunemente i Teologi, ch' è peccato mortale il darla nel tempo proibito, perchè è vietata dal Tridentino con espressioni assai forti, e la Chiesa riguarda questo precetto, come un precetto di assai grave momento. 2. Il solenne traducimento della sposa in casa dello sposo, il lauto convitto nuziale e gli altri segni di allegrezza, p., e., i suoni, i canti, i balli, i festini, ecc. Si può nondimeno, senza per altro alcuna solennità, tradurre la sposa a casa dello sposo, come insegna Benedetto XIV, nella sua *Notific.* 80, dietro la decisione della sacra Congregazione, che riferisce. Nè la licenza di celebrare il matrimonio, che si accorda dal Vescovo, dà luogo alle dette solennità, poichè soggiugne il lodato Pontefice: « *Quum facultas obtinetur matrimonium in eundi vetitis temporibus, non ideo permitti affirmamus, ut etiam benedictiones matrimonio superaddantur, aut ulla pompae species instituat.* »

Al 3. Vi sono dei Teologi, che fanno reo di mortal colpa chi consuma il matrimonio nel tempo feriato, ritenendo che questa consumazione entri nelle solennità proibite; ma la più comune opinione, e

la più probabile e più fondata si è quella che scusa da grave peccato quei che consumano il matrimonio contratto colla permissione della Chiesa nel tempo proibito. Di questo sentimento è pure Benedetto XIV, il quale, riportata prima l'opinione del card. Bellarmino, che insegna: « *Non interdici illis temporibus celebrationem matrimonii per verba de praesenti, et etiam consummationem, sed solemnem tantum sponsae deductionem, et publicam illam pompam, et convicia, quae in solemnitate nuptiarum adhiberi solent,* » ricorda i Teologi e Canonisti, che sono dello stesso parere, ed indi soggiugne: « Ed a quest'opinione crediamo doversi in pratica aderire, sì perchè non si debbono porre legami, quando non vi è una chiara legge che gl' imponga, sì perchè a noi sembra esser ella coerente allo spirito della Chiesa, che, compatendo l'umana fragilità, è sempre andata recedendo dagli antichi rigori nella materia di cui trattiamo. » Altre altre prove ci aggiugne, che si possono riscontrare nella citata *Notific.* 80, ai num. 19 e 20.

SCARPAZZA.

C A S O 19.°

Un parroco, senza licenza del Vescovo, assistè in tempo feriato alla nozze private di una vedova. Cercasi se lecitamente poteva assistervi?

Nel tempo feriato sono proibite le solennità delle nozze, che abbiamo indicate nel caso antecedente, ma non sono proibiti i matrimoni. Ciò si comprova col testo del *cap. Capellanus*, nel titolo *de Ferris*, ove si legge: « *Licet ea sit Romanae Ecclesiae consuetudo, ut quovunque tempore matrimonium contrahatur, consensu interventente legitimo de praesenti,* » nonchè col *Rituale Romano*, nel quale *de Sacram. matrim.*, è notato: « *Matrimonium autem omni tempore contrahi potest.* » Infatti quando ben si riflette alla proibizione di celebrare le nozze nel tempo feriato decretata dal Concilio di Trento, chiaramente si scorge, che non il matrimonio nel detto tempo è vietato, ma bensì la solennità, poichè si legge: « *Antiquas solemnium nuptiarum prohibitiones,* » ed indi « *in aliis vero temporibus solemniter celebrari.* » Ed anche il *Rituale* indica questa proibizione, vietando la pompa ossia la solennità, *solemnitates nuptiarum.*

Da tuttociò sembra che si debba dedurre, che avendo il nostro parroco assistito alle nozze private di una vedova in tempo feriato, non siasi illecitamente diportato. Imperciocchè nel matrimonio delle vedove non vi sono le benedizioni solenni, e se non vi era pompa esteriore, essendo state le nozze private, egli non ha punto operato contro le leggi della Chiesa. Eppure tiene la contraria sentenza l' Habert, *Theolog. Dogm. et Moral. de Matrim.*, cap. 8. Dice egli, ch' avendo il Concilio rinnovate le antiche proibizioni delle solenni nozze, ha proibite le stesse nozze, che anticamente non poteano celebrarsi nei giorni di penitenza e di digiuno: « *Concilium vult observari antiquas prohibitiones: antiquis anterioribus saeculis non nuptiarum apparatus praecise, sed ipsae nuptiae simpliciter prohibebantur diebus luctus, poenitentiae et orationis,* » e soggiunge: « *Quia, ut observabat Concilium Mediolanense V, parum conveniens videtur, ut fideles eo tempore matrimonio conjungantur, quo Ecclesia a temporibus Apostolorum monet conjugatos, ut ex consensu a conjugio se absteineant.* » Ma sarà vera questa sentenza, ed avrà il nostro parroco illecitamente operato? L'immortale pontefice Benedetto XIV, nella sua *Notif.* 80, n. 14, risponde con distinzione. Se per disposizione del Sinodo o per ispeciale consuetudine introdotta nella Diocesi è proibito il matrimonio, benchè senza ogni pompa e solennità ne' tempi feriat, egli ha illecitamente assistito al matrimonio della vedova; se poi non v'era parziale divieto nè per legge sinodale nè per consuetudine, egli non ha se non rettamente operato. E pare che così abbia voluto esprimersi l' Habert, conciossiachè appoggia la sua opinione coll' uso della Chiesa Gallicana, che chiama ottimo interprete del Concilio, nè adduce l' esempio di altre chiese. Ritenne quindi ch' essendo nella Francia proibiti per consuetudine tutti i matrimonii nel tempo feriato, egual proibizione dovesse aver vigore in tutta la Chiesa per legge del Tridentino; quando dalle espressioni del Concilio una tale proibizione non si raccoglie.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 20.°

Cercasi : 1. Qualsia l' Impedimento impediante, che dicesi degli sponsali ? 2. Quando un voto sia Impedimento impediante il matrimonio ?

Al 1. Gli sponsali, che sono una mutua promessa di nozze future, impediscono il matrimonio non colla persona, cui la promessa fu fatta, ma bensì con qualunque altra. Si può dire che questo Impedimento nasca dal diritto di natura, anzichè dalla legge ecclesiastica. Infatti dalla natura è vietato il dare ad alcuno ciò che ad altri è stato promesso, ed allora specialmente che la promessa è stata accettata. Il diritto civile però in queste provincie non riconosce questo Impedimento, ed accorda alla persona, che dopo gli sponsali fu abbandonata, il diritto di far ripetere il compenso di quelle spese che avesse incontrato a cagione della promessa e del matrimonio futuro.

Al 2. Sotto il nome di voto qui s' intende il voto di castità, quello di entrare in qualche religione, o di ricevere l' ordine sacro, o di non congiungersi in matrimonio. Per voto di castità solenne fatto in una religione dalla Chiesa approvata non solo impedisce, ma scioglie il matrimonio contratto, ossia lo rende invalido. Che se questo voto fosse condizionato, ovvero limitato ad un certo tempo, lo stesso voto impedisce il matrimonio entro il tempo cui s' estende, o finchè la condizione si è adempiuta. E qui devono notarsi più cose a dilucidazione di questa materia. E primieramente chi con voto semplice di castità ha celebrate le nozze non può chiedere il debito, e pecca rendendolo la prima volta, perchè prima di consumare il matrimonio può provvedere a sè medesimo coll' ingresso in religione per osservare il suo voto, e dopo la morte del conjuge è tenuto ad astenersi dalle seconde nozze. 2. Non può chiedere senza peccato il debito dopo la consumazione del matrimonio, ma può renderlo lecitamente, poichè non può defraudare il conjuge del diritto che ha sopra di lui. 3. Per poter chiedere il debito deve domandare la dispensa del voto, e questa non dura se non sussistente il matrimonio, nè può passare a seconde nozze, rivivendo il voto colla morte del conjuge o collo

scioglimento del matrimonio, e per nuovamente impetrarla deve esprimere che l'ha ottenuta un'altra volta. Chi ha contratto il matrimonio col voto di religione è tenuto ad entrarvi prima di consumarlo, e sebbene peccchi mortalmente consumandolo, poichè si rende inabile all'adempimento del voto, può nondimeno e rendere il debito e chiederlo, perchè non ha fatto voto di castità da osservarsi dovunque, ma da osservarsi in religione. 5. È tenuto ad entrare in religione dopo la morte, o l'adulterio della moglie, perchè è tenuto ad adempiere l'obbligo assunto tosto che può farlo, il quale pel matrimonio non rimane se non sospeso. 6. Chi finalmente ha contratto matrimonio col voto di ricevere gli ordini sacri, o di non maritarsi, ha bensì peccato mortalmente, ma non è privo del diritto di chiedere e molto meno di rendere il debito, ed è obbligato ad osservare il suo voto subito che possa farlo.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 21.°

Cercasi chi possa dispensare dai quattro Impedimenti impedienti?

Dal divieto della Chiesa possono dispensare quei che l'hanno fatto ed i loro superiori. Che se il divieto è stato fatto a motivo dell'interdetto o della scomunica, nel primo caso può il Vescovo dispensare, poichè è incerto, se in tempo dell'interdetto sia vietato di celebrare privatamente il matrimonio, ed in dubbio i Vescovi possono dispensare, e nell'altro caso chi ha fulminata la scomunica od il di lui superiore può dispensare togliendola coll'assoluzione che può darsi anche a quei che ricusano di riceverla.

Dal tempo feriato possono dispensare i Vescovi, e tutte quelle persone che hanno giurisdizione vescovile, sempre però relativamente ai loro sudditi.

Dagli sponsali niuno può dispensare, nemmeno il Sommo Pontefice, se non se pronunciando sentenza giudicialmente, poichè in maniera diversa, la dispensa sarebbe sempre ingiuriosa e nociva agli sposi, nè giammai è lecito nuocere, o far ingiuria ad alcuno.

Dai voti finalmente non possono dispensare se non quelle persone che ne hanno la facoltà, del che si dirà quando tratteremo dei voti.

SCARPAZZA.

C A S O 22.°

Un parroco si lagna del suo Vescovo, perchè difficilmente accorda la licenza di celebrare le nozze nel tempo feriato. Cercasi se abbia ragione, e per quali cause questa licenza si debba dal Vescovo concedere?

Si lagna a torto il nostro parroco, ed un solo riflesso basta per convincerlo della irragionevolezza de' suoi lamenti. Il Vescovo è il maestro ed il custode de sacri canoni, come abbiamo nel *cap. Cum scimus 9, quaest. 3*. Meriterebbe egli questo nome se presumesse in ogni domanda di sciogliere la legge e dispensare da essa? La legge in tale circostanza non sarebbe più legge, ed il Vescovo non la custodirebbe, ma la corromperebbe. Nel *cap. Igitur, caus. 25, quaest. 2*, gli è prescritto « *ut a regulis praestitutis nulla aut negligentia aut praesumptione discedat.* » Non si opporrebbe a questo canone dispensando senza causa dal tempo feriato, e facilmente concedendo di celebrare in esso le nozze?

Ma quali sono queste cause per le quali il Vescovo può e deve concedere la licenza, di cui parliamo? Queste cause, dice il Monacelli dietro il Corrado ed il Giordano, *Formul. legal., tom. 1, tit. 8, form. 8, n. 5*, sono quelle medesime che vengono assegnate dai Canonisti per accordare la dispensa dalle denunzie. Sono pertanto queste cause: 1. Un prudente sospetto, che indebitamente, e maliziosamente venga impedito il matrimonio. 2. Quando i genitori, i tutori o curatori procurano di togliere alle donzelle un buon partito per darle ad uomini indegni o di condizione inferiore. 3. Quando trattasi di celebrare il matrimonio colla concubina nel punto di morte per legittimare la prole, e provvedere all'eterna salute dell'infermo. 4. Quando i contraenti sono comunemente tenuti per conjugi e contraggono il matrimonio per evitare la loro infamia. 5. Quando col matrimonio si tratta di togliere dal peccato una concubina od una pubblica meretrice, e si toglie il pericolo che si cangi d'opinione e perseveri nelle sue colpe. 6. Ove dal matrimonio si sperasse la conciliazione delle inimicizie, e con esso si evitassero degli scandali.

7. Tutte le volte che dal dilazionare il matrimonio soffrissero i conjugandi un notevole danno od incomodo tanto nel loro corpo, quanto nelle loro sostanze. « *His*, chiude il citato Autore, n. 6, *et similibus... justam habebit Ordinarius dispensandi causam.* »

MONS. CALCAGNO.

Impedimento di errore e condizione.

L'errore, che è Impedimento dirimente il matrimonio, è quello che toglie la cognizione di ciò che si fa, e perciò impedisce il consenso della volontà secondo quell' assioma: *Nil vilitum quin praecogitum.* Può essere di tre sorta; cioè può versare intorno alla persona, intorno alla sua condizione ed intorno a qualche qualità della medesima. Quando si prende una persona per l'altra, p. e., Lia per Rachele, l'errore è circa la persona; quando si prende una schiava per una donna libera, l'errore è circa la condizione; quando una persona ignobile o povera si ha per nobile o ricca, l'errore è circa la qualità. L'errore del secondo genere appartiene al secondo impedimento dirimente indicato colla parola, *Conditio*, di cui si dirà fra poco.

L'errore intorno alla persona, qualunque egli siasi, cioè o vincibile o invincibile, o proceda dal contraente medesimo, o da qualunque altra ingannatrice persona, rende sempre il matrimonio nullo, sebbene si voglia supporre che anche senza siffatto errore il matrimonio sarebbe seguito; ed è nullo non solo per diritto positivo pel *cap. Tua nos 25 de Sponsal.*, e *cap. Quod autem caus. 29, q. 1*, ma pur anco per diritto di natura. Imperciocchè l'errore toglie la cognizione, ed ove manca la cognizione non v'ha nè può esservi consenso, senza del quale non può sussistere il matrimonio. Ascoltiamo S. Tommaso, il quale nel *suppl. q. 51, art. 1*, la discorre sapientemente così: « Ciò che impedisce la causa, impedisce di sua natura » anche l'effetto. Il consenso è la causa del matrimonio; e quindi » ciocchè toglie di mezzo il consenso, toglie di mezzo il matrimonio. » Ora il consenso è atto della volontà, che presuppone l'atto dell'intelletto. Mancando il primo, non può non mancare anche il secondo. E però quando l'errore impedisce la cognizione, segue neces-

» sariamente il difetto anche nello stesso consenso, e conseguente-
 » mente nel matrimonio; e quindi l' errore per diritto di natura an-
 » nulla il matrimonio. » Ed in seguito pure dimostra, che questo er-
 rore annulla il matrimonio, perchè la persona spetta alla essenza del
 matrimonio. E ciocchè dicesi dell' errore deve intendersi anche del-
 l' ignoranza.

Dissi: *sebbene si voglia supporre, che anche senza siffatto errore il matrimonio sarebbe seguito*; perchè l' errore nella persona rende nullo il matrimonio anche quando è solamente concomitante, cosicchè il contraente, scoperto l' errore, avrebbe non ostante celebrato il matrimonio. La ragione è, perchè in questo contraente non c' è il consenso attuale di contrarre con la persona, con cui per errore celebra il matrimonio, ma solamente un' abituale disposizione di contrarre, se sapesse e conoscesse; mentre al matrimonio valido non basta una disposizione abituale, ma si ricerca un consenso attuale. Si eccettui però il caso, in cui taluno volesse ed intendesse di contrarre colla persona presente, qualunque essa siasi: il che per altro quando non consti chiaramente, non ha mai a presumersi.

Quanto poi agli errori intorno le semplici qualità della persona, siccome questi non toccano l' essenza del matrimonio, così regolarmente non lo annullano. « Imperciocchè (dice il santo Dottore nell' *art. 1 al 1*) l' errore non impedisce il matrimonio per natura sua, » ma in forza e per natura della differenza aggiunta, in quanto cioè » è errore intorno ad alcuna di quelle cose che sono di essenza del » matrimonio. » Diffatti ella è cosa chiara, che l' errore intorno le qualità di una persona non toglie il consenso intorno al principale oggetto del consenso, ch' è la medesima persona, sebbene forse le qualità stesse della persona esser possano cagioni al contratto impellenti senza delle quali il matrimonio non si farebbe. Eccone la ragione. Perchè quantunque in tal caso il matrimonio sia in qualche maniera (dicono i Teologi: *secundum quid*) involontario, non manca però l' assoluto consenso nella persona, la quale del consenso è il principale oggetto: « La diversità di fortuna (dice S. Tommaso nell' *art. 2, al 4*) » non varia cosa alcuna di quelle che sono di essenza del matrimo-
 » nio, nè altra qualità diversa. » Crede taluno, che la persona con cui

si congiugne in matrimonio, sia ricca, sia nobile, sia di buoni costumi, sia vergine; se tale non essere egli sapesse, con essa non si impalmerebbe; non è tale quale egli la supponeva o credeva; è valido nondimeno il suo matrimonio. Quanti conjugati non si trovano delusi della loro credenza ed aspettazione intorno al temperamento, e ad altre qualità del conjuge. Pochi sono quelli che intorno ad esse non trovino tutt' altro da quello che pensavano. Se adunque l' errore o l' ignoranza quanto alle qualità dirimesse il matrimonio, pochi, e assai pochi sarebbero i matrimonii sussistenti. L' errore adunque intorno alle qualità della persona non dirime il matrimonio, perchè non riguarda e non tocca la sua essenza; ma soltanto lo annulla l' errore intorno alla persona medesima; perchè questo spetta alla di lui essenza. Altro però sarebbe se ci fosse stato errore quanto al solo nome. Io ho veduto due sorelle, la maggiore delle quali ha nome Anna, e la minore Teresa. Io ho scelto per mia sposa la minore, e con essa diffatti ho celebrato il matrimonio, credendo, per errore, che il di lei nome fosse Anna. Celebrato il matrimonio, mi accorgo del mio errore, cioè capisco d' aver contratto il matrimonio con Teresa credendola Anna. Questo non è altro che un semplice error di nome, che punto non nuoce, mentre so che ho celebrato il matrimonio colla persona, con cui voleva accoppiarmi. Per *leg. 9, ff. de contr. empt.*
« Nihil facit error nominum, quum de corpore constat. »

Nè si dica: se io faccio limosina a taluno, che con finta e falsa povertà m' inganna, quella limosina è invalida, nè il finto povero la può tenere: adunque sarà invalido anche il matrimonio celebrato con errore intorno alle qualità della persona. Diffatti se io avessi saputo, che non aveva le qualità da me credute, se non avessi penetrato che aveva i tali difetti a me in allora ignoti, quel cattivo temperamento, che era corrotta mentre io la credeva vergine, ecc., non avrei mai voluto congiugnermi con essa in matrimonio; come non avrei dato la limosina a colui, se avessi saputo che non era un povero, ma un truffatore. Imperciocchè passa fra l' uno e l' altro caso una grandissima disparità. L' errore nel primo caso della limosina, è circa la stessa sostanza; perchè l' oggetto primario e sostanziale della limosina è la vera e reale povertà del postulante, e non già la finta e falsa. Ma nel

caso del matrimonio le persone stesse, e non già le loro qualità, sono il primario e sostanziale oggetto del matrimonio : adunque, altro essendo il *non ho voluto*, ed altro il *non avrei voluto*, deve valere il matrimonio che hai voluto contrarre, quantunque, se avesti saputo cioè che di male e di difettoso ci stava nascosto, non avresti voluto contrarre, e piuttosto avresti fatto a meno di accompagnarti.

Dissi : *regolarmente* ; perchè può benissimo darsi il caso che l'errore intorno alle qualità limiti o impedisca il consenso del contraente. E ciò avviene principalmente in due casi. Primamente quando l'errore nelle qualità passa in errore intorno alla persona, colla quale il contraente intende contrarre, e la fa essere diversa da quella che è presente ; come se taluno, che intende di contrarre Matrimonio colla figliuola del governatore, contragga con una che non è, ma finge d'essere di lui figliuola ; o come se ad una principessa, che crede e intende di unirsi in matrimonio col primogenito di un re, si offra un altro figliuolo minore dello stesso principe, perocchè in tal caso, dice S. Tommaso nel luogo cit., *art. 2, al 5* : « Se altro figliuolo del re » venga ad essa presentato, non il primogenito, è errore di persona, » e resta impedito il matrimonio. »

Avviene in secondo luogo, quando quella data o date qualità sono specialmente volute e ridotte in patto, cosicchè non intende di contrarre, se la persona è priva della data o date qualità. La ragione è, perchè difatti non intende di contrarre matrimonio con la persona, in cui mancano le qualità volute e pattuite. Ed a questo proposito narra il continuatore del Tournely, che i Dottori di Salamanca giudicarono essere stato nullo il matrimonio di certa fanciulla, la quale soventi volte aveva dichiarato di voler piuttosto morire che maritarsi con un uomo discendente Giudeo, e che scoperta la frode di colui, col quale erasi congiunta in matrimonio, il quale erasi protestato di non essere nè Giudeo, nè discendente da Giudei, tostamente aveva reclamato. E soggiunge, che giustamente era stato così da que' Dottori definito, perchè era abbastanza chiara e nota la intenzione della fanciulla.

In questa difficile materia è necessario osservare con un dotto Teologo, che quando taluno, il quale già ha conosciuto di veduta la persona, e assolutamente l'ha voluta per conjuge, se poi ingannato

rimane, stimandola nobile, validamente con essa ha contratto; perchè l' errore non versa intorno alla persona, ma intorno agli accidenti: e ciò è vero quand' anco non avrebbe voluto contrarre se l' avesse per ignobile conosciuta. In conferma ed in ischiarimento di questa dottrina porterò qui un caso riferito dall' Habert, accaduto, egli dice, già alcuni anni. Un avventuriere assai bene e politamente vestito, di bella presenza, di indole gioconda e gioviale, si spacciava discendente da famiglia illustre, e con questo titolo frequentava la casa di un nobile signore che aveva una figliuola nubile. Piacque il forestiero alla fanciulla, ed al padre, e promisero a lui le nozze, quando producesse le prove della sua nobiltà; egli produsse degli attestati falsi, e furono celebrate le nozze. Scoperta poscia la frode di quell' uomo, che era dell' infima plebe, si fece il dubbio, se siffatto matrimonio fosse valido. Gli avvocati negarono che fosse valido per questa ragione, che l' errore dante causa al contratto fa il contratto nullo, massimamente se nasce dalla frode dell' uno de' contraenti. Ma i Dottori, fra quali l' Habert medesimo, ai quali il caso per la decisione fu portato, la sentirono diversamente: perchè non ci fu errore se non intorno le qualità, e niuno circa la persona, molto ben nota alla fanciulla, ed in cui essa acconsenti, sebbene prescindendo dall' inganno non avrebbe acconsentito. E non è punto vero ciocchè dicevano quegli avvocati dell' inganno dante causa al contratto. Imperciocchè abbiamo anche col diritto civile dimostrato, che i contratti, ai quali l' inganno anche per parte del contraente ha dato causa al contratto, sono naturalmente validi, sebbene poi per volontà della parte possano rescindersi, il che non può poi convenire nè conviene al matrimonio come di sua natura indissolubile.

È necessario il dare qui prima di passar oltre un altro avvertimento. Quelle persone, le quali per venire a capo di conchiudere matrimonii a sè o agli amici vantaggiosi, mendacemente e dolosamente esagerano di sè, o dei loro amici la nobiltà della nascita, i beni le fortune, le doti dell' animo, dell' ingegno, i talenti le ricchezze, ec., peccano gravemente, e tenute sono alla restituzione; perchè con questa congerie di fallacie, e d' inganni tolgono ad una nobile e ricca fanciulla ciocchè era per avere, vale a dire un marito, la cui condi-

zione e beni sarebbero stati corrispondenti ai beni, ed alla condizione della fanciulla, poichè S. Tommaso, nella 2, 2, q. 62, art. 4; insegna, che « *homo tenetur, ad restituendum . . . si damnificet aliquem impediendo* (massimamente se cogl' inganni e colle menzogne) *ne adipiscatur, quod erat in via habendi.* » Quelle persone adunque, le quali con fallaci parole o colle loro ingannatrici esagerazioni furono cagione che la fanciulla ha preso quel tale a marito, sono tenute *in solidum* a compensarne i danni. E perciò fanno molto bene quelli che non s' impicciano negli altrui matrimonii.

Ma in qual maniera potrà togliersi questo impedimento di errore intorno alla persona? Rispondo che questo Impedimento non può essere tolto di mezzo per via di dispensa nemmeno dal Sommo Pontefice, perchè non v' ha autorità che possa rendere valido ciocchè per diritto di natura è positivamente invalido, come è il matrimonio contratto per errore intorno alla persona, cioè intorno la stessa sostanza del contratto matrimoniale.

Quindi pei matrimonii nulli per Impedimento di errore come anche per Impedimento di condizione, di cui diremo tosto, non v' ha altro mezzo, onde renderli validi e rati, salvochè la rinnovazione del consenso; perocchè non essendovi il consenso o nella sostanza, o nel proprio danno, se questo consenso non viene dato, il matrimonio sarà sempre nullo. Così insegna anche S. Tommaso nella q. 51, art. 2, ove alla obbiezione a sè proposta, che i coniugi possono per molti anni starsene con questo errore di persona o di servitù, e insieme generare i figliuoli e figliuole, ed essere cosa troppo grave e dura il dire, che dopo ciò debbono, scoperto l' errore, dividersi, risponde all' 8: « *Dicendum, quod quantumcumque fuerit cum ea (il marito) nisi de novo consentire velit, non est matrimonium.* »

Condizione.

È cosa nota ad ognuno, che sotto il nome di condizione, posta nel secondo luogo fra gl' Impedimenti dirimenti, s' intende lo stato servile, ossia di schiavitù, cioè quello di una persona che trovasi

sotto il dominio altrui, come sua possessione, e come cosa sua propria, di cui può liberamente disporre, cui può a suo piacimento vendere, affittare, permutare, non però uccidere, perchè, come altra volta si è detto, il solo supremo Signore Iddio solo ha il dominio diretto sulla vita dell' uomo. In Italia non ha luogo questo genere di schiavitù, e ne sono esenti i domestici nostri servi. Quindi dirò in breve ed in succinto quelle cose che intorno a questo Impedimento trattano diffusamente i Teologi ed i Canonisti.

La condizione servile adunque dirime il matrimonio fra una persona libera ed una schiava, quando la persona libera ignorava la schiavitù dell' altra, perchè se non la ignorava, quando contrasse, se la sapeva, il matrimonio è valido e sussistente. Così S. Tommaso, q. 52, a. 1, al 1, ove dice: « *Servitus contrariatur matrimonio quantum ad actum, ad quem quis per matrimonium alteri obligatur, quem non potest libere exequi . . . Sed quia quilibet potest in eo, quod sibi debetur, sponte detrimentum aliquod subire; ideo si alter conjugum sciat alterius servitatem, nihilominus tenet matrimonium.* » Vale altresì il matrimonio fra schiavo e schiava, anzi se avvenga che taluno fingendosi libero, mentre è veramente schiavo, meni a moglie una schiava non sapendo che è schiava, ma credendola libera, il suo matrimonio è valido, come insegna e prova lo stesso S. Dottore soggiungendo: « *Similiter etiam quia in matrimonio est aequalis obligatio ex utraque parte ad debitum reddendum, non potest aliquis requirere majorem obligationem ex parte alterius, quam ipse possit facere. Et propter hoc etiamsi servus propter hoc impeditur matrimonium.* »

Lo stesso S. Dottore fa poi vedere nel seguente art. 2, che gli schiavi possono liberamente contrarre matrimonio anche senza saputa, e contro il volere del loro padrone. « La servitù, dice, che è di » diritto positivo, non può pregiudicare a quelle cose che sono di » diritto naturale. Siccome poi c' è l' appetito di natura alla conser- » vazione dell' individuo, così ci è pure alla conservazione della specie » col mezzo della generazione. Quindi siccome lo schiavo non è sog- » getto al padrone in guisa che non possa liberamente mangiare e » dormire, e far simili altre cose, che spettano alla necessità del cor- » po, senza di cui la natura non può conservarsi; così non gli è sog-

» getto quanto a questo, che non possa liberamente contrarre matrimonio, anche senza saputa del padrone o contro sua volontà. » Sono adunque assolutamente validi e sussistenti i matrimonii degli schiavi anche celebrati contro la volontà del padrone, a cui in ciò non sono soggetti. E solamente il matrimonio è nullo, quando una persona libera si accoppia con una schiava, ignorando la sua condizione di schiavitù, e ciò per legge avente sua origine e base nel naturale diritto, ma la determinazione nel diritto positivo, come insegna il medesimo S. Dottore.

V' ha un altro genere di schiavi, o servi, cui i Teologi appellano *servi poenae*, e sono quei meschinelli che pei loro delitti per sentenza del giudice sono condannati alla galera, o alla morte, a cui si sono sottratti colla fuga. Possono questi validamente contrarre il matrimonio? Rispondo che costoro contraggono validamente quanto al vincolo e Sacramento, ma non già quanto agli effetti civili. La prima parte è certa ed evidente: perocchè l'impedimento di condizione dirimente il matrimonio è di diritto positivo ecclesiastico, e non v' ha Ecclesiastica legge in siffatti matrimonii annullante. Nè punto osta, che uomini di tal fatta, servi di pena, sembrino di peggior condizione degli stessi veri schiavi, mentre hanno perduto il diritto alla propria vita, cui gli schiavi ritengono e conservano: no, ciò punto non osta; perchè da ciò al più si proverebbe, che giusta sarebbe la legge, se si facesse nulli i loro matrimonii; ma fino a tanto che non viene fatta, saranno sempre validi e rati i loro matrimonii.

Validi adunque sono ed indissolubili i matrimonii di questi servi, ma non già quanto agli effetti civili, come porta la seconda parte. La ragione è, perchè costoro sono morti civilmente, ed hanno perduti tutti i loro diritti di cittadinanza, di famiglia, di origine e di libertà. Quindi l'ignoranza di tal condizione nell'altro conjuge non toglie il valore al matrimonio con essa contratto, ma toglie gli effetti di esso civili. Le leggi nondimeno vengono in aiuto delle misere mogli ingannate, e ad esse concedono, che possano conseguire la dote, ed i beni dotali o dotalizzi, se dimostrino di non aver conosciuta la condizione del marito, nè essere state per verun modo partecipi dei suoi delitti, e di non averne dato il loro consenso. Quanto poi ai

condannati all' esilio, alle carceri, alla galera non in perpetuo, ma per un tempo determinato, questi non restano nemmeno privi dei civili diritti che loro competono.

Il Devoti, nelle sue Istituzioni Canoniche, *lib. 2, sect. 9, §. 143*, ammette l' Impedimento *ignorata servilis conditio*, e spiega egregiamente in che consista, aggiungendo che una volta i Canonici volevano nei matrimoni degli schiavi il consenso dei loro padroni, il che non ricercano adesso per la validità delle nozze, com' è chiaro dal *cap. 1, de conjugio servorum*. Indi nel *§. 146*, vi aggiunge un altro Impedimento, che appella *turpis conditio*. Quantunque le turpi ed inique condizioni apposte al contratto matrimoniale secondo la maggior parte, non siano comprese nell' Impedimento di cui parliamo, tuttavia qui diremo qualche cosa di esse dietro il lodato Autore. Tali condizioni annullano il matrimonio, cioè fanno che non sussista quando si oppongono alla sostanza di esso; non lo annullano poi, quando con esso non pugnano per quanto turpi ed inique esse siano. Questa dottrina stabilita dal *cap. 7, de conditionibus oppositis*, viene anche dallo stesso capo spiegata in questi termini: « *Si conditiones contra substantiam conjugii inserantur, puta si alter dicat alteri: Contraho tecum si generationem prolis evites, vel donec inveniam aliam honore vel facultatibus digniorem, aut si pro questu adulterandum te tradas: matrimonialis contractus, quantumcumque sit favorabilis, caret effectu. Licet aliae conditiones appositae in matrimonio, si turpes aut impossibiles fuerint, debent propter ejus favorem pro non adjectis haberi.* »

Dissi, che secondo la maggior parte tali turpi condizioni non sono comprese nell' Impedimento di cui parliamo. Imperciocchè anche il Pontas, *V. Impediment. condition. servil.*, distingue tre specie di condizioni, e dopo aver posto in primo luogo il matrimonio contratto condizionatamente, p. e. : « *Tibi nubo si pater tuus consentiat;* » ammette secondariamente le condizioni opposte alla sostanza del matrimonio, ed in terzo luogo nota la condizione servile. Parlando dunque delle condizioni turpi si unisce al Devoti dietro il Polmano, *p. 31, n. 507*, ed asserisce che tolgono la sostanza del matrimonio, quando si oppongono ai tre beni di esso, cioè alla fedeltà, alla prole, al Sacramento : « *Altera conditio ipsimet substantiae matrimonii, est opposita,*

aut alicui ex his tribus ejus bonis, quae dicuntur fides, proles, sacramentum: tibi nubo ea conditione, ut mihi liberum sit moechari; aut te ipsam sterilem efficias, ne ullus ex nostro procreetur infans conjugio, aut ut possim ad libitum alteri nubere, vel ut habeam potestatem in tuum corpus, non cero tu in meum. »

C A S O 1.º

Tizio dice al suo parroco, che si ammogliò in Francesca con errore di concomitanza, e che perciò il suo matrimonio è invalido. Che deve rispondergli il parroco nel foro della coscienza?

Errore concomitante è quello, onde taluno contraendo con Francesca, che crede Berta, sarebbe disposto di contrarre con Francesca, anzi contrarebbe più volentieri con Francesca se la conoscesse. Ne segue da ciò, che chi contrae di questa maniera non consente nel matrimonio che celebra con Francesca, ma solo è disposto a contrarre; in conseguenza non presta il pieno suo consenso qual si ricerca. Quindi può e deve rispondere il parroco che la disposizione a dar il consenso, non essendo il consenso stesso, ne deriva che ha Tizio ragione se chiama nullo il suo matrimonio. SCARPAZZA.

C A S O 2.º

Bianca asserisce ch' è nullo il matrimonio da essa contratto con Brunone, perchè la passione glielo dipinse un bel giovane e adesso lo trova deforme; perchè lo credeva un ricco possidente, ed è povero in maniera che vive facendo il fattore ad un signore, perchè è tale, che se avesse chiesto al suo padrone licenza di prender moglie non l' avrebbe ottenuta. Ha Bianca veramente ragione?

Nella risposta a questo quesito si devono applicare le dottrine che abbiamo riferite nella parte teorica. È sostanziale l' errore di Bianca, o cade sulle qualità di Brunone? Se non è sostanziale ha torto, e se lo fosse avrebbe ragione. Se la passione le fece veder Brunone non deforme, ella è questa cosa ordinaria degli amanti. Ogni cosa che si desidera in questo mondo ha dei pregi, ed ottenuta che

sia, non è più tale. Se la ragione della bellezza valesse per dichiarar invalidi i matrimonii, non vi sarebbe moglie che non si disfacesse del proprio marito, nè marito che non chiedesse di essere sciolto dalla moglie.

Parimenti l' errore intorno alle ricchezze, dice S. Tommaso, 4, sent. d. 50, q. 1, a. 1, ad 4: « *Non variat aliquid eorum, quae sunt de essentia Matrimonii, nec diversitas qualitatis, sicut facit conditio servitutis,* » e ciò perchè l' errore sui beni di fortuna e sulle esteriori qualità non esclude il consenso. Abbiamo infatti nel decreto di Graziano, caus. 29, q. 1: « *Quae nubil putans illum esse divitem, non potest renunciare priori conjugio, quamvis erraverit.* » Il solo caso, in cui l' errore della qualità o della fortuna potrebbe rendere invalido il matrimonio, sarebbe quando equivallesse all' errore della persona, ossia quando colla qualità della persona s' indicasse la persona medesima. « *error de nobilitate,* dice S. Tommaso, *non impedit matrimonium. Si autem directe intendit consentire in filium regis, quicumque sit ille, tunc si alius praesentetur ei, quam filius regis, est error personae, et impeditur matrimonium.* » Quindi quand' anche la condizione di Bianca fosse superiore a quella di Brunone, non può sciogliere il matrimonio, pel motivo che ignorava la di lui condizione di fattore, non essendo in questo impiego uno schiavo, ma bensì un amministratore degli altrui beni.

Che importa, in fine, che Brunone non abbia chiesto licenza di ammogliarsi al suo padrone? Non poteva contrar validamente matrimonio anche contro la di lui volontà, sebbene fosse schiavo e non fattore, come insegna S. Tommaso nel luogo citato, d. 27 a. 1? Dunque molto meno potranno dirsi invalide le nozze contratte. Che se Brunone fosse schiavo, e non semplice fattore, ne verrebbe dalla non chiesta licenza, che nella concorrenza di servire la moglie e il padrone, dovrebbe servire prima il padrone, e poi la moglie, laddove celebrate le nozze coll' assenso del padrone, la moglie dovrebbe essere preferita al padrone. Dunque ha torto Bianca pretendendo che sia invalido il matrimonio.

SCARPAZZA (Ediz. Rom.)

C A S O 3.°

Brunone sposò Giustina, che credè libera quand' era una schiava. Avuta cognizione della condizione di Giustina continuò a carnalmente conoscerla. Ora vorrebbe che il suo matrimonio fosse invalido. Ha egli ragione di ciò pretendere?

Se Brunone, giunto a cognizione della servile condizione di Giustina, si fosse astenuto dal trattare con essa, poteva egli allora chiedere al giudice la nullità del suo matrimonio, ma quando la conobbe carnalmente anche dopo la fatta cognizione, ei rinnovò il suo consenso rinunziando al suo diritto. Così ha dichiarato Alessandro III, come può vedersi nel *cap. 1 de conjugio, serv.*, ove leggesi: « *Mandamus quatenus si constituerit, quod idem vir praefatam mulierem, postquam illam audivit esse ancilliam, carnaliter cognovit, ipsum, monitione praenissa, compellatis ut eam sicut uxorem maritali affectu pertractet.* »

MONS. CALCAGNO.

C A S O 4.°

Paolo, non sapendo, che la condizione sua servile fosse un Impedimento dirimente il matrimonio, si sposò con Tecla libera di condizione. Scopertasi poi da Tecla la condizione di Paolo, gli domanda di rinnovare il consenso, onde rendere valido il matrimonio, e Paolo si rifiuta e vuole lo scioglimento. Cercasi se Tecla o Paolo abbia ragione?

I matrimoni, che sono invalidi per l' Impedimento di errore, o di condizione non possono rendersi validi se non colla rinnovazione del consenso. L' insegna S. Tommaso, *q. 51, a. 2, ad 8*, ove apertamente insegna: « *Dicendum quod quantumcumque fuerit cum ea, nisi de novo consentire velit, non est matrimonium.* » Può dunque essere quanto si voglia consumato il matrimonio che scoperto l' errore o scoperta la condizione si rende necessaria la rinnovazione del consenso. Quindi ha ragione Tecla se la pretende da Paolo, volendo rimanere con esso congiunta; ma Paolo non ha dovere di prestarsi, non avendola ingannata. Imperciocchè se l' avesse ingannata, riflette assai

bene l'Autore della Morale Patuzziana, *tract. X, de Sacrm., c. 5, n. 5*, avrebbe dovere di aderire alla parte che gli richiede il consenso, e ciò non in forza del matrimonio di già celebrato, che per sè medesimo è nullo, ma per riparare l'ingiuria ed il danno che le ha recato. Ecco le sue parole: « *Ad quam tamen renovationem non tenetur pars serva, si alteram non decept; tenetur vero, si deceperit, non vi celebrati matrimonii, quod nullum est, sed injuriae et damni illati.* » Può dunque nel nostro caso pretendere Tecla il nuovo consenso, ma Paolo non è tenuto a prestarlo.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 5.º

Ennio ammogliato si rese volontariamente schiavo. Cercasi se poteva farlo in coscienza reclamando la moglie, e se possa farsi schiava una moglie contro la volontà del marito?

Quanto all'uomo asseriamo francamente con S. Tommaso 4, d. 36, a. 5, in corp., che se si trovava costretto da urgente necessità poteva lecitamente darsi in ischiavo. « *Vir, scriv' egli, subditur uxori solum in his, quae ad actum naturae pertinent, in quibus sunt aequales, ad quae servitutis subjectio se non extendit: et ideo vir nolente uxore potest se alteri in servum dare.* » E lo prova nel *sed contra* con quest'argomento: « *Qui libet potest dare alteri, quod suum est, sed vir est sui juris, cum sit liber, ergo potest jus suum dare alteri.* » Che se Ennio si rese schiavo, invita la moglie, senza una mera ed urgente necessità, può allora la moglie chiedere il divorzio. Così opina il Silvio in *suppl. D. Th. q. 52, a. 5*, dicendo: « *Si vero justa causa non subsit, maritus non potest se servituti subicere, invita uxore: quod si faciat, potest illa propter hanc separationem, quum maritus ab ea facit, petere divortium.* »

Intorno poi alla moglie affermiamo collo stesso Angelico santo Dottore, *ibid. ad 3*, che non può rendersi serva senza l'assenso del marito. Così infatti egli insegna: « *Quamvis in actu matrimoniali, et his quae ad naturam spectant, ad paria vir et uxor judicentur, ad quae conditio servitutis non se extendit; tamen quantum ad dispensationem domus, et ad alia hujusmodi supradicta, vir est caput mulieris, et debet corrigere; non autem e converso; et ideo uxor non potest se dare in ancillam nolente viro.* »

S. TOMMASO.

C A S O 6.°

Nummio diede in matrimonio a Tizio, uomo di condizione libera, Sempronia sua serva, occultandogli là condizione servile ed assicurandogli che era libera. È forse invalido il matrimonio di Tizio per l' errore in cui versava della condizione servile di Sempronia?

Il matrimonio è invalido, quando uno dei contraenti che è libero prende una serva per moglie, stimandola libera, come dichiara Innocenzo III, in una sua Decretale, in *cap. Ad nostram 4 de Conjugio servorum, lib. 4, tit. 9* con le seguenti parole: « *Mandamus, quatenus si constiterit quod miles ignoranter contraxerit cum ancilla, ita quod postquam intellexit conditionem ipsius, nec facto, nec verbo consenserit in eadem . . . contrahendi cum alio liberam ipsi concedas auctoritate apostolica facultatem.* » Ciò che era stato prima definito nel Concilio Vermeriense secondo che riferisce Graziano nel suo decreto, in *cap. Si quis 4, 29, quaest. 1.*

È certo tuttavia, che il matrimonio di Tizio con Sempronia è valido, quantunque a lei disposandosi, abbia la di lei condizione ignorata. La ragione si è perchè, come Nummio in questo modo diede a Tizio la sua serva per moglie, divenne libera, e perciò non v' ebbe luogo l' errore di Tizio, e perciò non è per lui un Impedimento dirimente. « *Si Dominus ancillae tamquam liberam eam alicui tradat in uxorem, dice la Glossa, in cap. Ad nostram cit. v., Nec facto, qui liber est, eo ipse intelligitur ei dedisse libertatem.* » Così pure insegnano celeberrimi Canonisti quali sono l' Ostiense, l' abbate Silvestro, Navarro, ecc.

PONTAS.

C A S O 7.°

Geminiano servo prese Berta per moglie credendola libera, mentre era serva, la quale per moglie non avrebbe presa se l' avesse conosciuta soggetta altrui. È valido il loro matrimonio?

Il matrimonio è valido, 1. Perchè amendue i contraenti essendo servi, la condizione di Berta non è nociva a Geminiano; 2. Perchè essendo da ambe le parti mutua la obbligazione che procede dal

matrimonio, l'una delle parti contraenti non può con diritto esiger dall'altra una obbligazione maggiore di quella che possa adempiere di per sè. Adunque il matrimonio tra persone di condizione diversa è nullo soltanto nel caso, in cui l'una parte, ch'è libera, abbia contratto matrimonio con l'altra che è serva, mentre la stimava libera. Così insegna S. Tommaso, in 4, dist. 36, art. 1, ad 1, con queste parole: « *Quia in matrimonio est aequalis obligatio ex utraque parte ad debitum reddendum, non potest aliquis requirere majorem obligationem ex parte alterius, quam ipse possit facere: et propter hoc servus etiam, si contrahit cum ancilla, quam credit liberam, non propter hoc impeditur matrimonium, et sic patet quod servitus non impedit matrimonium, nisi quando ignorata est ab alio conjuge, et si ille sit liberae conditionis.* »

S. TOMMASO.

C A S O 8.°

Benedetto servo, ripugnando il suo padrone, si sposa con una giovane serva, che come tale conosceva. Il loro matrimonio è valido?

Di certo; così infatti discorre l'Angelico, in 4, dist. 16, quaest. 1, art. 2, in corpore: « *Quamvis jus positivum . . . progrediatur a jure naturali, ideo servitus, quae est de jure positivo, non potest praejudicare his quae sunt de jure naturali: sicut autem appetitus naturae est ad conservationem individui, ita est ad conservationem speciei per generationem. Unde sicut servus non subditur Domino quin libere possit comedere, et dormire, et alia hujusmodi facere, quae ad necessitatem corporis pertinenti, sine quibus natura conservari non potest; ita non subditur ei quantum ad hoc, quod non possit libere matrimonium contrahere, etiam Domino nesciente aut contradicente.* » (Alla opinione dell'Angelico consentono le decisioni della Chiesa. Chi amasse prove maggiori consulti il Silvio.)

S. TOMMASO.

C A S O 9.°

Guerrico avendo invalidamente contratto matrimonio pella ignoranza della condizione servile della sposa, posciachè conobbe di essere stato ingannato, vuole che il matrimonio già contratto si tenga per rato. È sufficiente questa sua volontà pella validità del matrimonio?

Purchè Guerrico abbia contratto il suo matrimonio *in faciem Ecclesiae*, e secondo la forma stabilita dal Tridentino, per la sua volontà ha convalidato il matrimonio medesimo, essendo cessato l' errore che invalido lo rendeva. Imperciocchè colla sua ratificazione supplì al consenso che vi mancava nell' error precedente. E sebbene falsamente stimasse esser valido il matrimonio contratto nell' errore, pure ciò non deroga che il consenso dato di nuovo non sia sufficiente alla convalidità, essendo cessato con ciò l' errore che prima lo annullava. Così la Glossa nella decretale di Innocenzo III in *cap. Ad nostram*; di cui queste sono le voci: « *Mandamus quatenus si constiterit, quod idem vir praefatam mulierem postquam istam audivit esse ancillam, carnaliter cognovit; ipsum, monitione praemissa, compellas, ut eam sicut uxorem maritali affectione pertractet.* »

PONTAS.

C A S O 10.º

Celio servo di Alessandro, desiderando di prender moglie, domanda al suo padrone di acconsentirvi. Alessandro gli può forse negare il consenso?

Risponde S. Tommaso così: « *Nec tenentur servi dominis . . . obedire de matrimonio contraendo . . . sed in his quae pertinent ad dispositionem actuum et rerum humanarum tenentur subditi suo superiori obedire, secundum rationem superioritatis, sicut servus domino in his quae pertinent ad servilia opera exsequenda.* » Adunque Alessandro non può impedire Celio di contrar matrimonio. Pure se Alessandro conosce che dal matrimonio di Celio ne può derivar del danno, sembra in questo caso *lei* non essere obbligato sotto peccato ad acconsentire ad un tal matrimonio; ed allora sarà bastevole che non adopri la forza e le minacce per distogliere Celio dallo sposarsi; poichè in questo caso opererebbe contro il diritto di natura, secondo il quale al servo ed al libero è lecito contrar matrimonio come si prova da S. Tommaso, 2, 2, *quaest.* 104, *art.* 5 *in corpore*. Così comunemente la pensano il Palludano, Richardus, Soto, Sant' Antonino, la Glossa, in *cap.* 1 *Conjug. servor*, Tollett., ecc.

PONTAS.

C A S O 11.°

Potamio servo di Bernardo col consenso di lui contrasse matrimonio. È egli forse tenuto ad anteporre al servizio del padrone l'obbligo di rendere il debito matrimoniale alla sposa?

Fuor di dubbio. Così infatti discorre S. Tommaso, *in 4 dist. 36, art. 2, ad 1*: « *Si servus, volente domino, matrimonium contraxit, tunc debet praetermittere servitium domini imperantis, et reddere debitum uxori: quia per hoc quod dominus concessit ut matrimonium servus contraheret, intelligitur ei concessisse omnia quae matrimonium requirit.* »

S. TOMMASO.

C A S O 12.°

Vinebaldo servo di Paolo contrasse matrimonio con una giovane libera, sebbene Paolo vi si opponesse. Questa alle volte ricerca il debito conjugale mentre Paolo domanda di essere da lui servito. Vinebaldo deve più presto obbedire alla moglie che al padrone?

Deve prima obbedire al padrone, non potendo nello stesso tempo soddisfare alle inchieste dell'uno e dell'altra. Ciò si può provare da una Decretale di papa Adriano all'Arcivescovo di Salisburgo, *in cap. Dignum 1 de conjug. serv.*, in cui avendo premesso che i matrimoni dei servi contratti con ripugnanza dei loro padroni, non si devono sciogliere, soggiunge che « *debita tamen et consueta servitia non minus debent propriis dominis exhiberi.* »

Devesi però eccettuare il caso, in cui la moglie in forza di una prava tentazione fosse esposta a manifesto pericolo d'incontinenza. Allora infatti il debito conjugale, che è di diritto naturale, devesi anteporre al servizio che è di diritto umano. Così opina l'Angelico *in 4, dist. 36, art. 2, da 3*. « *Si autem, dice, matrimonium ignorante vel contradicente domino est contractum: non tenetur reddere debitum; sed potius domino obedire, si utrumque simul esse non possit.* » Dipoi soggiunge: « *Sed tamen in his multa particularia considerari debent; sicut etiam in omnibus humanis actibus, scilicet periculum castitatis imminens uxori, et Impedimentum quod ex redditione debiti servitio imperata*

generat, et aliis hujusmodi: quibus omnibus rite perpensis judicari poterit, cui magis servus obedire teneatur, domino vel uxori. » Così insegna egualmente S. Bonaventura, in 4, *distinct.* 36, art. 1, *quaest.* ad 4 et 5, il Panormitano ed altri.

PONTAS.

C A S O 13.°

Bertino, ammogliato si vendette contro la volontà della moglie ad un padrone. Lo potea fare con tranquilla coscienza? E la moglie, contro la volontà del marito, può forse dedicarsi al servizio di qualche famiglia?

Bertino si può vendere qual servo in quei paesi, in cui avvi l'uso, e se a ciò è costretto da urgente necessità. Così insegna l'Angelico in 4, *dist.* 36, *artic.* 3, in *corpore*: « *Vir subditur uxori solum in his quae ad actum naturae pertinent, in quibus sunt aequales, ad quae servitutis subjectio se non extendit: et ideo vir, nolente uxore, potest se alteri in servum dare.* » La stessa cosa prova in un altro luogo con questo raziocinio, *Ibid.* in *argum.* *Sed contra*, dicendo: « *Quilibet potest dare alteri, quod suum est; sed vir est sui juris, cum sit liber: ergo potest jus suum dare alteri.* » E poco dopo, *Ibid.* ad 3, soggiunge, ciò non doversi dire della moglie, la quale non è padrona di sè e delle sue azioni: « *Quamvis in actu matrimoniali, et his quae ad naturam spectant, ad paria vir et uxor judicentur, ad quae conditio servitutis non se extendit; tamen quantum ad dispensationem domus et alia hujusmodi superaddita, vir est caput mulieris, et debet corrigere; non autem e converso: et ideo uxor non potest se dare in ancillam nolente viro.* » Per lo che le parole di S. Girolamo riferite nel Canone *Apud nos* 50, 32, *quaest.* 5, « *quod non licet feminis, aequè non licet viris, et eadem servitus pari conditione censetur,* » devonsi intendere secondo il senso dell'Angelico.

Pure osservare si deve col Silvio, in *Suppl. S. Thom.*, *quaest.* 52, art. 5, che l'uomo non si può vendere ove non siavi una legittima ragione: « *Si vero justa causa non subsit, maritus non potest se servituti subijcere, invita uxore; quod si faciat, potest illa propter hoc separationem quam maritus ab ea facit, petere divortium.* »

PONTAS.

Vol. XI.

73

C A S O 14.°

Antonio, che ha un servo congiunto in matrimonio, lo può forse vendere conducendolo in un paese, in cui non potrebbe rendere il debito matrimoniale perchè lontano dalla moglie, o perchè il compratore compera colui e non la moglie?

Conviene distinguere; se questo servo contraesse matrimonio contro la volontà del padrone, Antonio può venderlo, conducendolo in qualunque luogo gli piaccia, poichè egli aveva diritto nel suo servo prima che contraesse matrimonio, il qual diritto non gli fu tolto essendosi congiunto in matrimonio contro la sua volontà. Se Antonio al matrimonio del servo suo acconsenti, non più possiede il diritto di venderlo; dicendo S. Tommaso, *in 4 dist. 36, art. 1, ad 4*: « *In tali casu . . . dominus cogendus est ne servum vendat taliter, quod faciat onera matrimonii graviora: praecipue cum non desit facultas ubique servum suum vendendi justo pretio.* » A questa dottrina dell' Angelico, soscrivono il Navarro, *Man. c. 22, num. 34*, il Tolettano, *Instruct. sacerdot., lib. 7, cap. 7*.

PONTAS.

Impedimento del voto.

Col nome di voto quivi s' intendono il voto di castità, quello di entrare in religione, quello di assumere l' ordine sacro, e quello di non congiungersi in matrimonio. Tutti questi voti impediscono il matrimonio, perchè lo rendono illecito.

Per voto di castità s' intende il voto semplice: perciocchè il voto di castità solenne, fatto in una religione dalla Chiesa approvata, non solamente impedisce, ma scioglie il matrimonio, od, a meglio dire, lo rende invalido e nullo. Il voto eziandio condizionato ed anche limitato ad un certo tempo impedisce il matrimonio celebrato prima dell' adempimento della condizione, o prima che passi il termine del tempo col voto stabilito.

Chi legato con voto di castità celebrò il matrimonio, non può chiedere il debito, e pecca pur anco rendendolo la prima volta;

perchè può, prima di consumare il matrimonio, entrare in qualche religione per osservare il suo voto; e dopo la morte della moglie è tenuto ad astenersi dalle seconde nozze. Negano veramente alcuni Teologi, che questi sia tenuto prima di consumare il matrimonio ad abbracciare lo stato religioso per osservare il suo voto. Ma noi, dice lo Scarpazza, con Sant' Antonino e con moltissimi altri sosteniamo a ciò essere tenuto, ove capace lo sia. E ciò perchè altra strada non gli rimane per osservare il suo voto, quando non ne ottenga la dispensa o comutazione, oppure quando non induca la consorte od a far voto di continenza, od a cedere al suo diritto di esigere il debito. Vedi Scarpazza, *Etic. Cristiana*, tom. 8, cap. 2, §. 10, n. 14, p. 257.

Chi poi finalmente celebrò il matrimonio dopo il voto fatto o di assumere gli ordini sacri, o di non ammogliarsi, oppur anche con altro Impedimento ha bensì peccato mortalmente, trasgredendo il suo voto, e mettendosi in istato di non poterlo più effettuare, e col violare la legge della Chiesa in cosa di gran momento; ma non perciò resta privo del diritto di chiedere il debito, perchè in forza del matrimonio contratto ha acquistato un diritto, non impedito per verun modo, all' uso del matrimonio; e quindi può non solo rendere, ma eziandio chiedere il debito.

C A S O 1.º

Ciconio essendosi sposato a Giustina, fino dal primo giorno del matrimonio tanta concepì superbia, che venne in disprezzo alla sposa, la quale, prima di consumare il matrimonio, si separò dal marito, e contro la volontà di lui entrò in una religione, ed ivi solennemente professò. Ciconio in questo caso può passare a seconde nozze?

È cosa stabilita dalla Chiesa, la professione religiosa fatta prima della consumazione del matrimonio sciogliere il vincolo matrimoniale, così che all' altro rimanga facoltà d' incontrare un secondo matrimonio, siccome definì Alessandro III scrivendo all' Arcivescovo di Salerno. « *Post legitimum consensum de praesenti*, dice il Pontefice, in cap. *Verum 2 de convers., conjugat. lib. 3, tit. 32, licitum est alteri, altero etiam repugnante, eligere monasterium dummodo carnalis*

commixtio non intervenerit inter eos; et alteri remanenti . . . licitum est ad secunda vota transire; quia cum non fuissent una caro simul effecti, satis potest unus ad Deum transire, et alter in saeculo remanere. »

Del che rende ragione l'Angelico in 4, dist. 27, quaest. 1, art. 3, quaestiunc. 3, in corpore, dicendo: « *Sicut corporalis mors viri, hoc modo vinculum matrimoniale solvit, ut mulier nubat cui vult, secundum Apostoli sententiam, ita etiam post mortem spiritualem viri per religionis ingressum, poterit cui voverit, nubere.* »

Senonchè alla conferma di questa decisione non avvi bisogno di altro che della sentenza del Concilio di Trento, sess. 24, de *Matrim.*, can. 6, in cui si esprime così: « *Si quis dixerit, matrimonium ratum, non consummatum, per solemnem religionis professionem alterius conjugum non dirimi, anathema sit.* » Adunque Ciconio nel caso nostro potrà a chiunque voglia sposarsi.

PONTAS.

C A S O 2.°

Luciana, sposa di Guglielmo, desiderava di entrare in una religione prima della consumazione del matrimonio, e nei due mesi che la Chiesa concede per deliberare, Guglielmo venuto a cognizione della di lei volontà, col mezzo della forza e senza il consenso di lei consumò il matrimonio. Luciana in tal caso ha diritto di entrare in una religione, e di farne solenne professione contro la volontà di Guglielmo?

Quantunque per la consumazione del matrimonio, avvenuta in qualunque modo si sia, il matrimonio diviene indissolubile in quanto al vincolo: « *Modo copula non solum attentata, sed vera et perfecta fuerit per seminis intra vas emissionem,* » mentre con questo modo divengono *duo in carne una*, come parla la Scrittura, *Gen. 2, 24*, perciò quella parte che rimane nel secolo finchè l'altra parte è viva, non può validamente contrarre matrimonio: pure dir si deve che, quantunque indistintamente il diritto determini non esser lecito l'ingresso in una religione dopo la consumazione del matrimonio, ciò deve intendere solamente della consumazione libera e volontaria, non della violenta ed ingiuriosa all'altro degli sposi. Ma siccome nel nostro caso la consumazione del matrimonio non solo è violenta, ma ancora

ingiuriosa a Luciana che pensa di entrare nella religione, il qual consiglio per le leggi della Chiesa poteva mandare ad effetto ; così si può assicurare Luciana non essere decaduta dal suo diritto, per la violenza ed ingiuria ricevuta da Guglielmo, il quale non deve ritrarre vantaggio dal suo triste e riprovevole modo di operare, secondo questa regola di Bonifacio VIII, *in reg. 38, de reg. juris in 6* : « *Ex eo non debet quis fructum consequi, quod nisus extitit impugnare.* » Perlochè quella violenta consumazione del matrimonio si deve riguardare come non avvenuta, secondo questa seconda regola : « *Quae contra jus fiunt, debent utique pro infectis haberi;* » e perciò a Luciana rimane sempre il diritto di professare solennemente in una religione approvata.

PALUDANO.

C A S O 3.°

Vittore abusò di Caterina, tratta in inganno colla speranza di un futuro matrimonio ; la quale diede alla luce secretamente un figlio e poi a Vittore si congiunse *in faciem Ecclesiae*, ma pentito del fatto pria di consumare il matrimonio la abbandonò, e si recò in Germania. Caterina, la cui precedente sciagura era ignota, meditò di entrare in una religione, e dopo un anno dall'ingresso solennemente professò. Vittore, reduce dopo sette od otto anni la richiese. Caterina contende di non esser tenuta ad andare con lui, essendo valido il suo voto, mentre il matrimonio non fu consumato. Vittore nella petizione che fece, vuole che la precedente fornicazione sia bastevole per la consumazione del matrimonio. Caterina può o deve sotto colpa obbedire alla domanda di Vittore, ovvero Vittore può passare a seconde nozze ?

Tutta l'essenza del caso consiste nello stabilire se debbasi ritenere che l'uomo il quale con una giovane fornicò, cui poscia prese per moglie, abbia consumato il matrimonio per la sola fornicazione antecedentemente commessa con lei. Intorno a ciò i Teologi sono di una triplice opinione.

La prima opinione è di quelli che stimano la fornicazione di un uomo con una donzella, o con una donna prima del matrimonio non essere un impedimento all'ingresso nella religione, ed alla professione

solenne, mentre il delitto precedette agli sponsali; ma essere un Impedimento legittimo, se la fornicazione sia stata commessa dopo i fatti sponsali. Così dice il Silvestro, v. *Relig.* 2, *quaest.* 9: « *Quaeritur utrum intrare possit (religionem) qui duxit . . . aliquam in uxorem; et dico quod si duxit per verba de praesenti, et consummavit, non potest intrare; sed intellige si copula secuta est contractum matrimonii, vel sponsalium; non, si praecessit: quia sic non impediret nec diceretur matrimonium consummatum.* » *Arg. capitis Veniens de Sponsalibus.*

Questa prima opinione si può confermare con la Decretale di Alessandro III al Vescovo Exoniense in *cap. Commissum* 16 *de spons. et matrim.*, in cui questo Sommo Pontefice dichiara la moglie poter solennemente professare in una religione, anche contro la volontà del marito: « *Si tamen post desponsationem copula non dignoscitur intervenisse carnalis,* » in cui la voce *desponsationem* significa matrimonio, come apparisce dal caso proposto nella Decretale.

L'altra opinione è di quelli che sostengono la fornicazione antecedente al matrimonio, non essere sufficiente alla consumazione del posterior matrimonio, e che perciò la giovane nel caso di Caterina può entrare nella religione, farvi la solenne professione, primachè il matrimonio sia consumato, sebbene abbia prima fornicato con lo sposo. Così il Covarruvia, *De spons.*, tom. 1, part. 1, c. 4, §§. 1, 2, 23 e 24: « *Non enim dicitur conjugium consummatum ex coitu praecedenti, sed ex secuto: ille siquidem fornicarius est, hic vero conjugalis... Illa enim conjugalis copula non fuit, sed fornicaria, nec in illa traditio conjugalis dari potest.* »

Quelli finalmente della terza opinione sostengono per la fornicazione antecedente doversi stimare consumato il susseguito matrimonio; e perciò non potere nel caso nostro Caterina entrare in una religione e professarvi.

Di queste tre opinioni, la prima del Silvestro poco fondata ne sembra, poichè non sembra esserci distinzione di qualche importanza quella che reca tra il tempo antecedente e susseguente gli sponsali, e ciò precipuamente dopo il Concilio Tridentino. Imperciocchè la Decretale di Alessandro III che questo autore riferisce, la quale parola *de desponsatione et copula*, non si deve intendere della semplice

promessa del matrimonio in quel senso in cui ora si prende, e che si addomandano sponsali; ma del vero e reale matrimonio promesso per la copula carnale susseguita. La ragione si è perchè al tempo di Alessandro III, cioè prima del Concilio Tridentino, la copula carnale aggiunta alla promessa antecedente rendeva gli sponsali un vero matrimonio *in foro conscientiae*. Alessandro III, in *cap. Veniens. 25*; Gregorio IX in *cap. Is qui 30 et tit. fere cit. de spons. et matrim.*

Anche la terza opinione ha la sua difficoltà, imperciocchè in tutte le riferite Decretali i Sommi Pontefici non parlano che della copula conjugale, non mai della fornicaria. Innocenzo III in *cap. Ex parte 14, de convers. conjug.*

Pertanto la seconda opinione seguita dal Covarruvia sembra la più conforme alla mente delle Decretali Pontificie, e perciò da doversi alle altre due preferire.

Pure non essendo del tutto inconcussa l'opinione di cui si tratta, si può dire la via più sicura da seguirsi nella risposta al caso proposto essere quella che Vittore non possa disposarsi ad altra donna, non volendo Caterina abbandonare lo stato religioso prima che il giudice ecclesiastico abbia con giuridica sentenza dichiarato se il matrimonio per la precedente fornicazione sia stato o no consumato. Che se il giudice dichiara il matrimonio non essere stato consumato, allora Caterina può, anzi deve rimanere alla religione in cui fece professione solenne, e Vittore è libero e può un nuovo matrimonio incontrare; se poi diversamente dichiara, Vittore deve riconoscere Caterina per sua legittima vera sposa, e Caterina riconoscere Vittore pel suo marito ed a lui ritornare.

C A S O 4.º

Eustachio, contratto matrimonio con Renata, prima di consumarlo si ritira in un monistero ed ivi rimane per tre anni senza fare la professione solenne, pure vestendo l'abito religioso. È forse lecito ad Eustachio abbandonare il monastero per ritornare a Renata; la quale se fosse cessata di vivere, potrebbe congiungersi in matrimonio con Maria?

Stimano molti autori, il matrimonio sciogliersi interamente per la sola tacita professione, che si fa portando per tre anni l'abito religioso, sia che diversifichi dall'abito dei novizii, sia che non diversifichi; purchè liberamente si porti, e con cognizione della obbligazione che si contrae, nè siasi contro ciò reclamato. Così con altri S. Tommaso, in 4, *dist.* 38, *quaest.* 1, *art.* 2, *quaest.* 3, *ad* 2.

PONTAS.

C A S O 5.°

Donato, dopo emesso il voto di religione o di castità, prese Lucina per moglie. Un tal matrimonio è forse valido?

Se il voto di Donato non fu solenne il matrimonio è valido: ma se fu solenne e fatto in una religione approvata dalla santa Sede, il matrimonio validamente non può contrarre. Imperciocchè egli è certo che il voto solenne di religione è uno impedimento dirimente, e dopo fatto un tal voto, ogni congiungimento è nullo, come fu definito dal Concilio Tridentino, *sess.* 24, *can.* 9.

Non così devesi dire se il voto fu semplice: imperciocchè, sebbene ei commetta grave peccato contraendo matrimonio mentre è astretto da un tal voto, pure il matrimonio è valido, come dichiara Alessandro III in *cap. Consuluit* 4, *qui clerici vel novent.*, *etc.*, e Celestino III in *cap. Rursus* 6, *eod. tit.*, e lo prova S. Tommaso, *quolibet* 8, *art.* 10, in *corp. Item in* 4, *dist.* 38, *quaest.* 11, *art.* 3, *quaestiuncul.* 2, in *corp.*

PONTAS.

C A S O 6.°

Ausberto fece voto di castità *intra manus superioris* di una certa casa religiosa, ed alla presenza di tutti gli altri religiosi di quella. Un cotal voto in queste circostanze devesi considerare come un impedimento dirimente il matrimonio per modo che in appresso non possa più prender moglie?

Un cotal voto non è voto solenne, perchè Ausberto non professò la religione ned abbracciò la regola di quel monastero: adunque è un voto semplice solamente, ma un voto semplice non è Impedimento

dirimente: dunque Ausberto potrà validamente contrar matrimonio; sebbene ciò far non possa senza commettere un mortale peccato, ove prima però non ne abbia ottenuta la necessaria dispensa.

PONTAS.

C A S O 7.°

Trasone, dopo fatto il voto semplice di castità, prese Anna per moglie. Può forse, senza commettere mortale peccato, consumare il suo matrimonio, almeno rendendo alla moglie il debito matrimoniale che domanda?

Ecco le espressioni dell'Angelico in 4, dist. 38, quaest. 1, art. 4, ad 3: « *Ille qui contrahit matrimonium per verba de praesenti, post votum simplex non potest cognoscere uxorem carnaliter sine peccato mortali; quia adhuc sibi restat facultas implendi continentiae votum ante matrimonium consummatum . . . Sive mulier petat expresse, sive interpretative, ut quando mulier verecunda est, et vir sentit ejus voluntatem de redditione debiti: tunc enim sine peccato reddere potest.* »

S. TOMMASO.

C A S O 8.°

Teonillo, fatto voto semplice di religione, può forse prender a moglie Maddalena, perseverando però nella volontà di compiere il suo voto entrando in religione prima di aver consumato il suo matrimonio?

Risponde il Navarro colle seguenti parole: « *Nunc autem dico de illo peccare: non tantum eo quod frangit votum, quam eo quod sponsam decipit, ut Sotus recte dicit, et ante eum Sylvester . . . et quia magnum damnum infert ei, quippe quae non ita facile alii nubet ob suspicionem copulae cum eo habitae. Credo tamen, quod si aliqua causa urgeret eum ad matrimonium contrahendum cum ea simulato ejusmodi proposito, qualis esset notabilis mortis aut infamiae metus, quamvis non esset satis justa ad matrimonium dirimendum, non peccaret, modo daret operam, ne quid detrimenti sua culpa ei eveniret: quo casu opinio Angeli et Calderini intelligi posset.* »

NAVARRO.

C A S O 9.°

Pietro costringe colla violenza e colle minacce Maria sua moglie ad acconsentire che egli professi in una religione, il qual consenso in questo modo ottenuto, fa la professione solenne. In questo caso Pietro può essere obbligato ad uscire dal monastero ed a vivere con sua moglie in carità e pace ?

Lo può, e deve in coscienza uscire ove lo chiegga la moglie. Così infatti dichiara Innocenzo III, in *cap. Accedens 17 et ib.* Glossa *de concor. conjugat.*, dicendo: « Quocirca mandamus discretioni vestrae quatenus, si res ita se habet, dictum virum aut eam recipiat, eique affectum exhibeat conjugalem, appellatione remota cogatis. » La ragione è chiara, poichè pella violenza, e timor grave diviene invalido il consenso della moglie, come dichiara Alessandro II, nel canone riferito nel decreto di Graziano. *In can. Notificasti, c. 23, quaest. 5.*

PANORMITANO.

C A S O 10.°

Valeria moglie di Agilulfo dell'età di vent'otto anni, i cui costumi sono sospetti in ciò che riguarda la castità, permette al suo marito di abbracciare uno istituto religioso, non credendo e perfettamente ignorando essa pure essere a ciò obbligata, od almeno a fare il voto semplice di castità. Agilulfo è forse obbligato di ritornare a Valeria dopo aver fatta professione solenne, ove dessa non voglia entrare in una religione o far voto di castità ?

Il consenso dato da Valeria che versava nella perfetta ignoranza degli obblighi suoi è invalido, quindi per un tale consenso invalida pure la professione che fece, dunque deve ritornarsene Agilulfo a vivere con la moglie, ove ella abbracciare non voglia una religione, o fare il voto semplice di castità. Così definiscono la cosa Urbano III in *cap. Ex part. 9, eod. tit.*, ed Alessandro III, in *cap. Practerea 2, eod. tit.*

C A S O 11.°

Patroclo intraprese un viaggio verso l'Egitto e desidera liberarsi da Giovanna sua moglie, la quale conosce aver desiderio di abbracciare lo stato religioso. Dopo qualche tempo di sua partenza fa giungere lettere ed attestati di sua morte a Giovanna, le quali cose come essa ebbe conosciuto entra in una religione approvata, e dopo un anno di prova fa la solenne professione. Al ritorno di Patroclo in patria, Giovanna vuole uscire dal monastero e congiungersi a suo marito. Può ella farlo, e costringere suo marito ad abitare con lei?

È certo che secondo la regola del diritto: « *Fraus et dolus alicui patrocinari non debent* » come dice Innocenzo III in *cap. Officii 13 de testam. et ult. volunt., lib. 3, tit. 16, et in cap. Cum dilectus 8, de religiosis Domib. eod. lib. tit. 36*, ma la frode non invalida il patto nelle cose spirituali, sebbene lo renda vizioso nelle temporali come disse la legge *Pactum ejus, fin. ff. de heredib. instituend., lib. 25, tit. 3*, ed insegna il Navarro, *lib. 3, consil. tit. de convers. conjug., cons. 6*. Adunque il solenne voto di Giovanna avendo almeno la forza del voto semplice di continenza, senza un gravissimo peccato, non può uscire dal monastero, dove solennemente professò, od almeno, lo che è più certo, non può ritornare a vivere con suo marito senza grave scandalo.

PONTAS.

Impedimento della cognazione in generale e specialmente della cognazione naturale o consanguinità.

Tre sorta di cognazione vi sono, e tutte e tre impediscono che il matrimonio sia valido. La prima specie di cognazione dicesi *cognazione naturale o carnale*, e si chiama ancora col nome di *consanguinità*: la seconda dicesi *cognazione legale*, la terza poi dicesi *cognazione spirituale*. Parliamo della prima, ed in seguito parleremo delle altre due.

La cognazione carnale o consanguinità viene definita da S. Tommaso, *q. 54 a. 1*. Un vincolo contratto colla carnale propagazione

da quei che discendono da uno stesso stipite : « *Vinculum ab eodem stipite descendantium carnali propagatione contractum.* » Si dice *vincolo* ossia legame, perchè congiunge più persone fra di loro in virtù della carnale propagazione, da cui nasce il dovere di una maggiore o minore vicendevole riverenza. Si dice *ob eodem stipite descendantium*, poichè senza che le persone discendano da uno stipite solo non v' ha cognazione nè consanguinità, quando non si volesse dedurla da Adamo ed a Noè, il che non può reggere, essendovi consanguinità tra i discendenti da uno stesso stipite vicino, e non tra quei che lo hanno lontano. Si dice *carnali propagatione contractum*, per cui la consanguinità si distingue dall' affinità, provenendo l' affinità dalla congiunzione matrimoniale e la consanguinità dalla generazione soltanto, sia che questa discenda rettamente per via di uomo, o sia che derivi col mezzo di femmina, ond' è che i Romani chiamavano i consanguinei provenienti dall' uomo soltanto col nome di *agnati*, e quei dal lato di femmina *cognati*.

Quindi è che nella consanguinità fa d' uopo distinguere *lo stipite, la linea ed il grado*. Lo *stipite* è il principio dal quale derivano i gradi di consanguinità, ossia è quella persona dalla quale vengono i figliuoli, i nipoti, i pronipoti, e tutti gli altri discendenti. *Linea* dicesi quella serie di nomi, che comprende gli ascendenti e discendenti dallo stipite, che contiene varii gradi, e che ne distingue il numero. Dessa è *retta* se contiene quelle persone, l' una delle quali discende o ascende dall' altra. In linea retta discendono dal padre il figliuolo ed i nipoti, ed ascendono dal padre l' avo, il bisavolo, il trisavolo. Dessa è poi *trasversale* ossia collaterale se abbraccia quelle persone, le quali, sebbene vengano dallo stesso stipite, l' una però non deriva dall' altra, come sono i fratelli fra sè medesimi, i cugini, ecc. Questa linea trasversale può essere *eguale* e *disuguale*. È eguale quando le persone vengono dallo stipite egualmente com' è quella di due fratelli, che derivano dallo stesso padre, o di due cugini, che derivano dallo stesso avo. È poi *ineguale*, quando le persone non hanno egualmente relazione collo stesso stipite. Sono pertanto in linea trasversale ineguale il figliuolo dell' avo, col figliuolo dell' altro figlio dell' avo. Finalmente si appella *grado* di consanguinità la distanza che ha

una persona dall' altra entro la stessa linea in ordine allo stipite. Per numerare poi i *gradi*, tre regole si assegnano dai Canonisti, l' una per la linea retta, l' altra per la trasversale eguale e la terza per la trasversale ineguale. I gradi in linea retta si degli ascendenti, come dei discendenti tanti sono quante si numerano persone, detratto lo stipite, dal quale quelle persone o immediatamente o mediatamente derivano. Per esempio lo stipite è in primo grado col padre suo e col suo figliuolo, in secondo grado col suo avo e col suo nipote, in terzo grado col bisavolo e col suo pronipote, ed in quarto grado col trisavolo e coll' abnipote. Eccone la figura.

<i>In linea retta ascendente</i>	<i>In linea discendente</i>
gr. 4. Pietro <i>trisavolo</i>	Filippo <i>stipite</i>
gr. 3. Felice <i>bisavolo</i>	gr. 1. Pio <i>figliuolo</i>
gr. 2. Lino <i>avo</i>	gr. 2. Nevio <i>nipote</i>
gr. 1. Cleto <i>padre</i>	gr. 3. Aldo <i>pronipote</i>
Filippo <i>stipite</i>	gr. 4. Sisto <i>abnipote</i> .

In linea trasversale eguale tanti gradi sono fra sè distanti due persone, quanti ciascuna di esse è distante dallo stipite, dal quale ambedue discendono. I figliuoli, p. e., dello stipite sono in primo grado ; i cugini primi, cioè i figliuoli dei figliuoli sono in secondo grado ; i cugini secondi, ossia i figliuoli dei cugini, sono in terzo ; i cugini terzi ossia i figliuoli dei cugini secondi lo sono in quarto. Ecco parimenti la figura.

In linea collaterale eguale.


Fabio *stipite*.

- 1 gr. Giuseppe e Maria *fratello e sorella figli di Fabio*.
2. gr. Cajo *figlio di Giuseppe e Rocco figlio di Maria fra di essi primi cugini*.
3. gr. Anna *figlia di Cajo e Sergio figlio di Rocco fra di loro secondi cugini*.
4. gr. Milvio *figlio di Anna e Pietro figlio di Sergio fra di loro terzi cugini*.

In linea trasversale disuguale tanti gradi sono fra sè distanti le persone, della quale si cerca la consanguinità, quanti è ciascuna distante dal comune stipite, anzi quant'è distante dallo stesso stipite quella ch'è più lontana, p. e., nella figura sopra descritta. Rocco con Milvio è in secondo e quarto grado, ossia si calcola il quarto grado di Milvio e si tace il secondo di Rocco, e così Pietro è in quarto grado con Anna, quantunque Anna sia distante dallo stipite tre soli gradi. Si noti per altro, che nelle dispense dall' Impedimento di consanguinità si ricerca la dichiarazione che, p. e., il secondo di Rocco ed il terzo di Anna non impediscono punto al matrimonio, come si spiegherà a suo luogo. Ecco in fine una terza figura, che dinota i gradi tutti delle tre linee testè descritte.

(Vedi l' albero di consanguinità nella pagina seguente.)

ALBERO DELLA CONSANGUINITA'



C A S O 1.º

Isabella vorrebbe in tutti i modi sposare Sebastiano, ma egli ricusa, perchè l'ava d'Isabella era biscugina del suo bisavo. Non essendo Isabella persuasa, che qui vi sia l'Impedimento di consanguinità, cercasi se abbia ragione?

L'Impedimento di consanguinità ai tempi di Nicolò II, arrivava fino al settimo grado, come si raccoglie dal Concilio Romano. Fu poi sotto Innocenzo III, che nel Concilio Lateranense, *cap.* 50, la proibizione del matrimonio fra consanguinei fu ristretta al quarto grado inclusivamente, il che fu confermato dal Concilio di Trento, nella *sess.* 24, *cap.* 5. A decidere pertanto se tra Isabella e Sebastiano vi sia realmente l'Impedimento di consanguinità, fa d'uopo conoscere in qual grado di parentela essi si trovino. L'Ava d'Isabella era biscugina del bisavo di Sebastiano; dunque lo stipite di questa consanguinità è il bisavo dell'ava d'Isabella. Quindi formando il primo grado i figli di questo bisavo, ne viene che l'avo dell'ava d'Isabella e del bisavo di Sebastiano erano fratelli, che il padre dell'ava d'Isabella e del bisavo di Sebastiano erano primi cugini, cioè in secondo grado, che l'ava d'Isabella, ed il bisavo di Sebastiano erano secondi cugini, e perciò in terzo grado, che il padre d'Isabella e l'avo di Sebastiano erano terzi cugini e quindi in quarto grado, che Isabella ed il padre di Sebastiano erano quarti cugini, vale a dire in quinto grado, e che, in conseguenza, Isabella con Sebastiano sono in quinto e sesto grado, cioè fuori dei gradi, nei quali è proibito di contrarre matrimonio.

Ma se l'ava d'Isabella ed il bisavo di Sebastiano fossero stati primi cugini, cioè in secondo grado, potrebbero Isabella e Sebastiano congiungersi in matrimonio? In questo caso sarebbero essi congiunti non già in quinto e sesto grado, ma bensì in quarto e quinto. Ciò nulla ostante quando fosse dichiarato dal Vescovo, che la distanza del quarto grado non impedisce il matrimonio, potrebbero celebrare le nozze, poichè nella linea ineguale dei collaterali le persone sono tra

loro distanti, quanto è distante dallo stipite quella ch' è più lontana. Così abbiamo nel *cap. vir qui Extr. de consanguinit., et affinit.,* ove Gregorio IX ha definito : « *Vir qui a stipite quarto gradu, mulier, quae ex alio latere distat quinto, secundum regulam approbatam, quae dicitur: Quarto gradu remotior distat a stipite, et a quolibet per aliam lineam descendentium ex eodem, licite possunt matrimonialiter copulari.* »

SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*).

C A S O 2.°

Fausto e Plautilla si presentano al loro parroco per celebrare insieme le nozze, ed insistono affinché il parroco vi assista ; ma egli fermo vi ricusa, perchè l'avo di Fausto era cugino dell'avo di Plautilla, e l'ava della madre di Plautilla era sorella della moglie dell'avo di Fausto. Cercasi se il parroco a torto si opponga alle brame di Fausto e Plautilla ?

Rispondo che no, poichè Fausto e Plautilla sono doppiamente consanguinei entro i quattro gradi, fra i quali è proibito il matrimonio, e quando anche fosse stato il matrimonio celebrato, ciò nulla ostante sarebbe nullo. Prendiamo in esame separatamente ambedue le cognizioni ch' esistono tra Fausto e Plautilla. In primo luogo l'avo di Fausto era cugino dell'avo di Plautilla. Dunque questi avoli erano figliuoli di due fratelli o di due sorelle, ed, in conseguenza, erano consanguinei in secondo grado. Se erano consanguinei in secondo grado gli avoli, ne viene, che il padre di Fausto e quello di Plautilla lo sono in terzo, perchè figli degli avoli, e che Fausto e Plautilla sono in quarto grado. In secondo luogo se l'ava della madre di Plautilla era sorella della moglie dell'avo di Fausto, ne deriva, che il padre di Fausto, perchè figlio della moglie dell'avo col padre della madre di Plautilla erano consanguinei in secondo grado, e che Fausto colla madre di Plautilla sono in terzo grado. Dunque da questo lato tra Fausto e Plautilla v'ha l'Impedimento di cognazione carnale di terzo e quarto grado.

Diranno forse Fausto e Plautilla, che la legge civile non ammette per Impedimento al matrimonio, se non il primo e secondo grado, e

che, per conseguenza, sono scrupoli quei del nostro parroco? Ma che può mai loro giovare la legge civile, se ella non distrugge punto, nè può distruggere la legge della Chiesa, nè far sì che un matrimonio sia valido quando per natura sua è nullo. MONS. CALCAGNO.

C A S O 3.º

Paola, avanti di maritarsi, avea avuto due figli, che mandò all'ospedale, e due figlie ebbe di poi da suo marito Publio. Cresciuti in età si gli uni non men che le altre contrassero matrimonio, ed ebbero dei figli e delle figlie. Rimasta Paola vedova viene da uno di questi figli richiesta in isposa a cagione di sue ricchezze, ed i figli di quei che furono esposti all'ospedale domandano delle figlie di quelle ch'ebbe essa essendo moglie di Publio. Ricerca ella perciò, come possa trarsi fuori da questo imbroglio?

Paola, quanto a sè stessa, facilmente può uscire dall'imbroglio, ricusando di dar la mano di sposa ad un figlio de' suoi figli, perchè in linea retta per quanto sia lontano il grado, è sempre proibito il matrimonio, e, secondo alcuni autori, è proibito per legge di natura, a motivo della riverenza dovuta ai genitori ed ai genitori dei genitori. Scrisse perciò Nicolò I, *ad consulta Bulgarorum*: « *Inter personas quae parentum liberorumque locum inter se obtinent nuptiae contrahi non possunt, veluti inter patrem et filiam, vel avum et nepotem, et usque in infinitum.* » E, per verità, la natura ha avuto sempre in orrore tali unioni, e quando ancora vi era molta penuria di uomini, fu giudicato turpe e disonesto siffatto congiungimento. Paola dunque, senza punto palesare il motivo per cui rifiuta il partito, ricusi di accettarlo, scusandosi piuttosto coll'età sua avanzata, incapace però della generazione, tanto più che conosce di essere chiesta in isposa per le sue ricchezze, e non per la prole, ch'è il fine del Sacramento.

Ma, per impedire il matrimonio tra i figli de' suoi figli e le figlie di sue figlie, onde non sia invalidamente contratto per l'Impedimento di secondo grado, dovrà palesare che i padri di questi figli sono suoi figliuoli? Egualmente che sono figliuole sue le madri di queste figlie? Rispondo che sì, generalmente parlando, e la obbliga la legge.

perchè secondo S. Tommaso, 2, 2, q. 7, a. 1 ad 2, dal silenzio su questo punto ne seguirebbe un gravissimo male, cioè colla nullità del matrimonio verrebbero moltissimi altri inconvenienti, che da quella provengono. Nè giova che l' Impedimento sia noto ad essa soltanto, conciossiachè, secondo il *cap. cum in tua t. 3, de sponsalib.*, per impedire il matrimonio, basta un testimonio solo maggior d' ogni eccezione.

Si dirà forse che l' Impedimento di secondo grado di consanguinità è di diritto ecclesiastico, poichè fino al quarto secolo, come avverte Sant'Agostino, *de civ. Dei, lib. 15, cap. 16*, potevano i Cristiani sposare le proprie cugine: « *Quum raro fiebat, quod fieri per leges licebat, quia id nec divina prohibuit, et nondum prohibuerat lex humana: verumtamen factum etiam licitum propter vicinitatem horrebatur illicitum, et quod fiebat cum consobrina pene cum sorore fieri videbatur;* » laddove il conservare la propria riputazione è di naturale diritto. Sembra dunque, che nella concorrenza dei detti due precetti possa Paola lecitamente attenersi a quello che la favorisce, cioè al diritto di natura, tanto più che non conoscendosi i contraenti per cugini, non viene ad essere punto offeso lo spirito della legge ecclesiastica. Confesso, che l' argomento per sè stesso ha gran forma, ma io domando, se tacendo Paola quei matrimonii invalidi per sua natura divengano validi? Non ne deriva dal suo silenzio che in quelle unioni non v' è Sacramento? E non si attraversa così alla legge divina, che non ammette unioni conjugali fra Cristiani, senza che siano nello stesso tempo Sacramento? Comunque quindi si pensi in contrario io opino, che Paola sia tenuta a manifestare la cosa, e può farlo col palesarla al proprio parroco, il quale, senza punto esporla in faccia ai contraenti, può munirsi della dispensa dall' Impedimento, quando non potesse distorli con qualche mezzo dal celebrare fra essi le nozze, ed impetrata la dispensa usare di essa con cautela per non fare agli sposi rintracciare il motivo della parentela che vi è tra di loro, ed essendo questa in secondo grado e derivante da una sola donna, non sarà loro facile l' indovinare da qual parte precisamente proceda.

SCARPAZZA (*Ed. Rom.*).

C A S O 4.°

Giovanni e Laura nascosero al proprio parroco di essere consanguinei in quarto grado, e quindi egli assistette al loro matrimonio. Rilevando adesso che sono congiunti in quinto grado e non in quarto cercasi se il matrimonio da essi contratto sia valido ?

Non può negarsi che Giovanni e Laura non abbiano peccato mortalmente, celebrando le nozze contro il da essi supposto divieto della Chiesa. Per conoscere poi se il matrimonio da essi contratto sia valido od invalido, è necessario sapere se essi nel contrarlo ritenendosi consanguinei in quarto grado, credevano ancora di contrarlo validamente, presumendo con ignoranza invincibile, che il quarto grado impedisse bensì le nozze, ma non le dirimesse. Se così hanno inteso essi sono validamente congiunti, poichè il consenso da essi prestato è pieno ed assoluto, qual si ricerca nei matrimoni. Se poi sapevano, che per l' espresso grado di parentela era invalida la loro unione, essi hanno d' uopo di rinnovare il loro matrimonio ; perchè il consenso che diedero non fu per un matrimonio valido, ma per un finto matrimonio. Così, dietro il Silvestro, opina saggiamente il Silvio, *in suppl.*, 3 p., d. *Thom.*, q. 35, art. 9, dicendo : • *Si hujusmodi Impedimento non obstante, putant se posse inire validum contractum, valebit, si autem credunt non valere, non valebit, quia deest consensus.* • Veggasi il Navarro, *Man.*, cap. 21, n. 43. SILVIO.

C A S O 5.°

Niceta e Manlia accattolici contrassero matrimonio essendo consanguinei in terzo grado. Abjurato il loro errore fanno ritorno alla Chiesa cattolica, e ricercano se debbano considerare per valida e legittima la loro unione conjugale ?

Rispondo che no. I conjugj infedeli o pagani, che vengono alla religione cristiana restano nella loro unione, quand' anche il matrimonio da essi contratto sia entro i gradi di consanguinità, fra i quali dalla Chiesa il matrimonio è proibito. Ma non così deve dirsi degli

accattolici, i quali essendo battezzati sono sempre soggetti alle leggi della Chiesa come sudditi di essa, benchè ribelli, e perciò nella stessa loro eresia hanno debito di osservarle. Quindi essendo proibito il matrimonio fra consanguinei di terzo grado, Niceta e Manlia furono invalidamente congiunti, ed hanno perciò mestieri della dispensa dall' Impedimento tra essi esistente, e poi di rinnovare il consenso e celebrare le nozze.

MONS. CALCAGNO.

Impedimento di cognazione legale.

Cognazione legale dicesi quella che nasce dall' adozione, e viene da S. Tommaso, *suppl.*, q. 57, art. 1, definita: « *Extraneae personae in filium legitima assumptio.* » L' adozione è dunque eleggere ed assumere in proprio figliuolo una persona estranea. Affinchè possa aver effetto un' adozione, si ricercano più condizioni, cioè: 1. Che l' adottante sia maschio; poichè le femmine non possono legalmente adottare, se non hanno, come nota S. Tommaso, art. 3, ad 3, una speciale facoltà dal Principe. 2. Che l' adottante possa disporre di sè stesso, e sia in età maggiore degli anni venticinque. 3. Che sia atto a generar figliuoli, perchè, come dice l' Angelico, *de 4*, « *per eum qui habet perpetuum Impedimentum ad gignendum non potest haereditas transire ad posteros . . . et ideo ei non competit adoptare, sicut nec naturaliter generare.* » 4. Che sia in età maggiore di quegli che adotta: ed in età da poter essere di lui padre. « *Junior*, soggiugne il santo Dottore, *ad 5*, « *non potest adoptare seniore, sed oportet secundum leges, quod adoptatus sit tantum adoptante junior, quod possit esse ejus filius naturalis.* » 5. Che nell' atto di adozione vi sia presente l' adottante e l' adottato, non potendo essa aver luogo fra gli assenti, e per via di procuratore. 6. Che vi concorra la pubblica autorità. Una tale adozione pertanto fa sì, che la persona adottata diviene figliuolo o figliuola dell' adottante, di lui erede necessaria, e sotto la di lui paterna podestà. Quindi l' adozione rende nullo il matrimonio tra l' adottante e l' adottato, come pure tra l' adottante ed i posterieri dell' adottato fino al quarto grado inclusivamente, e così ancora tra l' adottante e la moglie dell' adottato, e tra l' adottato e la moglie ed i

figliuoli dell' adottante. I figliuoli peraltro dell' adottante divengono liberi da questo vincolo quando sono sciolti dalla patria potestà o per la morte dell' adottante, o per mezzo d' una emancipazione legittima. Quest' è la dottrina di S. Tommaso, *l. l. art. 3*, di cui crediamo dover riportare il testo : « *Triples est legalis cognatio. Prima quasi descendentium, quae contrahitur inter partem adoptantem et filium adoptatum, et filium filii adoptivi, et nepotem, et sic deinceps. Secunda quae est inter filium adoptivum et filium naturalem. Tertia per modum cujusdam affinitatis, quae est inter patrem adoptantem et uxorem filii adoptivi vel, e contrario, inter filium adoptatum et uxorem patris adoptantis. Prima ergo cognatio, et tertia perpetuo matrimonium impediunt: secunda autem non, nisi quamdiu manet in potestate patris adoptantis: unde mortuo patre vel filio emancipato, potest contrahi inter eos matrimonium.* »

L' adozione è ammessa anche dalle leggi civili tra noi vigenti, e ciò consta dal Codice universale Austriaco, che ne stabilisce le leggi relativamente ad essa nel § 179 fino al § 186, col quale termina il capitolo terzo della prima parte. V' ha per altro qualche differenza tra le condizioni notate da S. Tommaso e riferite nel Caso antecedente e quelle che dal lodato Codice sono volute. S. Tommaso primieramente insegna, dietro il diritto comune, che l' adottante deve essere maschio e non femmina, quando non vi sia una speciale concessione del principe ; e nel § 179, del Codice non si dà esclusione alle femmine, ma bensì a quelle persone, che hanno figliuoli legittimi proprii. 2. Vuole S. Tommaso, che l' adottante sia padrone di se stesso, e di poter disporre delle cose proprie, e che sia maggiore degli anni venticinque ; e per le nostre leggi nessun può disporre di se medesimo, quando non abbia compiuto il vigesimo quarto anno di età, essendo sempre fino a quest' anno sotto la patria potestà o sotto tutela, ma per l' adozione inoltre si ricerca, che non abbiano fatto voto solenne di celibato, e che continuo gli anni cinquanta compiuti, § 179, 180. In terzo luogo vuole l' Angelico, che l' adottante sia atto a generare figliuoli, e su questo punto niente determina il Codice Austriaco, tranne l' esclusione che dà a quei che hanno fatto solenne voto di castità, come abbiamo sopra riferito. 4. L' Angelico ricerca

nell' adottante una tale maggioranza di età, che l' adottato possa essere di lui figliuolo; ed il § 180 prescrive, che i figliuoli adottivi debbano avere un' età minore di quella degli adottanti almeno di diciotto anni. 5. Il santo Dottore nota, che l' adozione non si può fare tra gli assenti, ed il § 181 non parla di questa stipulazione dell' atto, ma stabilisce che vi debba concorrere il consenso del padre legittimo dell' adottato se vive, oppure della madre, del tutore e del giudice s' è morto, quando è minorenni, ed ordina che vi sia il consenso del padre legittimo vivente anche s' è in età maggiore. 6. Finalmente ricerca S. Tommaso l' intervento della pubblica autorità, ed il citato § 181 stabilisce, che seguita l' adozione si debba sottometterla al governo per la conferma, ed al tribunale competente tanto degli adottanti, che dell' adottato, affinchè sia registrata negli atti giudiziarii.

Ma quest' adozione è poi dalle nostre leggi riconosciuta per Impedimento al matrimonio? No per certo. Imperciocchè ritrovo nel § 182 stabiliti gli effetti dell' adozione, e veggo che la persona adottata assume il nome del padre adottivo, o il nome di famiglia della madre adottiva, conservato però quello della propria famiglia, come pure la propria nobiltà, se ne avesse: veggo che non partecipa della nobiltà e delle armi gentilizie dell' adottante se non per ispeciale consenso del sovrano: veggo nel § 185 che gli adottanti e i figli adottivi, ed i discendenti da questi hanno fra di essi gli eguali diritti dei genitori e dei figli legittimi, tranne qualche eccezione che vi faccia la legge; che l' adottante ha sull' adottato la patria potestà, che le relazioni dell' adozione non si estendono agli altri membri degli adottanti, che gli adottati non perdono i diritti della propria famiglia, ma non leggo che sia proibito per adozione il matrimonio. Anche nel § 65, non si fa menzione dell' adozione, benchè si parli della cognazione, ma si vuole che questa per impedire le nozze sia propriamente consanguinità derivata da natali tanto legittimi che illegittimi.

C A S O 1.°

Sejo adottato legalmente in figliuolo da Tizio ora defunto, vorrebbe unirsi in matrimonio o con Berta figliuola di Tizio, oppure con

Rosa vedova dello stesso Tizio. Cercasi quale di queste due donne possa impalmare ?

Può unirsi con Berta e non con Rosa. Può unirsi con Berta, perchè, sebbene la cognazione legale annulli il matrimonio dell' adottato colle figliuole dell' adottante, tuttavia non sussiste questo impedimento quando i figliuoli o figliuole dell' adottante non sono più sotto la patria podestà o per morte del loro padre adottante o per legittima emancipazione, come consta dalla legge 55, ff. *de Rit. nupt.* Morto dunque essendo Tizio padre di Berta, può Sejo condurla lecitamente in isposa. Sejo poi non può unirsi a Rosa per la cognazione legale, che v' ha tra la persona adottata, e la moglie dell' adottante, che a somiglianza della carnale affinità partorisce un Impedimento perpetuo, perchè sempre sussiste l' obbligo della riverenza dovuta tra le persone così congiunte, sopra il qual obbligo è fondato questo Impedimento, come può vedersi nel *Can. 1, cap. 30, quaest. 3,* e nel *cap. unic. de cognat. legal.*

SCARPAZZA.

C A S O 2.°

Biagio, figlio adottivo di Celio, ricerca in isposa Agnese, figlia illegittima dello stesso Celio. V' ha alcun Impedimento tra Biagio ed Agnese ?

Il Panormitano insegna, che v' ha l' Impedimento di cognazione legale, e dichiara invalido un tal matrimonio se fosse contratto, *de cogn. legal., l. 4, tit. 12.* Ma questa opinione non sembra probabile, e piuttosto ci pare di dover sostenere l' opposta sentenza, ch' è anche la comunemente abbracciata. Disse il Devoti, *Instit. canon., lib. 2, tit. 2, sect. 9, § 136, in adnot. 1,* che l' Impedimento della cognazione legale venne preso dalla Chiesa come si trova nel diritto civile, senza mutarvi un jota: « *Integrum ad jure civili Ecclesia hoc Impedimentum accepit, neque aliquid in eo mutavit.* » Dunque, io ripiglio, nei casi risguardanti questo Impedimento si deve ricorrere al diritto civile, come fonte da cui deriva. Ora se il diritto civile ammette la cognazione legale tra l' adottato ed i veri figli dell' adottante, e non considera gl' illegittimi come veri figli del loro padre quanto agli

fetti civili, come mai avrà a sussistere l'Impedimento, anzidetto tra l'adottante? Può dunque Biagio contrar matrimonio con Agnese, e così ritiene il Silvestro, dietro l'Ostiense, *V. Matrim.* 8, q. 8, § 8; il Toledo, *Instr. sacerd.* 7, c. 4, ed il Sanchez, *l. 7, disp.* 63, ed altri da lui citati.

MONS. CALCAGNO.

Impedimento di cognazione spirituale.

La cognazione spirituale è quella che nasce dai sacramenti del Battesimo e della Cresima, e nasce perchè in essi avviene una certa spirituale generazione. Il Battesimo dà la prima vita dello spirito, e la Cresima la perfeziona, ond'è che pegli altri sacramenti non si contrae una tal cognazione, come abbiamo nel *cap. Quamvis 3, de cognat. spiritual.*, ove si legge: « *Ex datione aliorum Sacramentorum cognatio spiritualis nequaquam oritur, quae matrimonium impediatur vel dissolvat.* » Quindi siccome dalla naturale generazione nasce la cognazione naturale dirimente il matrimonio; così la Chiesa ha voluto meritamente, che simile Impedimento di cognazione spirituale provenga dalla generazione spirituale, e ciò per la riverenza che devono avere i figliuoli nati spiritualmente ai loro spirituali genitori, come i figli carnali devono averla ai loro genitori naturali.

Una volta si estendeva quest' Impedimento a somiglianza della consanguinità e dell' adozione, cosicchè il padrino o madrina, ed i loro figliuoli non potevano contrar matrimonio coi cognati del battezzato o cresimato, *caus.* 30, *quaest.* 3 et 4, ma per disposizione del Tridentino, *sess.* 24, *de reform. matrim.*, *cap.* 2, la cognazione spirituale non si contrae fuorchè, 1. dal battezzato o cresimato col battezzante o cresimante; 2. dal battezzato o cresimato col padrino o madrina; 3. dal padrino o madrina col padre e colla madre del battezzato o confermato, col battezzante o confermate. « *Statuit, così il lodato Concilio, ut unus tantum vir sive mulier juxta sacrorum canonum statuta, vel ad summum unus et una baptizatum de baptismo suscipiant, inter quos et baptizatum ipsum, et illius patrem et matrem, nec non inter baptizantem et baptizatam. baptizatique patrem et matrem tantum spiritualis cognatio contrahatur . . . Ea quoque cognatio quae ex*

confirmatione contrahitur, confirmantem et confirmatum, illiusque patrem et matrem ac tenentem non egrediatur.

Si noti infine, che se i sacramenti del Battesimo e della Cresima per qualsivoglia causa sono irriti e nulli, non ne nasce la cognazione spirituale. La ragione si è, che non sussistendo i detti sacramenti, non avviene veruna spirituale generazione, la quale è il fondamento di una tale cognazione.

C A S O 1.°

Pascasio e Maria tennero alla fonte Beatrice figlia di Caterina. Di queste tre donne, qual può divenir moglie a Pascasio ?

Egli è certo che la sola Maria può divenir moglie a Pascasio ; e ciò secondo la dottrina del Concilio di Trento, *sess. 24, de reform. matrim., c. 2*: « *Statuit sancta synodus ut . . . ad summum unus et una baptizatum de baptismo suscipiant ; inter quos et baptizatum ipsum et illius patrem et matrem, nec non inter baptizantem et baptizatum baptizantique patrem et matrem tantum spiritualia cognatio contrahitur . . . omnibus inter alias personas hujus spiritualis cognationis impedimentis omnino sublatis.* » Adunque l'Impedimento sussistendo unicamente fra Pascasio, Beatrice e Caterina, e non fra Pascasio e Maria, chiaro apparisce la sola Maria poter divenire moglie a Pascasio.

PONTAS.

C A S O 2.°

Niceta fu battezzato da Alessandro all'età di sedici anni : qualche tempo dopo Alessandro prese Maturina per moglie, e dopo tre mesi morì. Niceta può in appresso prendere Maturina per moglie ?

La risposta data al primo caso appoggiata al Concilio di Trento, è sufficiente a sciogliere il dubbio in questo caso proposto. Imperciocchè non essendovi, secondo la dottrina del Tridentino, alcuna cognazione od affinità spirituale fra Niceta e Maturina, questa potrà divenire moglie di Niceta. Si osservi ancora la Costituzione di San Pio V *Cum illius vicem, ec., in Bullar., tom. 2, pag. 193, col. 2.*

PONTAS.

C A S O 3.°

Audenzio in una urgente necessità battezzò un fanciullo che aveva avuto da Apollonia giovane da lui corrotta. Per questo fatto ne nasce l'Impedimento fra Audenzio ed Apollonia, per cui non si possono più congiungere in matrimonio ?

L'Impedimento ha luogo, nè possono insieme congiungersi senza prima ottenerne la dispensa. Imperocchè dalle necessità del battesimo non vien tolto l'Impedimento che ne deriva; non essendo un Impedimento stabilito dalla Chiesa come pena di quelli che lo contraggono; ma solo come testimonianza di rispetto e riverenza che vicendevolmente si devono. • *Si quis, dice l'Angelico, quaest. 56, a. 1, s. quis in necessitate baptizaret filium suum . . . talis incurreret Impedimentum dirimens adeoque non posset inire validum matrimonium cum sua concubina.* •

S. TOMMASO.

C A S O 4.°

Giovanni laico, dell'età di vent'otto anni, in una urgente necessità battezzò un figlio di Maria, con cui poi *rem habens* un figlio adulterino ricevette, che in una simile necessità trovandosi del primo battezzò. In amendue i casi Giovanni contrasse forse con Maria la cognazione spirituale, e perciò può con lei contrar matrimonio ?

In amendue i casi Giovanni contrasse l'affinità spirituale con Maria, come apparisce dall'autorità di Bonifacio VIII, in *cap. Nedum de cognation. spir., in 6, lib. 4, tit. 3*; dal Concilio di Trento, *sess. 26, cap. 2, de reform. matrim.*, dalla opinione dell'Ostiense, in *Sum. eod., tit. 2. Et an aliquis, n. 8*, da Giovanni VIII, *In can. Ad limina 7, 30, quaest. 1*, e dell'Angelico, *loc. cit., cas. 3*. Fra i molti altri testimonii intorno a ciò, riferirò unicamente ciò che dice il Navarro, *Man., c. 16, n. 33*: • *Interrogatus Romae, disse, an qui infantem semestrem filium suum quem abortivit amica ejus, baptizavit jam moriturum, absente clerico, posset ducere in uxorem illam amicam: respondit non posse: quia licet necessitas efficiat, ut possit compater cum uxore sua jam nupta, eademque commatre, licit rem habere... non tamen efficit, ne nascatur compaternitas, quae ante matrimonium illud impediatur et dirimat.* •

NAVARRO.

C A S O 5.°

Gioseffa nobile giovane all'età di otto anni battezzò Armando. Questi due cresciuti in età possono insieme congiungersi in matrimonio ?

Non possono perchè fra loro sussiste l'Impedimento dirimente secondo la dottrina del Tridentino, *loc. cit.* PONTAS.

C A S O 6.°

Teodato, eretico, scismatico od infedele battezzò, o tenne a battesimo Nicoletta. Contrasse egli forse la cognazione spirituale in modo da non potere con essa contrar matrimonio ?

« *Qui non est baptizatus, dice l'Angelico, in 4, dist. 41, quaest. 2, art. 3, quaest. 1, ad 4, non potest levare de sacro fonte, cum non sit membrum Ecclesiae cujus typum gerit in baptismo suscipiens, quamvis possit baptizare, quia est creatura Dei, cujus typum gerit baptizans, nec tamen aliquam cognationem contrahere spiritualem potest, quia est ex pers spiritualis vitae in quam homo primo per Baptismum nascitur.* » Se poi sia eretico o scismatico allora contrae la spirituale cognazione, e perciò l'Impedimento è dirimente. S. TOMMASO.

C A S O 7.°

Servio cristiano, battezzò la figlia di Amurat infedele. Servio contrasse cognazione spirituale con i parenti di questa figlia ?

Non la contrasse, poichè gl'infedeli non sono capaci di cognazione spirituale, poichè l'unico principio di questa è il Battesimo che non ricevertero. PONTAS.

C A S O 8.°

Leopoldo, in qualità di procuratore di Teotimo, tenne a battesimo un fanciullo. Contrasse egli con i genitori del fanciullo cognazione spirituale.

Non già, poichè Leopoldo non fu l'eletto, ma unicamente procuratore dello stabilito dai parenti, e dice il Concilio, *cit. cap. 2*: « *Si alii ultra designatos baptizatum tetigerint, spiritualem cognationem nullo pacto contrahunt.* » PONTAS.

C A S O 9.°

Apollonio, parroco di Santo Ildefonso, ignorando la proibizione fatta dal Tridentino, che più di due non sieno quelli che tengono a battesimo, *sess. 24 de Reform. matrim., c. 2*, nel battesimo di Tertullo ammise due patrini e due matrine. Incontrarono tutti e quattro la cognazione spirituale, ovvero due soli, e se due, quali di questi quattro?

È certo che se fece il Tridentino una tale proibizione, non disse però che se più ve ne sono ammessi, tutti non contraggano la cognazione spirituale; per lo che il Concilio nulla avendo intorno a ciò innovato, sembra che tutti quelli che oltrepassano il numero stabilito contraggono la cognazione spirituale. SILVIO.

C A S O 10.°

Riccardo, che esercitò le veci di padrino nel battesimo di Marta, non mai toccò la fanciulla per tutta la cerimonia del battesimo. Contrasse egli forse in questo modo la cognazione spirituale?

La più verosimile opinione si è di quelli che sostengono, Riccardo aver contratta la cognazione spirituale; poichè se dice il Tridentino: « *Si alii ultra designatos baptizatum tetigerint,* » questa voce si deve prendere invece di *susceperint*, ovvero *fidejusserint*. SILVIO.

Vedi altri casi alle voci **BATTESIMO** e **CONFERMAZIONE** ovvero **CRESIMA**.

Dell' Impedimento di affinità.

Sebbene abbiamo di affinità parlato sotto questa voce, *tom. 1, pag. 148*, stimiamo però convenevole qui alcuna cosa ripetere e progredire con più dilucidazione trattandosi di cosa molto importante in fatto di morale, e perciò che riguarda l'impedimento spettante il matrimonio di cui or ora diciamo.

L' Impedimento d' affinità ha una gran correlazione con quello di consanguinità, e quindi ne trattiamo immediatamente dopo. Adunque l' affinità per S. Tommaso, *q. 55, art. 2*, è una prossimità, vin-

colo o congiunzione fra certe persone, che nasce da carnale accoppiamento: « *Propinquitias ex carnali copula proveniens*, » o questo carnale accoppiamento sia lecito per via di matrimonio, o sia illecito per via di fornicazione, purchè però sia tale che equivalga alla consumazione del matrimonio, cioè atto per sè stesso compito e sufficiente alla generazione. Dissi *fra certe persone*, cioè (ed a ciò desidero e prego si badi bene, perchè non di rado qui cadono in errore non solamente i principianti ed i discepoli, ma anche talvolta gli stessi parrochi), cioè, dissi, fra l' uomo solo, che ha questo carnale commercio e i consanguinei e consanguinee della donna con cui lo ha: e scambievolmente fra questa donna ed i consanguinei e consanguinee di tale uomo. Quindi se Tizio ha commercio carnale con Berta, egli, ed egli solo (e non già i di lui consanguinei, torno ad avvertirlo) diviene affine coi consanguinei di Berta: e lo stesso è di Berta relativamente ai consanguinei di Tizio.


L' affinità per lecito, cioè conjugale congiungimento annulla di presente il matrimonio solamente fino al quarto grado inclusivamente, laddove anticamente lo annullava fino al settimo. Lo abbiamo in termini espressi nel *cap. Non debet, 8, de consang. et affin.*, ove si dice: « *Prohibitio copulae conjugalis quartum consanguinitatis et affinitatis gradum de cetero non excedat, quoniam in ulterioribus gradibus jam non potest absque gravi dispendio hujusmodi prohibitio generaliter observari.* » L' affinità poi nata da commercio illecito, cioè fornicario o adulterino annulla il matrimonio soltanto fino al secondo grado inclusivamente, come ha espressamente stabilito il Concilio di Trento, nella *sess. 24, de Reform. matr., cap. 4*, colle seguenti parole: « *Practerea sancta Synodus gravissimis de causis adducta Impedimentum, quod propter affinitatem ex fornicatione contractum inducitur, et matrimonium postea factum dirimit, ad eos tantum, qui in primo et secundo gradu junguntur, restringit; in ulterioribus vero gradibus statuit hujusmodi affinitatem matrimonium postea contractum non dirimere.* »

L' affinità non partorisce affinità. Questa cosa è certa, perchè definita nel Concilio generale Lateranense IV da Innocenzo III, come lo abbiamo nel *cap. Non habet de consang. et affin.* Quelle persone adunque, le quali conosconsi carnalmente, contraggono bensì, come già

poco innanzi abbiamo avvertito, affinità coi consanguinei l'una dell'altra, ma non già cogli affini della medesima, quindi è che può uno stesso uomo successivamente congiungersi in matrimonio con due donne, e che state erano maritate con due fratelli; e due fratelli possono celebrare matrimonio con due sorelle, e l'uno di essi può menare a moglie la madre, e l'altro impalmare la figliuola; e il padre, ed il figliuolo contrarre matrimonio l'uno colla madre, l'altro colla figliuola. E dicasi lo stesso di altri simili affini; perchè dal carnale conoscimento diviene bensì l'uomo affine dei consanguinei della donna, e così la donna dei consanguinei dell'uomo, ma non già i consanguinei dell'uomo stesso divengono affini coi consanguinei della donna, o i consanguinei della donna con quei dell'uomo.

Per conoscere in qual grado due persone sieno fra di loro affini ha a sapersi, che nell'affinità, come nella consanguinità, debbonsi distinguere stipite, linee e gradi. Stipite sono le due persone che carnalmente si sono conosciute, e le quali, essendo divenute *una caro*, non appellansi affini, ma bensì principio di affinità, come il padre e la madre sono principio di consanguinità. La linea e la serie delle persone, che sono fra sè affini; e questa come nella consanguinità è di due sorta, cioè retta e trasversale. Gli affini per linea retta sono quelle persone che nella stessa linea sono consanguinee con una delle persone che si sono carnalmente conosciute; e nella linea trasversale conseguentemente quelle, che sono ad esse consanguinee in linea trasversale. Quindi a Tizio, che è congiunto in matrimonio con Berta, è affine in primo grado degli ascendenti la madre di Berta, che è suocera di Tizio: ed in primo grado dei discendenti a Tizio affine la figliuola di Berta medesima avuta da altro matrimonio. In linea poi trasversale sono a Tizio affini sì la sorella di Berta, e le figliuole di essa sorella, e sì ancora le altre sue consanguinee. Ciascuna poi di esse è a Tizio affine in quel grado, in cui essa è consanguinea con Berta. Tizio adunque è affine in primo grado colla madre di Berta, colla di lei figliuola e sorella; perchè tutte queste sono consanguinee di Berta in primo grado: in secondo grado le figliuole di sua sorella, e le sue prime cugine, ec. Veggasi la seguente figura, ossia albero della affinità.

IMPEDIMENTI MATRIMONIALI



Ma anche senz' albero o figura può facilmente conoscersi il grado di affinità fra due persone nella seguente maniera affatto piana e materiale. Congiungausi ambe le mani alla maniera di chi prega colle mani giunte; e quindi poi nel pollice della destra mano, si fissi il luogo del marito, e nel pollice della sinistra il luogo della moglie. Vengano poscia situati nell' altre dita della destra i consanguinei del marito, ed in quelli della sinistra i consanguinei della moglie. Tosto si vedrà chiaro che tutt' i consanguinei del marito divengono affini della moglie, secondo il grado di consanguineità che loro appartiene; e vicendevolmente che tutt' i consanguinei della moglie, secondo il loro grado, divengono affini del marito nel grado stesso. Ma si avverta bene (per dirlo un' altra volta), che fra i consanguinei di una parte ed i consanguinei dell' altra non risulta nè v' ha veruna sorta d' affinità.

Da qualunque carnale accoppiamento, quando sia perfetto e consumato, cioè o illecito, che avviene per fornicazione, per adulterio, per incesto o sacrilegio; e lecito, che avviene nell' uso di legittimo matrimonio, si contrae l' affinità; ma con questa differenza, che l' affinità nata da legittimo carnale commercio dirime il matrimonio fino al quarto grado inclusivamente; laddove quella che nasce da qualunque congiungimento illecito non lo dirime oltre al secondo grado inclusivamente. Quindi chi ha fornicariamente conosciuta una fanciulla, può validamente unirsi in matrimonio con una di lei consanguinea in terzo grado, anzi anche lecitamente, se altro non impedisca, come ha dichiarato S. Pio V, nella sua Bolla 62. Per altro poi siccome nella consanguinità il grado misto di primo e quinto non induce impedimento; così nemmeno lo induce nell' affinità per lecito accoppiamento. E per la stessa cagione l' affinità per commercio illecito non induce Impedimento nel grado misto di primo e terzo; perchè in tali materie il grado altronde proibito non viene computato quando ha relazione ad un grado non proibito. Dissi, che nasce questo Impedimento d' affinità da qualunque o illecito o lecito carnale accoppiamento, quando sia perfetto, consumato; perchè se non è tale, se il congresso è sodomico, se è naturale il congresso, ma *absque seminis effusione intra vas foemineum*, non nasce l' impedimento d' affinità.

Ma quali effetti ha l'affinità sopravveniente al matrimonio già contratto, come, p. e., se Tizio ha commesso un incesto con una sorella o nipote di Berta sua consorte? Rispondo primamente, che per essa non si scioglie il matrimonio, il quale, una volta legittimamente consumato, non si scioglie che colla morte. In secondo luogo, che quest' affinità partorisce due effetti. Il primo si è, che chi ha peccato colla consanguinea di sua moglie in primo o secondo grado, sebbene debba rendere il debito alla moglie, la quale non ha meritato d' essere spogliato del suo diritto, egli però non può esigerlo se non ne ha impetrato dal Vescovo la dispensa.

Nè giova il dire, che chi ha peccato d' incesto con una propria consanguinea, p. e., colla propria sorella, colla nipote, non perde il suo diritto e può esigere il debito dalla consorte. Imperciocchè le leggi in tal caso non hanno vietato la petizione del debito, e l' hanno vietato nell' altro caso; come è chiaro dal *cap. 1, De eo, qui cognovit*, in cui non fassi veruna menzione della copula co' proprii consanguinei, o con gli affini della moglie, ma di quella soltanto che viene praticata co' consanguinei della moglie.

Dissi, *in primo e secondo grado*; perchè chi ha peccato con una consanguinea in terzo o quarto grado, non è impedito, per quanto pare, dell' uso del matrimonio; perchè un illecito commercio non impedisce oltre al secondo grado quanto alla invalidità del matrimonio, e quindi nemmeno può impedirlo quanto alla privazione del diritto conjugale. Vedremo poi chi possa in ciò dispensare o restituire il perduto diritto, e se lo possono i regolari in virtù de' loro privilegi.

E qui debbo avvertire, che questa perdita di diritto a chiedere il debito siccome non avviene quando un conjuge pecca con persona propria consanguinea, così nemmeno s' incorre quando l' uno dei conjugi pecca con persona, con cui ha cognazione spirituale a cagione di Battesimo o di Cresima de' proprii figliuoli, come sarebbe se il marito peccasse d' incesto spirituale con una sua commadre. No, non perde questo marito il diritto di chiedere il debito. Le leggi non stabiliscono questa pena per questo peccato, com' è chiaro dal c. *De eo qui cognovit*; ove non si fa veruna menzione, siccome della copula coi proprj consanguinei, così nemmeno co' congiunti di cognazione

spirituale. La ragione poi di ciò è evidente, perchè se il marito, p. e., pecca d'incesto colla sorella della moglie, la moglie gli diviene affine, e quindi siccome non potrebbe più per tal ragione, cioè per l'Impedimento d'affinità, contrarre con essa il matrimonio, se non fosse già contratto, così dopo averlo contratto perde il diritto di chiedere il debito, secondo quel verissimo principio: *Quod dirimit matrimonium contrahendum, si superveniat matrimonio contracto, impedit petitionem debiti*. Ciò non avviene nel posto caso. Se il marito, di cui si tratta, avesse peccato prima del matrimonio con una sua commadre, non sarebbe stato impedito dal contrarre colla donna che di presente è sua moglie. Adunque avendo peccato con questa sua commadre dopo il matrimonio, non resta impedito dalla petizione del debito. Ho voluto ciò avvertire onde togliere dall'errore quei che credessero che perdono il diritto di chiedere il debito i conjughi che peccano co' propri congiunti di cognazione spirituale.

Il secondo effetto dell'affinità sopravveniente al matrimonio è, secondo alcuni, che il conjughe reo dopo la morte dell'altro conjughe, non può lecitamente contrarre altre nozze; e se le contrae, non può senza dispensa chiedere il debito. Così l'Azorio, il Bonacina, il Sanchez ed altri. Ma il punto è che quest'effetto, se in qualche luogo pel citato *cap. de eo, qui cognovit*, è in uso, non lo è certamente in ogni luogo, come osservano il Cabassuzio ed il Pontas; anzi il Sanchez, *lib. 7, disp. 15, num. 8*, nota, che già fino dai tempi del Navarro vi era consuetudine, veggenti, e non contraddicenti i Prelati, che i rei di tale incesto, senza previa dispensa, dopo la morte dell'altro conjughe, passavano ad altre nozze. Quindi se in alcun luogo questo incesto vieta la celebrazione d'altro matrimonio, può in esso impedimento il vescovo dispensare.

Qui cercano i Teologi, se l'impedimento di affinità sia dispensabile in qualunque grado; e la questione versa principalmente intorno al primo grado della linea sì retta che trasversale. Primamente adunque per quello riguarda il primo grado della trasversale è cosa facile il definirla. Imperciocchè affinchè sia dispensabile, basta che taluno per diritto naturale possa unirsi in matrimonio colla moglie di suo fratello defunto: ciò è lecito per diritto naturale: adunque l'affinità

in primo grado della linea trasversale è dispensabile. Che veramente ciò sia lecito per diritto naturale, sembra cosa manifesta; perchè Giacobbe uomo santo ed amico di Dio sposò due sorelle Lia e Rachele. Chi sposa una sorella contrae affinità in primo grado di linea trasversale coll'altra sorella: adunque quest'affinità *jure naturae* non dirime il matrimonio. 2. Siegue ciò chiaramente della legge del Deuter. 25, espressa colle seguenti parole: *Quando habitaverint fratres simul, et unus ex his absque liberis mortuus fuerit, uxor defuncti non nubat alteri sed accipiat eam frater ejus*. Chi dirà mai aver Iddio fatto una legge contraria al diritto naturale? 3. Perchè molti Sommi Pontefici per scienza cospicui hanno dispensato in questo caso. Innocenzo III, nel *cap. fin. De divortiis*, ha permesso agl'Infedeli di unirsi in matrimonio colle mogli relitte de' lor fratelli. Alessandro VI, in pari grado ha dispensato Emanuele re di Portogallo. E Giulio II concedette ad Enrico VIII, di sposare Catterina vedova del di lui fratello Arturo; quale dispensa pretendendo Enrico stesso follemente ed empicamente fosse nulla, onde poter congiungersi con Anna Bolena, di cui era perduto innamorado, Clemente VIII, dopo aver consultato le più illustri università dell'Universo, e dopo grave e maturo esame, la dichiarò valida e legittima.

Ma la cosa non è chiara quanto al primo grado della linea retta: e perciò su tal punto i Teologi son divisi. Altri dicono, che l'affinità in questo grado dirime *jure naturae* il matrimonio, e quindi non è dispensabile: ed altri sono di parere contrario, o l'affinità sia nata da lecito o da illecito commercio. Portano i primi in prova della loro sentenza quel testo del Levitico, *cap. 20, v. 11 e 12*. « *Qui dormierit cum noverca sua ... morte moriantur ambo. Si quis dormierit cum nuru sua, uterque moriatur.* ». E quel dell'Apostolo 1 Cor. 5: « *Auditor inter vos fornicatio, et talis fornicatio, qualis nec inter gentes, ita ut uxorem patris sui aliquis habeat.* ». Ma per verità sembra che questa prova non istringa e non conchiuda. Imperciocchè si può rispondere, come appunto rispondono i difensori della opposta opinione, che in quel testo del Levitico si parla o d'incesto commesso colla madrigna, vivente ancora il di lei marito, o di commercio carnale con essa avuto fuori di matrimonio. Certamente non si può almeno provare il

contrario. Ed a quello dell'Apostolo, che il reato dell'uomo di Corinto dall'Apostolo ripreso consisteva nell'aver unito l'adulterio all'incesto, cosicchè avea carnalmente conosciuto la moglie di suo padre ancor vivente, come la sentono quasi tutti contro il Cattarino, e come si ha nella causa 2, qu. 2. E certamente come mai avrebbe detto l'Apostolo, che quel peccato non si ode nemmeno fra i Gentili, mentre era noto a tutti, esserci ne' tempi stessi degli Apostoli la costumanza presso i Persiani, che il figliuolo, morto il padre, menasse a moglie la madrigna? Ma è inutile l'internarsi maggiormente in una questione, che, oltre all'essere assai oscura, a nulla serve per la pratica, perchè la Chiesa non ha mai dispensato nè dispensa nel primo grado di affinità nata dal matrimonio. Benedetto XIV, *de Syn. lib. 9, cap. 13, num. 4*, su tal punto scrive: « Non è certo, che l'affinità nata da » matrimonio *jure naturae*, dirima il matrimonio nel primo grado » della linea retta, mentre approvatissimi Autori insegnano, che nes- » suna affinità, neppure nel primo grado di linea retta, dirime il ma- » trimonio per diritto di natura, soltanto per ecclesiastico diritto; e » conseguentemente potersi dal S. Pontefice per gravissime cause » dispensare da siffatto impedimento ... Ma che che sia della podestà, » i Romani Pontefici, quantunque più volte ricercati e pregati, si sono » sempre astenuti dall'accordare tale dispensa. Può leggersi il Ri- » gonzio, *tom. 4, ad regul. Cancellariae, num. 18 et seqq.*, ove fa anche » menzione del consiglio dato a Benedetto XIII, di astenersi, dal dare » simile dispensa, come difatti si astenne. »

Per mettere vie meglio in chiaro questa materia è necessario fare qui alcune ricerche. E primamente è egli valido il matrimonio del figliastro colla moglie del padrigno già morto, e della madrigna col marito della figliastra dopo la di lei morte? Rispondo che sì. Ma per ben comprendere la verità e sodezza di questa decisione convien sapere, come osserva Benedetto XIV, nel luogo *De Syn. citato n. 1*, che molti Canonisti han creduto, non essere stato corretto dal diritto canonico il diritto civile, nel quale era stata stabilita la nullità di tale matrimonio: perocchè pensavano essere stato bensì da Innocenzo III, il diritto civile emendato ed abolito quanto all'affinità di prima e seconda specie nella linea de' collaterali, ma non già nella linea dei

discendenti ed ascendenti. Per intendere questa cosa convien sapere, che una volta l'affinità dirimente il matrimonio era di tre generi : la prima, che si contraeva con una sola persona di mezzo : la seconda con due : la terza con tre persone medie. Spiegheremo la cosa con un escmpio. Se Tizio, fratello di Cajo, contratto avesse e consumato il matrimonio con Berta, questa diveniva affine di Cajo, come anche di presente, nel primo genere di affinità: se, morto Tizio, Berta si univa in matrimonio con Sempronio, Sempronio altro marito di Berta diveniva affine pel secondo genere di affinità e di Cajo e di tutti i consanguinei del defunto Tizio; se finalmente, morta Berta, Sempronio celebrava altro matrimonio con Lucia, anche con questa e Cajo e tutti i consanguinei di Tizio, pel terzo genere d'affinità divenivano congiunti. Ciascuno poi di questi tre generi d'affinità ostava a contrarre validamente il matrimonio. I citati Autori adunque pretendevano essere stato bensì da Innocenzo III emendato ed abolito il diritto civile quanto all'affinità di primo e secondo genere nella linea dei collaterali, ma non già nella linea degli ascendenti e discendenti. Se ciò fosse vero invalido sarebbe il doppio matrimonio, di cui si tratta. Ma non è vero, anzi è falsissimo. • Innocenzo III, (dice il • lodato Pontefice num. 2) nel cap. *Non debet*, ha abolito ed abrogato la seconda e terza specie d'affinità; ed ha stabilito, che d'ora • innanzi la sola affinità del primo genere fino al quarto grado impedisca e dirima il matrimonio. E tanto indefinitamente parla Innocenzo, che onninamente a capriccio può taluno fingere, colla predetta • decretale, non essere state abolite la seconda e la terza specie di affinità nella linea retta degli ascendenti e discendenti E quindi da • tutt' i canonisti è tenuto come regola non avente veruna limitazione quell'assioma : *Affinitas non parit affinitatem* : • È adunque valido il matrimonio, di cui si tratta; perchè il figliastro e la moglie del padrigno non son congiunti che nel secondo, e non già nel primo genere d'affinità, che solo di presente osta alla validità del matrimonio; e lo stesso è della madrigna ed il marito della figliastra.

Ma impedirà almeno alla validità di tal matrimonio l'impedimento di pubblica onestà? No, neppure. Imperciocchè tolto di mezzo l'impedimento di affinità, cade tostamente l'altro, che si finge nascere

della pubblica onestà; poichè l'Impedimento di pubblica onestà unicamente risulta dagli sponsali validi o da matrimonio soltanto rato; giacchè il matrimonio consumato o produce l'affinità o certamente non partorisce altro Impedimento. Ed oltracciò l'impedimento di pubblica onestà nato da matrimonio rato si contrae solamente fra il marito ed i consanguinei della moglie, ed a vicenda fra la moglie ed i consanguinei del marito; e non già fra il marito e gli affini della moglie, nè fra la moglie e gli affini del marito. Ora il figliastro non è consanguineo, ma affine del suo padrigno, e quindi non è impedito nè dall'affinità nè dalla pubblica onestà dal contrarre un valido matrimonio colla moglie del suo padrigno. È valido adunque senza meno il matrimonio, di cui si tratta.

Cercasi 2, che abbiano a fare due affini, p. e., Tizio e Berta, i quali non sapendo d'essere congiunti in secondo grado d'affinità, contrassero fra di loro pubblicamente il matrimonio; e quindi poi dopo varii anni d'ignoranza insieme e di coabitazione vengono i putativi conjugii fatti consapevoli e certificati del loro dirimente Impedimento, e della nullità del loro matrimonio? Ov' hanno a ricorrere? come si può rimediare?

Convien distinguere. O gli anzidetti Tizio e Berta, affini in secondo grado, non sono venuti in cognizione del predetto Impedimento sennonchè dopo un decennio, ed in tal caso si può ricorrere alla sacra Penitenzieria per ottenere l'opportuna dispensa; poichè il cardinale Penitenziere, per concessione accordatagli da Innocenzo XII, con Bolla fatta a bella posta per regola della Penitenzieria, che incomincia, *Romanus Pontifex*, § 33, ha la facoltà di dare la dispensa per la rivalidazione dei matrimoni contratti con ignoranza dell'Impedimento di consanguinità, o di affinità nel secondo grado; purchè il detto Impedimento sia stato occulto per un intero decennio, ed i conjugati sieno stati riputati legittimi. Se poi non è trascorso lo spazio di dieci anni, quantunque l'Impedimento di affinità in secondo grado contratto per copula lecita sia occulto, è necessario ricorrere alla dataria per la dispensa; perchè la S. Penitenzieria in tal caso non la concede; nè a tanto si estende la disposizione della lodata bolla Innocenziana, come si può vedere chiaramente nella istruzione data

alla luce su questo punto da Benedetto XIV, il dì 2 ottobre del 1738, ove dice: • Dopo che il Pontefice (Innocenzo XII,) ha parlato dei » matrimonii da contrarsi fa passaggio ai matrimonii contratti, e pre- » scrive, che non sia permesso al sommo Penitenziere il convalida- » re i matrimonii contratti nel primo e secondo grado di consangui- » nità o di affinità provegnente da copula lecita, ancorchè il caso sia » occulto, se però l' Impedimento del secondo grado non fosse stato » occulto per lo spazio di anni dieci, e gli oratori avessero pubblica- » mente contratto il matrimonio, e fossero stati riputati conjugi legit- » timi. Per lo che chi ha contratto matrimonio senza dispensa in tali » gradi, benchè il caso sia occulto, se vuol rimediare al disordine deve » ricorrere alla Dataria, e non può ricorrere alla Penitenzieria, se » non quando l' Impedimento del secondo grado è durato occulto per » dieci anni, ed il matrimonio fu fatto pubblicamente, ed i contraenti » sono stati tenuti comunemente per legittimi conjugi. • Così egli.

Cercasi 3 intorno all'affinità sopravvegnente al matrimonio, se la contragga, e quindi perda il diritto di chiedere il debito conjugale un marito, che conosce carnalmente una seconda cugina della propria consorte; oppure un marito che ha illecito commercio con una consanguinea in secondo grado della propria moglie, ma però ignorando onninamente essere dessa alla moglie sua congiunta di sangue; oppure finalmente un marito, che pecca con una affine della propria moglie in primo grado, come sarebbe colla di lei cognata, moglie del di lei fratello. Unisco insieme questi tre casi, perchè fanno molto a proposito per porre maggiormente in chiaro il punto di cui si tratta.

Adunque rispondo al 1, che il maritato, il quale conosce carnalmente una seconda cugina di sua consorte, non contrae veruna affinità colla consorte, e quindi nemmeno perde il diritto di chiedere il debito conjugale. La ragion è, perchè la pena della privazione del diritto di chiedere il debito è stata dalla legge stabilita soltanto per chi commette l'incesto con persona consanguinea della moglie in primo e secondo grado, com' è chiaro dal *cap. de eo, qui cognovit*; mentre solamente in questi due gradi la copula illecita scioglie il matrimonio co' consanguinei colla persona carnalmente conosciuta. Ma così è, che nel caso nostro l' illecito congiungimento fu colla consanguinea della

consorte in terzo grado quale si è la cugina seconda ; poichè fra questa e lo stipite, dal quale queste donne discendono, si frappongono due altre persone, come si vedrà chiaro da chi considererà la regola assegnata dalla legge canonica per conoscere i gradi. Adunque questo maritato non è privo del diritto di chiedere il debito. Che se egli, ignaro della verità, pensasse o temesse d' esserne privo, e ne chiedesse al parroco, o al confessore consiglio o rimedio, deve questi dichiarargli, che non abbisogna di rimedio, perchè non è incorso in questa pena, e può alla consorte chiederlo lecitamente. Lo disinganni adunque e lo mandi in pace.

Al 2. Rispondo, che neppure questo ammogliato, il quale ha peccato con persona, che ignorava essere consanguinea di sua consorte, ha incorso questa pena. La ragion è, perchè nel diritto canonico, ove viene tassata questa pena per chi commette un incesto con persona in primo o secondo grado consanguinea della consorte, vi ha questa particella *scienter*; come leggesi nel *cap. 1 de eo qui cognovit consanguineam uxoris*, ove dice: « *Si quis cum filiastra sua (cioè colla figliuola della moglie del primo letto) scienter fuerit fornicatus, nec a matre debitum petere, nec filiam unquam habere potest in uxorem.* » Nel caso nostro non si avvera il *scienter*, perchè la donna, da questo marito conosciuta, non era da lui tenuta nè creduta consanguinea della moglie, nulla sapendone di tale consanguinità. Adunque non è decaduto dal diritto di chiedere il debito. Altro sarebbe, se dubitava che la donna fosse consanguinea della consorte, mentre in tal caso non sarebbe esente dalla privazione di tal diritto. Ed incorrerebbe altresì questa pena, se la di lui ignoranza non fosse di fatto, ma di diritto; cioè se sapesse essere la donna consanguinea della moglie, ma non sapesse poi essere stabilito dai sacri Canonici la pena della privazione di tal diritto; perchè, come si dice nelle regole di diritto canonico, *cap. Ignorantia* « *Ignorantia facti non juris excusat* » così il Genet, *de Matr. cap. 10, quest. 24*, il Sanchez, ed altri molti.

Al 3. Rispondo, che un marito, il qual pecca con un' affine della propria moglie, anche in primo grado, come sarebbe colla di lei cognata, non perde il diritto di chiedere il debito. La ragione è, perchè le leggi non hanno vietato in questo caso la petizione del debito; come

consta chiaramente dal *cap. De eo qui cognovit*, in cui non si fa veruna menzione della copula coi proprii consanguinei; nè cogli affini della moglie; ma soltanto di quella avuta coi consanguinei della moglie.

C A S O 1.º

Teogene, dopo il matrimonio contratto con Maria, rimase vedovo senza aver però consumato il matrimonio medesimo. Può egli in appresso sposarsi con Elisabetta consanguinea di Maria in terzo grado, senza domandarne dispensa?

L' affinità, dice l' Angelico, in *4 dist. 44, quaest. un., art. 1, quaestiuñcul. 4, ad 2*, non può nascere che dalla copula completa, cioè da quella in cui siavi stata commistione del seme; perlocchè così il santo Dottore discorre: « *Quantumcumque aliquis claustra pudoris invadat vel frangat, nisi commixtio seminum sequatur, non contrahit ex hac affinitatem*; » di cui la Glossa ne reca la seguente ragione, perchè « *affinitas est personarum proximitas ex coitu proveniens omni carens parentela*. » In *declar. arbor. affin. 53, q. 3, 2. Est autem*.

Non mai adunque può nascere da un matrimonio non consumato, come consta da due Canoni riferiti da Graziano, di cui l' uno è di Benedetto I, in *cap. lex divina 27, 28, quaest. 2*, e l' altro di Urbano II, in *can. Extraord., art. 35, quaest. 2, 3*; e da due altre Costituzioni, che si trovano parimenti nel decreto dello stesso Graziano, di cui la prima è di S. Gregorio Magno, in *can. Fratemitas, 1, 31, quaest. 10*; la seconda di Zaccaria papa, *can. Por. 3, 35, quaest. 5*, come insegnano il Panormitano, in *c. Sponsum 8, de Sponsalibus et matrim.*, Domenico Soto, in *4, dist. 45*, ed altri Teologi e Canonisti,

PONTAS.

C A S O 8.º

Maria si congiunse in matrimonio con un fratello di Pietro, dopo la cui morte passò a seconde nozze con Tizio. Morta poco dopo Maria, Tizio prese Anna per moglie. Posso io forse, ovvero può mia sorella con alcuna di queste persone contrar matrimonio?

Pria di rispodere convien sapere: 1. Che secondo l' antico

diritto avvi un triplice genere di affinità, *can. de Propinquis, 3, 35, quaest. 1 et 2, can. Nullum 7 et can. Nulli, 19, 35, quaest. 3*, che il Piteo esprime con tali parole: « *Frater uxoris mihi primo gradu affinis est: uxor ejus, secundo gradu: soror uxoris primo gradu: maritus est secundo: uxor secunda istius mariti tertio.* » 2. Che, ciò supponendo, la sola prima specie di affinità è un Impedimento dirimente il matrimonio, essendo le altre due state abrogate da Innocenzo III nel quarto Concilio Lateranense col seguente decreto: Innocenzo III, in *cap. Non debet cit. de consang. et affinit.* « *Cum ergo prohibitiones de conjugio in secundo et tertio affinitatis genere minime contrahendo, et de sobole suscepta ex secundis nuptiis cognationi viri non copulanda prioris, et difficultatem frequenter inducant, et aliquando periculum pariant animarum: cum cessante prohibitione, cesset affectus, Constitutiones super hoc editas sacri approbatione Concilii revocantes praesenti Constitutione decernimus, ut sic contrehentes libere copulentur.* »

Ciò premesso rispondiamo, che dal matrimonio contratto e consumato fra Maria e Pietro, il fratello di Pietro non contrasse alcuna affinità coi consanguinei di Maria, ma solamente con Maria, e perciò il fratello di Pietro non può unirsi in matrimonio con Maria; ma lo può coi consanguinei di lei. Ma morto Pietro, la vedova di lui Maria passata a seconde nozze con Tizio, non impedisce che dopo la sua morte, la sorella di Pietro possa divenir moglie a Tizio; poichè Pietro ed i consanguinei di lei non sono affini a Tizio, se non nel secondo genere di affinità, che più non sussiste. Così parimenti, se Tizio, morta essendo Maria, sposa Anna, il fratello di Pietro lecitamente può con Anna congiungersi in matrimonio dopo la morte di Tizio; poichè non sono affini se non in terzo grado di affinità, che egualmente del secondo fu abrogato.

PONTAS.

C A S O 3.°

Floriano contrae matrimonio con Giuliana vedova di Giacomo, dal quale ebbe una figlia di nome Maria. Lodovico figlio di Floriano può forse validamente unirsi in matrimonio con Maria?

Lo può; imperciocchè « *affinitas non paritur affinitatem,* » e solamente gli affini del marito e gli affini della moglie sono in affinità tra

loro congiunti. Donde addiviene, che sebbene Maria sia affine a Floriano, perchè si congiunse in matrimonio a Giuliana sua madre, e Lodovico figlio di Floriano sia affine a Giuliana, sposa di suo padre, tuttavia fra Maria e Lodovico non esiste alcuna affinità, e perciò possono insieme congiungersi in matrimonio.

Innocenzo III interrogato di simil caso ne dà questa decisione, in *cap. Quod super, 2. de consanguin. et affinit., lib. 4, tit. 14*: « *Super eo igitur, quod pater et filius cum matre et filia, avunculus et nepos cum duabus sororibus contrahunt matrimonium, taliter tibi diximus respondendum, quod, licet omnes consanguinei viri sint affines, S. Greg. in can. Nec cum 10, 55, quaest. 8, inter consanguineos tamen uxoris et viri, ex eorumdem scilicet viri et uxoris conjugio, nulla prorsus est affinitas contracta, propter quam inter eos matrimonium debeat impediri.* » Donde ne segue che Lodovico può contrar matrimonio con Maria figlia di Giuliana vedova di Giacomo.

S. TOMMASO.

C A S O 4.º

Cristiano, marito di Susanna, dopo non molto rimase vedovo. Colla morte di Susanna cessa forse l' Impedimento di affinità tra Cristiano ed i parenti di sua moglie, e perciò può egli passare a seconde nozze con alcuna delle consanguinee di Susanna, sebbene gli siano affini in terzo o quarto grado ?

Non può Cristiano contrar con queste validamente matrimonio se non oltre il quarto grado ; perciocchè pella morte di uno dei conjugii non cessa l' affinità, Innocenzo III, in *cap. Non debet supra cit.* Così insegna l' Angelico con le seguenti parole, in *4, dist. 41, quaest. 1, art. 1, quaest. 2 in corp.*: « *Causatur (affinitas) ex hoc, quod aliqui conjuncti sunt, non ex hoc quod conjunguntur: unde non dirimitur manentibus illis personis, inter quas affinitas est contracta, quamvis moriatur persona, ratione cujus contracta fuit.* »

S. TOMMASO.

C A S O 5.º


Petronio fornì con Teresa. Per questo delitto ne deriva forse l' affinità fra quest' uomo ed i consanguinei di Teresa ; specialmente se con essa fornì a viva forza ?

L' affinità non meno nasce da un tal delitto, quantunque commesso per forza, di quello che dall' atto conjugale; come dichiara Innocenzo III in due sue Decretali, l' una delle quali dirigeva all' Arcivescovo di Magdeburgo, in *cap. Veniens quaest. de eo qui cognov., consanguineam uxoris suae vel sponsae, lib. 4, tit. 13*, l' altra al Preposto dalla stessa Chiesa in *cap. Discretionem 5, eod. tit.* Ma osservare conviene che un tale Impedimento non si estende oltre al secondo grado, come definì il Concilio Tridentino, *sess. 24, de Reform. matrim., c. 4.* « *Praetera Sancta Synodus . . . Impedimentum, quod propter affinitatem ex fornicatione contractam inducitur, et matrimonium postea factum dirimit, ad eos tantum, qui in primo et secundo gradu conjunguntur, restringit: in ulterioribus vero gradibus statuit hujusmodi affinitatem matrimonium postea contractum non dirimere.* » Da che ne segue che Petronio dopo la fornicazione avuta con Teresa, non può unirsi in matrimonio con una di lei consanguinea in primo o secondo grado.

PONTAS.

C A S O 6.°

Esiste forse l' Impedimento dirimente di affinità in terzo grado fra quelle persone delle quali l' una nacque da *copula fornicaria*, come, a cagion di esempio, fra Stefano e Maria; secondo dimostra il seguente esempio:



Si domanda se, morta Caterina, Stefano senza dispensa possa sposarsi a Maria?

Convien premettere: 1. Che l' affinità si contrae solamente tra il marito ed i consanguinei di sua moglie da una parte, e tra la moglie ed i consanguinei del marito dall' altra, e che perciò non avvi alcuna affinità tra i consanguinei del marito e quelli della moglie. 2. Che la stessa forza ha la estensione della cognazione, cioè che si estende sino al quarto grado inclusivamente. Imperciocchè, dice l' antico

Canone. In *can. Porro* 3, 35, *quaest. 10*: « *Porro de affinitate, quam dicitis parentelam esse; quae ad virum ex parte uxoris seu ex parte viri ad uxorem pertinet: manifestissima ratio est, quia, si secundum divinam sententiam, ego et uxor mea sumus una caro, profecto mihi et illi mea, suaeque parentelae propinquitus una efficitur. Quo circa ego et soror uxoris meae in uno et primo gradu erimus; filius vero ejus in secundo gradu erit a me: neptis vero in tertio, idque utrimque in caeteris agendum est successionebus: uxorem vero propinqui mei, cujuscumque gradus sit, ita me oportet attendere, quemadmodum ipsius quoque aliqua foemina propriae propinquitatis sit; quod nimirum uxori de propinquitate viri sui in cunctis cognationis gradibus convenit observari.* »

Ciò premesso rispondiamo che Stefano, dopo la morte di Caterina, non può contrar matrimonio con Maria senza ottenerne la necessaria dispensa, poichè fra loro esiste l' Impedimento dirimente per la loro affinità in terzo grado; la quale affinità è legittima, poichè deriva da matrimonio legittimamente contratto fra Stefano e Caterina, per cui quest' uomo contrasse affinità coi consanguinei di Caterina ed in conseguenza con Maria: locchè è certo, sebbene Caterina non fosse consanguinea a Maria se non pella fornicazione di Maddalena collo stesso Stefano, da cui era nato Giovanni padre di lui; perciocchè dice l' Angelico, in 4, *dist. 42, quaest. unic., art. 1, quaestiuncul. 3 in corp.* « *Etiam fornicarius concubitus affinitatem causat; in quantum habet aliquid de naturali conjunctione;* » lo che è certo dalla definizione che fece il Tridentino nella distinzione di amendue le cognazioni; in cui nulla derogò all' antico diritto, il quale nulla distinzione faceva fra queste due specie di cognazione, in quanto all' effetto che da esse deriva.

PONTAS.

C A S O 7.

Geduno vedovo di Giustina può contrar, dopo la morte di questa, matrimonio con Angela figlia di lei, avuta de Alessandro, cui prima di Geduno era unita in matrimonio?

Nol può; perciocchè è affine ad Angela in primo grado in linea diretta, nel qual grado è invalido il matrimonio per diritto naturale.

PONTAS.

C A S O 8.°

Petrus Mariam conjugem prima vice carnaliter cognoscendo, virginitatis quidem claustrum fregit, ac in ipso actu conjugali ita sese retraxit, ut extra vas muliebre semen effuderit. Da ciò deriva forse l' Impedimento di affinità tra Pietro ed i consanguinei di sua moglie Maria ?

In questo caso non nasce alcuna affinità fra Pietro ed i consanguinei di sua moglie Maria come si scorge dagli argomenti recati nei casi superiormente riferiti ; imperciocchè la copula fu incompleta, e non vi fu frammischiamento di seme. Dice infatti l' Angelico in 4, dist. 42, quaest. unic. art. 1, quaestiunc. 4, ad 2. « *Vir et mulier efficiuntur in carnali copula una caro per commixtionem seminum. Unde quantumcumque aliquis claustra pudoris invadat vel frangat, nisi commixtio seminis sequatur non contrahitur ex hoc affinitas.* »

Il medesimo è l' insegnamento di Sant' Antonino, in 2 part. Sum. Theol., tit. 1, cap. 11, init., et 12, §. 2, e del Navarro, in Man. cap. 22, n. 43, etc., del Covaruvia, del Toletto e della Glossa, in cap. Extraordinaria 11, 35, quaest. 5, v. Impedire et in declar. arbor. consanguin. v. Est autem 35, quest. 5.

S. TOMMASO.

C A S O 9.°

Si quis intra vas muliebre semen emitteret sine membri genitalis introductione, nascerebbe forse da tal copula l' affinità ?

Certamente, poichè avvi frammischiamento del seme. Così la pensano l' Autore del Supplemento di S. Tommaso, Supplem. S. Th., quaest. 57, art. 2 et 4, Sant' Antonino, 3 part., Sum. Theol., tit 1, cap. 14, il Paludano, il Soto, Angelo di Clavasio, il Pierio, ecc.

SILVIO.

C A S O 10.°

Carlo chiede Cecilia per moglie, e Cecilia conosce da alcune parole intese, che Carlo ebbe libidinoso commercio con sua madre.

Può con coscienza tranquilla riceverlo per suo marito, ed il parroco può far sciogliere la celebrazione di un tal matrimonio ?

Fama per se nihil probat, dice la Glossa, in *Cañ. Si testes* 3, 2. *Saepe* 4, *quaest.* 2, v. *Fama, item in cap. Qualiter* 24 *de accusat. inquisit. et denuntiat. v. Et famam, lib. 5, tit. 1.* Quindi Celestino dichiara in *cap. Super eos* 5 *de eo qui cognov. consang. uxoris suae*, non doversi sciogliere un matrimonio, per la pubblica supposizione di affinità fra gli sposi, *quamvis aliqua pars vicinia hoc exclamare dicatur.* Adunque Cecilia può sposar Carlo senza peccare.

Perciò che riguarda il parroco delle parti, non può loro negare la celebrazione del matrimonio, senza dare materia di scandalo che cadrebbe nella madre di Cecilia,

PONTAS.

Vedi altri casi intorno a questo argomento alla voce AFFINITA', tom. 1, pag. 148.

Dell' Impedimento di pubblica onestà.

Dopo di aver parlato dell' Impedimento di consanguinità ossia cognazione naturale, spirituale e legale, e dell' Impedimento di affinità, opportuno crediamo doversi dire di quello della *pubblica onestà*, perchè sebbene diversifichi nel genere, pure con essi non tiene leggera correlazione, per cui in qualche modo può dirsi che ad esso si riduca. È pertanto questo Impedimento la prossimità di certe persone fra di loro, che per legge della Chiesa nasce dagli sponsali validi già contratti, ed è fondato sulla onestà naturale. Così viene appunto definito da S. Tommaso, nel 4, *dist. 41, qu. unic., a. 1, quaestiuicula 4, solut. 4*: « *Propinquitatis ex sponsalibus proveniens, robur trahens ex Ecclesiae institutione, propter ejus honestatem.* » È adunque fondato questo Impedimento nell' onestà naturale; perchè non pare cosa decente che un figliuolo conduca a moglie una donna già prima promessa per isposa al padre suo, oppure che una sorella si mariti con un uomo già sposato con parole *de futuro* con altra sua sorella. Quindi è che questo Impedimento viene stabilito anche nel diritto civile, ed ebbe luogo anche presso i Gentili. Nasce altresì questo Impedimento dal matrimonio rato e non consumato; poichè dal matrimonio consumato

non questo di pubblica onestà, ma nasce, come s'è già detto, quello di affinità.

Ricercasi alla esistenza di questo Impedimento, se nasce dagli sponsali, che questi sieno validi, perchè se per qualunque cagione o titolo sono nulli, non ne risulta Impedimento veruno: nasce però da essi, se sono stati validi una volta, sebbene poi in progresso sieno stati sciolti anche di comune consenso degli sposi. Così ha deciso la sacra Congregazione del Concilio, come riferisce il Fagnano nel *lib. 4 delle Decretali sopra il cap. Ad audientiam 4, de Sponsal.*, n. 29. Eccone le parole: « *Alphonsus Ruiza et Isabella Rodriguez Pacen. Dioecesis sponsalia per verba de futuro inter se contraxerunt. Sed quum antequam se vidissent aut simul colloquerentur, Isabella gravi morbo correpta fuisset, se invicem a promissione et juramento absolverunt. Nunc autem Alphonsus volens matrimonium contrahere cum Maria sorore germana dictae Isabellae, dubitat, an sponsalibus cum Isabella contractis, et mutuo consensu dissolutis ortum sit publicae honestatis Impedimentum? Sacra Congregatio censuit, sponsalia haec, quam a principio valida fuerint, induxisse Impedimentum publicae honestatis, licet mutuo consensu dissoluta; quia Concilium hoc solum considerat, quod a principio valida sint; et quia si a principio valida, deinde dirempta per mortem id Impedimentum inducunt, ita et dissoluta consensu. Et novissime, jubente sanctissimo Domino nostro, propositum fuit in sacra Congregatione Concilii, an sponsalibus valide ab initio contractis, deinde mutuo consensu dissolutis, sit sublatum Impedimentum justitiae publicae honestatis? Et pluries proposito dubio, ac mature examinato, tandem sub die 6 julii 1658, Eminentissimi Cardinales in antiqua ejusdem Congregationis sententia consistens censuerunt non esse sublatum; cujus sententiae cum rationibus hinc inde deductis et recentioribus ejusdem Congregationis in hac materia responsis, facta relatione ad Sanctissimum, Sanctitas sua die 10 ejusdem mensis praedictam Congregationis resolutionem probavit, eamque jussit in dubium deinceps non revocari.* » Per quello poi spetta all' Impedimento di pubblica onestà, che nasce da matrimonio rato, tutti gli Autori convengono, che se il matrimonio è invalido per mancanza di consenso, non ha più luogo questo Impedimento. Ma, all'opposto, se è nullo a cagione di qualche Impedimento dirimente, nondimeno

lo partorisce. È vero, che alcuni dubitano se nasca da un matrimonio nullo per Impedimento di clandestinità: mentre sembra a taluno, come al Sanchez, essere questo matrimonio nullo per difetto di consenso, non già assolutamente, ma quale dalla Chiesa si esige, cioè prestato alla presenza del parroco e de' testimonii. Pur nondimeno convien dire e tenere colla comune de' teologi, che l'Impedimento di pubblica onestà risulta anche dal matrimonio clandestino; perchè anche in esso v'ha un vero consenso, quale può procedere liberamente dall'umana volontà, sebbene illegittimo egli siasi ed inetto al valore del matrimonio per difetto, non già esistente nel consenso medesimo, ma bensì dal canto delle esteriori circostanze e solennità dal Tridentino prescritte, cioè della presenza del parroco e dei testimonii.

Ma a quali persone si estende questo Impedimento? Se nasce dagli sponsali, non va più oltre del primo grado, mentre così appunto ha decretato il Concilio di Trento, nella *sess. 24, de Reform. matr., cap. 3*, ove disse: « *Justitiae publicae honestatis Impedimentum, ubi sponsalia quacumque ratione valida non erunt, sancta Synodus prorsus tollit. Ubi autem valida fuerint, primum gradum non excedant; quoniam in ulterioribus gradibus jam non potest hujusmodi prohibitio absque dispendio observari.* » Due cose sono chiare: l'una cioè, che non nasce tale Impedimento, come s'è già detto, dagli sponsali invalidi per qualunque capo, e l'altra che nato poi da validi sponsali annulla il matrimonio soltanto fra lo sposo ed i consanguinei della sposa in primo grado, come pure fra la sposa ed i consanguinei in primo grado dello sposo.

Non così passa la cosa, allorchè questo Impedimento nasce da matrimonio rato non consumato. Quand'anco il matrimonio rato sia invalido, se non lo è per mancanza di consenso, genera sempre l'Impedimento, e questo anche di presente, come ne' tempi andati annulla il matrimonio fino al quarto grado inclusivamente. Ha ciò definito espressamente S. Pio V, nella Costituzione, che incomincia, *Ad Romanum*, ove così parla: « *Motu proprio auctoritate apostolica, tenore praesentium declaramus et definimus, decretum Concilii hujusmodi omnino intelligendum esse et procedere de sponsalibus de futuro dumtaxat, non autem de matrimonio, sicut praefertur, contracto, sed in eo durare*

adhuc Impedimentum in omnibus illis gradibus et casibus, in quibus de jure veteri ante praedictum decretum Concilii introductum erat, et ita ab omnibus judicari mandamus atque statuimus. » Adunque quando il matrimonio è nullo per qualsivoglia altro Impedimento, salvochè per difetto di consenso, ha luogo l'impedimento di pubblica onestà fra il putativo marito ed i consanguinei della putativa consorte, e di questa vicendevolmente co' di lui consanguinei fino al quarto grado inclusivamente.

Da un matrimonio nullo per Impedimento di errore o di violenza e timore non nasce Impedimento di pubblica onestà; perchè siffatti matrimoni sono nulli per difetto di consenso, mentre è nullo il consenso di chi lo dà per errore, e chi celebra il matrimonio indotto dall'altrui forza e dall'incusso timore, non acconsente liberamente, come è necessario. Oltracciò nemmeno in detrimento dei precedenti sponsali un matrimonio invalido induce Impedimento di pubblica onestà. Dimostro la cosa con un esempio. Tizio ha fatto sponsali validi con Berta, e poscia celebra matrimonio rato con Mevia sorella di Berta. Può Tizio senza veruno Impedimento unirsi in matrimonio con Berta; perchè il matrimonio con Mevia è stato nullo per l'Impedimento di pubblica onestà, e quindi non può impedire, che Tizio adempisca la promessa fatta a Berta. Che se poi non solamente ha celebrato il matrimonio con Mevia, ma ha anche con essa avuto carnale commercio, non può contrarre più matrimonio con Berta: non già a cagione della pubblica onestà, ma per la affinità contratta con Berta in primo grado nata da copula illecita.

Questo Impedimento poi (o nasca da matrimonio rato, o dagli sponsali validi) contratto una volta è perpetuo; nè cessa o per scioglimento del matrimonio o degli sponsali, o per la morte del vero o putativo conjugue. Riguarda egli però i soli consanguinei, e non già gli affini. Quindi sebbene p. e., Sempronio, il quale ha contratto un matrimonio nullo con Elena non possa congiungersi in matrimonio con Giulia di lei sorella, perchè consanguinea in primo grado; può però impalmare la vedova di Pietro fratello di Elena e di Giulia, perchè questa vedova non è già consanguinea nè di Elena nè di Giulia, ma soltanto affine benchè in primo grado. Sotto nome

finalmente di consanguinei vengono anche gl' illegittimi; perchè tanto questo Impedimento, quanto l' affinità, la consanguinità e la cognazione spirituale contraggonsi ugualmente co' legittimi e cogli illegittimi. Egli è ben vero, che quanto a certi effetti civili non vengono considerati quai figliuoli; ma nel matrimonio, in cui debbe aversi riguardo alla giustizia di pubblica onestà, alla decenza ed al pudore, si considerano e si hanno quai figliuoli. Quindi chi ha celebrato gli sponsali con una figliuola legittima, non può congiungersi in matrimonio con altra figliuola del medesimo padre, ma illegittima, cioè nata, non di matrimonio, ma di fornicazione.

Per porre in più chiaro lume questo punto faremo qui alcune ricerche. E primamente cercasi, se a produrre questo Impedimento bastino anche gli sponsali condizionati. Tizio, a cagione d' esempio, promette il matrimonio a Berta sua parente in terzo o quarto grado sotto la condizione, se il Papa dispenserà; e poco dopo prima dell' esito della condizione, da cui la promessa dipende, fa gli sponsali assoluti con Mevia di lui sorella. Nasce egli l' Impedimento di pubblica onestà dai primi sponsali, oppure dai secondi?

Rispondo, che non nasce nè dai primi nè dai secondi. Non nasce dai primi, perchè dagli sponsali condizionati prima dell' esito della condizione non risulta verun Impedimento. La cosa è chiarissima: perchè qualsivoglia atto o contratto, fatto o stipulato sotto condizione questa non verificata, non adempiuta, non partorisce verun effetto; perchè sospeso rimane il di lui valore fino all' evento della condizione, come viene chiaramente stabilito nella legge *Is cui 42, ff. de actionib. et obligat.*, nella legge *Legata sub. condit. 41, ff. de condition. et demonstrat.* Ma nemmeno dai secondi, perchè questi essendo contro la fede dei primi sponsali sono illeciti, invalidi e nulli; e dagli sponsali invalidi non nasce Impedimento di pubblica onestà, come ha definito il Concilio di Trento. Quindi Tizio, ad onta di questi secondi sponsali, può e deve condurre a moglie Berta, e non già Mevia di lei sorella; ottenuta però la dispensa. Se poi Tizio, dopo aver sotto condizione promesso il matrimonio a Berta, avesse, *per verba de praesenti* celebrato il matrimonio con Mevia di lei sorella, valido sarebbe questo matrimonio, perchè gli sponsali fatti sotto condizione

non generano l'Impedimento di pubblica onestà se non se quando, purificata la condizione, di condizionati divengono assoluti. Così ha dichiarato espressamente Bonifazio VIII, nel *cap. unic., de Sponsalia*, in 6, colle seguenti parole: « *Qui sponsalia cum aliqua muliere sub conditione contraxit, si postmodum ante conditionis eventum cum alia prioris consanguinea per verba contraxerit de praesenti, cum secunda remanere debet.* »

Cercasi 2, se generino l'Impedimento di pubblica onestà gli sponsali fatti con persona non per anco giunta alla pubertà. Gneo p. e., ha contratti gli sponsali con Virginia fanciulla, che non ancora ha toccato il dodicesimo anno dell'età sua. Questa in adesso già giunta alla pubertà non solo non conferma o acconsente a siffatti sponsali, ma vi ripugna e contro di essi rioclama apertamente. Può Gneo ammogliarsi colla sorella di Virginia?

Rispondo, che non lo può fare; posto che Virginia nel tempo, in cui contrasse con Gneo gli sponsali, giunta fosse ai sett'anni di sua età, ed abbia deliberatamente ad essi acconsentito, o gli abbia almeno legittimamente ratificati compiuto il settennio. La ragione è appunto perchè in tal caso codesti sponsali furono validi, e quindi generano l'Impedimento di pubblica onestà fra Gneo e la sorella di Virginia, come chiaramente si raccoglie dal *C. Litteras, cap. Accessit de desponsationib. impub.* Nè a ciò è punto necessario, che dessa ci acconsenta e non rioclami allorchè giugne alla pubertà; mentre le leggi ciò non esigono pel valore degli sponsali già contratti, nè per indurre l'Impedimento. Quindi è, che se Virginia arrivata alla pubertà rioclami tosto, e vuol recedere da tali sponsali, ella può bensì ciò fare lecitamente, almeno se non gli ha confermati con giuramento; ma Gneo non può validamente unirsi in matrimonio colla sorella di Virginia senza previa dispensa. E perchè? perchè anche disciolti con Virginia gli sponsali, rimane fra lui e la sorella di Virginia l'Impedimento di pubblica onestà perpetuo, come chiaro apparisce da questo, che se Virginia frattanto, cioè dopo contratti gli sponsali, fosse morta, nemmeno in tal caso senza una legittima dispensa potrebbe Gneo condurre a moglie la di lei sorella oppure altra sua consanguinea in primo grado.

Dissi però, *posto che Virginia, ec.*, perchè se Virginia avesse contratti gli sponsali non ancora giunta ai sette anni dell'età sua, nè gli avesse ratificati compiuto il settennio, tali sponsali sarebbero invalidi, e quindi non inducenti l'Impedimento. Ciò è chiaro dal *C. Si infantes, unic. de sponsal. impub.*, in 6, ove così: « *Si infantes ad invicem, vel unus major septennio, et alter minor sponsalia contraxerint ipsi, vel parentes pro eis, nisi per cohabitationem eorum mutuam, seu alias verbo vel facto ipsorum liquido appareat, eosdem in eadem voluntate factos majores septennio perdurare; sponsalia hujusmodi, quae ab initio nulla erant, per lapsum dicti temporis minime convalescunt, et ideo quum sint nulla ratione defectus consensus, publicae honestatis justitiam non inducunt.* » Ed Alessandro VII, nel *cap. Accessit*, dice espressamente: « *Desponsatione ante septem annos fieri non possunt, si consensus postea non accedit.* » Ed egli stesso si ivi, che nel *C. per Litteras* dice chiaramente, che non si genera questo Impedimento dagli sponsali contratti prima del settennio, se, compiuto, non vengono ratificati. Da tutto questo è facile il raccogliere, che se Virginia ha fatti gli sponsali con Gneo prima dei sett'anni, nè gli ha, compiuto il settennio, ratificati, non ha luogo l'Impedimento di pubblica onestà, e quindi può liberamente celebrare le nozze colla di lei sorella.

C A S O 1.^o

Ircano contrasse gli sponsali con Petronilla, e fatte le solite pubblicazioni manifestò secretamente al parroco che avea precedentemente contratti gli sponsali con Adelaide sorella di Petronilla già defunta. Torna da lì a poco, e confessa al parroco stesso, che si era inventato quanto gli avea detto per mandar a vuoto il futuro e prossimo suo matrimonio con Petronilla. Cercasi se il parroco possa procedere al matrimonio?

Il Sanchez, *lib. 3, disp. 15*, il Rosignoli, *de Matr., contr. 15, disp. 3, §. 42*, ed il Ponzio, *lib. 5, c. 36*, parlando di un concubinario, che, mentre volea unirsi in matrimonio colla concubina, con cui vivente la moglie avea peccato, confessato avea al parroco che vi era stata la promessa del matrimonio insieme coll'adulterio, e che

poscia avendo inteso dal parroco stesso essere ciò un Impedimento dirimente, rivotò la sua confessione, e negò la promessa di matrimonio, opinano, che in tal caso il parroco non può procedere alla celebrazione delle nozze senza ricorrere al suo Vescovo, perchè ove si trova una probabile congettura d'Impedimento dirimente si deve riferire l'affare all'Ordinario, onde venga da esso conosciuto e ventilato. Il caso *Fin. de Clandestin.*, stabilisce: « *Quam autem apparuerit probabilis conjectura contra copulam contrahendam, contractus interdicitur expresse, donec, quid fieri debeat super eo, manifestis constiterit documentis.* » Ora in quella voce *constiterit*, come osserva il Mascardo, s'intende la podestà giudiziale, che risiede non nel parroco, ma nel Vescovo. Sembrerebbe pertanto, che anche nella ipotesi d'Ircano dovesse il parroco regolarsi nella stessa maniera, ma considerate tutte le circostanze, pare assolutamente che possa con tranquilla coscienza procedere al matrimonio, dopo per altro alcune indagini, dalle quali venga a scoprire l'inganno, che volea usare Ircano per togliersi al conjugio con Petronilla. Potrebbe scoprire l'inganno rilevando dai parenti di Petronilla se abbia giammai avuto sospetto degli sponsali fatti colla sorella della medesima, intendendo da Ircano il motivo vero, per cui se' uso di tale finzione, e traendo dalla di lui bocca colle più insinuanti maniere la sincera confessione d'ogni cosa, promettendogli anche in brevissimo tempo la dispensa dall'Impedimento se esistesse e questa senza spese, incomodi e diffamazioni. Infatti raccolto da tutto questo quanto macchinava fintamente Ircano, non veggo perchè abbia a ricorrere al suo Ordinario prima di procedere al matrimonio. V'ha una gran differenza tra il caso del concubinario e questo d'Ircano. Quello perchè seguisse il matrimonio rivotò nel punto stesso la confessione della promessa, tostochè conobbe, che v'era l'Impedimento; e questi accusò spontaneo l'Impedimento, e poscia ritratò la delazione. In quello è dunque da sospettarsi, che neghi ciò che ha detto per aver inteso l'ostacolo, che si frappone alle nozze che contempla, ma in questo sembra che si debba giudicare esservi un pentimento di ciò che falsamente ha detto. Nel concubinario si vede la menzogna nella ritrattazione, ed in Ircano la si scorge piuttosto nell'accusa che nella ritrattazione.

Giudico dunque, che ponderate maturamente le cose, si possa dal parroco procedere alla celebrazione delle nozze senza ricorrere al Vescovo, e si può qui aggiungere l'autorità di Filiarco, il quale asserisce, nel tom. 1, p. 2, 16, 4, de *Sacr.*, che interrogata la sacra Penitenzieria in un simile caso più oscuro anche del nostro, rispose *esse cojungendos.*

SCARPAZZA.

C A S O 2.°

Paolo, contratti gli sponsali con Francesca, celebrò poscia il matrimonio colla di lei sorella. Cercasi se, essendo invalide queste nozze, possa egli congiungersi con Francesca?

Quando non vi sia stata copula colla sorella di Francesca (poichè da questa ne sarebbe nato l'Impedimento dirimente d'affinità) non solo può, ma deve congiungersi con Francesca. Il matrimonio colla sorella di Francesca pegli sponsali anteriori è invalido, sì pel testo del Tridentino, e pel *cap. unic. de sponsal. in 6*, altrimenti si ammetterrebbe tra sponsali e sponsali una quasi reciproca azione, per cui gli sponsali anteriori verrebbero annullati dai posteriori contro l'espresso divieto del detto *cap. de sponsalibus*. Invalidi dunque essendo gli sponsali secondi, sebbene *de praesenti*, restano nel pien loro vigore i primi, ed, in conseguenza, Paolo può e deve unirsi in matrimonio con Francesca prima sua sposa.

SCARPAZZA.

C A S O 3.°

Giacinto fa gli sponsali con Emilia, sotto una condizione dipendente da un evento futuro, p. e., se il Papa dispenserà, e prima che si adempia la condizione fa gli sponsali assoluti con Virginia sorella di Emilia. Cercasi se nasca Impedimento dai primi, ovvero dai secondi sponsali?

Non nasce alcun Impedimento dai primi, perchè non avverata la condizione l'atto non è compiuto, come per appunto un atto qualunque celebrato condizionatamente non partorisce verun effetto, perchè ne resta sospeso il valore fino all'evento della condizione, come abbiamo dalla legge *Is, cui 42, ff. de obligat.*, e della legge *Legata sub*

condit. 41, ff. de condition. et demonstr. E nemmeno nasce Impedimento dai secondi, perchè essendo questi contro la fede dei primi sono illeciti ed invalidi, e gli sponsali invalidi non inducono l'Impedimento di pubblica onestà, come ha definito il Concilio di Trento, *sess. 24 de reform. matr. cap. 3.*

SCARPAZZA.

C A S O 4.º

Sempronio e Margherita contratti gli sponsali dopo qualche tempo di comune consenso gli sciolsero. Cercasi se non ostante questo discioglimento vi sia l'Impedimento di pubblica onestà, sicchè Sempronio non possa sposare una consanguinea in primo grado di Margherita, e così Margherita un consanguineo in primo grado di Sempronio?

Si trovano degli Autori presso il Barbosa, i quali sostengono, che sciolti gli sponsali per reciproco consenso, ovvero per la morte di uno degli sposi, non vi è più l'Impedimento di pubblica onestà, ma ora abbiamo la decisione contraria della sacra Congregazione del Concilio riferita dal Fagnano in 4 *Decret. in cap. Audiendam 4 de sponsal., num. 29.* Non è più dunque da dubitarsi sulla sussistenza dell'Impedimento anche dopo lo scioglimento degli sponsali. Eccone la decisione: « *Alphonsus Buza et Isabella Rodriguez Pacen. Dioecesis sponsalia per verba de futuro inter se contraxerunt, sed quum antequam se vidissent aut simul colloquerentur Isabella gravi morbo correpta fuisset, se invicem a promissione et juramento absolverunt. Nunc autem Alphonsus volens matrimonium contrahere cum Maria sorore germana dictae Isabellae, dubitat, an sponsalibus cum Isabella contractis, et mutuo consensu dissolutis ortum sit publicae honestatis Impedimentum? Sacra Congregatio censuit, sponsalia haec quum a principio valida fuerint, induxisse Impedimentum publicae honestatis, licet mutuo consensu dissoluta; quia Concilium hoc solum considerat, quod a principio valida sint; et quia si a principio valida deinde dirempta per mortem id Impedimentum induunt, ita et dissoluta consensu. Et novissime, jubente sanctissimo Domino nostro, propositum fuit in sacra Congregatione Concilii, an sponsalibus valide ab initio contractis, deinde mutuo consensu*

dissolutis, sit sublatum Impedimentum justitiae publicae honestatis? Et pluries proposito dubio, ac mature examinato, tandem sub die 6 julii 1658, Eminentissimi Patres in antiqua ejusdem Congregationis sententia consistentes censuerunt non esse sublatum; cujus sententiae una cum rationibus hinc inde deductis et recentioribus ejusdem Congregationis in hac materia responsis, facta relatione ad sanctissimum, Sanctitas sua die 10 ejusdem mensis praedictam Congregationis resolutionem probavit, eademque jussit in dubium deinceps non revocari. • SCARPAZZA.

C A S O 5.°

Giovanni, trasportato dall'affetto, che avea a Francesca, le disse un giorno dinanzi l'immagine di Sant'Antonio: *In presenza di questa Immagine ti prendo per mia consorte: cui ella soggiugne: ed io ti prendo a marito.* Da lì a poco essendo morto Giovanni, cercasi se Francesca sposar possa Cajo suo fratello?

Non può sposarlo, perchè vi è l'Impedimento di pubblica onestà. Diffatti, sebbene il fatto accaduto fra Giovanni e Francesca non abbia valore nè di matrimonio per mancanza della presenza del parroco, nè di sposarli per le espressioni usate, che non sono *de futuro*, ma bensì *de praesenti*; tuttavia essendo il matrimonio attentato, invalido per difetto delle solennità prescritte dal Concilio, e non per difetto di consenso, ne viene l'Impedimento di pubblica onestà, il quale, dietro il comune parere de' Dottori nasce anche dal matrimonio invalido, quando però vi è il consenso. Se così è pertanto la cosa, non si deve nemmeno dubitare, che Francesca non possa sposar Cajo.

SCARPAZZA.

C A S O 6.°

Giovanni contrasse gli sponsali con Virginia, ch'era in tenera età. Giunta Virginia alla pubertà, li ripugna, e vi reclama apertamente. Cercasi se Giovanni sciolto da Virginia possa sposare la di lei sorella?

Se gli sponsali di Giovanni con Virginia furono contratti prima, che Virginia compisse il settennio, e dopo il settennio Virginia non gli ha ratificati, dico, che assai probabilmente furono invalidi e nulli, e che può quindi Giovanni sposare la di lei sorella. La ragione emerge dal

cap. Si infantes unic. de Despons. Impub. in 6, ove si legge: « *Si infantes ad invicem, vel unus major septennio et alter minor sponsalia contraxerint ipsi vel parentes pro eis, nisi per cohabitationem eorum mutuam seu alias verbo vel facto ipsorum liquido appareat, eosdem in eadem voluntate factos majores septennio perdurare, sponsalia hujusmodi, quae ab initio nulla erant, per lapsum dicti temporis minime convalescunt, et ideo quum sint nulla ratione defectus consensus, publicae honestatis justitiam non inducunt.* » E nel *cap. Accessit*, parimente si legge: « *Desponsationes ante septem annos fieri non possunt, si consensus postea non accedit.* » E finalmente nel *cap. Per litteras* si stabilisce, che non nasce verun Impedimento dagli sponsali contratti prima del settennio, quando compiuti i sette anni non vengano ratificati. Dissi per altro assai probabilmente, perchè potrebbe darsi il caso straordinario, che fossero validi anche prima dei sett'anni, potendo la malizia o piuttosto la prudenza supplire al difetto dell'età, com'è chiaro da una risposta del sommo pontefice Eugenio, riferita nel *cap. Juvenis de sponsalibus et matrim.* Infatti com'è valido il matrimonio contratto prima dell'età legittima se vi supplisce la malizia o la prudenza; così e con più di ragione, insegnano ad una voce i Teologi e Canonisti, possono essere validi gli sponsali prima del settennio.

Se poi Virginia trovossi in questo caso straordinario, ovvero contrasse gli sponsali dopo il settennio, oppure li ratificò dopo il settennio, che si deve dire nella nostra ipotesi? Si deve dire, che gli sponsali furono validi, e che per l'Impedimento di pubblica onestà, che nasce da quelli, non può Giovanni sposare la di lei sorella. Ciò si raccoglie dai citati *capi Accessit e Per litteras* nel titolo *De despons. impub.* Quindi è, che Virginia giunta alla pubertà può ben tosto reclamare contro gli sponsali anteriormente celebrati, almen allora, che non gli ha confermati con giuramento, ma il suo reclamo, e lo scioglimento che ricercasse, punto non fa, che gli sponsali non siano stati validamente celebrati, e che quindi non vi sia nato l'Impedimento, come parimenti sarebbe la cosa, se in luogo del reclamo Virginia avesse a morire. In questa ipotesi adunque Giovanni non può sposare la sorella di Virginia a meno che non impetri la dispensa dall'Impedimento.

SCARPAZZA.

C A S O 7.°

Cajo contratto il matrimonio *de praesenti* con Elena, non essendo ancora giunto alla pubertà, ha il dolore che Elena sen muoja. Cercasi se possa impalmare Tizia sorella di Elena?

Rispondo che no. Imperciocchè, quantunque il matrimonio degli impuberi sia dichiarato nullo dal diritto, tuttavia dal matrimonio per disposizione dello stesso diritto contenuta nel *cap. de Despons. Impuberum* si risolve in sponsali, perchè il diritto presume, che gl' impuberi si siano obbligati nel modo, che possono, e quindi non potendo obbligarsi col vincolo di matrimonio, si obbligano almeno con quello degli sponsali. Posta dunque la validità degli sponsali, ne segue, che Cajo non può sposare Tizia sorella di Elena. SCARPAZZA.

C A S O 8.°

Olodomiro disposato di già con Flaminia, *de facto* contrasse matrimonio con Enrica sorella di lei, nè consumò il matrimonio. Conosciuta di poi l'invalidità del suo matrimonio per l'impedimento di pubblica onestà pegli sponsali suoi convenuti prima con Flaminia, si offre per ripararne il male a prenderla in moglie. Gli viene riferito che essendosi congiunto in matrimonio con Enrica contrasse un pari impedimento perciò che riguarda Flaminio. Ciò è egli vero?

Olodomiro riguardo a Flaminia, non contrasse impedimento di *pubblica onestà* pel supposto suo matrimonio con Enrica, sebbene fosse legato da un tale impedimento verso Enrica pei suoi sponsali con Flaminia. La ragione si è perchè gli sponsali, secondo lo statuto del Tridentino, *sess. 24 de Reform. matrim., c. 23*, invalidi per qualunque ragione non inducono l'impedimento di pubblica onestà. Adunque siccome il matrimonio supposto di Olodomiro con Enrica non si può riguardare che come sponsali invalidi, così da questi non ne deriva alcuno impedimento che vieti ad Olodomiro il congiungersi in matrimonio con Flaminia. PONTAS.

C A S O 9.°

Vitellio, essendosi congiunto in matrimonio a Sofia vedova di Giorgio, Sofia dopo otto giorno morì. Cercasi se Vitellio possa congiungersi con Giulietta figlia di Sofia.

Non può, poichè tra lui e Giulietta avvi l'impedimento dirimente di pubblica onestà, cioè « *Propinquitat ex sponsalibus proveniens robur trahens ab Ecclesiae institutione propter ejus honestatem*, » come dichiara S. Tommaso, in 4, *dist. 44, quaest. unic. 4, in corp.*, per cui divien nullo il matrimonio tanto in linea retta, quanto in linea collaterale, come dichiara Alessandro III, in *cap. Ad evidentiam 4 de spons. et matrim.*

PONTAS.

C A S O 10.°

Ali di religione musulmana, contrasse i sponsali con Adelaide giovane cristiana. Poscia abbracciata la fede di Cristo vuole contrar matrimonio colla madre, o colla sorella, o colla figlia di Adelaide. Lo può egli?

Lo può, poichè l'impedimento di pubblica onestà, siccome gli altri fu costituito dalla Chiesa, come lo prova l'Angelico *loco cit. caso 9*. Ma l'autorità della Chiesa non si estende agl'infedeli, nè può con alcuna sua legge obbligarli, come dichiara Innocenzo III in *cap. Gaudemus 8 de divortiiis*. Perlochè Ali non essendo ancora cristiano, quando promise ad Adelaide di prenderla in moglie, da questi sponsali egli non contrasse l'impedimento dirimente di pubblica onestà, e perciò con le sopraddette può contrarre in appresso il matrimonio.

PONTAS.

Impedimento dell'ordine.

Non gli ordini minori, ma puramente l'ordine sacro è un impedimento dirimente il matrimonio. Imperciocchè è certissimo che, secondo la presente disciplina della Chiesa, tutti i chierici costituiti negli ordini sacri non possano incontrare valido matrimonio. E questa disciplina vige con certezza nella Chiesa, finò dai tempi del Concilio Lateranense I, sotto Callisto II celebrato nell'anno 1123, il cui

Decreto fu poi confermato da molti Concilii, e massimamente dal Tridentino, *sess. 34, can. 9*, colle seguenti parole: « *Si quis dixerit clericos in sacris ordinibus constitutos ... posse matrimonium contrahere, contractumque validum esse, non obstante lege Ecclesiastica ... Anathema sit.* »

Quindi quand'anco l'ordine sacro venisse ricevuto per un timor grave, come per evitare un grave male d'altri minacciato, sarebbe nondimeno impedimento dirimente: perchè quel timor grave non toglie assolutamente, o come dicono i Teologi *simpliciter* il volontario ricevimento e conseguentemente ritorna valido ed atto a produrre l'impedimento medesimo. L'ordine sacro però ricevuto dopo il matrimonio non lo scioglie, sebbene sia soltanto raro e consumato. Ciò chiaro apparisce dalla Estravagante di Giovanni II, *tit. 5*, nella quale si dice, che se un marito prima della consumazione del matrimonio riceve l'ordine sacro senza l'assenso della consorte, sia irregolare, e venga ammonito ed esortato, non però forzato ad abbracciare lo stato religioso; e se di ciò fare ricusa, debba essere restituito alla moglie, che lo ripete, e quindi possa consumare il matrimonio, rendendo però il debito alla moglie postulante, e non già da essa esigendolo, come ivi nota la Glossa, se per via di dispensa non sia stato reso abile a domandarlo.

In questo Impedimento meno difficili sono i Sommi Pontefici a dispensare o per modo di grazia o per titolo di giustizia. Di grazia cioè quando concedono a principi grandi costituiti in qualche ordine sacro, ma soltanto per cagioni gravissime ed urgentissime, che possano unirsi in matrimonio, purchè però cessino tostamente dallo esercizio degli ordini ricevuti. Per modo poi di giustizia quanto a quei che hanno ricevuto l'ordine sacro o prima dell'uso della ragione, od avanti la pubertà, o per violenza loro usata, e contro loro volontà, poichè in tal caso, se dopo la pubertà non hanno liberamente esercitato l'ordine ricevuto, sono esenti dall'obbligo della continenza. Ma se questi per tre volte hanno esercitate le funzioni del loro sacro Ordine, dice il Continuatore del Tournely, che quasi mai non si concedono questi rescritti di giustizia. Altro però sarebbe se si mostrasse essere stato forzato l'esercizio dell'ordine, come lo fu il ricevimento.

C A S O 1.°

Medardo, accolito e priore di S. Fantino, mandò ad effetto il disegno concepito di prender moglie. Il suo matrimonio è forse valido ?

Il matrimonio di Medardo è valido fuor di dubbio ; perciocchè gli ordini minori non sono Impedimento dirimente il matrimonio, ma solamente i tre ordini maggiori o sacri, come dichiara Leone IX in una sua lettera all' abate Niceta. In *can. Seriacim 14, dist. 32* : « *Sancta Romana Ecclesia . . . Clerico, tantum ostiarios, lectores, exorcistas, acolythos, si extra votum et habitum monachi inveniantur et continentiam profiteri noluerint, uxorem ducere virginem cum benedictione sacerdotali permittit.* » Alessandro III scrivendo all' Arcivescovo Cantuariense ed ai suffraganei di lui determinò la stessa cosa con questi termini. In *cap. Si quis 10, de Cler. conj., lib. 1, tit. 3* : « *Si quis clericorum infra subdiaconatum acceperint uxores, ipsos ad reliquenda beneficia ecclesiastica, et retinendas uxores districtione ecclesiastica compellatis. Sed si subdiaconatu et aliis superioribus ordinibus uxores accepisse noscuntur, eos uxores dimittere, et poenitentiam agere de commissio per suspensionis et excommunicationis sententiam compellere procuretis.* » Finalmente, la stessa cosa in pari modo definirono Clemente V, in *Conc. Vien., in Clem. Eos quis unic., de cons. et affi.*, Bonifacio VIII, in *cap. Quod votum un., de voto et voti redempt., in 6, lib. 5, tit. 25*, ed il Tridentino, *sess. 24, de Sacram. matrim., can. 9*. Devesi però avvertire che Medardo contraendo il matrimonio viene privato del priorato come insegnano tutti i Canonisti, dopo Santo Antonino, *3 part. sum. theolog. tit. 1, cap. 3*. SANTO ANTONINO.

C A S O 2.°

Marcello diacono di rito greco, contrasse matrimonio con Irene. Cercasi se questo matrimonio sia valido ?

L' ordine sacro è un Impedimento, il quale rende nullo il matrimonio, che dopo averlo ricevuto, venisse contratto. Così ha definito il Tridentino: « *Si quis dixerit, clericos in sacris ordinibus constitutos,*

vel regulares castitatem solemniter professos posse matrimonium contrahere, contractumque validum esse, non obstante lege ecclesiastica, vel voto . . . anathema sit. » Diffatti, sappiamo che fino dai tempi apostolici è prescritta la continenza ai chierici, ossia agl' insigniti degli ordini sacri, come copiosamente dimostra il ch. p. Francesco Antonio Zaccaria ne' suoi veramente aurei due libri intitolati l' uno *Polemica del celibato sacro*, e l' altro *Nuova giustificazione del celibato sacro*, ec. Ora se Marcello diacono ha sposato Irene, il suo matrimonio non è punto valido, perchè l' ordine sacro di cui è insignito, è un Impedimento, che lo annulla. Ma si dirà che Marcello appartiene al rito greco, e che i Greci quand' anche sacerdoti hanno moglie? È vero, che i sacerdoti greci hanno moglie, e ci fa conoscere con molta chiarezza il Bosello nella dottissima sua dissertazione su questo punto recentemente pubblicata che il cangiamento della disciplina del Celibato ebbe presso loro un' origine apparentemente legale al tempo del concilio Trullano, origine però spuria ed erronea, e che quantunque da prima la Chiesa Romana si sia opposta alla loro rilassatezza, tuttavia in seguito l' ha tollerata. Per altro ha dichiarato Benedetto XIV nella sua Costituzione 57, che possono i Greci sacerdoti e diaconi vivere colla loro moglie che avevano sposata prima di ricevere i sacri ordini, ma che è invalido il matrimonio, che celebrassero dopo la loro ordinazione. Dunque egli è chiaro, che il matrimonio contratto da Marcello diacono con Irene è nullo.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 3.º

Didimo, congiunto in matrimonio rato con Paola, fuggì da essa, ed in lontani paesi, inscia Paola, ricevè gli ordini sacri. Restitutosi in patria, Paola pretende o che consumi il matrimonio, oppure che entri in un monastero. Cercasi se gli ordini sacri ricevuti da Didimo annullino il matrimonio rato, e se giuste siano le pretensioni di Paola?

Sebbene il matrimonio sia semplicemente rato, nulladimeno pel ricevimento dell' ordine sacro non viene sciolto, e reso di niun valore. Abbiamo questa decisione nell' Estravagante di Giovanni XXII, tit. 6, *de voto*, che con i seguenti precisi termini ha definito: « *Licet*

votum solemnizatum per sacri susceptionem ordinis, quantum ad impediendum matrimonium contrahendum, ac ad dirimendum si post contractum fuerit, secundum statuta canonum sit efficax reputandum: ad dissolvendum tamen prius contractum, etiamsi per carnis copulam non fuerit consummatum, cum nec jure divino, nec per sacros reperimus canone hoc statutum, invalidum est censendum. » Didimo dunque, quand' anche sacerdote, non è sciolto dal vincolo matrimoniale, col quale è congiunto con Paola. E potrà Paola esigere che consumi il matrimonio, oppure che entri in un chiostro? Le pretese di Paola sono giustissime. Imperciocchè entrando Didimo nei chiostri, e professando una religione dalla Chiesa approvata, il matrimonio suo è annullato, e dessa è libera, riferendo il decreto del Tridentino: « *Si quis dixerit, matrimonium ratum, non consumatum per solemnem religionis professionem alterius conjugem non dirimi, anathema sit,* » del che dà la ragione l' Angelico, 4, d. 27, q. 1, a. 3, quaestiunc. 3, in corp., dicendo: « *Sicut corporalis mors viri hoc modo vinculum matrimoniale solvit, ut mulier nubat cui vult, secundum Apostoli sententiam, ita etiam post mortem spiritualem viri per religionis ingressum, poterit cui voluerit nubere.* » La decisione poi del Tridentino non è che una conferma di ciò che aveva scritto il sommo Pontefice Alessandro III all' Arcivescovo di Salerno, come si legge nel cap. *Verum, de conv. conjug.*, che trovasi nel lib. III delle Decretali, tit. 32: « *Post legitimum consensum de praesenti, scribbe il lodato Pontefice, licitum est alteri, altero etiam repugnante, eligere monasterium . . . dummodo carnalis commixtio non intervenerit inter eos, et alteri remanenti . . . licitum est ad secunda vota transire, quin cum non fuissent una caro simul effecti, satis potest unus ad Deum transire, et alter in saeculo remanere.* »

Quindi ricusando Didimo di professare la castità in una religione dalla Chiesa approvata, resta intatto il diritto di Paola, e può per conseguenza pretendere di consumare il matrimonio. Ciò pure è consono a quanto si legge nella sopra lodata Estravagante di Giovanni XXII: « *Ad ingressum hujusmodi sic ordinatum, si matrimonium consummatum non fuerit, per dioecesanum instanter moneri praecipimus et induci: quod si forsitan renuerit adimplere, ipsum, si sponsa ejus insisterit, per censuram ecclesiasticam compellendum decernimus contra-*

ctum matrimonio consumari. • Si noti poi colla Glossa, ch' è tenuto Didimo a rendere il debito, ma che non può esigerlo se per via di dispensa non venga reso abile a domandarlo. Dunque sono giustissime le pretensioni di Paola.

MONS. CALCAENO.

C A S O 4.°

Didimo, per non essere costretto a consumare il matrimonio con Paola, entra in una comunità religiosa, ne veste l' abito, e dopo qualche tempo fa voto di castità pubblicamente alla presenza del superiore assistendovi tutti i religiosi ed altre persone che v' intervennero. Cercasi se Paola possa passare ad altre nozze pel semplice ingresso di Didimo in religione, o se almeno pel voto di castità fatto da Didimo?

Il Tridentino decretò, che *per solemnem professionis religionem* si toglie il matrimonio rato, e Giovanni XXII, nella sopraccitata Estravagante così si espresse: • *Nisi aliquam de religionibus approbatis . . . ipsum canonicè contigerit ingredi, ac ejus regulam expresse, vel tacite profiteri.* • Si ricerca dunque, onde Paola sia libera, non solo l' ingresso di Didimo in religione, ma anche la professione di lui almen citata. Ma qual è questa tacita professione? San Tommaso, in 4, d. 38, q. 1, art. 2, q. 3, ad 2, seguito da alcuni altri Teologi, ritiene per tacita professione, la permanenza in religione coll' abito di essa per un triennio, purchè quest' abito sia portato liberamente colla cognizione degli obblighi che con seco porta, e senza che vi sia verun reclamo in contrario. Vuole la Glossa, in *cap. Meminimus 3, qui clerici V, Nec habitum*, in *cap. Antiquae de voto in Extrav. Joan. XXII*, che basti un solo anno, perchè debba tenersi per professore quegli che, finito l' anno continua a portar l' abito, e vive come se fosse religioso professore. Alla Glossa si unisce il Card. Toledo, *Inst. sacer., l. 7, c. 8, n. 1*, e prova la sua sentenza colle seguenti ragioni. 1. Perchè un solo anno di prova esige la Chiesa per emettere la solenne professione. 2. Perchè se si ricercasse il triennio per la tacita professione, ne verrebbe che prima del compimento dei tre anni potrebbe taluno uscire dai chiostrì, il che sarebbe di scandalo e di sospetto, che l' ordine religioso decadesse dalle sue osservanze.

3. Perchè così ha definito Onorio III, scrivendo al Vescovo di Venezia, *cap. Ex parte 22, de regularibus transeuntib. ad religion.*, in questi termini: « *Mandamus, quatenus quoslibet tibi lege dioecessana subjectos, qui praedicto modo terram duobus viis, cioè della religione e del secolo, ingredi non verentur, ut postquam per annum gestaverint habitum monachalem, regulam secundum formam ordinis profiteantur et servent, ecclesiastica censura compellas.* » In questa disparità di opinioni ognun vede, che le ragioni addotte dal per altro ch. porporato non sono di tanto peso da persuadere, che la di lui sentenza sia quella che si possa seguire nella pratica. Imperciocchè dimostra egli bensì, che dopo un anno di prova può farsi validamente la professione religiosa, anzi dimostra, che dopo l'anno dee farsi, altrimenti si deve il giovane spogliare dell' abito religioso, ma non prova, che dopo l'anno, rimanendo egli nei chiostrì coll' abito, debba intendersi che abbia tacitamente professato la regola. Se poi nel triennio v'è l'anno, e non nell'anno il triennio, ci sembra più vera l'opinione dell' Angelico, cioè che si debba aver per tacitamente professato, chi da tre anni stette in religione vivendo da religioso. È diffatti più presumibile, che non sia per abbandonare la religione quegli che in essa visse tre anni, di quello sia quegli che un anno solo vi stette. Quanti non compirono l'anno di prova e dopo alcuni giorni preparandosi alla professione deposero l'abito! Si dovevano dunque tenere questi tali come professi, poichè avevano compiuto l'anno?

Ma nella nostra ipotesi Didimo non solo vi dimorò per alcun tempo, e determiniamo questo tempo, vi dimorò due anni, ma altresì fece il voto di castità pubblicamente in mano del suo superiore. Paola per questo sarà libera e potrà sposarsi con chi vuole? Il voto di castità senza la professione della regola, per quanto sia fatto solennemente, non è che un voto semplice, nè quindi annulla il precedente matrimonio rato. Così il Silvestro ed il Toledo citati dal Pontas. Si noti per altro, che se Didimo entrò nella compagnia di Gesù, e dopo due anni col voto semplice di castità, fece semplicemente gli altri due voti di povertà e di obbedienza siccome per la Bolla *Ascendente* di Gregorio XIII, non potrebbe più validamente contrarre matrimonio, così deve dirsi, che sia sciolto il matrimonio rato da esso

celebrato con Paola, e conseguentemente Paola in istato di poter disporre di sè stessa. MONS. CALCAGNO.

Dell' impedimento di disparità di culto.

Nasce questo impedimento dalla religione diversa dei contraenti. E qui per diversità di religione non s' intende già quella che passa fra il cattolico e l' eretico, ma quella solamente che trovasi fra il battezzato ed il non battezzato. L' infedele adunque qui non si prende in largo senso, cioè in quanto comprende anche l' eretico o l' apostata, che è stato battezzato; ma in senso stretto per chi cioè non è stato mai battezzato, come sono i Gentili, i Giudei, i Pagani ed i Turchi.

Questo impedimento, sebbene sia fondato nel diritto di natura pure è stato stabilito dal diritto positivo, e da esso ha sua origine. Nei primi secoli della Chiesa non era vietato l' unirsi in matrimonio cogl' infedeli molte santissime donne, senza che sieno mai state di ciò riprese. Ma nella presente disciplina della Chiesa non solamente è vietato il contrarre matrimonio cogl' infedeli, ma pur anco il contratto è nullo, e si dirime; e ciò non già in forza di una legge positiva, od ecclesiastico Decreto, ma, come dice l' Estio, nel 4 della *sent. dist. 39, § 3*: *• More populi christiani, et diuturna praxi totius Ecclesiae vim legis obtinente. •* E sebbene ci sieno su tal punto Statuti di molti Concilii, questi però non vietano i matrimonii se non coi soli Giudei: ned hanno fatto una legge universale che vieti il matrimonio assolutamente con ogni infedele.

C A S O 1.°

Acmet ed Emilia infedeli, consanguinei in grado proibito contrario matrimonio. Acmet poco dopo si fece cristiano: può egli e deve come prima coabitare con Emilia, che sebbene infedele acconsente di rimanere pacificamente con lui ovvero abbisogna di qualche dispensa?

Eccone la risposta dell' Angelico. Dice egli in 4, *dist. 39, quaest.*

un. art. 3, ad 3. • *Quod infideles non baptizati, non sunt adstricti statuti Ecclesiae; sed sunt adstricti statutis juris divini: et ideo, si contraxerint aliqui infideles in gradibus secundum legem divinam prohibitis Leg. 18, sive uterque, sive alteruter ad fidem convertatur, non possunt in tali matrimonio remanere. Si autem contraxerint in gradibus prohibitis per statutum Ecclesiae, possunt remanere, si uterque convertatur, vel si, uno converso, spes sit de conversione alterius.* • Se adunque Acmet ed Emilia non sono consanguinei in grado proibito dal diritto divino possono insieme come prima convivere. S. TOMMASO.

C A S O 2.°

Oscar e Sofia congiunti in matrimonio, il matrimonio consumarono. Sofia in appresso convertitasi alla fede cristiana, senza saputa di Oscar fece solenne professione religiosa. Perciò si discioglie forse il loro matrimonio in quanto al vincolo, così che Oscar non possa costringere Sofia di ritornare a sè; ovvero egli è libero di passare ad altre nozze?

Alle volte il matrimonio dei cristiani che dicesi *rato*, si può disciogliere per la solenne professione religiosa, ove non sia stato consumato: adunque con più forte ragione ciò si può dire del matrimonio degl' infedeli, sebbene consumato, non essendo propriamente parlando un sacramento, ma un semplice contratto naturale e civile. Dove ne segue Oscar non potere costringere Sofia di fare a sè ritorno.

Avvertasi però che questo punto di disciplina non fu mai definito dalla Chiesa, ma che in ciò seguiamo il parere di S. Bonaventura, in 4, dist, 39, art. 2, *quaest. 2 in respons. ad Argum.* e di molti Teologi. SILVIO.

C A S O 3.°

Antonio cattolico, contrasse matrimonio con Flavia eretica e scomunicata. Cercasi: 1. Se abbia peccato? 2. Se tale matrimonio sia valido?

Al 1. Non può negarsi, che Antonio abbia peccato, poichè i

matrimonii dei cattolici cogli eretici sono dalla Chiesa proibiti, supposto però, che non abbiano ottenuta la dispensa dalla santa Sede Apostolica, come ha deciso Benedetto XIV nelle due sue Costituzioni, la prima delle quali incomincia *Matrimonia*, e l'altra *Magna*. Celebre per verità è il testo di Sant' Ambrogio, *lib. 4, de Abruham, c. 9*, in questo punto : « *Cum sancto sanctus erit, scriiss' egli, et cum perverso perverteris. Si hoc in aliis, quanto magis in conjugio, ubi una caro et unus spiritus est? Quomodo autem potest congruere, si discrepet fides? Et ideo: Cave, christiane, Gentili aut Judaeo filiam tuam tradere. Cavè Gentilem aut Judaeum, atque alienigenam, hoc est haereticam, et omnem alienam a fide tua uxorem accersas tibi.* » Ed infatti fra i divieti della Chiesa di celebrare le nozze cogli Eretici, meritano di essere ricordati quei del Concilio Eliberitano, e del Sinodo Quini-sesto ossia Trullano. Il Concilio di Elvira, nel *can. 13 e 16*, che si legge nel decreto di Graziano, *caus. 28, q. 1*, così si espresse contro quei genitori, che danno le loro figlie in ispose agli Eretici: « *Haeretici si se transferre noluerint ad Ecclesiam catholicam nec ipsas catholicas dandas esse puellas, eo quod nulla possit esse societas fidelis cum infideli. Si contra interdictum fecerint parentes abstinere, cioè dalla comunione de' fedeli, per quinquennium placet.* » Ed il Trullano, *can. 71*: « *Non licere virum orthodoxum cum muliere haeretica conjugere neque vero orthodoxam cum viro haeretico copulari . . . Neque enim ovem cum lupo, nec peccatorum sortem cum Christi parte conjungi oportet. Si quis autem ea, quae a nobis decreta sunt, transgressus fuerit, segregetur.* » Come dunque non avrà peccato Antonio cattolico congiungendosi con Flavia eretica? Non si è opposto al decreto della Chiesa? Non ha trasgredito una legge di grave importanza?

Al 2. Il matrimonio di Antonio non è invalido, perchè essendo Flavia battezzata non v' ha l' impedimento di disparità di culto. Tal è pure il sentimento di S. Tommaso, che in *4, dist. 3, q. un., art. 1, ad 5*, così insegna: « *Si aliquis fidelis cum haeretica baptizata matrimonium contrahit, verum est matrimonium, quamvis peccet contrahendo, si sciat eam haereticam, sicut peccaret si cum excommunicata contraheret: non tamen propter hoc matrimonium dirimeretur.* » E nella spiegazione del testo del maestro delle sentenze: « *Crimen haeresis, scrive,*

impedit matrimonium semper contrahendum, sed non dirimit contractum, nisi sit talis haeretica, quae baptismi sacramentum non acceperit, aut non in forma Ecclesiae fuerit baptizata. » Con S. Tommaso concorda la Glossa, nel cap. *Non oportet* 16, 28, V. *Haeretici*, e così pure pensa Sant' Antonino, 5 p. 1, c. 9, ed il Silvio in *Suppl. q. 59, art. 1, quest. 2*, con molti altri. Dunque è valido il matrimonio celebrato da Antonio con Flavia.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 4.°

Probo celebrò le nozze con Dionisia catecuniena. Cercasi se sia valido questo matrimonio ?

Rispondo, che non è valido. Dionisia, quantunque catecumena, tuttavia è infedele, perchè non ha ancora ricevuto il battesimo. Se però è invalido il matrimonio contratto con un infedele, ne viene per conseguenza, ch' è invalido quello celebrato da Dionisia con Probo. Questa opinione è sostenuta dall' Angelico, in 4, dist. 39, q. un., art. 1, ad 5, ove così scrive : « *Si quis aliquis catecumenus, habens rectam fidem, sed nondum baptizatus cum aliqua fidei baptizata contraheret, non esset verum matrimonium.* » Così il Navarro, il Silvio ed altri citati dal Pontas.

Si opporrà forse, che l' impedimento di disparità di culto venne introdotto nella Chiesa e sanzionato dai Canoni pel pericolo che vi ha della perversione, cioè che venga perversito il conjughe cristiano dal conjughe infedele, e quindi, ch' essendo Dionisia catecumena, il motivo ossia il fine della legge è tolto, poichè i catecumeni sono iniziati nella Chiesa, sono per ricevere il battesimo, ed essere figli della stessa Chiesa. Ma se l' esperienza ci fa conoscere, che non già i catecumeni, ma gli stessi neofiti spesse volte si fecero conoscere instabili, deboli ed incerti nella fede, come si può avanzare che cessa il fine della legge ? Inoltre se non si può ricevere un Sacramento inuazi al Battesimo, qual differenza v' ha mai tra Dionisia ed un infedele ? Se dunque v' ha il pericolo della perversione, se il matrimonio non si può contrarre come Sacramento avanti di ricevere il Battesimo, dobbiamo conchiudere, che tra Dionisio e Probo v' ha la disparità di culto.

MONS. CALCAGNO.

Dell' Impedimento di clandestinità.

Il matrimonio clandestino, propriamente parlando è quello che senza la presenza del parroco e dei testimonii si contrae; il matrimonio adunque così celebrato è clandestino, ed è nullo per decreto del Concilio di Trento, *sess. 24, de Reform. Matr., c. 1*, ove così dice: « *Qui aliter quam praesente parrocho, vel alio sacerdote de ipsius parrochi seu ordinarii licentia, et duobus, vel tribus testibus matrimonium contrahere attentabunt, eos sancta Synodus ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit, et hujusmodi contractus irritos, et nullos esse decernit, prout, eos praesenti decreto irritos facit, et annullas . . . Decernit insuper, ut hujusmodi decretum in unaquaque parochia suum robur post triginta dies habere incipiat, a die primae publicationis in eadem parochia factae numerandos.* » La esposizione di questo Decreto dichiarerà passo passo le principali difficoltà in questa materia occorrenti. Si esaminerà pertanto ciocchè spetta al parroco, ciocchè ai testimonii e ciocchè ai contraenti stessi.

Primamente adunque il Tridentino esige la presenza del parroco. Ma di qual parroco, di origine o di domicilio? Dico, che non basta certamente la presenza di qualunque parroco, ma debb' essere di un parroco che appartenga in qualche modo ai contraenti. Quindi deve essere il parroco del domicilio degli sposi, ossia anche nel tempo stesso il parroco d' origine, o non lo sia: anzi il parroco d' origine soltanto e non di domicilio non è un parroco idoneo ad assistere al matrimonio. La ragione è, perchè a questo incombe il pubblicare i matrimonii colle solite dinunzie, e più di tutti può scoprire gl' Impedimenti che impedirebbero il matrimonio. Nulla poi importa, che sia piuttosto il parroco dello sposo che della sposa, se diverse sieno le parrocchie, ma basta il parroco o dell' uno o dell' altra. Quindi la sacra Congregazione dell'anno 1572 ha deciso, che basta la presenza del solo parroco proprio della sposa, quando il matrimonio celebrasi nella parrocchia della sposa; e che basti pure la presenza del parroco dello sposo, se il matrimonio viene celebrato nella parrocchia dello sposo stesso. Per una consuetudine però già invalsa suole

adoperarsi il parroco della sposa colla licenza del parroco dello sposo, da cui debb' avere l' attestato delle fatte proclamazioni quando su di ciò non fosse stata ottenuta la dispensa. Quali cose sieno necessarie, affinchè taluno abbia domicilio in qualche luogo, onde sappiasi quale essere debba il parroco assistente, lo dirò parlando dei contraenti.

Quindi seguendo a dire del parroco, nulla monta per la validità, che il parroco assistente congiunga gli sposi nella propria parrocchia o in altra, ed anche in aliena diocesi. Vuole nondimeno il buon ordine, che il parroco non congiunga nell'altrui parrocchia se non ottenutane prima la licenza del Vescovo e del parroco di quella diocesi e parrocchia: mentre così si evitano gli scandali e le querele dell' altro parroco.

Questo parroco, che congiunge gli sposi deve essere sacerdote, o perchè, secondo la sentenza di molti, il congiungente è ministro di questo sacramento; o perchè se non lo è, secondo la opinione di molti altri, è però primario testimonio, e sembra richiedere il Concilio che diffatti sia sacerdote, quando dice: « *Qui aliter quam praesente parochi vel alio sacerdote.* » Quindi la Congregazione de' Cardinali, come riferisce il Navarro, in *addit. ad Consil. 9, tit. de Clanden. despons*: « *Inclinavit in sententiam, ut parochus non sacerdos non possit matrimonio contrahendo interesse, sed debeat licentiam alicui sacerdoti interessendi concedere.* » Alcuni Autori, che la sentono in contrario, confessano però che farà molto bene il parroco non per anco ordinato sacerdote a non assistere mai ai matrimoni; ed oltracciò al solo sacerdote può accordare la licenza di fare in ciò le sue veci.

Questa presenza poi del parroco alla validità del matrimonio, non basta che sia *naturale*, quale può essere anche quella di una bestia; ma ricercasi una presenza *umana e morale*, e lo stesso ha a dirsi della presenza de' testimonii. La ragion è, perchè sì l' uno che gli altri tenuti sono a rendere testimonianza del matrimonio; ed a ciò è necessario che attendano ed avvertano a quello si fa. Quindi se due persone dessero a sè vicendevolmente la fede di matrimonio alla presenza di parroco e testimonii o dormienti o ubbriachi, non sussisterebbe il matrimonio.

Che se il parroco ed i testimonii colla forza costringansi a star

présenti, benchè contraddicano ; o se mentre passano due persone, prevalendosi dell' occasione, si presentino e si prendano per marito e moglie, sarà valido secondo la più comune opinione il loro matrimonio, ma peccano mortalmente tali persone, e meritano d' essere punite. Diffatti in molte diocesi incorrono la scomunica col fatto stesso. E qui conviene osservare la regola assegnata da Benedetto XIV, nel *lib. 4 de Syn. 13, cap. 23*, cioè non essere sufficiente quella presenza del parroco, per cui nè vegga nè oda i contraenti ; e non solamente se da una esterna causa venga impedito dal vedere e dall'udire, ma pur anche egli stesso a bello studio, e apostatamente si volga o si sottragga in guisa, che veramente non possa nè vedere nè udire i contraenti.: perocchè in tal caso non può in verità essere testimonio d' una cosa da sé nè veduta nè udita : e, per lo contrario, basta quella presenza del parroco, per cui veramente e vede e ode; sebbene faccia di tutto per non vedere e per non udire. Che il parroco contraddica, che faccia di tutto per non vedere, per non udire a ciò serve soltanto, come soggiugne il lodato Pontefice, affinché gli animi de' contraenti vengano un giorno o l' altro assaliti e tormentati dagli scrupoli; e non già che il matrimonio, che è clandestino di diritto, sia tale anche di fatto, poichè il parroco in tal caso deve denunziarlo al Vescovo, e il Vescovo deve procedere giudizialmente contro i contraenti.

Sotto il nome di parroco intendonsi anche i Vescovi, i loro vicarii generali, come pure i vicarii capitolari in tempo di sede vacante, i Cardinali, ne' loro titoli, gli abati di chiese non soggette ad alcun Vescovo. Gli Arcivescovi nelle diocesi de' loro suffraganei possono soltanto assistere ai matrimoni, quando sono in visita attuale; oppur anche quando ad essi viene appellato contro il Vescovo loro suffraganeo, che si oppone al matrimonio. Per altro punto non nuoce alla validità del matrimonio, che vi assista o il parroco o altro dei testè nominati, che vengono sotto nome di parroco, il quale sia sospeso o scomunicato anche vitando, purchè non sia privato del suo beneficio. Imperciocchè in questo sacramento non esercita veruna giurisdizione, ma presta soltanto la sua presenza e, se si vuole, anche il ministero di fatto. La scomunica e la sósensione non rendono nullo

il sacramento se non se in quelle cose che sono di giurisdizione, com' è l' assoluzione de' peccati. E che sia stato così dichiarato dalla sacra Congregazione, lo attesta il Fagnano, nel *cap. Litteras extra de Matr.* Ma pecca gravemente il sacro ministro, che assiste in questo stato, come pure, se è vitando, quei che ne ricercano la presenza, anzi incorrono anche la scomunica.

Passiamo adesso dal parroco ai testimonii. Quanti e quali ricercansi testimonii per la validità del matrimonio? Il Concilio di Trento, dice, che debbono essere due o tre, *duobus vel tribus testibus.* Debbono essere adunque almeno due, nè uno solo può bastare. Quindi per testimonianza del Lambertini, *de Syn. lib. 12, cap. 5, n. 5,* la sacra Congregazione ha dichiarato nullo il matrimonio celebrato anche con buona fede, senza frode alla presenza del parroco e di un testimonio.

Quanto poi alla qualità di tali testimonii non v' ha dubbio, che i parrochi dovrebbero procurare, che fossero chiamate persone maggiori d' ogni eccezione, quali vengono descritti nei seguenti due versi:

Ætas, conditio, sexus, discretio, fama,

Et fortuna, fides in testibus ista requiro.

Dissi, che il parroco dovrebbe procurare fossero tali, cioè per il meglio e per la maggior decenza; quindi che non fossero vagabondi, nè impuberi, nè infami, nè di femminino sesso. Per altro la comune sentenza de' Teologi e Canonisti insegna, che al valore del sacramento basta chiunque, cioè persone di ogni genere, purchè possano intendere ed intendano ciò che si fa. Sono adunque idonei testimonii i parenti, i consanguinei, gli uomini, le donne, i buoni, i malvagi, o pur anco gl' infami e gl' impuberi; mentre il Concilio di Trento nulla prescrive intorno alle qualità de' testimonii, affinchè le condizioni requisite ne' testimonii non sieno tali che apportino l' annullazione e scioglimento de' matrimoni. Sono nondimeno esclusi gl' infanti, i pazzi, gli ubbriachi, e quei che sono privi dell' uso di ragione, i quali non si hanno per idonei a fare testimonianza di qualsivoglia altra cosa.

Bastano anche, secondo la più probabile opinione, testimonii non chiamati, e che casualmente trovansi presenti. Perchè ancor essi, purchè avvertano sufficientemente a ciò che si fa, possono sottoscrivere

gli atti matrimoniali e confermare la verità anche, se d'uopo fia, con giuramento.

Vengo ai contraenti. Questi debbono essere parrocchiani del parroco, alla cui presenza contraggono. Ma è egli necessario ciò assolutamente ed in ogni caso? Dico che no. Se in un paese eretico o infedele il parroco se ne sta in guisa nascosto, che non possa rinvenirsi, o se può trovarsi, non si può a lui andare con sicurezza e senza grave pericolo o danno; in tal caso può contrarsi il matrimonio alla presenza di due testimonii, ed il matrimonio sarà valido. La ragion è, perchè il Tridentino non intende che contraggano innanzi al parroco quei che non possono averlo; nè potè volere che osservano perpetua continenza quei che trovasi in questo caso. Benedetto XIV ciò insegna precisamente, *de Synod. lib. 12, cap. 5*, ove dimostra essere stato giudicato valido il matrimonio celebrato con due testimonii, ma senza parroco in luogo ove non v'era, o dove niuno poteva essere parroco, sì dalla sacra Congregazione, sì da molti Teologi e Canonisti da esso mentovati. Se questi nondimeno possono avere alcun sacerdote o secolare o regolare, possono e debbono alla di lui presenza contrarre; sì perchè in tale guisa osserverebbero quant'è possibile la forma dal Concilio prescritta: e sì ancora perchè sembra che la Chiesa in tal caso dia a qualsivoglia sacerdote la facoltà di benedire i matrimonii.

Così pure dove non è stato promulgato il Concilio di Trento vale il matrimonio contratto senza la presenza del parroco. La cosa è chiara dallo stesso decreto del Concilio, in cui stabilisce, che questo suo decreto in ciascheduna parrocchia incominci ad avere il suo vigore dopo trenta giorni *a die primae publicationis in eadem parochia factae numerandos*. Quindi ad indurre l'obbligazione è necessaria la pubblicazione, non già solamente nella diocesi, ma in ciascuna parrocchia. È cosa certa, che non in ogni luogo e paese è stato pubblicato.

Ma quali poi sono i parrocchiani di un pastore? Rispondo, che sono quelli che hanno domicilio entro ai confini della di lui parrocchia; e quindi parroco del domicilio si dice quello, nella cui parrocchia i contraenti hanno domicilio, cioè ove dimorano la maggior parte dell'anno. Quindi siccome può taluno avere un doppio domicilio,

come lo ha chi dimora la metà dell' anno in un luogo e l'altra metà in un altro; così può anche avere un doppio parroco, e celebrare il matrimonio alla presenza dell' uno o dell' altro, cioè alla presenza di quello dei due, sotto di cui attualmente si trova. Ma domicilio non ha chi per motivo di villeggiare o di affari rusticani va in campagna ed ivi dimora a lungo; come con molti decreti dal Lambertini nella Notificazione 53, riferiti è stato dichiarato dalla sacra Congregazione, come pure nemmeno quelle persone, le quali pretendono da un luogo andare in un altro con animo bensì di ivi dimorare, ma non di contrarre domicilio; come ha dichiarato la medesima santa Congregazione. Quindi se taluno, lasciato il luogo del domicilio, si trasferisce ad altra parrocchia, non già con animo di fissarvi domicilio, ma soltanto di celebrarvi il matrimonio, lo celebra invalidamente; come ha dichiarato la sacra Congregazione in una Romana dei 22 febbrajo 1631. Ma, all' opposto, se taluno anche in frode trasferisce altrove il suo domicilio per celebrare ivi il matrimonio, lo celebra validamente.

Altro è il parroco di pellegrini ed altro quello dei vagabondi. I vagabondi sono quelli, i quali, abbandonato il proprio domicilio, ne cercano un altro, o non ne cercano alcuno; ed i pellegrini quei che ritengono il proprio domicilio, al quale hanno intenzione di far ritorno. Quindi il parroco dei vagabondi si è quello che ha cura d'anime nel luogo ove sono attualmente: e dei pellegrini è il parroco del luogo, ove ritengono il domicilio fino a tanto che altrove fissino l'animo di rimanervi. Ma siccome quasi in tutte le diocesi viene comandato ai parrochi di non congiungere in matrimonio i pellegrini, i vagabondi, i passeggeri senza prima intendersela col Vescovo, e senza la sua licenza, i parrochi debbono ubbidire ed osservare siffatte leggi.

Può qui ricercarsi quale sia il parroco dei servi e delle serve: quale quello dei carcerati o prigionieri: quale quello degli infermi, che trovansi negli ospedali: così pure quello degli esposti nei conservatorii dei nati da illegittimo congiungimento, e dalle giovani che trovansi nei pii conservatorii: e finalmente di quelle fanciulle che sono in educazione nei monasterii.

Soddisfaremo separatamente ad ognuna di queste ricerche. Alla

prima pertanto rispondo, che se il servitore o la serva non ha propria casa, ma fa sua dimora ed ha attualmente sua abitazione e domicilio nella casa del padrone a cui serve, il parroco del padrone è il suo parroco, ed è quello che deve assistere al suo matrimonio. La ragione è perchè questo servo o serva non ha altrove proprio domicilio o quasi domicilio; e quindi non può appartenere al parroco d'altra parrocchia l'assistere al suo matrimonio. All'opposto abitando nella casa del padrone, cui serve, ha ivi un quasi domicilio; il che basta per assistere validamente, e però questo è il suo parroco, cui spetta l'assistere al suo matrimonio. Così insegna Benedetto XIV, nella *Notif.* 33, num. 17. Di presente poi non si può più dubitarne; mentre così appunto ha deciso la sacra Congregazione del Concilio recentemente, cioè l'anno 1788, rispondendo al dubbio propostole dal Vescovo di Gubbio, ch'è il seguente: « *An matrimoniis famulorum assistere debeat parochus domicilii paterni, seu potius alter, in cujus paroecia puellae famulatum praestant.* » Al qual dubbio così ha risposto la sacra Congregazione sotto il dì 24 maggio dello stesso anno: « *Episcopus per decretum jubeat, ut matrimoniis puellarum, quae famulatum Eugubii praestant, assistat parochus domicilii paterni, materni, fraterni ejusdem puellae, quatenus illud habeat in eadem civitate; si non habeant, assistat parochus domicilii, in quo degunt, quatenus in eadem civitate matrimonium contrahant.* » Adunque la serva che ha domicilio paterno, o materno, o fraterno aver deve per parroco assistente al suo matrimonio, non quello del padrone, nella cui casa serve e dimora, ma bensì quello del domicilio paterno, o materno, o fraterno; se poi non lo ha, quello del padrone, nella cui casa fa sua dimora.

Ma qui nasce un dubbio: una serva ha bensì un fratello; ma prima di andar a servire e di passare alla casa del padrone, era solita dimorare non già nella casa del fratello, ma bensì in quella dello zio. Quale sarà in tal caso il parroco al di lei matrimonio assistente, quello del fratello o quello dello zio?

È certo che questa serva non può validamente celebrare il suo matrimonio alla presenza del parroco del padrone, cui serve; perchè ha domicilio suo proprio, anzi ha due case, l'una del fratello, l'altra

dello zio, ciascuna delle quali può essere considerata come suo proprio domicilio. E da ciò nasce appunto il dubbio e la difficoltà: imperciocchè per una parte non si può dubitare, che nel concorso di due parrochi, sotto uno de' quali la nostra fantesca ha il domicilio del fratello, e sotto l'altro quello dello zio, parlando assolutamente sia il primo e non già il secondo, posto che voglia maritarsi, l'idoneo assistente al di lei matrimonio; pur nondimeno la circostanza particolare di questa serva, che prima di servire abitava collo zio non col fratello fa cangiar faccia alle cose in guisa, che deve dirsi, essere in tal caso l'idoneo assistente al suo matrimonio il parroco dello zio, e non già quello del fratello; posto però che la fantesca abbia in animo di ritornare in casa dello zio ogni qualvolta cessi di servire. Imperciocchè in tal caso la casa fraterna non è in verità suo domicilio, ma lo è realmente e formalmente quella dello zio. Adunque si deve dire, che questa serva ha a presentarsi pel suo matrimonio al parroco dello zio, e questi deve essere ed è l'assistente idoneo del suo matrimonio. Così la sentono, fra gli altri, il Pignatelli, *tom. 3, Consult. 79, n. 3*, ed il Barbosa, *de Offic. parochi. part. 2, c. 21, n. 34*.

Lo stesso deve dirsi anche nel caso che una donzella non abbia altro che un fratello, il quale trovasi a servire in qualche casa, ed ha uno zio, presso cui fa sua dimora. Spetta il di lei matrimonio al parroco dello zio: perocchè non avendo ella domicilio nè paterno, nè materno, e neppure fraterno, giacchè il fratello che, trovandosi al servizio altrui, non ha proprio domicilio, in cui possa ricevere la sorella, il di lei domicilio altro non può essere se non se quello dello zio. È adunque fuor d'ogni dubbio, che il di lei matrimonio deve celebrarsi alla presenza del parroco dello zio presso cui fa sua dimora.

Vengo al secondo punto, che si domanda intorno ai carcerati. Questo viene deciso sapientissimamente in tutte le sue parti dal gran Lambertini nella sua notificazione 33, n. 12, in cui dice così: « Secondo la disposizione legale due sono i casi dei carcerati. Il primo è di quei carcerati che sono stati condannati alla carcere in perpetuo, o per qualche tempo determinato in ordine ai quali la carcere non è custodia, ma pena: ed il parroco di questi è il parroco di quella parrocchia, in cui le carceri sono situate: » « *Relegatus in*

• *eo loco, in quem relegatus est interim necessarium domicilium habet;* •
 • sono parole del testo della legge *Filii ff. ad municipalem*. Il secondo
 • caso è di quei carcerati, la causa dei quali non è spedita, e che
 • stanno in carcere non per pena, ma per custodia. E il parroco di
 • questi è il parroco nella cui parrocchia essi hanno il proprio domi-
 • cilio; non potendosi valutare per loro parroco quello, nella cui par-
 • rocchia sono situate le carceri, stando sempre quegli sventurati col-
 • l'animo di ritornare alle case loro. Camminando con questa distinzio-
 • ne, il matrimonio dei carcerati della prima specie deve farsi avanti
 • il parroco, nella cui parrocchia sono situate le carceri, ed il matrimo-
 • nio dei carcerati della seconda deve farsi avanti il parroco, nella cui
 • parrocchia hanno il domicilio. Così solennemente fu risoluto dalla
 • Sac. Congregazione del Concilio, in una cau. *Farfen. Matrim.* 26
 • maggio 1707, che fu inserita negli statuti del clero di Roma, ec. •

Il terzo punto concernente i matrimoni degli infermi esistenti negli ospedali, viene dal Lambertini medesimo definito così al n. 13, della stessa Notificazione. « In ordine ai matrimoni, che alle volte per
 • rimediare alle coscienze è d'uopo si facciano negli ospedali da chi
 • è gravemente malato e costituito in pericolo di morte, in essi s' in-
 • contra la difficoltà, che non vi è tempo per provare lo stato libe-
 • ro, ec. Perlochè sia qui lecito d'accennare potersi in questo caso
 • fare il matrimonio anche senza di questa condizione, purchè però,
 • risanandosi il malato, prima che vada a coabitare, e molto più avanti
 • che consumi il matrimonio si faccia quanto è prescritto dal S. Ufficio
 • (quanto cioè alle prove dello stato libero). E in ciò che riguarda il
 • punto della persona, avanti a cui debbano negli ospedali celebrarsi
 • questi matrimoni, sapendo noi le gravi controversie che sono fra
 • i cappellani degli spedali ed i parrochi, nelle cui parrocchie sono
 • situati i detti ospedali, comandiamo che in simile circostanza a noi
 • preventivamente si parli, come sempre si è ancor praticato per lo
 • passato; acciò da noi si possa deputare chi assista al matrimonio,
 • e si possano dare le regole opportune, affinchè il matrimonio sia
 • notato per conservarne la necessaria memoria. • Così egli. Ricor-
 • rasi adunque in tali casi all' Ordinario, oppure il parroco dell' ospe-
 • dale convenga col cappellano per assicurare la cosa.

Quanto al quarto punto, che riguarda il matrimonio degli esposti, ec., ecco quanto dice il lodato Lambertini al n. 14 : « Parlando delle giovani esposte, i loro matrimonii si sono sempre fatti per lo passato avanti il parroco nella cui parrocchia è situato il loro conservatorio, e lo stesso dovrà farsi ancora in avvenire, concorrendo a favore del parroco non meno l' antica, che la disposizione espressa dalla S. Congregazione del 2 aprile 1651, lib. 19 de' Decreti pag. 124 a tergo : *Gubernatores hospitalis expositorum civitatis Eugabinae asserentes, sacerdotem ibi in confessarium deputatum cum approbatione Episcopi hucusque puellis expositis administrasse matrimonia, praevis denunciacionibus in Ecclesia ipsius hospitalis supplicant pro declaratione, hujusmodi matrimonia celebranda esse coram eodem sacerdote et non coram rectore ecclesiae parochialis, intra cujus limites hospitale existit. Sacra, etc., censuit matrimonia dictarum puellarum esse celebranda coram proprio parrocho, non autem coram dicto capellano hospitalis.* » Quanto poi all' altre zitelle, che sono negli altri conservatorii, essendovi pure l' antica consuetudine che i loro matrimonii si facciano avanti i parrochi, nelle parrocchie dei quali sono situati i predetti conservatorii, non vogliamo che s' innovi cosa veruna, tanto più che ricevendo le dette zitelle gli alimenti, ed anche la dote dai conservatorii, può dirsi, che abbandonino il domicilio paterno, e diventino figlie del luogo, da cui se qualche volta partono per andare a casa, ciò suol seguire per breve tempo e a titolo di custodia e di deposito a nome dello stesso conservatorio. »

Non così passa la cosa quanto alle educande che trovansi nei monasterj. Queste avendo, dice al num. 16, *in altra parrocchia il domicilio paterno, materno o fraterno, debbono contrarre il matrimonio avanti il parroco, nella cui parrocchia è situato il predetto domicilio, fatti però le proclame tanto nella parrocchia del domicilio, quanto nell' altra del monastero. E soltanto quando non abbiano in altra parrocchia il loro domicilio, debbono contrarlo avanti il parroco, nella cui parrocchia è situato il monastero.* Così il sapientissimo Lambertini.

C A S O 1."

Sergio ed Apollonia fatti tra loro gli sponsali alla presenza del proprio parroco e due testimonii *per verba de futuro*, poi clandestinamente si unirono *per verba de praesenti*, e da quel punto vissero tra loro come conjugi. Si può forse dire che essi innanzi a Dio abbiano contratto valido matrimonio?

Se Sergio ed Apollonia si trovano in luoghi in cui il Concilio Tridentino fu ricevuto, almeno per ciò che un tale argomento concerne, il loro matrimonio non è vero: e perciò la loro copula è un mero concubinato. Disse infatti S. Carlo Borromeo nel quinto concilio di Milano dell' anno 1679: « *Si quis aetate etiam legitima, et parochus praesente, testibus duobus adhibitis, et notario; item jurati sponderunt se matrimonium inituros, ac deinde non contracto legitime per verba de praesenti matrimonio copulationem inter se inierunt, eorum matrimonium nullum ab Episcopo declaretur ac decernatur;* » 3 part., tit. 12, quaest. ad matrim. Impedi.

PONTAS.

C A S O 2."

Giovanni sacerdote secolare o regolare temerariamente assistette ad un matrimonio, come se fosse il parroco dei contraenti, sebbene non solo il parroco egli non fosse, ma neppure a ciò deputato dal parroco o dal Vescovo diocesano. Un tal matrimonio è egli valido e Giovanni incorse in qualche pena?

Cotal matrimonio è invalido, poichè mancava della presenza del parroco voluta dal Tridentino per la validità del matrimonio; e Giovanni incorse la pena della sospensione: « *Si quis parochus, dice il Tridentino sess. 24, de reform. matrim. c. 1, vel alius sacerdos sive regularis, sive saecularis, etiamsi id ex privilegio, vel immemorabili consuetudine licere contendat, alterius parochiae sponso sine illorum parochi licentia, matrimonio conjungere, aut benedicere ausus fuerit, ipso jure tandiu suspensus maneat, quandiu ab ordinario ejus parochi, quia matrimonio interesse debebat seu a quo benedictio suscipienda erat, absolvatur.* » Di più se Giovanni era sacerdote regolare, da Clemente V nel Concilio di Vienna viene dichiarato *ipso facto* scomunicato.

In cap. *Religiosis* 1, de *privil. et excessi, privilegiatorum, lib. 5, Clementinarum, tit. 7*: • *Religiosi qui . . . matrimonia . . . solemmizare non habito . . . parochiali presbyteri licentia speciali, praesumpserint, excommunicationis incurrant sententiam ipso facto per sedem Apostolicam dumtaxat abscondi.* •

NAVARRO.

C A S O 3.°

Lamberto, sacerdote mansionario della parrocchia di S. Guibaldo, assistette al matrimonio di due sposi della stessa parrocchia, avendo prima ottenuta licenza dal parroco col mezzo della frode e della menzogna. Domandasi se sia valido un tal matrimonio?

Il matrimonio è valido, se solamente coll'inganno e la menzogna il parroco fu indotto a darne licenza al sacerdote di assistervi; non però valido sarebbe se la frode e l'inganno appartenesse alla cagione per cui il parroco concesse licenza a Lamberto, la quale avrebbe altramente negata, se nota gli fosse stata la falsità e la supposizione della causa, perciocchè dice la legge *Lex. Si per errorem* 15, ff. de *juris. omnium. judic. l. 2, tit. 1*: • *Quid enim tam contrarium est consensui, quam error?* • Per lo che dire si può in tal caso il parroco non aver dato il vero consenso, *Cum nullus sit errantis consensus*, come parla la legge *Non id circa*, 9, cod. de *juris et facti ignorantia, lib. 1, tit. 28*; cui acconsente quella regola del Gius *Lex nihil* 116, ff. de *diversis regulis juris antiqu., lib. 50, tit. 17*: • *Non videntur qui errant consentire.* •

Il fin qui detto si può anche provare da altre due Decretali di Innocenzo III, in cap. *Super*. 20, de *rescriptis, lib. 1, tom. 3, cap. Quia circa* 9, de *consang. at affin., lib. 4, tit. 14*, in cui questo pontefice dichiara che le dispense ottenute col mezzo della menzogna sono invalide pella mancanza del consenso in quello che le concede.

PONTAS.

C A S O 4.°

Lucillo, che in buona fede abitava nella parrocchia di S. Paolo, contrasse matrimonio con intenzione di eleggere il suo domicilio in un'altra parrocchia dopo due giorni di matrimonio. Il matrimonio di

Lucillo è valido ed il parroco di S. Paolo si può ritenere per il proprio parroco di lui in tal caso ?

Stimiamo, quello essere proprio parroco in quanto al sacramento della penitenza, e, comunione pasquale, ancora in quanto al matrimonio. Poco importa infatti che Lucillo abbia dimorato lungo tempo o poco nella parrocchia di S. Paolo dopo il suo matrimonio, purchè al tempo delle nozze in quella in buona fede e senza frode sia dimorato.

FAGNANO.

C A S O 5.°

Patroclo, della parrocchia di S. Paterno, e Bibiana di quella di S. Amando, vogliono congiungersi in matrimonio. Pipino parroco di S. Paterno delegò a tal uopo un sacerdote, affinchè assistesse al loro matrimonio nella parrocchia di sant' Amando, senza che nè fosse consapevole, anzi anche ricusando il parroco di quest' ultima chiesa. Per ciò il matrimonio celebrato è valido ?

Di certo, poichè si può dire che il matrimonio fu celebrato alla presenza del parroco dei contraenti, lo che basta alla validità del matrimonio, nulla di più richiedendo il Tridentino. Il Fagnano ne reca la seguente ragione in *cap. Quod nobis 2, de cland. desponsat. n. 54* : « *Nam Concilium Tridentinum, disse, ea tantummodo matrimonia annullat, quae celebrata sunt aliter quam praesente parrocho vel alio sacerdote de ipsius licentia, et duobus testibus : sed hoc matrimonium habuit praesentiam sacerdotis de licentia parochi, quamvis in alia parochia fuerit celebratum ; ergo satisfactum est formae concilii, nihil aliquid quam alternative talem praesentiam requirentis ut in hac specie arguit Rota, decis. 730, n. 1, part. 1, divers.*

FAGNANO.

C A S O 6.°

Teodemiro della parrocchia di S. Biagio, ed Elisabetta di quella di santa Onorata, furono congiunti in matrimonio dal parroco di S. Biagio nella sua chiesa, opponendosi il parroco di santa Onorata, ed essendo anche ciò vietato dalle Costituzioni Diocesane, le quali stabiliscono, che il solo parroco della sposa deve celebrare il matrimonio. Della validità di questo matrimonio che cosa si deve pensare ?

Dal Tridentino essendo decretato che il matrimonio si celebri alla presenza del parroco dei contraenti, ommesso il caso che sieno di diversa parrocchia, un tal decreto si deve benignamente interpretare e dire che basta uno dei due parrochi alla validità del sacramento. Così pure dichiararono la cosa Pio V e Gregorio XIII.

FAGNANO.

C A S O 7.°

Francesco, parroco di S. Genesio, non possedendo con titolo legittimo la sua parrocchia, celebrò molti matrimonii. Questi sono forse validi ?

Lo sono, purchè Francesco possenga la parrocchia con titolo almeno colorato e presunto, e sia comunemente tenuto pel parroco legittimo.

SILVIO.

C A S O 8.°

Alfonso patrone della parrocchia di S. Elredo, desiderando contrarre matrimonio con Giuditta povera rustica, costringe il parroco, che era ripugnante a ciò ad assistervi, ed insieme due altri testimonii. Questo matrimonio è valido ?

Fuor di dubbio. Imperciocchè quivi havvi la presenza del parroco e dei due testimonii; adunque non è clandestino; e perciò non invalido. Non eccettuando il Concilio il caso in cui la frode e la forza sia adoprata per far che il parroco ed i testimonii vi assistano.

PONTAS.

Vedi altri casi alla voce CLANDESTINITA', Vol. IV, pag. 40.

Dell' Impedimento di legame.

Nasce questo Impedimento dal vincolo del primo ancor sussistente matrimonio ossia rato, ossia consumato: giacchè legame significa appunto vincolo legittimo di matrimonio con altra persona contratto, durante il quale, essendo indissolubile, resta impedito qualunque altro matrimonio da contrarsi, ed annullato ogni altro matrimonio contratto. Imperciocchè Gesù Cristo, richiamate le cose alla primiera

loro origine, ha tolto di mezzo la poligamia simultanea. Quindi questo Impedimento non ha sua origine dal diritto ecclesiastico, ma bensì dal diritto divino. Non può adunque celebrarsi un secondo matrimonio se prima non abbiasi della morte del conjuge una certa notizia.

Tutta pertanto la difficoltà consiste nel determinare il grado di certezza a tal effetto necessaria. La regola che viene stabilita dai dottori, si è, che nè la sola assenza di molti anni, nè la sola fama della morte del conjuge basta a fondare una certezza morale onde celebrare un nuovo matrimonio. Ricercasi dunque, come viene stabilito nel diritto canonico a tenore della risposta di Clemente III, nel *cap. In praesentia, extra de sponsal. et matrim.*, che l' uomo e la donna per poter passare ad altre nozze *certum recipiant nuntium de morte* del rispettivo conjuge. Ora la notizia certa della morte del conjuge deve aversi col mezzo di testimonii idonei e di autentici documenti, i quali debbono essere rassegnati all' ordinario, senza la cui permissione non sarà lecito celebrare il matrimonio. Quindi poi se una donna, dopo aver celebrato un altro matrimonio, per la nuova avuta, o sulla presunzione della morte del marito, ha qualche dubbio prudente della vita del primo conjuge, deve rendere bensì il debito all' inscio marito, ma non può da esso esigerlo o domandarlo: Così ha deciso Innocenzo III, nel *cap. 44 de senten. excom.* Convien vedere, dice: « *Utrum habeat conscientiam hujusmodi (cioè dubbia) ex credulitate levi et temeraria; an probabili et discreta.* » Nel primo caso, « *conscientia levis et temerariae credulitatis explosa ad sui pastoris judicium, licite potest non solum reddere, sed exigere debitum conjugale.* » Nel secondo poi, cioè « *si conscientia pulsat animum ex credulitate probabili et discreta; quamvis non evidenti et manifesta, debitum quidem reddere potest, sed postulare non debet, ne in alterutro vel contra legem conjugii, vel contra judicium conscientiae committat offensam.* » Ma se accada, che o si presenti il primo marito o arrivi un avviso certo del suo vivere, tosto sciogliesi il matrimonio, benchè contratto con buona fede, e le due parti debbono l' una dall' altra allontanarsi: e nondimeno i figliuoli nati da questo secondo matrimonio durante la buona fede per legittimi debbono aversi, come insegna S. Raimondò, nel *lib. 4* della sua Somma. Finalmente anche nel caso, in cui si scopra che viveva

il primo conjuge in tempo nel quale fu celebrato il secondo matrimonio, ma che ora certamente più non vive ; anche in questo caso, io dico, debbono i conjugi separarsi ; perchè questo secondo matrimonio è invalido e nullo, e possono nondimeno in tal caso di bel nuovo contrarre legittimamente, l' Impedimento del legame essendo cessato. Non possono però obbligarsi o costringersi a ciò fare, perchè ciò da niuna legge viene prescritto, sebbene il farlo sia cosa assai onesta e convenevole, e che può evitare molte brighe e sconcerti.

C A S O 1.º

Pietro contrasse validamente matrimonio con Lucia, e pria di consumarlo Lucia entrò in un monastero e ne professò solennemente la regola già approvata dalla santa Sede. Cercasi se Pietro possa prendere in moglie altra donna ?

Parlando dell' Impedimento del voto solenne di castità, abbiamo dimostrato, che il voto solenne di castità, in qualsivoglia ordine regolare approvato dalla santa Sede, scioglie il matrimonio rato, e non consumato. Perciò aggingniamo in conferma la risposta, che su questo punto diede il sommo Pontefice Innocenzo III all' arcivescovo di Leone, quale si legge nel *cap. Ex parte de Spons. et matrim.* Scrisse' egli : *• Nos tamen nolentes a praedecessorum nostrorum vestigijs declinare, qui respondere consulti antequam matrimonium sit per carnalem copulam consumatum, licere alteri conjugum, reliquo inconsulto ad religionem transire, ita quod reliquus ex tunc legitime poterit alteri copulari; hoc ipsum tibi consulimus observandum. •* Se dunque l' ingresso in un ordine religioso, e la profession religiosa scioglie il matrimonio rato, egli è chiaro che Pietro può lecitamente celebrare le nozze con altra donna.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 2.º

Giuseppe celebrò le nozze con Giovanna, la quale, pria di consumare il matrimonio con esso, se ne fuggì ed in lontano paese si unì in isposa con Bernardo, e consumò con esso il matrimonio. Cercasi quale di questi due matrimoni sia valido ?

Poichè il matrimonio contratto da Giovanna con Giuseppe è valido, ne segue che nullo è quello che celebrò con Bernardo, nè questi può pretendere che sia sua sposa, quand' era la sposa legittima di Giuseppe. La consumazione del matrimonio fatta da Bernardo, non è consumazione maritale, ma è un vero adulterio, la quale punto non distrugge il vincolo anteriore. Così anche ha definito Alessandro III sommo Pontefice, come può vedersi nel *cap. Licet 3 de spons. duor.*, rispondendo all' Arcivescovo di Salerno in questi termini: « *Consultationi tuae respondemus, quod si inter virum et mulierem legitimus consensus interveniat de praesenti, ita quidem, quod unus alterum in suo mutuo consensu verbis consuetis expresse recipiat, utroque dicente: Ego te accipio in meam: et ego te accipio in meum... non licet mulieri alii nubere: et si nupserit, etiamsi carnalis copula sit secuta, ab eo separari debet, et ut ad primum redeat, ecclesiastica districtione compelli.* » E lo stesso dichiarò Gregorio IX, nel *cap. Si inter 12 de Spons. et matrim.*, dicendo: « *Secundum matrimonium de facto contractum, etiamsi si carnalis copula sit secuta, separari debet, et primum in sua firmitate valere.* » Da tuttociò pertanto ne segue, che Giovanna deve separarsi da Bernardo, ed unirsi a Giuseppe, essendo valido il primo matrimonio e nullo il secondo.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 3.°

Marco, trovandosi in paesi degl' infedeli, dove non v' erano parrochi nè mansionarii, sposò Augusta colla sola presenza di tre testimoni. Fuggito da di là venne in paesi cattolici ivi lasciando Augusta, e si ammogliò con Angela. Cercasi se questo secondo matrimonio sia valido?

Il Van-Espen, *part. 2, tit. 12 de Spons. et matrim., cap. 5, n. 31*, riferisce una decisione emanata dalla sacra Congregazione riportata dallo Zipeo, *tit. de Sponsalib., n. 16*, in questi termini: « *Ubi etiam constat decretum Concilii esse publicatum, vel aliquo tempore in parochia tamquam decretum Concilii observatum, sed parochialis ecclesia, utpote vacans, proprio parochio careat, et cathedralis itidem careat Episcopo atque capitulo habentibus a Concilio facultatem alium sacerdotem ad id*

delegandi ; nullus alius ibi sit qui vices parochi aut Episcopi suppleat, matrimonium valere absque praesentia parochi ; servata tamen in eo, in quo potest forma Concilii, nempe adhibitis saltem duobus testibus. » Da questa decisione si raccoglie, che Marco contrasse validamente matrimonio con Augusta, e quindi che Augusta è di lui vera moglie, poichè, quantunque non v'abbia assistito al di lui matrimonio il parroco, perchè non ve n'era, nè poteva aversi, come si suppone nel caso, tuttavia avendo celebrato le nozze adempiendo, per quanto ha potuto, la legge del Tridentino, ne viene, che nella sua circostanza fu valido il di lui conjugio. Ammesso pertanto come valido il primo matrimonio, altro non resta fuorchè riconoscere per nullo il secondo congiungimento fatto con Angela, ed, in conseguenza, deve Marco abbandonarla, per unirsi ad Augusta nel momento che potrà averla.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 4.º

Simone ritiene che sua moglie sia viva, e ciò nullaostante si congiunge a Rosalia. Si rileva dipoi che la di lui moglie era morta nel tempo, che celebrò le nozze con Rosalia. Il matrimonio di Simone con Rosalia è valido ?

Rispondo con distinzione. Se Simone ignorantemente credeva di poter passare validamente a seconde nozze vivente la propria moglie non è nullo il matrimonio da esso contratto con Rosalia, se poi sapeva che celebrava invalidamente le nozze per il motivo che viveva sua moglie, egli non ha contratto matrimonio con Rosalia. La ragione è evidente, Se Simone conosceva l'Impedimento suo del legame egli non prestò il consenso alle nozze, ma bensì volle un concubinato, e perciò, quantunque fosse morta la di lui moglie, tuttavia non può presumersi in lui una volontà deliberata di sposar Rosalia. Quindi in questo caso non può nè esigere nè rendere il debito coniugale se prima non presti di nuovo il consenso, e rivalidi così il matrimonio. Ciò si comprova con quello che abbiamo nel *cap. Ad nostram*, e nel *cap. Proposuit de conjugio servor.*, ove i sommi Pontefici Innocenzo III ed Alessandro III, parlando di quei che si unirono ad una schiava, credendola libera, decretarono, che scoperto l'errore il loro matri-

monio poteva diventar valido, colla rinnovazion del consenso. Non importa poi, che lo rinnovi anche Rosalia, supposto ch'essa abbia sposato Simone credendolo uomo libero, ma basta che non lo ritiri, e ciò perchè non è necessario per la validità del matrimonio, che il consenso si presti da ambedue gli sposi contemporaneamente, come insegnano l'Ostiense, Giovanni Andrea, il Navarro, il Silvio e moltissimi altri Teologi e Canonisti, ma si deve ritenere che prestato da una parte il consenso, perseveri questo fino a tanto che non è rivotato. Veggasi anche il Silvestro V. *Matrimonium* 8, q. 13. Che se poi Simone credeva di poter validamente contrarre matrimonio, non ostante che visse la propria sua moglie, egli, come dicemmo, lo ha validamente contratto, perchè il suo assenso fu pienissimo, e perchè, per la morte seguita della moglie e da lui ignorata, è cessato l'impedimento che si opponeva alle nozze di lui con Rosalia.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 5.°

Elisa, essendo dieci anni che suo marito soldato partì per la Russia, crede di poter passare a seconde nozze, sì perchè essendovi morti moltissimi in quelle guerre, è presumibile ch'egli ancora sia rimasto estinto sul campo, sì perchè, non vedendolo comparire dopo dieci anni di assenza ed in tempo di pace, nè ricevendo da lui nemmeno uno scritto, le pare che non abbia ad essere più vivo. Cercasi se per le ragioni addotte da Elisa possa il parroco assistere al di lei matrimonio?

Un tempo le leggi romane accordavano alle mogli di passar a seconde nozze quando l'assenza del loro marito era continuata per cinque anni e durante il quinquennio non aveano avuta alcuna notizia di lui, *L. Uxor ff. de divortiiis et repudiis*, ma Giustiniano imperatore abrogò queste leggi, e vietò espressamente le seconde nozze a quelli che non sono certi della morte del loro conjuge. Il codice Austriaco però nella mancanza di notizia intorno agli assenti, ammette una presunzione della loro morte nelle sole seguenti circostanze, che trovansi descritte nel § 24, e sono: « 1. Quando dalla sua nascita (cioè dell'assente) in poi sia trascorso un periodo di 80 anni, e

• da dieci anni s' ignori il luogo di sua dimora ; 2. Quando senza riguardo al tempo decorso dalla sua nascita, il luogo di sua dimora • (cioè dell' assente) s' ignora da trent' anni compiuti ; 3. Quando • egli (l' assente) essendo stato gravemente ferito in guerra, od essendo trovato a bordo di un bastimento nel tempo di suo naufragio, oppure in qualche altro imminente pericolo di morte manchi • da tre anni. • Ma che prescrive su questo proposito il diritto canonico? Esso vieta il matrimonio conformemente alle disposizioni di Giustiniano imperatore tutte le volte, che non si ha la certa notizia della morte del conjuge. Nel *cap. In præsentia 19 de spons. et matrim.*, si legge : « *Quantocumque annorum numero ita remaneant, donec certum nuntium recipiant de morte virorum.* » E nel *cap. Dominus 2 de secund. nupt.*, decretò il sommo Pontefice Lucio III: « *Sane super matrimoniis, quae quidam ex vobis nondum habita obeuntis conjugis certitudine, contraxerunt, id vobis respondemus, ut nullus a modo ad secundas nuptias migrare praesumat, donec ei constet, quod ab hac vita migraverit conjux ejus.* » Ora, come potrà il parroco assistere al matrimonio di Elisa? Dov' è mai la certezza che il di lei marito sia rimasto ucciso sul campo? Quanti soldati non incontrano la battaglia, e quanti ancora non sono esposti ai cimenti! Quanti non fuggono, e quanti non vengono dal nemico esercito raccolti come prigionieri! Questi sono gli obbietti che stanno contro la presunzione che ha ella della morte di suo marito. Lo stesso Codice Austriaco, che stabilisce l' assenza di tre anni per dichiarare la morte, esige che questa assenza sia congiunta alla certezza che la persona si è trovata in pericolo della vita. Che se poi ammette per causa sufficiente della dichiarazione della morte, il periodo di trenta anni compiuti, durante il quale s' ignora il luogo della dimora dell' assente, diremo, che non è tale la circostanza di Elisa, e che, se mai fosse, dovrebbe conchiudersi, che per parte delle leggi civili non incontrerebbe alcuna difficoltà il suo matrimonio, qualora si fossero adempiute le cautele prescritte dal § 277, ma che non potrebbe il parroco assistervi per parte della legge canonica, che, come abbiamo veduto, ricerca la certezza della morte.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 6.^o

Gerardo parroco espone ad un Canonista, che Ninfa sua parrocchiana ebbe notizia, che suo marito cessò di vivere in lontano paese, e che fu sepolto sulla spiaggia del mare, e ricerca, se volendo Ninfa sposarsi ad altr' uomo possa egli assistere al di lei matrimonio, oppure come debba dirigersi in tal circostanza. Qual dev' essere la risposta del Canonista?

Se la notizia ch' ebbe Ninfa della morte di suo marito è accompagnata colla fede parrocchiale della morte stessa riconosciuta e legalizzata dal Vescovo, cui appartiene quel parroco, egli deve rimettere la fede medesima al suo Ordinario, affinchè la esamini e vegga se è legale. Riconosciuta poi questa fede dall' Ordinario ed ammessa per legale, ei può procedere tranquillamente alle denuncie ed assistere al matrimonio, che Ninfa volesse celebrare. Così, dietro il Bonacina ed il Tralench, risponde Vincenzo de-Justis, *de Dispens. matrimonial., lib. 2, cap. 11, n. 35*. Se poi la notizia della morte non è congiunta con un tal documento, convien che il parroco accompagni Ninfa al suo Vescovo, affinchè presso di lui provi la morte di suo marito e la libertà del suo stato. Intorno poi il modo di provar questa morte non vanno d' accordo i dottori. L' Ostiense, *in Summa de Sponsal. decr., n. 6*, pretende che basti un solo testimonio di vista, il quale però sia maggior di ogni eccezione. Altri, pel contrario, fra i quali il Barbosa *de Axiom. 70, n. 1*, ed il Farinaccio, *Cons. crim. 60, n. 15, lib. 1*, sostengono che la testimonianza di un solo non debba computarsi, perchè *dictum unius dictum nullius*. E diffatti, se nelle cause civili un solo testimonio non prova come mai sarà sufficiente un solo testimonio a provare la morte di un uomo ove specialmente si tratta che la di lui moglie passi a seconde nozze? Il Bonacina, *de Matrim., p. 3, punct. 10, n. 16*, vuol tenere la via di mezzo, ed insegna, che la testimonianza di un solo è sufficiente, allorchè vi sia la pubblica fama della morte, od altri indicii e congetture, dalle quali possa presumersi la morte stessa. Il Sanchez, *lib. 2, disp. 46, n. 15*, riferisce che molti Dottori, de' quali ricorda i nomi, giudicano, che la sola

fama della morte è prova sufficiente della libertà del conjuge, quando sia però congiunta colle seguenti condizioni, cioè, che vi sia una lunga assenza, che la morte sia seguita in lontano luogo, e difficile sia aver altre prove, che la persona sia avanzata in età o di poca salute, che siasi trovata in qualche pericolo di perder la vita, che vi sia qualche scritto di quei che vivevano con esso, ecc., e ricerca che la pubblica fama si rilevi col mezzo di almen due testimoni.

Comunque però pensino su questo punto gli Autori, io sono persuaso, che quando non v'abbia una morale certezza della morte dell' assente, non possa lecitamente il conjuge passare a seconde nozze. Ora se consta moralmente la certezza della morte allora, che due testimonii degni di fede depongono di essere stati presenti alla morte stessa, oppure, come pensa il Riccio, *prax. For. Eccles. decis. 265, in fin.*, allora che v' ha un testimonio di vista, e due altri, che depongono per pubblica voce e fama nata dal pericolo certo, in cui trovossi la persona di perder la vita, coll' aggiunta di tali e tante circostanze, che prudentemente rendano presumibile la morte; io sarei di opinione, che l' Ordinario non potesse decretare, che consta la morte seguita, e che quindi il parroco non potesse annuire alle domande di Ninfa di passare a seconde nozze. **MONS. CALCAGNO.**

C A S O 7.º

Orsola, supposta con buona fede la morte di suo marito, si congiunse con Mario, dal quale ebbe due figli. Quindi entrò in un dubbio prudente della vita del primo suo conjuge, e dopo qualche tempo se lo vide comparire. Cercasi come il parroco dovea e deve regolare questa donna?

Ecco ciò che dovea dire il parroco ad Orsola, tostochè cominciò a dubitare prudentemente della vita di suo marito. Dovea dirle, che pel suo dubbio non deve nè può esigere il debito conjugale, ma che può lecitamente renderlo, conciossiachè ha stabilito Lucio III, nel *cap. Dominus 2 de secund. nupt.* che non deve negare il debito a quegli che ha diritto il chiederlo, e che non ha diritto di domandarlo: « *Si vero aliquis vel aliqua ... de morte prioris conjugis adhuc sibi existimat*

dubitandum ei qui sibi nupsit debitum non denegat postulanti; quod a se tamen noverit nullatenus exigendum. • Ma che deve dirle ora eh' è comparso il di lei marito? Lo stesso sommo Pontefice, nel citato luogo, risponde: • *Quod si post hoc de prioris conjugis vita constiterit, relictis adulterinis amplexibus ad priorem conjugem revertatur.* • Deve dirle, che abbandoni Mario, e si unisca col primo suo marito. I figliuoli poi che ha avuto, come insegna S. Raimondo, devono riguardarsi come legittimi, perchè procreati in buona fede. Che se, comparso il marito, fosse anche nel tempo stesso mancato di vita, in questa ipotesi eziandio dovrebbe farsi la separazione, essendo invalido il matrimonio di Orsola con Mario per l' Impedimento del legame, e volendo essi continuare nell' unione, devono di bel nuovo legittimamente contrarre, come si ha dal citato *cap. Dominus*, ma non possono venirne obbligati, perchè ciò non è prescritto da alcuna legge, sebbene il farlo sia molto utile anche a riguardo della prole e per evitare molte brighe e sconcerti.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 8.º

Cristiano, secondo la forma stabilita dal Tridentino, si unì in matrimonio con Daria, ma questa ricusò di consumarlo, ed, entrata in una religione, solennemente vi professò. Cristiano può un' altra donna prender per moglie senza commetter peccato?

Dicemmo, parlando del voto, che il matrimonio non consumato può sciogliersi in quanto al vincolo per la solenne professione religiosa, e lo abbiamo provato con la autorità di Alessandro III, di S. Tommaso e del Concilio Tridentino, cui aggiunger si possono altre due Decretali dello stesso sommo Pontefice, in *cap. Commissum 16, de Sponsalib. et matrim.*, ed in *cap. Ex publico de convers. conjug.* cui unire si può parimenti quella di Innocenzo III all' Arcivescovo di Lione, in *cap. Ex parte 24, eod. tit.*, nella quale scrive così: • *Nos tamen nolentes ea praedecessorum nostrorum vestigiis declinare, qui respondere consulti antequam matrimonium sit per carnalem copulam consumatum licere alteri conjugum, reliquo inconsulto, ad religionem transire, ita quod reliquus ex tunc legitime poterit alteri copulari, hoc ipsum tibi consulimus observandum.* • L' antichità ne presenta molti

esempj che confermano questa dottrina, di cui alcuni ne riferisce Graziano, 2. *Ecce ad can. script. 27, quaest. 2.* Adunque Cristiano può ad altre nozze passare senza commetter peccato.

PONTAS.

C A S O 9.°

Calisto, dopo aver presa per moglie Valentina, secondo tutte le formule prescritte dalla Chiesa, prima di consumare il suo matrimonio si unì ad Ulrica, con cui consumò il matrimonio. Qual è la vera moglie di Calisto ?

Il primo matrimonio di Calisto con Valentina è legittimo e valido, il secondo nullo e nefando. Così definì la cosa Alessandro III, nella Decretale allo Arcivescovo di Salerno, in *cap. Licet 3, de spons. duorum, lib. 4, tit. 4.* Adunque Valentina sola è la vera moglie di lui, secondo che espresse Gregorio IX, in *cap. Si inter 32, de spons. et matrim. • Secundum matrimonium de facto contractum, etiamsi sit carnalis copula subsequata, separari debere, et primum in sua firmitate valere. •*

PONTAS.

C A S O 10.°

Germanico e Flora congiunti in matrimonio secondo le forme della Chiesa, dichiararono al parroco che vi assistette, il loro matrimonio essere invalido pella fornicazione di Germanico con la sorella di Flora, e domandarono il divorzio. Il parroco riferì la cosa al giudice ecclesiastico, cui apparteneva la cognizione della causa. Amendue giurarono essere la cosa come era divulgata. Questo giudice deve separarli, e dar loro la facoltà di contrar un nuovo matrimonio con chi loro piaceva : e se già questo secondo matrimonio contrassero, deve lasciarli vivere nelle seconde nozze, ned obbligarli a congiungersi a vicenda ?

Il giudice non deve separare Germanico e Flora *quoad vinculum*, essendo certo il consenso dei contraenti costituire la prima causa della validità del matrimonio, e la soluzione di questo non dipendere da un consenso contrario. Perlochè quella regola del diritto, *Reg. 3, de reg. juris in antiq. • omnia res per quascumque causas nascitur per*

easdem dissolvitur, non ha luogo nel matrimonio, il quale fu fatto indissolubile dall' autorità di Gesù Cristo, che lo sublimò alla dignità di sacramento, e perciò • *Quod Deus conjunxit homo non separet*; • *Matth.* 10, 6. Veggasi la Decretale di Celestino III, in *cap. Super eo* 5, *de eo qui cognovit de consang. uxoris suae vel sponsal.*, ed Innocenzo III, in *cap. Olim.* 20, *de censib.*, lib. 3, tit. 39. PONTAS,

Dell' Impedimento detto di violenza.

Forza, violenza, timore, da cui viene costituito quell' Impedimento indicato colla parola *metus o vis*, e che annulla il matrimonio, sono una medesima cosa. Affinchè, però, e la forza, la violenza, il timore dirimaano il matrimonio è necessario :

1. Che il timore provenga da una causa estrinseca, cosicchè se nasce da un principio intrinseco non impedisce nè rende nulle le nozze.

2. Che la causa estrinseca libera, da cui il timore procede sia ingiusta, poichè se è giusta l' Impedimento non sussiste, e quindi può il giudice col timor della carcere costringere lo stupratore a sposare quella che ha deflorato.

3. Che questo timore non sia leggero, o pur anche reverenziale, ma grave, cioè o assolutamente tale, oppure tale relativamente alla persona che lo riceve. Non importa poi che questo timore abbia per fine di trarre il consenso dalla parte, nè che provenga da uno dei due contraenti. Per qualunque fine e da qualsivoglia persona sia egli prodotto, quando sia la vera ingiusta causa dell' assenso, ha sempre luogo l' Impedimento che rende invalido il matrimonio.

C A S O 1.º

Elena, per timore di suo padre, e per rispetto al medesimo si unì in matrimonio con Leandro. Cercasi se sia validamente contratto?

Nella teoria abbiamo detto, che il reverenziale non deve considerarsi tanto grave, quanto basti per render invalido il matrimonio, e così abbiamo per appunto nella legge *Si patre* 22, ff. *de ritu nupt.*, espressa in questi termini : • *Si patre cogente ducat uxorem quam non*

ducescens sui arbitrii esset, contraxit tamen matrimonium, quod inter invitos non contrahitur: maluisse enim hoc videtur. » Potrebbe darsi nullameno, che lo stesso timore reverenziale, fosse così grave da togliere ad una figlia la volontà dell'assenso. Se, per esempio, il padre la minacciasse di privarla dell' eredità o di castigarla severamente; e gliene facesse sperimentare i rigori, egli è chiaro, che in tale ipotesi anche il timore reverenziale diviene grave ed annulla le nozze, come abbiamo dal *cap. Ex litteris 11, de despons. impub.* ove Urbano VIII dichiara invalido il matrimonio celebrato da una giovane *dolens, et invita, minis parentum impulsa.* Se dunque Elena si trovò in tale circostanza, il suo matrimonio è assolutamente invalido, altrimenti non lo è, essendo il timore riverenziale insufficiente ad impedire le nozze.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 2.°

Gabrio frequentando Eduige minacciò di deflorarla se non acconsentiva a sposarlo. Eduige presa da timore gli promise di essere di lui moglie, e poichè procrastinava la celebrazione delle nozze, con violenza la minacciò più volte, sicchè spaventata effettuò con Gabrio il matrimonio. Cercasi se sia valido?

S. Tommaso, *in 4, dist. 29, q. un. a. 2, ad 2,* annovera i mali, che valgono ad incutere un timore grave, cadente perciò in persona costante, e fra questi ricorda la deflorazione: « *Mors, verbera, deonestatio per stuprum, et servitus.* » Sembraerebbe da ciò che Eduige fosse in tal circostanza da potersi decidere nullo il matrimonio con cui si è legata a Gabrio: Gli promise infatti di sposarlo per timore della deflorazione, ed effettuò il matrimonio spaventata dalle ripetute minaccie. Contuttociò io non esito punto dal ritenere per valido il di lei congiungimento. E per verità Eduige per sottrarsi alle minaccie di Gabrio poteva ricorrere ai parenti suoi, agli amici, al parroco e finalmente ai tribunali. Quando mai doveva ella dar la mano a Gabrio per salvarsi dalle minaccie? Deve adunque conchiudersi, che Eduige sposò Gabrio per sollevarsi dalle di lui molestie, e non perchè vinta dal timore non seppe ciò che facesse, nè come dava il suo assenso ad un matrimonio.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 3.°

Lino, avendo sorpresa Amalia nella sua camera la deflorò. Accortosi il padre di Amalia, minacciollo di denunziarlo al giudice, e di cacciarlo in carcere se non la sposava. Vedendo Lino, che potevano aver effetto le minacce, perchè il giudice lo avrebbe colla carcere punito, si adatta alla proposizione del padre di Amalia e la sposa. Questo matrimonio è valido ?

Non ho alcuna difficoltà a ritenere che questo matrimonio sia valido. Osservo che il padre minaccia il carcere, e lo minaccia per effettuarlo col mezzo del giudice, ed osservo che Lino conoscendo potersi effettuare le minacce pel timore del carcere, in cui verrà rinchiuso dal giudice, dà la mano alla sposa. Se ingiusto è il timore incusso dal padre, e perciò capace d'annullare il matrimonio, non è ingiusta la causa che muove Lino a condescendere. Opino quindi, che essendo il timore in Lino generato da una causa giusta, non sia poi tale da togliergli la libertà del consenso, e per conseguenza, che il di lui matrimonio con Amalia sia valido. MONS. CALCAGNO.

C A S O 4.°

Brigida in età assai tenera contrasse matrimonio con Remigio trascinata dalle minacce di suo padre. Coabitò col marito altri due anni, e poscia dimandò la nullità del suo conjugio. Cercasi se il matrimonio di Brigida con Remigio possa disciorsi per l' Impedimento di violenza nell' atto che lo contrasse ?

Il punto di questa questione viene egregiamente trattato dal ch. p. Pellegrini nella sua dissertazione, in cui dimostra, che il Tridentino Concilio non ha derogato al gius antico, che esclude la querela di nullità di matrimonio per mancanza di consenso, dopo la convivenza di diecioito mesi, e molto più con prole seguita. Lo stesso Autore confermò la sua dottrina con altra Dissertazione che servì di risposta a due scritti, che contro la prima si stamparono a Trevigi. Il ch. Autore prova assai bene che sussiste in pieno vigore la

Decretale che leggesi nel *cap. Ad id de spons.*, nella quale sta espresso: « *Ad id quod per tuas litteras intimasti de quadam parochiana tua, quam suus vitricus cuidam Theutonico matrimonialiter copulavit, taliter respondemus, quod quamvis undecim annos habens ab initio invita fuisset et tradita, et veniens: tamen quia postmodum per annum et dimidium sibi cohabitans, consensisse videtur, ad ipsum est cogenda redire, nec de caetera recipiendi sunt testes, si quos memorata mulier ad probandum quod non consenserit in eundem, nominaverit producendos: cum mora tanti temporis, hujusmodi probationem excludat.* » Ora ritenuto pur anche, che Brigida non abbia validamente contratto il matrimonio con Remigio, siccome ha avuta convivenza con lui per oltre due anni, così ne viene per conseguenza, che il suo matrimonio non può disciorsi. E, per verità, così anche ritiene la Glossa nel citato *cap. Ad id*, e così S. Raimondo, nella sua *Somma, lib. 4, tit. II de imped. violentiae*, ove espressamente insegna: « *Item notandum, quod qualiscumque metus sit, vel violentia in matrimonio contrahendo, si mulier, quae allegat metum, stetit annum et dimidium cum marito vel consenserit in carnalem copulam, non debet postea audiri si allegat metum vel violentiam.* »

Ma si dirà, che a questa sentenza si oppone primieramente l'assioma: « *Quod nullum fuit ab initio, tractu temporis non convalescit;* » 2. la legge del Tridentino, che dichiarò nulli i matrimoni non celebrati alla presenza del parroco. Ma queste difficoltà si sciogliono facilissimamente seguendo sempre il lodato Autore. L'assioma *quod nullum fuit, etc.*, non ha luogo nel nostro caso, perchè viene escluso dal diritto, che anzi stabilisce la massima contraria, cioè che i matrimoni invalidi in radice per mancanza di consenso divengano validi per la coabitazione di un anno e mezzo: « *Per annum et dimidium sibi cohabitans, consensisse videtur.* » La legge poi del Tridentino prescrivendo che i matrimoni siano contratti in faccia del parroco sotto la pena di nullità, ha per oggetto di togliere i matrimoni clandestini, non già di esigere che sieno fatti presente il parroco tutti i matrimoni in qualsivoglia caso. Quando mai è prescritto, che vi sia il parroco alla rinnovazione di quei conjugii, che, celebrati secondo la forma del Tridentino, per qualche occulto

Impedimento si scoprono invalidi? Non si prescrive piuttosto in ciascun caso, che vi si rimedii cautamente colla ratifica e rinnovazione del consenso? E, per testimonianza del Navarro, così decise S. Pio V, il quale ben saper dovea qual fosse la mente del Concilio di Trento. Dunque non si può nemmeno dubitare, che, attesa la convivenza di Brigida con Remigio per oltre due anni, il loro matrimonio, quantunque nullo in radice per mancanza di consenso, nulladimeno in presente sia valido.

MONS. CALCAGNO.

Dell' Impedimento di delitto.

L' Impedimento matrimoniale chiamato *delitto*, e che dicesi dai Teologi *crimen*, comprende quattro specie di delitti, cioè: 1. il conjugicidio; 2. il conjugicidio coll' adulterio; 3. l' adulterio colla promessa del futuro matrimonio; 4. l' adulterio col matrimonio.

Affinchè il conjugicidio sia Impedimento devono esservi più cose, e sono: 1. che ambedue i conjugi cospirino nella uccisione del marito e moglie dell' altro; 2. Che la cospirazione si faccia con intenzione decisa di contrarre matrimonio; 3. che questa intenzione sia nota ad ambedue; 4. Che siegua infatto la morte. Qualunque volta manca una di queste condizioni, il conjugicidio non è mai Impedimento.

Più cose parimenti si ricercano affinchè l' adulterio col conjugicidio sia Impedimento al matrimonio, quali pure mancando non ha più luogo l' Impedimento. Sono pertanto queste condizioni: 1. Che l' uccisione sia fatta coll' intenzione di contrarre matrimonio coll' adultera o coll' adultero, quantunque l' altra parte non cospiri, anzi non sappia che l' uccisione sia stata fatta con tale intenzione; 2. che l' adulterio preceda l' uccisione; 3. che l' adulterio sia perfetto e consumato; 4. che il matrimonio fatto prima dell' uccisione sia vero e valido, poichè altrimenti non vi sarebbe adulterio; 5. che tanto l' adultero, che l' adultera conoscano reciprocamente il loro stato conjugale; 6. che siegua la morte per l' azione dell' adultero.

Passando alla terza specie di delitto è pur necessario, che vi concorrano varie circostanze o condizioni, affinchè l' adultero colla promessa del futuro matrimonio sia Impedimento. Si richiede quindi:

1. che la promessa fatta da una parte venga dall'altra espressamente o tacitamente o virtualmente accettata con qualche segno esteriore, non è però necessario che sia mutua: 2. che questa promessa non sia stata ricevuta avanti l'adulterio, poichè allora sarebbe lo stesso come se mai non fosse stata fatta; 3. che la promessa sia insieme coll'adulterio conosciuto come tale da ambedue le parti, e basta che lo preceda oppure lo segua, nè importa che sia finta, perchè essendo questa finzione ignota all'altra parte, ne viene che per essa è come se fosse vera; 4. che questa promessa sia assoluta, ovvero anche condizionata; 5. che il matrimonio sia valido quand'anche soltanto rato e non consumato. Sebbene poi la promessa venisse revocata, ciò nullaoostante l'Impedimento sussiste, perchè contratto che sia, non può rinvocarsi.

Finalmente l'adulterio col matrimonio è la quarta specie del delitto che annulla le nozze, ed avviene quando un conjugato, che sa essere vivente la propria moglie o marito, celebra il matrimonio con altro od altra. Questo matrimonio, ch'è nullo per sè stesso, fa sì, che anche dopo la morte della comparte non possano tali conjugati celebrare validamente insieme le nozze. Le condizioni però, che anche in questo caso devono esservi, sono le seguenti: 1. che il secondo matrimonio (se merita però questo nome) sia stato consumato, perchè s'è rato, soltanto, o s'è consumato dopo la morte del conjugato legittimo non è Impedimento; 2. che la donna non sappia di congiungersi con un ammogliato; poichè se l'ignora può con esso legittimamente accoppiarsi dopo la morte della moglie; e l'adultero dovrà anzi riceverla in isposa per averla turpemente ingannata; 3. che il primo matrimonio sia stato valido, altrimenti non v'è adulterio. Si noti finalmente che non è necessario, che il secondo matrimonio sia stato celebrato in faccia alla Chiesa, ma basta anche il clandestino, poichè non si tratta di un matrimonio valido, ma ben anche dell'invalido, com'è quello che si celebra da un ammogliato o da una maritata, quand'anche vi fosse la presenza del parroco e dei testimonii.

C A S O 1.

Un confessore domanda se sia Impedimento dirimente il semplice conjugicidio commesso da una sola parte col consenso dell' altra, senza l' intenzione di celebrare il matrimonio ?

Il conjugicidio senza adulterio commesso da una sola parte col consenso dell' altra è Impedimento dirimente, e non lo è quando, senza previo adulterio, viene ucciso il marito di una donna a fine di prenderla per moglie senza di lei concorso e saputa. Così la pensano comunemente i Teologi, i quali per altro non lasciano di desiderare, che anche a questo caso la Chiesa estenda l' Impedimento. Ecco come ne parla l' Angelico in 4, d. 63, q. 1 : « *Uxorididium ex statuta Ecclesiae matrimonium impedit, sed quandoque impedit contrahendum, et non dirimit contractum, quando scilicet vir propter adulterium, aut propter odium occidit uxorem, quandoque dirimit etiam contractum, ut quando aliquis interficit uxorem suam, ut ducat eam cum qua moechatur; tunc enim efficitur persona illegitima simpliciter ad contrahendum cum illa; ita quod si de facto cum illa contraxerit matrimonium dirimitur; sed ex hoc non efficitur persona simpliciter illegitima respectu aliarum mulierum, unde si cum alia contraxerit, quamvis peccat contra statutum Ecclesiae faciens, tamen matrimonium contractum non dirimitur propter hoc.* » Questa sentenza del santo Dottore è pienamente conforme al diritto canonico, come può vedersi nel cap. *Significasti Extrav. de eo qui duxit*, e dal cap. *Super hoc*, e nel Canone *Si quis vivente caus. 31, q. 1*.

Se poi nel conjugicidio sia necessaria l' intenzione di contrar matrimonio coll' altra persona affinchè sia Impedimento, ella non è cosa affatto chiara, nè si accordano i Teologi. Il Gaetano, Pietro Soto ed altri sostengono, che tale intenzione non è necessaria, perchè dal diritto non è menomamente ricercata, e, pel contrario, il Sanchez, *dist. 78, n. 12*, difende coll' autorità di trenta Teologi, tra' quali S. Tommaso, S. Bonaventura, Sant'Antonino, Bellarmino, ecc., e di ventidue Giuristi, che questa intenzione è indispensabile, perchè, come dice, se questo Impedimento fu stabilito per togliere ogni ansa ai conjugati di

macchinarsi scambievolmente la morte, onde accoppiarsi poi colla persona che amano, egli è chiaro, che qualora non vi abbia nel conjugicidio l' intenzione di contrar matrimonio, non v'è il fine inteso dalla legge, nè quindi può esservi Impedimento. Quindi, soggiugne, non v' ha Impedimento se l'uccisione succede per darsi in preda con più libertà alla libidine, e per iscappare la morte, che fondatamente si teme che sia per recare o all'uno o all'altra il marito dell'adultera per vendetta dell'adulterio; o per celebrare matrimonio non già col complice dell'adulterio, ma con una terza persona; od in altra occasione o per altro motivo, che punto non sia ordinato al matrimonio, come sarebbe in una rissa, ecc. Confessa però il lodato Teologo, che non è necessario, che questa intenzione vi sia in ambedue le persone complici, ma basta che vi sia in una di esse, e, secondo altri, basta che sia interna nè manifestata con verun segno, e ciò perchè in allora concorre il conjugicidio, colla volontà di fare il matrimonio, e perchè in nessun luogo del diritto si determina, che tal intenzione vi sia in ambedue i complici.

SCARPAZZA.

C A S O 2.°

Pietro essendo libero commise un adulterio con Berta moglie di Cajo, e poi sposò Marta; ma, sendogli questa in breve divenuta odiosa, promette a Berta il matrimonio dopo la morte di Cajo e di Marta. Morti in fatto Cajo e Marta, cercasi se Pietro possa congiungersi con Berta?

Non può congiungersi essendovi l' Impedimento di delitto, cioè di adulterio colla promessa di matrimonio. Diffatti, affinchè vi sia questo Impedimento non è necessario che l' adulterio e la promessa siano nello stesso tempo, ma basta che vi siano durante lo stesso matrimonio. Ciò si verifica nel caso nostro; Pietro non può sposare Berta. Così si raccoglie dal *can. Nullus, caus. 31, q. 1*, che va sottò il nome di S. Leone, e dal canone *Illud vero*.

SCARPAZZA.

C A S O 3.°

Paolo persona libera ha promesso a Teresa di sposarla dopo la morte del di lei marito. Contratto di poi matrimonio con Francesca, commise l'adulterio con Teresa. Da lì a poco morì il marito di Teresa, e morì anche Francesca. Cercasi se Paolo e Teresa possano unirsi in matrimonio ?

Rispondo che sì. Convegono tutti i Teologi, che la promessa e l'adulterio devono essere uniti per indurre l'Impedimento di delitto; ma così è, che nella nostra ipotesi non v'ha questa unione, poichè la promessa fu ritrattata col matrimonio contratto da Paolo con Francesca; dunque tra Paolo e Teresa non v'ha Impedimento. Infatti, sebbene per estinguere gli sponsali non basti la ritrattazione da una sola parte, ma sia necessario che ambedue le parti vi concorrano; basta però nel nostro caso, che una parte sola si ritratti, poichè si tratta di una promessa per sè stessa invalida, e dal diritto riprovata. Fu pertanto ritrattata la promessa da Paolo non colle parole, ma col fatto, e perciò l'adulterio non è congiunto alla promessa. Dunque non v'ha Impedimento che impedisca il matrimonio di Paolo con Teresa.

SCARPAZZA.

C A S O 4.°

Una fanciulla si lasciò deflorare da Flavio, che credeva persona libera, e poi vedendo, che Flavio trattava con troppa domestichezza con Giovanna, che non conosceva per di lui moglie, prese partito di darle in veleno. Morì Giovanna avvelenata, e trattasi che Flavio si unisca in matrimonio colla detta fanciulla. V'ha alcun Impedimento ?

Non v'ha Impedimento, perchè tale omicidio non basta col solo previo adulterio materiale, ma affinchè vi sia l'Impedimento di delitto è necessario che l'adulterio sia formale da ambedue le parti, cioè che l'una e l'altra parte sappia di peccare con una persona congiunta in matrimonio almen rato. Se la donzella dunque non conosceva che Flavio era ammogliato, nè sapeva che Giovanna era di lui moglie, ne segue, per legittima conseguenza, che non v'ha tra Flavio e la donzella alcuno Impedimento.

SCARPAZZA.

C A S O 5.º

Cercasi: 1. Se abbia luogo l' Impedimento di delitto allora che la promessa avviene sotto un matrimonio, e l' adulterio sotto un altro? 2. Se per incorrere questo Impedimento basti il solo matrimonio rato?

Al 1. Non v' ha Impedimento, quando e la promessa e l' adulterio non avviene sotto un solo e medesimo matrimonio. Ciò si raccoglie dai sacri Canoni, i quali, nel *cap. De eo qui duxit*, così si esprimono: « *Si quis, uxore vivente, fide data promisit aliam se ducturum, vel cum ipsa de facto contraxerit . . . tolerari non debet* (tal matrimonio) *si prius vel postea* (cioè se prima o dopo ha contratto con questa seconda) *dum vixerit uxor ipsius illum adulterio polluisset*. » Qui si parla della stessa prima moglie, e tuttora vivente, e si parla della promessa e dell' adulterio praticati, mentre vivea la moglie: « *dum vixerit uxor ipsius*, » ed in conseguenza di promessa e di adulterio effettuati durante uno stesso matrimonio. Dunque, ecc. Nè vale qui il riflesso del celebre Giovanni Andrea, cioè che quantunque la promessa sia fatta sotto un matrimonio, e l' adulterio sotto di un altro, si verifica però sempre, che quella e questo sono fatti durante un legittimo matrimonio, e che quindi deve esservi in tale caso l' Impedimento: conciossiachè risponde l' abate Panormitano, che avendo le leggi stabilito questo Impedimento, onde niun conjuge abbia a macchinare la morte al conjuge vivente colla speranza di unirsi in matrimonio colla persona, cui fece la promessa; cessa tosto questa ragione allorchè il marito non ha voluto prendere quella, cui ha promesso, ma bensì un' altra. Di più, quando la promessa fu fatta in un matrimonio, e l' adulterio fu commesso in un altro, non si dovrebbe dire dal testo *uxore vivente*; ma bensì *uxoribus successive viventibus*; poichè ambedue le cose non avvennero vivente una sola moglie. Dunque affinchè nasca l' Impedimento è necessario che la promessa e l' adulterio abbiano effetto sotto un solo matrimonio.

Al 2. Per incorrere l' Impedimento del delitto basta il matrimonio rato, essendo un vero adulterio, che ha in oltre la malizia dello

stupro, se la donna è vergine, com'è il peccato carnale consumato con una sposa vergine congiunta soltanto *de praesenti*. Così il Reifensstuel, in 4 *Decretal. tit. 7, n. 6*, appoggiato a questa ragione, che il consenso e non il concubito costituisce il matrimonio, come dice Ulpiano sulla legge *Quum tuorum ff. de reg. jur.* Diffatti si definisce il matrimonio: • *Conjunctio viri ac mulieris individuum vitae consuetudinem continens*, • e la parola *conjunctio* non esprime l'unione dei corpi, ma bensì quella degli animi. Quindi è che il contratto matrimoniale, secondo la legge *Nuptias ff. de nuptiis*, si fa perfettamente col solo consenso degli animi, e fu perciò vero matrimonio quello contratto tra la santissima Vergine e S. Giuseppe. Essendo dunque un vero adulterio la violazione di una donzella, che non ha ancora consumato il matrimonio, che ha contratto, ne deriva, che basta per incorrere l'Impedimento, di cui parliamo, il solo matrimonio rato.

SCARPAZZA.

C A S O 6.°

Federico, marito di Rosa, da lui sposata senza chiedere dispensa dall'Impedimento di primo grado di affinità, commise un adulterio con Laura, e le promise, che morta Rosa prenderà in moglie quella donna che Laura stessa gl'indicherà. Se Laura, morta Rosa, nomina sè stessa, può mai venire sposata da Federico?

Rifletto che il matrimonio di Federico con Rosa è invalido a cagione dell'Impedimento dirimente di affinità, e che la promessa fatta da Federico a Laura è indeterminata, e soggiungo: 1. che Federico non potrebbe sposar Laura, se il matrimonio dello stesso Federico con Rosa fosse stato valido; 2. che non sussistendo un vero matrimonio tra Federico e Rosa, Laura può sposare Federico, perchè non v'ha Impedimento alcuno di delitto.

Quanto alla prima parte, sebbene Federico non abbia precisamente promesso a Laura di sposarla, nullameno avendogli data parola di sposar quella che essa Laura gl'indicherà, non potrebbe sposarla, quando specialmente le espressioni usate siano in frode della legge. Ciò si raccoglie da Sant'Antonino, riferito da Natale Alessandro, *de Impedim. Crimen. Reg. 9*. Così il Santo si esprime, 3 p., *tit. 1*,

c. 5: « *Ex eo quod illa consuluit, et sic ille promiserat, nullum est matrimonium, sed dirimendum, quia in fraudem factum, et fraus et dolus nemini debet patrocinari: secus si alia intentione faceret.* » Ecco dunque il motivo per cui Laura non potrebbe essere sposata da Federico.

Ma il matrimonio di Federico con Rosa è nullo ed invalido, e quindi Federico può sposarla, come asserimmo in secondo luogo. Imperciocchè le leggi che dichiarano quando s'incorra questo Impedimento, parlano d' un vero matrimonio consumato od almen rato, come può vedersi nel *cap. Significasti Extr. de eo qui duxit in matrimonium*, ove Alessandro III risponde, che se il consenso fu estorto per forza, nè sia stata la sposa carnalmente conosciuta (il che supplisce al consenso libero, che mancò nel principio) possa sposare altra, anzi non possa tornare alla prima, perchè per l' affinità non sussiste un vero matrimonio. Lo stesso insegna S. Raimondo, nel *cit. cap.* Non essendovi dunque l' Impedimento di delitto può Laura scegliere se stessa e sposarsi con Federico. SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*).

C A S O . 7.º

Dubita un curato: 1. Se per l' Impedimento anzidetto sia necessario, che la promessa sia mutua, sincera ed assoluta, o se basti una promessa fatta da una persona ad un' altra, od anche finta e condizionata? 2. Se colla promessa basti un concubito imperfetto non atto alla generazione, o si ricerchi una copula compiuta, anche con ignoranza crassa dell' attuale conjugio. 3. Se contraggano tale Impedimento quelle persone che fanno la promessa d' adulterio, ma ignorano, che tali azioni insieme unite portino l' Impedimento. Ricorso essendo al parroco per lo scioglimento di questi dubbii, cercasi cosa il parroco gli debba rispondere?

Al 1. Poichè nel *cap. Significasti 2. de eo qui duxit* si legge: « *Si alter eorum fidem dederit de matrimonio contrahendo;* » egli è evidente, che non è necessario per incorrere l' Impedimento di delitto, che in ambedue le parti vi sia la promessa, ma basta che una sola prometta e l' altra accetti la promessa. La ragione si è, perchè a cagionare il pericolo di macchinare la morte dell' una delle persone

congiunte è sufficiente l' accettazione, e non è necessaria la ripromessa. L' accettazione poi della promessa deve esservi, sì perchè senza di essa non così facilmente si genera la speranza del futuro matrimonio, e quindi il desiderio o proponimento di macchinare la morte; sì perchè trattandosi di un delitto da commettersi, e di un obbligo personale, non si ammette per consenso il solo e puro silenzio. Si avverta per altro che questa accettazione può spiegarsi e con parole e con segni, come, col Menochio ed altri, insegna Marco Paolo Leone in *Prax. L. M. Poeniten., part. 2 de form. dispens. Matr.*, ond' è che il Cuniliati, *de Matr. §. XIX, de Imped. Crim.*, egregiamente scrisse: « *Sufficit quod sit acceptata, etiam solo silentio ejus, cui fit,* » cioè con qualche cenno.

Non è poi necessario, che questa promessa sia sincera, poichè non si ricerca, che chi promette validamente prometta. Infatti quando si cercasse una promessa obbligatoria, non vi sarebbe mai l' Impedimento, avvegnachè una tale promessa, anche confermata con giuramento, è sempre invalida, come quella ch' è riportata dal diritto, avendo per oggetto il macchinare ad altri la morte. Deve essere però seria, e fatto in modo, che non appaia una burla ed un giuoco, e che sembri anzi veritiera alla parte che l' ammetta, poichè in tale ipotesi è atta a provocare il desiderio di procurare la morte del conjuge. Così con Giovanni Andrea e col Sanchez insegnano il lodato Marco Paolo Leone, nel luogo citato, ed il continuatore del Tournely, *de dispensat. in spec., part. 1, cap. 5, n. 1.*

Basta finalmente anche la promessa condizionata per quanto la condizione apposta sia turpe od impossibile, ovvero anche contraria alla sostanza del matrimonio, e la ragione è chiara, perchè la promessa condizionata egualmente che l' assoluta tende all' oggetto, che vuole vietare la legge, qual è la morte del conjuge. Così il citato continuatore del Tournely, *l. l., n. 2*; Natale Alessandro *reg. 9*, e molti altri Teologi.

Al 2. Opina il Reiffenstuel, che anche il concubito imperfetto, cioè *absque immissione seminis in vas*, basti colla promessa ad indurre l' Impedimento di cui parliamo; ma la comune sentenza dei Teologi è affatto opposta. Difatti il concubito incoato non è un adulterio

perfetto, e quando la legge stabilisce una pena a cagione di qualche fatto, si ricerca, per incorrere la pena, che il fatto non già sia incominciato, ma compiuto. Dunque il concubito imperfetto non basta per indurre l'Impedimento di delitto. Tal è l'opinione di Natale Alessandro, alla *reg. 11*, e di molti altri.

Afferma poi il continuatore del Tournely, che v' ha Impedimento anche allora che la copula perfetta è congiunta coll'ignoranza crassa dell'attuale conjugio, perchè, com'egli dice, una tale ignoranza è volontaria, e siccome tale ignoranza non iscusava da colpa, così non può scusare dalla pena, che alla colpa è annessa. Contraria è per altro l'opinione del Sanchez, *de Matrim. l. 7, disp. 79, n. 58*, e di Marco Paolo Leone con altri, perchè, come dicono, l'adulterio per indurre l'Impedimento deve essere formale da ambedue le parti, conciossiachè da chi ignora il conjugio, nemmen si commette adulterio, come si raccoglie dal *cap. 1 de eo qui duxerit*, e perchè, ove si tratta di fatto, qualunque ignoranza eziandio crassa e colpevole, scusa dall'adulterio formale, secondo il *cap. Ignorantia 13 de Regul. juris in 6*. E per verità, se dalla legge penultima, *ff. ad leg. Jul. de Adult.*, abbiamo, che l'adulterio non si commette *sine dolo malo*, e se, ove si ricerca *dolus malus*, non basta una colpa qualunque, ma deve esservi una vera e formale malizia, come spiega la Glossa comunemente ricevuta nella legge *Magna negligentia 266 V. dolus ff. de verb. signific.* egli è evidente, che l'ignoranza crassa dell'attuale conjugio fa sì, che colla copula perfetta non si contragga l'Impedimento. Ma che si deve rispondere alla ragione addotta dal continuatore del Tournely? I citati Autori rispondono, che l'ignoranza volontaria, qual è appunto la crassa, non iscusava dal peccato e dalla pena allora solamente che il delitto è commesso sotto quella formalità, colla quale viene dalla legge proibito. Quindi se l'Impedimento è stabilito in pena di una promessa di matrimonio congiunta con un vero e formale adulterio, cioè conosciuto come tale da ambe le parti; ne risulta, che non si può applicar l'Impedimento, ch'è la pena del delitto di un adulterio formale, ove v'ha una ignoranza, che rende il delitto non commesso secondo tutta l'estensione della legge. Dal *cap. 1 de eo qui duxit* si ha: « *Quia dignum non est, ut praedictus vir, qui SCIENTER contra canones egerat lucrum*

de suo *DOLO* reportet ; • ove la voce *scienter* ricerca una positiva e certa notizia, e la voce *dolo* esclude qualunque ignoranza, ed avanti le dette parole si legge : • *Quod tam mulier erat inscia, quod ille Juliam haberet uxorem viventem, etc.*, e si dice, che non solamente può sussistere il matrimonio tra un tal uomo, ed una tal donna, ma esser l'uomo tenuto, se essa lo voglia, a condurla in moglie. Dunque sembra più probabile questa seconda opinione in confronto di quella del continuatore del Tournely. E per tale infatti è tenuta dalla maggior parte ; ma trattandosi della validità di un sacramento, penso che in pratica si debba seguire la prima per non esporlo a pericolo di nullità, ed, in conseguenza, che non si debba in tal caso assistere al matrimonio senza prima premunirsi della dispensa.

Al 3. Facile è la risposta. Chiunque commette un delitto secondo che dalla legge è vietato, incorre la pena dalla legge stessa stabilita, ancorchè non conosca o non sappia la pena medesima. Sono le censure, che ammettono una eccezione, cioè che non s'incorrono senza contumacia, e che perciò ricercano la loro notizia o cognizione, ma non così le altre pene tanto annullanti, quanto punitive i fatti. L'Impedimento di affinità, che nasce da una copula fornicaria, e che fu stabilito in pena d'un peccato di carne, non s'incorre anche da quei che commettono la fornicazione, ignorandone la pena ? Dunque lo stesso si deve ritenere dell'Impedimento, di cui parliamo. Inoltre non v'è luogo nei Canon, nei quali si legge che per incorrere un Impedimento sia necessaria la notizia ch'è annesso al delitto, ed è universale pratica e consuetudine, che chi volontariamente ha commessi i delitti, cui sono annessi gl'Impedimenti, s'intendono da essi avvinti, benchè nell'atto di commetterli abbiano ignorato, che in essi incorrevano. Così il Diana ed il Sanchez, *lib. 7, disp. 40, n. 7*, e gli altri Teologi comunemente.

SCARPAZZA.

C A S O 8.º

Cirillo, vivente sua moglie, frequentava due donne, e ad una promise di sposarla divenendo libero, e coll'altra commise adulterio lusingandola più volte senza però assolutamente prometterle il matri-

monio. Cirillo diviene vedovo, e ricerca quale tra queste due donne possa liberamente sposare ?

Nè dalla semplice promessa, nè dal semplice adulterio nasce alcun Impedimento. Sant' Agostino, *lib. 1 de Nuptiis et concupiscentia, cap. 10*, ove parla dell' adulterio, scrisse così : « *Mortuo viro, cum quo verum connubium fuit, fieri verum connubium potest, cum quo prius adulterium fuit.* » E nel libro *de bono conjugali, cap. 14* : « *Posse sane fieri nuptias ex male junctis, honesto postea placito consequente, manifestum est.* » Se questa dottrina di Sant' Agostino è riportata nel Canone, *Denique, caus. 1, q. 1*, non vi ha luogo a dubitare, che il semplice adulterio non è un Impedimento al matrimonio da farsi. Si veggia anche l' Angelico, nel *4, dist. 41, q. 1, art. 4, q. 3, ad 2*.

Nè parimenti la semplice promessa apporta verun Impedimento. Ciò si raccoglie dal *cap. Si quis, Extrav. de eo qui duxit*, ove Gregorio IX così risponde : « *Si quis, uxore vivente, fide data, promissit aliam se ducturum, vel cum ipsa de facto contraxit, si nec ante, nec postea (legitima ejus superstite) cognovit eandem: quamvis utrique ipsorum, pro eo quod in hoc graviter delinquerint, sit poenitentia injungenda: non est tamen matrimonium, quod cum ea contraxerit, post uxoris obitum, dirimendum. Caeterum tolerari non debet si prius vel postea, dum vixerit uxor ipsius, illam adulterio polluisset.* »

Ciò premesso rispondo, che Cirillo ha bensì gravemente peccato, promettendo ad una donna vivente sua moglie, di sposarla quando sia libero, ma che tanto coll' una, quanto coll' altra può congiungersi in matrimonio, perchè colla prima non fe' che promettersi in isposo, e colla seconda non fe' che commettere l' adulterio. Che se Cirillo ricercasse quale poi delle due donne deve preferire, direi, che a fronte della promessa fatta alla prima, deve congiungersi colla seconda, perchè la promessa, fatta alla prima è invalida essendo egli conjugato, laddove alla seconda ha recato maggior male, ed è divenuto con essa una sola carne.

SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*).

C A S O 9°.

Boeria, avendo commesso con Sergio un adulterio, pensò, per averlo a marito, di uccidere il proprio conjugato. Il servo di Boeria,

conscio degli amori della padrona, per farle cosa grata ammazza il di lei marito, e Boeria approva l'omicidio, e rimunera anzi l'uccisore. Cercasi se qui vi sia l'Impedimento di delitto, per cui Boeria sposar non possa Sergio?

Non v'ha Impedimento, perchè Boeria non ha avuto parte nell'omicidio, ma l'ha soltanto approvato. Le leggi hanno stabilito questo Impedimento, affinchè i conjugati non sieno tentati a macchinarsi vicendevolmente la morte pel desiderio di accoppiarsi ad altri col mezzo del sacramento. Il pensiero di uccidere, l'approvazione dell'omicidio commesso, la ratificazione di esso, non possono dirsi macchinazioni. Dunque non v'ha l'Impedimento. Così con molti Dottori il Sanchez, *de Matrim., lib. 7, disp. 78, n. 6.*

All'addotta ragione si può aggiungere quanto si ricava dalle parole stesse della legge. Abbiamo nel *cap. Super hoc de eo qui duxit* queste parole: « *Si adultera est in mortem uxoris aliquid machinata.* » E nel *cap. Significasti eod. tit.*, sta scritto: « *Nisi alter eorum in mortem uxoris defunctae fuerit machinatus.* » Nel *Can. poi Si quis vivente 3, q. 1*, si dice: « *Nisi forte vir, aut mulier virum, qui mortuus fuerat occidisse notetur.* » Per incorrere quindi l'Impedimento si ricerca la uccisione o la macchinazione almeno. Ora se l'uccisione e la macchinazione sono azioni fisiche o morali, che influiscano nell'uccisione, ben si vede, che non si possono in queste comprendere nè la ratificazione, nè l'approvazione di un omicidio seguito. Boeria dunque può sposare Sergio.

Si oppone per altro a questa opinione la *Reg. X in 6*, che così è espressa. « *Ratificationem retrahit, et mandato non est dubium comparari,* » e conforme a questa Regola abbiamo nel *cap. Quum quis de sent. excomm. in 6*, che incorre la scomunica del Canone chi approva o ratifica la percussione d'un chierico fatta a nome suo, retrotraendosi ed equiparandosi la ratifica ad un mandato, non già assolutamente, ma soltanto *fictione juris*. Ma a questa difficoltà rispondo, in primo luogo, che la finzione del diritto e per essa la ratificazione viene equiparata ad un mandato allora che la persona ratificante è abile all'atto od al mandato nel tempo stesso che fa il mandato, ed allora che nel tempo della ratifica possa ancora farsi l'atto od il

mandato. Ma se quando Boeria ratificò l'uccisione del marito, più non poteva porsi ossia effettuarsi l'uccisione, devo conchiudere col Sanchez, *l. l.*, e col Rosignolo, *prænot.* 13, n. 8, che la di lei ratifica non può retrocedere nè equivalere ad un mandato. Rispondo, in secondo luogo, che la ratifica viene equiparata al mandato in quelle cose che dipendono dalla volontà del mandante o ratificante, p. e., nei contratti, nelle grazie, nei benefizii, e quanto alla colpa che si commette coll'approvazione dei delitti, ma non intorno alle pene da infliggersi o inflitte da altra persona, fuorchè nei casi espressi dal diritto, come dimostra chiaramente il citato Suarez, *disp.* 44, *sect.* 3, n. 24. Quindi è, che incorre la scomunica chi ratifica la percussione del chierico, perchè il diritto nel citato capo la estende anche ai ratificanti, ma non l'incorrerebbe senza di questa legale estensione, come pure le pene stabilite dal *cap. Felicis. de Poenit. in 6*, contro i percussori dei Cardinali si estendono anche a quelle persone che ratificano semplicemente il fatto, perchè sta scritto *vel factum habuerint*. Ma se così è la cosa, che l'Impedimento di delitto non viene esteso dal diritto alla persona ratificante, anzi la Glossa, nel detto *cap. Si quis vivente V. occidisse*, aggiunge: « *Sed nec Impedimentum, qui mortem viri ratam habet, dum tamen non præcipit; licet alias in maleficiis retrotrahatur ratihabitio;* » ne segue, per legittima conseguenza, che la difficoltà allegata punto non toglie l'esposta opinione, e che quindi Berta può liberamente congiungersi con Sergio, non ostandovi l'Impedimento di delitto.

SCARPAZZA.

C A S O 10.°

Tizio ammogliato essendo solito di peccar con Berta, le disse una volta: *Se morisse mia moglie, prenderei te per isposa*; cui essa rispose: *ed io prenderei te per marito*. Morta la moglie di Tizio, cercasi se far si possa tal matrimonio.

La maniera di dire *ti prenderei per isposa, ti prenderei per marito*, non contengono una vera e formale promessa di inmatrimonio, ma bensì un desiderio ed un sentimento di affetto, e di animo ben disposto dell'uomo verso la donna, e della donna verso l'uomo. La promessa vi sarebbe se l'uno avesse detto *ti prenderò per moglie*, e l'altra ti

Fol. XI.

87

prenderò per marito. Quindi non essendovi la promessa non v' ha tra Tizio e Berta alcun Impedimento.

SCARPAZZA.

C A S O 11.°

Paolo ammogliato ignora ch Caterina è maritata, commette con essa un adulterio colla promessa di matrimonio, nel caso che muoja la presente sua moglie. Morta la moglie di Paolo ed il marito di Caterina, cercasi se Paolo possa sposare Caterina.

Per rispondere a questo quesito domando se vi fosse Impedimento nel caso che Caterina fosse stata nubile, e soggiungo che l' Impedimento vi sarebbe stato, perchè v' era l' adulterio e la promessa del matrimonio futuro dopo la morte della moglie di Paolo. Per la stessa ragione deve esservi anche nella ipotesi, che Paolo ignorava lo stato conjugale di Caterina. Diffatti per contrarre questo Impedimento non si ricerca che si l' uno che l' altro degli adulteri sappia di commettere un doppio adulterio, ma basta che l' uno, conoscendo il conjugio dell' altro, cada nell' adulterio colla promessa del matrimonio. Ciò si è verificato in Paolo con Caterina. Dunque tra essi esiste l' Impedimento di delitto.

SCARPAZZA.

C A S O 12.°

Tommaso ammogliato, trovandosi lungi molto dalla sua patria, s' invaghì d' una fanciulla e tanto fece ch' ebbe a sposarla. Cercasi se alla morte della sua moglie possa tenere la detta fanciulla per sua legittima sposa?

Se la fanciulla sapeva che Tommaso era ammogliato, non può al certo essere di lui sposa alla morte della di lui moglie; se poi non lo sapeva nè poté saperlo sinchè visse la moglie di Tommaso, potrà, se vuole, rimanere con esso come di lui sposa. La ragione della prima parte si deduce dal *cap. Ex litterarum Extr. de eo qui duxit in matrimon.* e dal *cap. Cum haberet* sotto lo stesso titolo, ove Clemente III così risponde ad un simile quesito: « *Tale ergo damus consultationi tuae responsum, ut separentur omnino et eis perpetua poenitentia indicatur, praesertim cum in dies suos ambo processerint, et tamdiu*

publice in adulterio et perjurio ex certa scientia perdurantes, Ecclesiam in gravi scandalo perturbaverint. Nosti enim quod Leo papa statuit, ut nullus ducat in matrimonium quam adulterio polluit, et quod hic plus processum fuerit, quam si fides praestita dumtaxat fuisset adulterae, ut defuncta legitima eam duceret in uxorem, cum eadem etiam prima vivente, quasi matrimonialiter maechae maechus adhaerere praesumpsit, et Sacramentum suum temere violare ... Nec aliquod afferunt, ut simul mancant, quod decennio cohabitaverunt ad invicem, ac decem filios susceperunt: cum multiplicitas prolis ita susceptae magis eorum crimen exaggeret, et diuturnitas temporis peccatum non minuat sed augmentet. »

La ragione poi della seconda parte si ripete dalla risposta data da Alessandro III ad un simile dubbio, quale si legge nel *cap. Propositum* sotto il medesimo titolo in questi termini: *« Propositum est urbis, quod vir quidam uxorem habens sibi aliam hujusmodi rei insciam copulavit, sed prima mortua nititur discedere a secunda ... quia tamen praefata mulier erat inscia quod ille aliam haberet uxorem viventem: nec dignus est ut praedictus vir, qui scienter contra Canones venerat, lucrum de suo dolo reportet, consultationi tuae taliter respondemus, quod nisi mulier divortium petat, ad petitionem viri non sunt aliquatenus separandi. »* Quanto decise Alessandro III venne confermato da Innocenzo III, come sta espresso nel *cap. Veniens* sotto il medesimo titolo. Si ha infatti, che avendo preso moglie in Lovanio un uomo, che avea sua moglie in Messina, dove essendosi esso portato la trovò morta, gli ordinò il Pontefice di recarsi in Lovanio e di coabitare colla seconda, come sua legittima moglie, perchè quantunque vivente la prima non potesse egli stare colla seconda, tuttavia essendo morta la prima poteva tornar di nuovo alla seconda, non avendo egli ideato di uccidere la prima, nè avendo creduto la seconda di commettere adulterio. Quindi conchiude il Pontefice: *« Mandamus quatenus si est ita, ut eidem supradicta M. affectu adhaereat conjuguli licentiam concedatis. »* Se il fatto pertanto è il medesimo, la stessa deve esser pure la decisione.

SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*).

Dell' Impedimento d' impotenza.

In una persona possono esserci due impotenze, l'una cioè a contrarre matrimonio e l'altra a consumarlo già contratto. La prima nasce o dalla pazzia o dal difetto di età. Della prima impotenza si è già detto quanto basta parlando de' contratti, *cap. 1, §. 2.* Qui adunque, per non ridire le cose dette, altro non ci rimane che parlare della seconda impotenza. E Iddio faccia che ciò che siamo per dire di questa difficile materia per pura necessità, perchè occorre spesse volte, per pura necessità sia letto.

Adunque l' impotenza di cui qui si tratta, e che è Impedimento dirimente, è l'incapacità di consumare il matrimonio, cioè di praticare una perfetta copula conjugale, atta alla generazione: « *In matrimonio* (disse S. Tommaso, nel suppl. q. 58. art. 1.) *est contractus quidam, quo unus alteri obligatur ad debitum carnale solvendum. Unde sicut in aliis contractibus non est conveniens obligatio, si aliquis se obliget ad hoc quod non potest dare vel facere; ita non est conveniens matrimonii contractus, si fiat ab aliquo qui debitum carnale solvere non possit. Et hoc Impedimentum vocatur impotentia coeundi nomine generali.* »

Questa impotenza, ossia inabilità, può essere di due sorta, cioè o prodotta da una causa intrinseca e naturale, o indotta da una cagione estrinseca ed accidentale. Nasce la prima da quel difetto della natura medesima, come p. e., da troppa freddezza, debolezza, deficienza, inattitudine e ristrettezza di organi necessarii all' uffizio conjugale; e la seconda si è quella che proviene, non già da difetto di natura, ma bensì o da malefizio o dall' opera d' altro uomo. Può poi sì l' una che l' altra essere o perpetua o temporaria. La perpetua si è quella che non può togliersi se non se con pericolo di morte, con miracolo, o con grave peccato per via di mezzi illeciti: è temporaria quella che coll' arte medica, cogli esorcismi della Chiesa o altri mezzi naturali o spirituali può superarsi. Può anco essere e assoluta e relativa. È del primo genere quando è nell' uomo in ordine a qualunque donna, e nella donna in ordine a qualunque uomo; ed è del

secondo, quando rende impotente soltanto rispetto a qualche persona determinata, e non già riguardo alle altre. E questa pure si divide in rispettiva quanto alla specie, come sarebbe in chi non può con una vergine, ma può con una già corrotta e vedova, ed in rispettiva quanto all' individuo, perchè può con ogni altra o vergine o corrotta e non può colla tale determinata.

La impotenza perpetua, o naturale, o accidentale, o assoluta, o rispettiva, rende invalido il susseguente matrimonio, non solamente per diritto ecclesiastico, ma pur anco per diritto di natura. La ragione chiarissima si è perchè è di essenza e d'intrinseca ragione del matrimonio l'obbligo di rendere il debito e la reciproca tradizione d'un corpo atto al maritale conjugio, il che non può avverarsi di un uomo o di una donna impotente, e, sebbene l'attuale congresso non sia di essenza del matrimonio, lo è però l'abilità e la potenza al medesimo: « *Quamvis actus carnalis copulae* (dice S. Tommaso, nel 4, dis. 34, q. unic. art. 2, al 1,) *non sit de essentia matrimonii; tamen potentia ad hoc est de essentia ejus.* »

Dissi a bello studio, che la impotenza perpetua rende nullo il matrimonio *sussequente*; perchè se la impotenza avviene soltanto dopo già celebrato il matrimonio, non lo annulla nè lo scioglie, mentre il matrimonio, una volta validamente contratto è indissolubile. Nasca dopo qualsivoglia impotenza e per qualsivoglia causa, il matrimonio sussiste e non può sciogliersi.

L'impotenza poi temporaria non dirime il matrimonio; perchè, come dice Innocenzo III, nel cap. *Quoniam frequenter*: « *In conjugio multi casus occurrunt in quibus conjuges sine culpa, sed non sine causa continere coguntur.* » La ragione di ciò è l'anzidetta, cioè perchè il matrimonio contratto una volta validamente seco porta la indissolubilità. Quando poi nasce il dubbio se la impotenza sia perpetua, si concede, oppur anche si comanda, il triennale esperimento, come insegna S. Tommaso, nel supplem., q. 58, art. 1, in cop.; ove scrive: « *Ad cognoscendum, utrum sit impedimentum perpetuum, vel non perpetuum, Ecclesia tempus determinatum adhibuit, in quo hujus rei potest esse experimentum, scilicet triennium. Quod si post triennium, in quo fideliter ex utraque parte dederunt operam copulae carnali implendae,*

inveniatur matrimonium non esse consummatum, iudicio Ecclesiae dissolvitur. »

Quanto finalmente alla impotenza rispettiva, se questa nasce da cagion naturale, non iscioglie il matrimonio, se non se quando non può togliersi con mezzi umani senza grave pericolo. Quindi se può vincersi questo difetto, che nasce per lo più di ristrettezza di organi dal canto della donna, il matrimonio sussiste. Così ha dichiarato e decretato Innocenzo III, nel *cap. Fraternit. extra de frigid.* Ma se poi in realtà la impotenza rispettiva non può togliersi per verun modo, o con peccato e pericolo della vita, in tal caso è giusta cosa che sciolgasi il matrimonio. Ma qui nasce una gravissima difficoltà, cioè

• *an mulier incisionem non periculosam, qua viro apta reddi potest, pati teneatur. Teneri in hoc casu mulierem ex justitia censent multi cum Sanchezio; at alii, quibus et ego subscribo, cum Pontazio oppositum docent.*

1. *Quia nullibi praecipit Ecclesia, ut mulier incisionem hanc patiat. 2. Quia mulier ea sola conditione corporis sui potestatem viro tradidisse censenda est, ut ille sibi proportionatus esset. 3. Quia ut Impedimentum reputetur temporale, requiri videtur, ut non solum sine vitae periculo, sed etiam illaesis honestatis et pudicitiae legibus auferri possit: at vero quum ad auferendum Impedimentum requiritur incisio, medium requiritur quod non nisi violatis honestatis et verecundiae legibus adhiberi potest. Quid enim turpius, quam ut virgo nuda oculis et manibus chirurgi subjiciatur, et incisionem foedam simul ac gravem pati cogatur? Certe paucae sunt ejus sexus personae quae hac conditione si ante matrimonium sibi subeunda proponeretur, contrahere vellent. »*

Se finalmente la impotenza nasce da una cagione affatto estrinseca, come da malefizio, insegna S. Tommaso, nell' *art. 2.* doversi parimente distinguere: cioè se è perpetua, scioglie il matrimonio; e non lo scioglie se non è tale, ma temporaria: « *Aut est perpetua, et tunc matrimonium dirimit; aut non est perpetua, et tunc non dirimit. »*

Ma e quando si dubita se sia perpetua, o temporaria, che ha a farsi? Risponde il santo Dottore, che per dilucidar siffatto dubbio la Chiesa ha stabilito il triennale esperimento: « *Ad hoc experiendum eodem modo Ecclesia tempus triennii praefixit sicut de frigiditate dictum est. »*

Gli sposi però, che trovansi situati in questo miserabile stato, debbono esortarsi da prudente sacro ministro, che in questo frattempo con cuor contrito ed umiliato facciano una buona confessione di tutti i loro peccati, e soddisfacciano per essi a Dio Signore co' gemiti, con larghe limosine, con orazioni ferventi e con digiuni; ed i sacri ministri procurino loro la salute cogli esorcismi e cogli altri rimedii dalla Chiesa prescritti o suggeriti. Ma prima di proporre e far uso di tali mezzi, i quali possono assai sovente aumentare la persuasione di un male che forse non v' ha, e forse non ha luogo fuorchè nell' apprensione e nella fantasia alterata degli sposi, deve vedere il prudente confessore, se debba prima di tutto porsi rimedio alla immaginazione. Il celebre medico Zachia dice, l' impotenza, la quale credesi effetto di malefizio, spesse volte nasce « *vel ex verecundia et pudore, vel ex nimio amore, vel ex infenso odio sponsae, quam vir aut invitus aut invitam duxit.* »

Da questo Impedimento la Chiesa non può dispensare, perchè è di diritto di natura.

C A S U S 1.

Valet ne matrimonium cum arcta muliere contractum?

Validum esse hujusmodi matrimonium censent Thomas, Sanchez, De matrim., lib. 7, disput. 93 et alii apud eum; licet strictioris sit officii vulva, modo per incisionem citra vitae illius periculum, opera chirurgi remedium afferi possit; tunc enim Impedimentum istud non reputatur perpetuum, sed est tantum temporale, Innocent. III, in cap. Fraternalitatis 6, De frigidis et maleficiatis et impotentia coeund. lib. 5, tit. 15, cum « praeter divinum miraculum per opus humanum absque corporali periculo » ut iste Pontifex loquitur, valeat removeri. Fatentur autem foeminam arctam non teneri incisionem pati, virumque ea vivente, tunc cum alia nec licite nec valide posset matrimonium contrahere, sed utrumque simul convivendo, debere continentiam servare.

Alii vero e contra docent, foeminam, etsi talem incisionem pati queat, non tamen ad eam subeundam teneri, 1. Quia arctationis Impedimentum censendum est perpetuum, non modo cum absque vitae mulieris periculo

toli nequit, verum etiam quando remedium, quod adhiberi potest, repugnat justitiae ac honestati. Talis autem incisionis remedium videtur injustum et honestati contrarium; quid enim turpius quam ut virgo nuda oculis ac manibus chirurgi subjecta, tam gravem incisionem pati cogatur? 2. *Quia sui corporis potestatem viro tradidisse aestimanda non est, nisi sub ea conditione, quod viri genitale membrum esset proportionatum, aptumque ad conjugalem debitum sibi reddendum. Cum ergo vir ob disproportionem membri debitum reddere nequeat, nullam in mulieris corpus potestatem acquisivit.* 3. *Quia Ecclesia nunquam talem incisionem fieri mandavit, sed solam cohabitationem triennem permisit; quia scilicet persuasum habuit, foeminam quae ab initio nimis erat arcta, posse viro idoneam effici per frequentiam copulae; et huic quidem sententiae eo luculentius adherendum nobis esse putamus, quod certius esse videatur, nullam unquam inveniri posse foeminam, quae tam gravi, tamque inhonestae incisioni consentire vellet, si ante initum matrimonii contractum ei subeunda proponeretur; ac proinde nullum ejus in hoc casu praesumi posse tacitum in talem incisionis consensum.*

PONTAS.

C A S U S 2.

Antonius Maeviam uxorem suam prima vice carnaliter cognoscere non potuit ob nimiam vulvae illius arctationem, cum tamen posset, si prius a viro potentiori cognosceretur. Judicio autem Ecclesiae ab illa separatus Titiam uxorem duxit. Potest ne huic adhaerere? Seu ut verbo dicam, talis Maeciae impotentia est ne censenda perpetua respectu Antonii?

Titiae adhaerere posse Antonium constat: non enim quaelibet impotentia, quae cessare potest, temporalis existimanda est, sed ea dumtaxat, quae, ut cum Innocentio III loquar, « praeter divinum miraculum » per opus humanum absque corporali periculo removeri potuit, » in cit. cap. Fraternitatis. Unde sequitur praefatae mulieris impotentiam respectu Antonii censi perpetuam: proindeque Impedimentum dirimens inter utrumque constituere, ut intelligitur ex Innocentio III., ibid. 2. Similiter juncta Glossa, v. Simili, et vers. Debat. Ita sentit S. Antoninus, cujus haec sunt verba, 3. part. Summ. Theol., tit. 1, cap. 12,

2. 1. • *Si vero nec per incisionem, nec per usum ejus fieri potest cognoscibilis ab isto : quamvis potest fieri cognoscibilis per usum alterius, non est separanda ab illo secundo, si cum eo contraxerit, nec reddenda primo, etiamsi per alium fiat apta ; quia quamdiu est juncta, non potest alter ea uti, et sic illud remedium est impossibile de jure divino et positivo, quia esset adulterium vel fornicatio. • Huic enim sententiae adstipulatur Parnomitanus, Richardus, Durandus, Paludanus et alii. Attamen aliter omnino sentiendum esset si Maevia absque vitae periculo et gravi incommodo posset, velletque incisionem pati, ex qua viro fieri posset idonea. Tunc enim illius impotentia non censeretur perpétua, valeretque prius matrimonium, ac proinde teneretur Antonius, Titia relicta ad Maevam reverti, eique ut uxori legitimae cohabitare, ut docent Sanctus Thomas, in 4, dist. 35, num. 2, in corp., ac Sanctus Antoninus, loc. cit.*

SANT' ANTONINO.

CASUS 3.

Ægidius Mariam uxorem duxit, ac ita arcta inventa est, ut, judicio medicorum, absque vitae periculo apta copulae per incisionem fieri non posset. Postea tamen periculum sponte subire voluit, ac incisionem passa apta facta est. Queritur an eo ipso conualescat matrimonium, quod ante nullum erat ?

Non fieri matrimonium eo ipso validum, nisi accedente novo utriusque consensu, docent Sylvester de Prierio, v. Matrimonium 8, quaest. 14 ; Bartholomeus Fumus in aurea Armilla, Joannes, Fagnatius, vulgo Tabiena et alii.

PONTAS.

CASUS 4.

Rodanus qui copulae ac generationis potens est, cum Titia ad utrumque impotente scienter contraxit. Potest ne sese ab ea scparare, et aliam in matrimonium ducere ?

Certum est Rodanum copulae ac generationis potentem, se a Titia impotente, et ea etiam invita, separare posse, imo ac debere ; nisi secluso omni impotentiae periculo, velit eam, quasi sororem habere. Ratio est, quia impotentia absoluta aut relativa perpetua est Impedimentum,

Fol. XI.

88

quo matrimonium postea contractum dirimitur. Talis quippe impotentia, sive sit nota, sive ignota, contra substantiam matrimonii militat; quia traditionem corporis ad copulam conjugalem excludit.

Neque obstat, quod qui novit impotentiam alterius, videatur juri suo renuntiare, si cum eo contrahat. Cum enim cessio illa sit juris ad substantiam matrimonii contracti spectantis, admitti non potest; sicut nec cessio, qua quis matrimonium contrahens, indissolubilitatis juri cedere praesumeret.

Nec iterum obstat, quod juxta Lucium III in cap. Consultationi 4 De frigidis et maleficiatis, etc., potens qui scienter cum impotente contraxit cum eo remanere, ac instar fratris et sororis uterque vivere teneatur, summus ille Pontifex hoc non ut praeceptum, sed tantum ut consilium tradit ut docet Glossa, ib. v. Judicare. Hic non praecipit consuetudinem esse servandam inquit, sed potius consilium est.

NAVARRO.

CASUS 5.

Quando conjugum alter copulam saepius tentatam perficere non potuit, unde se impotentem ante ipsum contractum fuisse suspicatur, potest ne imposterum sine lethali crimine licentia uti conjugali?

Difficillimum quidem est, impotentiam perpetuam a temporali discernere: unde Innocentius III ait, in cap. Fraternitatis 6, de frigid. etc.: » De talibus autem non est facile judicandum, cum finale judicium pendat ex futuro. » Quapropter, ut observat Angelicus Doctor, in 4 distinct. 34, quaest. unic., art. 2, ad dignoscendam rei veritatem experientiae triennium ab Ecclesia concessum est, intra quod tempus carni operam dare conjugibus licet, ut intelligitur ex cap. Accepisti 1, et ex Innocentio III in cit. cap. Fraternitatis, tit. de frigidis, etc., quo quidem tempore elapso separari debent, si copula perficere nequiverunt, aut saltem simul instar fratris ac sororis convivere, modo absit omne scandali et incontinentiae periculum, ut eis indulget Coelestinus III, in cap. Laudabilem 5 de frigidis, etc., post S. Gregorium in cap. Requisisti 2, 33, quaest. 1, et Lucium III, in cap. Consultationi 4, de frigidis, etc.

Porro diximus, instar fratris ac sororis : his quippe nefas est, non tantum actui carnali, sed et nequidem tactibus, amplexibus aut osculis vacare statim ut certo deprehendant se esse impotentes. PONTAS.

CASUS 6.

Qui certo sit se impotentem fuisse antequam matrimonium contraheret, potest ne sine peccato mortali ad alias nuptias propria auctoritate et non expectata iudicis sententia, convolare ?

*Quamvis matrimonium ab impotente contractum sit omnino irritum, a neutro tamen conjugum sine Ecclesiae iudicio separari potest : tum quia ex tali divortio scandalum nasceretur, tum etiam quia is, qui ab altero privata auctoritate recederet, debitum Ecclesiae obedientiam violaret, ideoque gravissime peccaret. Hoc patet ex Concilio Agathensi, cap. 25, §. in Can. Saeculares 1, 30, quaest. 2, in quo sub excommunicationis poena statutum est, ne quis conjugum consortem relinquat, nisi prius dissidii causa probatur. « Si antequam apud Episcopos com-
» provinciales dissidii causam dixerunt (haec ipsa sunt praefati Concilii
» verba) et priusquam in iudicio damnentur, uxores abjecerint, a com-
» munionem sanctae Ecclesiae, et populi coetu . . . excludantur. »*

PONTAS.

CASUS 7.

Qui utroque teste carente virili tamen membro valent, possunt ne valide matrimonium contrahere ?

Utriusque testiculi privationem perpetuam censeri impotentiam, ex qua matrimonium post contractum omnino dirimitur, consentiunt omnes. Ratio est, quia genitalis hujus partis defectu prolificum semen emitti numquam potest ; ac proinde qui hoc privati sunt, matrimonio sunt ipso naturae jure prorsus inhabiles, ut a Sixto V die 27 junii anni 1587 declaratum est in literis ad Episcopum Navariensem, apud regem Hispaniarum nuntium Apostolicum scriptis Bulla Cum frequenter, §. 2 in Magno Bullario 1, 2 part., pag. 587, quas quidem idem Nuntius per omnia Hispaniarum regna intimari voluit, et auctoritate apostolica declaravit matrimonium talium eunuchorum irritum esse ; eosque

ad contrahendum esse prorsus inhabiles, jussitque hujusmodi conjunctos statim separari. » Fraternalitati tuae presentes committimus et mandamus, » inquit Sixtus V, ne conjugia per dictos et alios quoscumque eunuchos » et spadones, utroque teste carentes, cum quibusvis mulieribus defectum » praedictum sive ignorantibus sive etiam scientibus contrahi prohibeas, » eosque ad matrimonia quomodocumque contrahenda inhabiles aucto- » ritate nostra declares, et tam locorum Ordinariis ne hujusmodi con- » junctiones de cetero fieri quoquo modo permittant, interdicas, quam eos » etiam, qui sic de facto etiam matrimonium contraxerint separari cu- » res, et matrimonia ipsa sic de facto contracta, nulla, irrita et inva- » lida esse decernas. » Hoc autem apostolicum Breve Matrili publici juris factum est die 17 novembris ejusdem anni.

Porro haec sententia, etsi talis impotentia utrique contrahentium, aut alteri tantum nota sit, quia potentia ad copulam carnalem exercendam est de essentia matrimonii, quamvis ipse actus copulae ei non sit essentialis, ut docet Angelicus Doctor, qui ait, in 4 distinct. 34 q. un., art. 2, ad 1: « Quamvis actus carnalis copulae non sit de essentia ma- » trimonii; tamen potentia ad hoc est de essentia ejus, quia per matri- » monium datur utrique conjugum potestas in corpore alterius respectu » carnalis copulae. » Quod idem docuit Richardus, Scotus et Durandus, in cit. distinct. 34, ac post ipsos Sylvius, in Supplem. S. Thomas, quaest. 58, art. 1, quaest. 4.

SILVIO.

CASUS 8.

Defectus alterius tantum testiculi constituit ne etiam Impedimentum dirimens?

Cum vir uno tantum teste carens verum ac prolificum semen possit emittere, constat eum non esse ad contrahendum inhabilem. Ita docent sanctus Antoninus, Petrus Paludanus, Dominicus Soto, Sylvester de Prierio, Franciscus Sylvius, et alii communiter quod et ante hos docuerat Panormitanus, in cap. Quod sedem, de frigid. et maleficiatis, etc.

PONTAS.

CASUS 9.

Procopius, vir cui angusta fuit inguinis vena, ducta uxore Claudia, impotens extitit, nec unquam per integrum quadriennium matrimonium consummare potuit. Claudia vero a Georgio vicino suo corrupta, ex eo filium peperit, cujus se Patrem esse Procopius existimavit, licet omnino certum sit, quod toto illo quadriennii spatio numquam semen intra vas emisit. Hinc conscientiae stimulus valde angitur Claudia, quod Procopio licentias maritales denegare nequeat, quasi verus esset maritus. Qua de re quaeritur, quid ipsa sit actura ad conscientiae suae securitatem, et qua ratione erga ipsam se gerere debeat ipsius Confessarius in his circumstantiis ?

1. Respondemus, quod absque crimine Claudia licitas in matrimonio libertates Procopio tamdiu permittere non potuit : nam ad comperendam rei veritatem in dubio impotentiae tres tantum ab Ecclesia conceduntur anni ; quare nullam afferre potest legitimam excusationem, quod quarto anno libertates istas Procopio permiserit, et eam cogere debuit ipsius Confessarius, 1. Ut se quoad thorum a Procopio separaret, nec ei aliquam licentiam maritalem permitteret. 2. Ut omnem adhiberet diligentiam, ad obtinendam ab officiale dicortii sententiam, et si forte monitis suis obtemperare noluisset, ipsi absolutionem recusare, quod dicimus in casu tantum impotentiae certae, quia, o. g., numquam mentulam intromisit, nec in vase seminavit : nam si aliquoties intromisisset majus profecto hinc nasceretur impotentiae dubium : potest siquidem eunuchus intromittere, nec tamen potest seminare ; attamen in casu proposito praesumendus esset seminasse Procopius ; ut nequidem quoad thorum posset Claudia ab ipso sine Ecclesiae judicio separari.

2. Dicimus, supposita certitudine impotentiae Procopii, Claudiam semper teneri ad ipsi denegandum, quidquid castitatem laedere potest, quin ei quidquam contrarium permittere queat, licet ei iudex Ecclesiae sub excommunicationis poena injungeret, ut praetenso suo marito debitum redderet, uti alibi probamus pro alio Impedimento dirimente, ex decretali, Innocentii III, in cap. Litteras 13 de Restit. Spoliat.

Certum quidem est, ob filium, quem a Georgio Claudia peperit, insuperabilem divortio nasci obicem cum ejus esse patrem Procopio sit

*persuasum, atque adeo ipsi impotentiam suam a Claudia non posse ob-
jici, neque multo minus divortium ab ea postulare juridice posse: quod
ipsi procul dubio in quolibet tribunali denegaretur: non minus tamen
coram Deo tenetur ad vivendum cum Procopio, uti cum fratre suo, ni-
hil ipsi concedens, quod castitati alliquatenus adversari queat. Id unum
igitur superest, ut moneatur, se aliter agere non posse sine reatu gra-
vissimi peccati.*

3. *Certum est denique, Claudiam teneri ad resarcienda damna, quod
legitimis Procopii haeredibus inferret filius suus adulterinus, bona ejus
post ipsius obitum haereditate capiens non sine eorum praejudicio: at
hic obligationes ejus pro re ista minutim non persequemur, quod alibi
fuse de simili difficultate agatur.*

PONTAS.

CASUS 10.

*Epimenides quatuordecim annos integros et Sempronia totidem aeta-
tis suae annos nati, a parentibus suis matrimonio juncti sunt, ipsa die
postera, qua aetatem hanc attigere. Jam a tribus annis simul viventes
nondum matrimonium suum ob temperamenti debilitatem consummare
potuerunt. An valide contractum est illud matrimonium; nec a se invi-
cem sunt separandi?*

*Certum est, Epimenidem et Semproniam valide contraxisse, ac pro-
inde non esse sejungendos nisi constet, praesentem, quae in ipsis nunc
apparet, impotentiam fore perpetuam. • De illis, qui in minori aetate de-
• sponsantur, inquit Alexander III ad Archiepiscopum Genuensem, scri-
• bens in cap. De illis 9, de Desponsat. Impuberum, lib. 3, tit. 2: Re-
• spondemus quod si ita fuerint aetati proximi, quod potuerint carnali
• copula conjungi, minoris aetatis intuitu separari non debent, si unus
• in alium visus fuerit consensisse, cum in eis aetatem supplevisse ma-
• litiam videatur. • Quibus verbis videtur, Epimenidem et Semproniam,
licet eam, qua matrimonio juncti sunt, aetatem nondum attigissent, le-
gitime tamen esse copulatos, si carnali copula conjungi potuerint; quod
quidem ante pubertatis aetatem potest accidere, ut ait Sanctus Isidorus
Hispalensis in alia Decretali his verbis relatus, in cap. Puberes 3, eod.
tit.: • Puberes a pube sunt vocati, idest, a prudentia corporis nuntupati,*

» quia haec loca primum lanuginem ducunt. Quidam tamen ex annis
 » pubertatem existimant, idest eum esse puberem, qui quatordecim annos
 » impleverit, quamvis tardissime pubescat. Certum autem est, eum esse
 » puberem, qui habitu corporis pubertatem ostendit, et generare jam po-
 » test: et puerperae sunt quae in annis puerilibus pariunt. » Unde colli-
 gimus, inter istos conjuges dari locum dissidii, quamvis a triennio nu-
 ptiis copulati matrimonium suum nondum consummaverint: nam verum
 quidem est ab Ecclesia tres tantum annos concedi Coelestinus III, in
 cap. Laudabilem 5, de frigid. et maleficatis, etc., lib. 4, tit. 15, ad ex-
 periendum, num impotentia haberi debeat, tamquam perpetua vel solum
 temporalis; at vero ab aetate tantum octodecim annorum pro viris, et
 quatuordecim annorum pro foeminis tempus illud computari debet; quia
 ex Canonistarum sententia perfectae pubertatis annos attigisse tantum
 censentur, quando illum annorum numerum complevere. PONTAS.

CASUS 11.

Hippolytus, octoginta et plures etiam aetatis suae annos natus, Hortensiae viduae septuaginta annis aetate provectae cupit nubere, e qua proinde nulla est spes suscipiendae prolis. An absque peccato matrimonium simul contrahere possint, non obstante impotentia sua naturali, quae praecipue pro Hortensia est perpetua?

Ad solutionem hujusce difficultatis praesupponenda est certa regula, quam in variis operum suorum locis docet Sanctus Augustinus: scilicet valide matrimonium contrahi posse cum expressa intentione ab ejus usu abstinendi, et perpetuam colendi continentiam. « Quibus vero placuerit » ex consensu ab usu carnalis concupiscentiae in perpetuum abstinere, » inquit sanctus Doctor, lib. 1 De nupt. et concupiscent. cap. 2, seu n. 12, item lib. 1 de consensu Evang., cap. 1, et Serm. 51, alias 63, cap. 13, seu num. 31 et lib. 23, contra Faustum, cap. 8, « absit ut inter » illos vinculum conjugale rumpatur: immo firmitus erit quo magis ea » pacta secum inierunt, quae carius concordiusque servanda sunt, non » voluptariis nexibus corporum, sed voluntariis affectibus animorum. » Ex hac regula matrimonium B. V. cum sancto Joseph verum fuit matrimonium, ut probat idem Sanctus his verbis: « Neque enim fas erat, ut

- ab hoc eum a conjugio Mariae separandum putaret, quod non ex ejus
- concubitu, sed Virgo peperit Christum. Hoc enim exemplo magnifico
- insinuatur fidelibus conjugatis, etiam servata pari consensu continen-
- tia, posse permanere vocarique conjugium non permixto corporis sexu,
- sed custodito mentis affectu. »

Praesupposita ista regula, in dubium non revocanda est validitas matrimonii Hippolyti cum Hortensia, licet ista sit impotens ad suscipiendam prolem; cum teneret adhuc ipsorum matrimonium; licet contractum cum expressa intentione ab ejus usu in perpetuum abstinendi; et quia rarissime fit, ut ea mente contrahatur matrimonium, quod omnibus non concedatur continentiae donum: hi duo conjugati licite matrimonio uti possunt, modo vir possit perfectam cum illa copulam habere: idest semen intra vas uxoris emittere, quamvis forte per accidens scilicet ob senilem aetatem, frigidioresque corporis constitutiones, illius semen non sit prolificum.

Dicimus modo vir possit perfectam cum illa copulam habere: quia, ut ait Sanctus Thomas, in 4 Distinct. 34, quaest. unic.; artic. 2, in corpor. matrimonio essenziale est, ut « fiat mutua traditio corporum ad copulam carnalem, hoc autem fieri nequit sine commixtione seminum, aut » eorum saltem (respectu mulieris) quae in ea loco seminis sunt, cujus- » modi est sanguis aliusve humor seminis similitudinem referens. » Hinc hujusmodi matrimonia neque damnavit umquam, neque prohibuit Ecclesia, neque contrahentes tamquam reos habuit: cum contra, eos semper ad hoc Sacramentum admiserit.

Haec decisio consentit cum doctrina Sancti Thomae, qui ait, ibid. ad 2: « Vetuli, quamvis quandoque non habeant caliditatem sufficientem » ad generandum, tamen habent caliditatem sufficientem ad carnalem » copulam; et ideo conceditur eis matrimonium, secundum quod est in » remedium, quamvis non competat eis secundum quod est in officium » naturae. » Idem asserit Angelicus Doctor de iis, qui steriles sunt ob imbecillitatem virium corporis, ib. in expositione textus, quod etiam docet Glossa, in cap. Nuptiarum 4. o. In quibusdam 27, quest. 1, nec non Sanctus Antoninus, 3 part. Summ. Theolog., tit. 1, cap. 12. §. 2. Annus 1708 singulare nobis suppeditat exemplum matrimonii, quod mense januario contraxit Timotheus Blanche mercator e diocesi Vasa-

tensi, qui natus annos centum et septemdecim cum tribus mensibus ad nuptias admissus est cum N. Vigniau de Droine, quae decimum octavum aetatis suae annum nondum compleverat. Mercurius mensis februar. an. 1708. Alia exempla etiam adsunt in Diario Varodunense mens. septem. an. 1713, art. 10. Idem april. ann. 1709. Idem. ann. 1799. Act. tempor. 18 jan. ann. 1710, ut videre est in Fagnano, in cap. Cum sis de Convers. Conjugat. n. 67 et 68, quae brevitatis ergo omittimus. Ceterum, cum in casu proposito objectum fuerit Impedimentum impotentiae naturalis, opportunum ducimus, haec annotare praecipuas regulas, quae hac in re tamquam certae haberi debent. Istae autem potissimum recensentur.

Ut impotentia matrimonium dirimat, duo requiruntur: primò enim necesse est, ut sit antecedens, idest, matrimonium praecesserit; quia si ei superveniat, ex ea matrimonium dirimi numquam potest, ut docet Sanctus Thomas, cit. *Distinct. 34, art. 4, in corp.*, patetque ex Gratiano 2. *Ecce impossibilitas 27, quaest. 2.* Deinde debet esse perpetua, ut docet idem Angelicus Doctor, cit. *Distinct. 34, art. 2 in Corp.*, rescribitque ad Episcopum Antissiodorenses Innocentius III in cap. *Fraternitatis*. Quod quidem verum est, sive impotentia nascatur ex Impedimento naturali, puta respectu viri, ex naturali frigiditate propter quam membrum erigere, aut semen intra vas uxoris emittere non potest; respectu vero foeminae, si vas illius ita sit arctum, ut ipsi conjungi vir nullatenus possit; sive denique aliunde proveniat impotentia. Temporalis igitur impotentia, quae vel naturaliter, aut quopiam remedio facile tolli potest, matrimonium post contractum non dissolvit, ut alibi diximus; quia contra substantiam matrimonii non militat. Hoc autem inter utrumque impotentiam discrimen ex S. Thoma desumpsimus; sic enim loquitur: « Impotentia coeundi . . . potest . . . esse vel ex causa » intrinseca, et naturali, vel ex causa extrinseca accidentali, sicut per » malificium . . . si autem sit ex causa naturali, hoc potest esse duplici- » ter; quia vel est temporalis, cui potest subvenire beneficio medicinae, » vel processus aetatis: et tunc non solvit matrimonium: vel est perpe- » tua; et tunc solvit matrimonium ita, quod ille ex cujus parte allegatur » Impedimentum, perpetuo maneat absque spe conjugati; alius nubat cui » vult in Domino. »

Sequitur: ex dictis virum morti proximum impotentem pariter non esse censendum: in moribundo enim manet adhuc potentia ad coitum, etsi per accidens, scilicet vi morbi, ad actum heic et nunc reduci nequeat, quod quidem sufficit, cum uti dictum est, sola ad coitum potentia matrimonio sit essentialis. Huic sententiae favet ipsa Ecclesiae praxis, quae saepius viris, morti etiam proximis, praecepit, ut quas prius haberant concubinas, in matrimonium ducerent, tum ad tollendam earum infamiam, tum etiam, ut prolem ex eis natam hac modo legitimam, nisi principis edicto contrarium caveretur, efficerent. COVARRUVIAS.

CASUS 12.

Mirocles, scortator insignis, contracto morbo venero ejusque curatione neglecta, Titiae nupsit, quae, cum is matrimonium consummare non potuerit, ipsum impotentem existitans, juridice requisivit, ut irritum declararetur matrimonium suum: quo facto cum, requirente Titia, Mirocles ex praescripto judicis fuisset inspectus, et chirurgi deputati ad inspectionem pro impotentia stetitissent, iudex sententiam tulit, quae matrimonium invalide contractum declaravit, et Titiae permisit, ut quem vellet sibi conjugio jungeret, facta simul Mirocli prohibitione, ne secundas ineret nuptias: at iste adhibita periti chirurgi manu, et recuperata omnino valetudine, secundo Sylviae nupsit, non obstante iudicis interdicto, et ex ea multos suscepit pueros. Qua re cognita, Titia perspicuens ipsum non impotentem esse, petivit, ut ad se rediret: at respondit se ad eam redire non posse, cum suum cum ea matrimonium irritum declaraverit iudex Ecclesiae, et secundum cum Sylvia contraxerit, et consummarit conjugium. Cum itaque ad Titiam redire deneget Mirocles cum Alexandro matrimonium haec inire constituit.

Qua de re quaeritur. 1. Utrum invalidum sit primum matrimonium, in primis post declarationem Ecclesiae; et consequenter ad latam sententiam Mirocles valide cum Sylvia contraxerit. 2. Utrum Sylviae cui notum erat primum matrimonium, absque peccati reatu debitum conjugale Mirocli reddere potuerit, aut saltem cum ipsa habitare, instar fratris ac sororis cum eo convivens. 3. Utrum denegante Mirocle ad Titiam redire, absque reatu Alexandro nubere possit. 4. Utrum

moriēte Titia, dum Mirocles cum Sylvia est, tuta conscientia cum ea permanere queat; non contractis de novo in faciem Ecclesiae nuptiis?

Manifestum est, deceptum fuisse officialem, dum ex sententiā sua contractum inter Miroclem et Titiam matrimonium irritum declaravit, et ad relationem chirurgorum quos ad inspectionem hujusce hominis deputaverat protulit, hujusce hominis perpetuam esse impotentiam, quae temporalis tantum erat, ut certo probavit suscepta a secundo matrimonio ipsius proles. Unde sequitur. 1. Primum matrimonium esse validum, et alterum proinde irritum, ut constat ex decisione Innocētiū III ad Episcopum Antissiodorensē rescribentis, in cap. Fraternitatis supra cit. 2. Si notae fuerint Sylvae priores nuptiae, uti fert casus expositio, eam Mirocli debitum absque mortali peccato reddere non potuisse, ubi primum eum novit non esse impotentem, cum legitimus ejus non esset maritus: et si ei nubendo sibi persuasum fuit, cum esse impotentem, ipsam quoque mortaliter peccasse. Neque etiam cum viro Ysto sororis instar permanere potest, sed ab eo debet recedere: is enim absolute tenetur ad resumendam Titiam, solam suam legitimam conjugem, et a Sylvia recedere ut titta sit conscientia et simul eorum tollat scandalum, quibus nota est propriū sui conjugii validitas. 3. Titiam neque licite neque valide secundas cum Alexandro inire posse nuptias, ob eam videlicet causam quod ad se redire sibi denegavit Mirocles, cum ignorare haec non potuerit, ipsum non esse impotentem, et divortii sententiam, quam obtinuit reipsa esse injustam, quod iudex falsa chirurgorum relatione deceptus fuerit: atque adeo ipsa non uti potuisse ad convolandum ad alias nuptias. 4. Denique si Titia moreretur prius quam ad eam rediret Mirocles, ipsum cum Sylvia remanere non posse, nisi de novo coram proprio paroco et testibus contrahendo, quia Impedimentum ligaminis prioris matrimonii erat publicum; et solum post obtentam ab officiali facultatem cum utriusque apprime notum sit, ipsum fuisse deceptum in prima sententia, quam tulit, non sine damno prioris matrimonii quod erat validum. At si Impedimentum illud prioris matrimonii erat occultum, non necesse esset iterum in facie Ecclesiae contrahere, et satis esset nutuum inter se occulte renovare consensum. Nam dicit Angelicus Doctor. *Suppl. 2 Part. Sum. S. Thom., quaest. 58, art. 1 in corp.* « Ecclesia si se deceptam inveniat per hoc, quod ille in quo erat Impedimentum, noscitur

- carnalem cupulam cum alia vel cum eadem perfecisse, reintegrat matrimonium praecedens, et dirimit secundum, quomvis de ejus licentia sit factum. »

SILVIO.

C A S U S 13.

Daniel, semel a conjuge sua ob impotentiam in perpetuum separatus et postea solemniter religionem professus, aut omnibus sacris initiatus ordinibus, tenetur ne sub conscientiae reatu ad suam redire, si certo appareat, ipsius impotentiam non esse perpetuam ?

Certum est, quod si Daniel solemnem religionis professionem emisserit, ad conjugem suam absolute redire nequit, quandoquidem ipsius matrimonium non consummatum ipso jure dissolutum est, etiam quoad vinculum, per solemne ipsius religionis votum. At si novitius tantum esset, nec dum professus esset, ad eam redire posset, si vellet, nec tamen ad illam teneretur, si religionem sequi, eamque solemniter profiteri constituisset. Ita rem definiit Innocentius III, in cit. cap. Fraternalitatis 6 de frigidis, etc. ; qui consultus ab Episcopo Antissidorensi de muliere, quae a viro suo ipsius praesulis auctoritate fuerat sejuncta, quia ex relatione obstetricum, a quibus fuerat inspecta, nunquam poterat esse mater aut conjux, tamquam cui naturale deerat instrumentum, et quae alteri nupta viro, cum eo tantum matrimonium consummaverat, respondet primo Impedimentum, quod reperiebatur inter mulierem hanc et priorem ejus virum, non esse perpetuum, ac proinde matrimonium primum esse validum : « Impedimentum illud non erat perpetuum, inquit Innocentius, » quod praeter divinum miraculum, per opus humanum absque corporali » periculo potuit removeri . . . Cum pateat ex post facto quod ipsa cognoscibilis erat illi, cujus simili commiscetur : et ideo inter ipsam et » primum virum dicimus matrimonium extitisse. » En verba Summi Pontificis qui inde sic concludit. « Quare, ait, inter eam et praefatum Guilelmum (secundum illius maritum) matrimonium non esse censemus, » eosque praecipimus ad invicem separari. » Quibus dictis duos addit hic Papa, primum est, quod si mulier ista solemnem emisserit religionis professionem, secundum matrimonium ab eo contractum, a quo fuerat separata, remanere debet validum, quia prioris vinculum voto solemnem religionis ab hac priore conjuge emisso dissolutum est. « Et si praedicta

• mulier ad religionem transiit primus vir, qui non cognovit eandem, cum ea remaneat, cum qua postmodum Ecclesiae auctoritate contraxit. • Alterum est, quod si huic religionem non fuerit professa, primus ejus et solus legitimus sponsus ad eam redire tenetur: • Alioquin ea dimissa, debet ad illam redire, cum qua primo contraxit. • Cum hac tamen exceptione . . . • Nisi fornicario modo alii viro miscuerit, ut primus vir praetextu fornicationis ejus velit consortium declinare. • Ceterum quidquid asserit Sanctissimus de muliere, idem de viro in simili casu dicendum est.

At vero non idem evenit, si Daniel sacros tantum susceperit ordines, religionem non professus, nam in hoc casu ad conjugem suam, si ipsum postulet, redire tenetur; nisi religionem solemniter profiteri velit. Cujus rei hanc rationem post Sanctum Thomam affert Franciscus Sylvius, in *Suppl. 5 Part. Sum. S. Thom.*, quæst. 33, art. 4, concl. 1, quia: • Ordo post matrimonium, sive consummatum sive inconsummatum susceptus, non dissolvit matrimonium, quod probat iste non solum auctoritate Angelici Doctoris: • Ita beatus Thomas heic • sed etiam ex *Decretali Joannis XXII in Extravaganti: Antiquae de voto et voti redempt. tit. 6*; qui sic loquitur: • Votum solemnizatum per sacri susceptionem ordinis . . . ad dissolvendum . . . prius contractum, etiam si per carnis copulam non fuerit consummatum . . . invalidum est. • SILVIO.

CASUS 14.

Theocritus cum Thomassina, quam duxit uxorem, matrimonium consummare non potuit; utpote impotens ex maleficio, vel ex frigidityte naturali. An invalidum est illud matrimonium?

Difficultatem istam solvit Sanctus Thomas, dicens in 4, *Distinct. 34, quæst. unic., art., 3, in corp.*: • Impotentia coeundi ex maleficio, aut est perpetua, et tunc matrimonium dirimit: aut non est perpetua, et tunc non dirimit: et ad hoc experiendum eodem modo Ecclesia tempus praefinit; triennium scilicet, sicut et de frigidityte dictum est. Tamen haec est differentia inter maleficcium et frigiditytem, quia qui est impotens ex frigidityte, sicut est impotens ad unam, ita ad aliam, et ideo quando matrimonium dirimitur, non datur licentia ei, ut alteri

• conjungatur: sed ex maleficio homo potest esse impotens ad unam et
 • non ad aliam: et ideo quando iudicio Ecclesiae matrimonium dēri-
 • mitur, utriusque datur licentia quod alteram copulam quaerat. •

Sciendum autem; quod prius quam tale matrimonium ab Ecclesia
 invalidum declaretur; necesse est ut duo conjugati simul per triennium
 cohabitaverint, et cum juramento afferant se matrimonium consumma-
 re non potuisse: id enim jure praescribitur his verbis Honorius III, in
 cap. Litterae fin. de frig. et maleficiatis, etc.: « Si ita est et constiterit
 • vobis, praefatum virum, et mulierem intra praedictos octo annos per
 • continuum triennium, insimul habitasse, ipsis cum septima propin-
 • quorum manu firmantibus juramento, si commisteri carnaliter ne-
 • quivisse, proferatis divoritii sententiam inter eos.

Non abs re forte putamus si proponantur regulae quaedam, quibus
 dignosci possit, num impotentia a maleficio procedat: sunt autem
 istae. I • Quando uxor virum ad se accedentem pati recusat, quod
 • ipsius mentulam tantae magnitudinis imaginatur, ut se ab eo cognosci
 • fere nequeat. • II • Quando conjuges cum alias sese diligant, odio
 • tamen inflammantur, vel exhorrescunt, quando ad coitum veniendum
 • est. • III • Quando vir, quem ad alias foeminas potentem esse con-
 • stat, cum sola uxore, in qua nullum est obstaculum, est impotens. •
 IV • Quando vir coitum appetens et mentula erecta paratus est ad
 • copulam, subito riget, organumque relaxatur et concidit. •

Juvat etiam observare, quo pacto maleficium a daemone produci
 quaeat. De eo autem ita loquitur sanctus Antoninus, 3 part. Summ.
 Theolog. tit. 1, cap. 12; §. 3, post Paludanum, cujus propria refert
 verba: « Potest diabolus corpora impedire, ne sibi mutuo appropinquent,
 • vel directe vel indirecte interponendo se inter eos; corpore assumpto ...
 • Secundo modo potest inflammare ad actum illum vel refrigerare ab
 • actu illo, adhibendo occulte vires rerum, quas optime novit ad hoc
 • validas. Tertio modo turbando imaginationem, et phantasiam aestima-
 • tivam, quae redit mulierem exosam; id quod potest imaginationem
 • imprimere. Quarto modo prohibendo directe vigorem membri, sicut et
 • motum localem cujuscumque organi. Quinto modo, prohibendo missio-
 • nem spirituum ad membra, in quibus et virtus motiva, quasi interclu-
 • dendo vias seminis, ne ad vasa generationis descendat, vel ne ab eis

• recedat, ne vel excidat, vel ne emittatur, et multis aliis modis. • Haec
 • Petrus de Palude. • PONTAS.

CASUS 15.

Liberius maleficiatus aut naturaliter frigidus, jam a triennio matrimonium suum cum Martha consummare non potuit, quam ob rem Martha sententiam obtinuit, qua irritum declararetur eorum matrimonium. Deinde alteri nupsit Liberius, quacum absque ulla difficultate matrimonium consummavit, nec jam maleficiatus aut frigidus videtur. Potest ne tuta conscientia cum hac ultima muliere remanere, an vero ad Martham redire tenetur?

Magnum intercedit discrimen inter maleficiam et frigiditatem naturalem; nam ut superius ex sancto Thoma probabimus, impotens ex maleficio talis est tantum, ut sit plerumque, erga hanc et non erga aliam; at impotens ex frigiditate naturali talis est erga omnes. S. Thom. sup. cit. art. 3, can. Requisisti 2, 35, quaest. 2, quare valde cum nulla alia muliere contrahere potest, quando ob eam causam irritum declaratum est ipsius matrimonium: unde sequitur in casu proposito, quod si Liberius, qui se frigidum naturaliter cum Martha putabat, contrarium expertus sit, alteram tenetur sub conscientiae reatu dimittere mulierem, cui nubere voluit, et ad Martham redire, non obstante sententia judicis, qui deceptus est, juxta decretales Coelestini III et Innocentii III superius laudatae.

At vero si Liberius esset impotens ex maleficio cum Martha, atque impotentia ejus perpetua judicata sit, alteri nubere potuit, quacum consummato matrimonio, ad Martham redire non tenetur; et contra, cum altera cui nupsit, et pro qua non est impotens, remanere debet. Ad auctoritatem Angelici Doctoris, qui multis in locis operum quaestionem hanc cit. definit Ort. distinct. 34, art. 3 et in Exposit. textus et quod lib. 2, art. 2; accedit etiam canon a Gratiano relatus, cujus haec sunt verba Can. Si sortiaria 4, 33, quaest. 2. • Si per sortiarias atque maleficas, occulto sed numquam injusto Dei judicio permittente, et diabolo praeparante, concubitus non sequitur . . . si forte sanari non poterit, separari valebant, sed postquam alias nuptias expetierint, illis

• in carne viventibus quibus juncti fuerant, prioribus quos reliquerant,
 • etiamsi possibilitas concumbendi eis reddita fuerit, reconciliari nequi-
 • bunt. » Depromitur canon iste e scriptis Hincmari, lib. ad quaest. 23,
 de matrimonio Lotharii regis: idem docet Glossa, in cap. Fraternalitatis
 6 de frigidis, etc., v. Divinum.

PONTAS.

CASUS 16.

Nicander ex maleficio impotens erga Paulam, cui nupsit, ab ea ex
 officialis sententia post triennalem cohabitationis, quam Ecclesia requi-
 rit, experientiam, separatus est. Deinde Geltrudi matrimonio se sociavit,
 pro qua non minus quam pro Paula impotens fuit. Sui autem status
 pertaesus maleficio suo se liberavit, aliud adhibens maleficium; cujus
 usum edoctus est, et si pro utraque potens factus est. Quam a duabus,
 sibi uxorem legitimam sumere debet?

Impedimentum quodlibet, si maleficio dumtaxat tolli non possit,
 censetur perpetuum, ut docet Sanctus Thomas, in 4, cit. distinct. 34,
 art. 3, ad 3. « Tamen, inquit, si posset per maleficium remedium adhi-
 • beri, nihilominus perpetuum reputatur, quia nullo modo debet aliquis
 • daemonis auxilium per maleficia invocare. » Idem quoque docet San-
 ctus Antoninus, 3 part. Summ. Theol., tit. 1, cap. 12, §. 3, dicens:
 « Nota quod si maleficium non potest revocari, nisi per aliquod illiciti-
 • tum, ut per daemonis auxilium, et hujusmodi, etiamsi sciret sic posse
 • revocari; nihilominus Impedimentum perpetuum judicabitur, quia re-
 • medium non est licitum. » Quod dictum suum confirmat S. Archiepi-
 scopus auctoritate Sancti Thomae max laudati, Alberti Magni et cardi-
 nalis Hastiensis. Unde sequitur, Nicandrum ad Paulam non posse re-
 verti, quacum valide non contraxit, sed eum cum Geltrude permanere
 debere, cum pro ea, licet non sine gravi peccato, impotens esse desierit:
 sed quia invalide cum ea contraxerat, necesse est, ut ambo suum renovent
 consensum, seu expresse, seu animo conjugali copulam habentes.

S. THOMAS et S. ANTONINUS.

CASUS 17.

Henricus impotens ex maleficio, hominem detexit a quo fascinatus est : potest ne veneficum suum cogere ut rem comburat, cui affixum esse novit maleficium, aut eam ipse comburere, aut alia quacumque ratione destruere, ut pro muliere sua, uti pro alia qualibet potens fiat ?

Antequam peculiari huic difficultati suu sit responsio, praesupponenda est simulque probanda regula certa, scilicet, maleficium tolli aut destrui non posse absque peccato mortali : est enim apostasiae et idolatriae species uti ope daemonis aut ministrorum ejus ad producendum talem effectum, ut docent Albertus Magnus, Sanctus Bonaventura, Durandus, aliique Theologi post S. Jo. Chrysostomum, qui dicit, Hom. 8 in Epist. ad Coloss. : « Ea res est idolatria. » Eodem modo loquitur Sanctus Basilius, in Psal. 45 initio. Idque confirmari potest praeclearis hisce Sancti Augustini verbis, in can. Nec mirum 14, 26, quaest. 6 : « Ad haec omnia supradicta pertinent, ligaturae execrabiliu remediorum, quae ars medicorum condemnat, seu in praecantationibus, seu in characteribus, vel in quibusque rebus suspendendis atque ligandis, in quibus omnibus ars daemonum est ex quadam pestifera societate hominum et angelorum malorum exorta. Unde cuncta vitanda sunt christiano, et omni penitus execratione repudianda atque damnanda. » Hinc, dicit Sanctus Thomas, « quod ea quae sunt supra facultatem humanam et naturae, a solo Deo requirenda sunt : ideo, subjungit, sicut graviter peccat, qui illud quod est Dei, creaturae impedit per idolatriae cultum ; ita etiam graviter peccat, qui ea quae a Deo expetenda sunt auxilio daemonum implorat . . . in his enim omnibus est apostasia a fide per pactum initum cum daemone, vel verbo tenus, si invocatio intersit, vel facto aliquo. » Quod si crimini huic aliqua subjicietur excusatio, magna videlicet quae ex eo percipitur utilitas, cum eodem Sancto dicendum, ibid. ad ff. « Nulla utilitas esse potest, pro qua aliquid faciendum sit, quod in Dei vergat injuriam ; quod contingit, quando quod ipsius est, non ab ipso quaeritur, sed cum ejus adversario foedus initur. »

Nec minus excusari potest crimen illud ex bona intentione committentis; nam ut vana adeo tollatur excusationis species, satis est, ut legatur ista Alexandri III Decretalis, in cap. Ex tuarum, 2, de sortilegiis, lib. 5, tit. 21; in qua de presbytero quodam, praepostere supersticioso sic loquitur hic summus Pontifex: Presbyter cum quodam infami ad privatum locum accessit, haec sunt verba Decretalis, non ea intentione ut vocaret daemonium, sed ut inspectione astrolabii, factum cujusdam ecclesiae posset recuperare, verum licet hoc ex bono zelo et simplicitate se fecisse proponat, id tamen gravissimum fuit, et non modo dicam inde maculam peccati contraxit.

Praesupposita illa solidaque firmata praecipui momenti regula, dicimus non licere quidquam fieri, quod vel minimum habeat ad superstitionem respectum, ut destruaturs maleficium quos quis vexatur; ut quaerere sub limine januae cerae figuras, ossa, papyros aliave hujusmodi, quae supponi potuere ab iis, qui vulgo sponzorum fascinatores, hoc est, ab iis qui auctores sunt maleficium de quo loquimur: uti etiam solvere nodum quempiam, in quo positum esse vulgo dicitur maleficium: cum hoc unum daemon intendat, ut simplicibus suadeat, hisce rebus hanc esse vim, ut maleficium producant; quamvis certum sit, quod hoc permittitur Dei fit, ut ipsi qui haec audiunt vel vident, probentur, et appareat quae fide sint vel devotione erga Deum inquit canon antiquus, Nec mirum 14. 26, quaest. 1.

Nec alia igitur adhiberi debent remedia, quam quae praescribit Hincmarus in can. Si per sortiarias 4, 33, quaest. 1. Confessionem videlicet, preces, eleemosynas, lacrymam, et jejunia cum exorcismis sacerdotum. Si per sortiarias atque maleficas, occulto, sed numquam injusto Dei judicio permittente, et diabolo praeparante concubitus non sequitur; hortandi sunt, quibus ista eveniunt, ut corde contrito, et spiritu humiliato Deo, et sacerdoti de omnibus peccatis suis puram confessionem faciant, et profusus lacrymis et largioribus eleemosynis, et orationibus atque jejniis Domino satisfaciant; et per exorcismos, ac cetera ecclesiasticae medicinae munia ministri Ecclesiae tales, quantum averterit Dominus, qui Abimelech ac domum ejus Abrahae orationibus sanavit, sanare procurent. Haec sunt salubria media quae proponit doctissimus ille praesul; quibus adhibitis, nihil superest faciendum,

nisi ut sponsi separentur. « Quod si forte sanari non potuerint, separari » valebunt. »

Ad confirmationem hactenus dictorum addi potest praeclarum Sancti Hilarionis exemplum, de quo loquitur Sanctus Hieronymus in vita hujusce solitarii. Is enim narrat, quod cum virgo adolescens daemone vexaretur, neque se ex ejus corpore exiturum profiteretur malus genius, priusquam sublata fuisset cuprea lamina sub limine januae recondita; S. Hilarion daemonis propositum dedignans ipsum e corpore puellae hujus precum suarum fervore exepulit. « Exire me cogis, solitario ait dae-
 » mon, et ligatus subter limen teneor; non exeo nisi adolescens qui te-
 » net, dimiserit, » cui Sanctus Hilarion: « Grandis fortitudo... tua, qui licio et lamina teneris. » Subjungitque Sanctus Hieronymus: « Nohuit autem
 » Sanctus Hilarion antequam purgaret virginem vel adolescentem signa
 » jubere perquiri, ne aut solitis incantationibus recessisse daemon vide-
 » retur, aut ipse sermoni ejus accomodasse fidem, asserens fallaces esse
 » daemones, et ad simulandum esse callidos. »

Concludimus ad casum propositum respondendo, ab Henrico cogi non posse auctorem maleficii quo vexatur, ad comburendam rem cui affixum esse maleficium existimat: cum ita ad daemonem recurreret, si illius qui daemonis est minister, ope uteretur ad recuperandam sanationem suam; quam a Deo solo expectaturus est, et quam ab ejus bonitate sperare tantum debet ob poenitentiae opera, ut loquitur Sanctus Augustinus, lib. 10 de civit. Dei, cap. 22. Id ipsum consentit cum istis verbis 72 capituli Martini Episcopi Bracarensis anno 572, Concil. in can. Non licet 5, 26, quaest. 5 ex Collect. de Syn. Graec. « Si quis autem
 » Paganorum consuetudinem sequens, divinos et sortilegos in domum
 » suam introduxerit, quasi ut malum foras mittant, aut maleficia inve-
 » niant, quinque annis poenitentiam agant. »

Fatemur tamen, neglecta auctoris maleficii ope, ejus signa tolli, et comburi posse, eo tantum fine, ut destruantur opera diaboli, nec ab eo exspectetur quod nocere desinat ex eo quo ejusmodi signa fuerint combusta aut sublata; nam si ea intentione comburentur tolleranturve; ab ea non abesset superstitio. Uno verbo signa comburendo necesse est, ut omne cum diabolo pactum rejiciatur, nec ea ratione quidquam ab eo exspectetur, atque eo sensu intelligendum est Rituale Romanum, tit. De

exorcizandis obsessis a daemone in fine, quando praescribit ut exorcista • jubeat daemonem dicere, an delineatur in illo corpore ob aliquam
 • operam magicam, aut malefica signa vel instrumenta: quae si obsessus
 • ore sumserit, evomat, vel si alibi extra corpus fuerint, ea revellet et
 • inventa comburantur. •

PONTAS.

CASUS 18.

Norberto et Julianae, matrimonio junctis, datum est maleficium, quo jam a sex mensibus a matrimonii consummatione impediuntur, ob mutuum vehemens et subitum odium, quo in se invicem corripuntur, ubi copulam habere volunt. Notum est ipsis, quosdam simili vexatos maleficio, iterata matrimonii celebratione fuisse sanatos: possunt ne absque peccato hanc eandem adhibere viam, cum ex iteratione hujusce Sacramenti nullum oriatur incommodum?

Certum quidem est, quando justa subest causa, nullum ex iterata matrimonii celebratione oriri incommodum, cum omnia sacramenta, quae nullum imprimunt characterem, iterari possint; et ista etiam sub conditione possunt iterari, quando legitima est de eorum validitate dubitandi ratio. At id non esse licitum in casu proposito contendimus, quia in iteratione esset superstitio, ut docet inclytus Franciscus Syloius, Resolut. variar., v. Maleficium. • Existimo, inquit, illam praxim pertinere ad varias
 • *superstitiones, quae, licet aliquando reperiuntur habere effectum, non*
 • *idcirco tamen desinunt esse vanae, • Ratio evidens quum avertit hic auctor dicti sui, est, quia inde speratus effectus, hoc est cessatio maleficii naturaliter ex hac iteratione oriri nequit, cum ad hunc finem non institutum fuerit matrimonium, neque umquam medium illud ad tollendum maleficium Ecclesia adhibuerit. Ratio ista petitur ex S. Thoma, 2, 2, quaest. 96, art. 2 in corp.: • In his quae fiunt ad aliquos effectus parti-*
 • *culares inducendos, considerandum est, utrum naturaliter videantur*
 • *tales effectus causare; sic enim non erit illicitum . . . si naturaliter*
 • *non videatur posse tales effectus causare; consequens est, quod nec*
 • *adhibeantur ad hos effectus causandos tamquam causa, sed solum*
 • *quasi signa; et sic pertinent ad pacta significationum cum daemonibus*
 • *inita. •*

Nec prodest dicere, simili ratione alios a maleficio suo fuisse sanatos: constat enim, quod si ita res evenerit, effectus ille eum daemonis astutiae ac fraudi adscribi debet, non vero caerimoniae iterandi matrimonium quae nullam cum tali effectu potest habere connexionem. • Multa per hujusmodi observationes eveniunt, per deceptionem daemonum, • ut in his observationibus homines implicati curiosiores fiant, et se magis inserant multiplicibus laqueis perniciosi erroris. • Ita doctor Angelicus iterum post Sanctum Augustinum lib. de Doctrin. christian. quem laudat.

Hinc severe damnatur mos ille ex antiquo exorcismorum manuali quod iterum anno 1618 probavit Episcopus Antuerpiensis, in quo haec leguntur verba. • Cavebit autem sacerdos diligenter, ne permittat illum • errorem et rei sacrae abusum qui hodie in nonnullis vigere dicitur; • quod aliqui tali maleficio vexatis succurri posse putant, si vir et mulier • priori matrimonio legitime, et in faciem Ecclesiae contracto, mutuo • consensu renuntient, et novum coram sacerdote contrahant; est enim • hoc diabolicum inventum superstitionis inducendae causa, vel ut res • sacras hominibus ludibrio exponat, et Sacramento Christi gravem irroget injuriam. • Ex allatis igitur auctoribus manifeste constat, Norbertum et Julianam absque reatu superstitionis, matrimonii sui celebrationem eo fine non posse renovare, ut hac ratione a maleficio quo vexantur, fiant immunes: illisque ea tantum suppeterere remedia quae in praecedenti decisione sunt a nobis notata.

PONTAS.

CASUS 19.

Si in causa divortii Theocritus affirmet, se esse potentem: neget vero uxor illius, cui potius e duobus fides est adhibenda?

Cum vir sit caput mulieris, in casu proposito fides Theocrito est adhibenda, ut docet S. Thomas, in 4, distinct. 34, in Exposit. Litter. praecipue si cum ea satis longo tempore vixisset absque querela, ut fert decretum istud Concilii Compendiense anni 757, in Can. Si quis 3, 33, quaest. 1, et ibi Glossa. • Si quis accepit uxorem, et habuit eam aliquo • tempore, et ipsa foemina dicit, quod numquam coisset cum ea, ille vero • dicit quod sic fecit; in veritate viri consistat, quia vir est caput mu-

• *liaris.* • Si tamen requireret, ut inspiceretur vir suus aut alia quocumque ratione Theocriti impotentiam posset certo probare, ad audientiam deberet admitti. *Cap. Accepisti 1. De frigidis, etc.*

Idem quoque expressis verbis definit Decretalis in corpore juris relata cujus hi sunt termini. Illa autem mulier si prior post annum aut
 • *dimidium ad Episcopum aut ejus missum proclamaverit dicens: quod*
 • *non cognovisset eam, tu autem contrarium affirmas; tibi credendum*
 • *est, eo quod caput es mulieris: quia si proclamare voluit, cur tam diu*
 • *tacuit? cito etiam et in parvo tempore scire potuit, si secum coire po-*
 • *tuisses. Si autem statim in ipsa novitate post mensem aut duos ad Epi-*
 • *scopum aut ad ejus missum proclamaverit dicens ... Vir quem accepi*
 • *frigidae naturae est, et non potest illa facere propter quas illum acce-*
 • *pi; si probari potest per rectum judicium, separari potest is, et illa si*
 • *vult nubat in Domino.* •

Advertendum autem huic, idem dici non posse de viro: nam si se impotentem profiteatur, et contrarium uxor ejus affirmet, mulieri fides est adhibenda, quia ea non praesumitur velle manere cum viro impotente, et aliunde pateret aditus divortio; quod injuste attentare multi conjuges attentarent, si affirmationi eorum crederetur. Ita S. Thomas: « Si
 • *autem, inquit, vir neget copulam carnalem praecessisse, non est dandum*
 • *juramento ejus, quamvis sit caput mulieris, si mulier affirmet; quia*
 • *sic daretur facultas multis viris dimittendi uxores suas.* »

S. TOMMASO.

CASUS 20.

Si quis post matrimonium ratum, nec dum consummatum, fit ad copulam perpetuo impotens, potest ne compar illius ad alias nuptias, saltem obtenta judicis venia, convolare?

Matrimonium semel ratum, etsi nondum consummatum, numquam solvi potest quoad vinculum, nisi per solam religionis professionem solemnem: proindeque ob quamvis impotentiam supervenientem numquam illud posse dirimi certum est, ut intelligitur ex sancto Augustino, cujus hac de re sententiam in decreto suo refert Gratianus. S. Aug. in can. Si uxorem, 18, 32, quaest. 5, ex his Glossae verbis, in cap. Fraternalitatis, v. Divinum de frigidis, etc. « Post matrimonium contractum, si

» *superveniat Impedimentum non debent separari.* » Quod quidem auctor istius Glossae probat auctoritate Nicolai Papae ad Carolum Moguntinum scribentis, in cap. Si quis 25, 32, quaest. 7. Itaque etiam vir utriusque testis ex sectione fieret ad coitum impotens, uxor ab eo separari non posset.

PONTAS.

CASUS 21.

Margarita existimans virum suum esse impotentem, tenetur ne sub reatu mortalis culpa ad debitum ei conjugalem reddendum?

Si mulieri huic non omnino comperta sit viri sui impotentia, tenetur, etiam sub reatu mortalis culpa, ad ei reddendum conjugale debitum per triennium, ut docet S. Thomas, in 4, distinct. 34, quaest. un., art. 2, in corp. et art. 3, in corp. « Quia, inquit, ad hoc experiendum . . . Ecclesia tempus praefixit triennium. » Quocirca mulier virum suum absque peccato nequit jure privare quod ei concedunt Ecclesiae regulae. Diximus si mulieri huic non omnino comperta sit viri sui impotentia: nam si certo eam novisset, tunc se ipsam ab eo separare valeret, nihil insuper exspectans, ac necdum in hoc casu ei debitum reddere teneatur, ut potius absque reatu mortali non possit. « Si est evidens Impedimentum, ut in eunuchis, ait Angelicus Doctor, possunt statim separari. »

S. TOMMASO.

Dell' Impedimento del ratto.

Il trasferire violentemente da un luogo sicuro una femmina invita e sedotta da un altro, ch'è sotto la podestà del rapitore col fine di unirsi seco lei in matrimonio, è quel delitto gravissimo, che appellasi ratto, e delitto tale, che non ve n'ha forse altro più pernicioso nella società civile. Si dice assolutamente *una femmina*; perchè o sia vergine, o corrotta, o vedova, o maritata, se viene con violenza rapita, è sempre ratto. Anzi anche se taluno rapisce la propria sposa invita, commetterebbe il delitto di ratto. *Il trasferire* cioè o fisicamente prendendola per mano e conducendola, o moralmente, cioè col mezzo di gravi minaccie e timor grave; o per sé immediatamente, o per altra persona; perchè in tutte queste maniere ha luogo e si avvera il ratto. *Da un luogo sicuro*, o sia poi questo

la casa dei parenti, o il monastero, ove trovasi in educazione, o altra casa o luogo, ove trovasi al sicuro. *In altro luogo*, che sia o del rapitore e de' suoi amici, cosicchè si capisca che la persona rapita patisce violenza. Deve essere un luogo diverso dal primo; perchè non ha luogo il ratto, se una fanciulla da una stanza della stessa casa viene trasferita in un'altra, o dall'appartamento inferiore al superiore, o se, ritrovata in un campo, viene tradotta in una casa vicina.

Il ratto è stato annoverato fra i dirimenti Impedimenti del matrimonio dal Concilio di Trento, nella *sess. 24, cap. 6*, colle seguenti parole: « *Inter raptorem et raptam, quamdiu ipsa in potestate raptoris manserit, nullum possit consistere matrimonium. Quod si rapta a raptore separata et in loco tuto et libero constituta illum in virum habere consenserit, eam raptor in uxorem habeat; et nihilominus raptor ipse, et omnes illi consilium, auxilium et favorem praebentes sint ipso jure excommunicati, ac perpetuo infames, omniumque dignitatum incapaces; et si clerici fuerint, de proprio gradu decidant. Teneatur praeterea raptor mulierem raptam, sive eam in uxorem duxerit, sive non duxerit, arbitrio judicis decenter dotare.* » In ciò per altro il Concilio di Trento altro non ha fatto che rinnovare i canoni antichi, nei quali era vietato ai rapitori il matrimonio colla rapita. La scomunica poi dal Concilio nel testo riferito fulminata contro i rapitori e contro tutte quelle persone, le quali cooperano al ratto col loro consiglio, aiuto e favore, è di lata sentenza, e s'incorre col fatto stesso, mentre il Concilio dice, *sint ipso jure excommunicati*. Non è però riservata; poichè nel decreto non v'ha parola o cenno di riserva.

Per porre anche qui la cosa più in chiaro faremo alcune ricerche. Cercasi 1. se al ratto ricerchisi una vera violenza praticata colla rapita, oppure basti, che p. e., uno innamorato tragga un' incauta fanciulla dalla casa di suo padre ad altro luogo, che è in suo potere, puramente colle carezze, colle lusinghe, colle persuasioni, colle preghiere, cogli allettamenti, colle promesse. Sarà egli questo un vero ratto dirimente il matrimonio?

I Teologi e Giuristi francesi rispondono che sì, e vogliono che il seduttorio ratto dirima il matrimonio non meno che il violento. Ma gli altri Teologi comunemente sono, e più probabilmente di senti-

mento contrario; perchè in tal caso la femmina segue di sua volontà e liberamente e volenterosamente il seduttore. È vero che all'onestà del matrimonio ricercasi altresì il consenso dei parenti, ai quali fa onta il seduttore della loro figliuola; ma è vero altresì che il Tridentino con quel suo Decreto ha voluto provvedere, non già alla onestà, ma bensì alla libertà del matrimonio. Quindi ha stabilito che al valore del matrimonio fra il rapitore e la rapita basti sia la rapita collocata in luogo sicuro e restituita alla sua primiera libertà, nè fa veruna parola o cenno del consenso dei parenti, dei tutori o dei consanguinei. Nel diritto canonico, *cap. Quum causam, 6, de Raptor.*, Lucio III dice così: « *Iste raptor dici non debet, quum habuerit mulieris consensum, et prius eam desponsaverit quam cognoverit, licet parentes reclamarent, a quibus eam dicitur rapuisse.* » Ai parenti della figliuola in tal caso si reca ingiuria, e relativamente ad essi il peccato del giovane seducente è di ratto, come insegna S. Tommaso, nella 2, 2, q. 154, art. 7, ma non è il delitto di ratto costitutivo dell' Impedimento dirimente.

Cercasi 2, se, attese quelle parole della definizione del ratto, *per il fine di matrimonio*, sia un vero ratto dirimente il matrimonio anche quando viene una femmina rapita, non per il fine del matrimonio, ma per il fine perverso di satollare la propria libidine.

Su tal punto gli Autori sono assai divisi. Altri lo affermano, fra quali il Cabassuzio, il Bonacina ed altri, i quali, come fa anche il Continuatore del Tournely, aggiungono alla definizione del ratto, dopo quelle parole *matrimonii contrahendi*, queste altre, *vel libidinis explendae causa*; ed altri, fra quali il Sanchez, lo negano: e tanto gli uni quanto gli altri portano, in prova della loro sentenza, Decreti della Congregazione del Consiglio. In tale discrepanza di pareri in un punto, in cui trattasi del valore del Sacramento, pare a noi che ognuno in pratica debba appigliarsi alla sentenza piu sicura. A vero dire, certamente la femmina rapita anche in tal caso trovasi in potere del rapitore e in luogo non sicuro, il che impedisce, come è manifesto, la libertà del matrimonio; al qual inconveniente appunto ha voluto ovviare il Concilio col vietare ed annullare il matrimonio del rapitore colla femmina rapita, e sembra che non avrebbe posto un suffi-

ciente riparo a tal disordine, nè provveduto abbastanza alla libertà del matrimonio, se non avesse inteso di comprendere anche questo caso. La cosa dunque almeno è dubbiosa; e conseguentemente, giacchè trattasi del valore di un Sacramento, conviene in pratica stare alla parte più sicura.

Cercasi 3. Se abbia luogo l'impedimento dirimente del ratto, anche quando una femmina rapisce un giovane per il fine di matrimonio. Potrà ella questa femmina celebrare validamente il matrimonio con questo giovane rapito?

Comunemente i Teologi e Canonisti sì francesi che d'altre nazioni, contro il Continuatore del Tournely, che tiene la sentenza negativa, rispondono che può validamente celebrarlo, perchè questo non è quel ratto che dirime il matrimonio. La ragione è, perchè il Concilio parla chiaramente di rapitore e di rapita, e non già di rapitrice e di rapito; e leggi di tal fatta penali e restringenti debbono intendersi strettamente e come suonano. I sacri Canonici ed i Concilii parlano dei rapitori, ed intorno alle rapitrici tacciono onninamente. Si può anche aggiungere che dal diritto di quelle cose che di rado avvengono, non si fanno leggi: ora è cosa rara, anzi rarissima, che una femmina rapisca un uomo.

Cercasi 4, come si tolga di mezzo questo impedimento; e rispondo che questo Impedimento non è nè perpetuo, come gli altri, nè si toglie colla dispensa: e togliesi solamente e cessa ognora che la donna rapita viene collocata in luogo sicuro, ed alla sua libertà restituita: quando, dice il Tridentino: *« Rapta a raptore separata, et in loco tuto ac libero constituta illum in virum habere consenserit. »*

C A S O 1.º

Camilla amica di Flaminia, sebbene a questa inferiore nelle ricchezze, sendosi accorta che Sergio suo figliuolo vagheggiava Lucilla figlia di Flaminia, prega la di lei madre a concederle di poter condur seco in villeggiatura Lucilla, la quale, trovandosi poco bene di salute, aveva bisogno del sollievo che godesi nella campagna. V'assente Flaminia, ed in villa Sergio si congiunge in matrimonio con

Lucilla. Cercasi se questo matrimonio per l'Impedimento del ratto sia invalido?

Rispondo che no, perchè non v'ha violenza, avendo Flaminia acconsentito liberamente a lasciar andare Lucilla sua figliuola in campagna, ed essendovi Lucilla andata senza difficoltà e non già contro la sua volontà. Condur seco non esprime certamente rapire, e questa distinzione si desume dalle leggi *Qui naufragium* §. *non solum autem ff. de incert.*, nella quale è detto: « *Aliud esse rapti, aliud amoveri palam est. Siquidem amoveri aliquid etiam sine vi potest: rapti autem sine vi non potest.* » Si dirà forse che Camilla ha condotto seco la fanciulla con inganno; ma ciò non pregiudica alla nostra dottrina; poichè quantunque la frode equivalga talvolta alla violenza, tuttavia nel nostro caso non v'ha frode di tal carattere. Ratto sarebbe se Camilla avesse fatto uso di sollecitazioni illecite ed inique, e se l'avesse circondata con inganno, dicendo la legge *unic. §. Oportet. cap. de Raptu virg.* « *Nisi eam sollicitaverit, nisi odiosis artibus circumvenerit,* » ma Camilla invece l'ha invitata con urbanità ed amichevolmente, e l'ha chiesta con buona grazia alla di lei madre. Se poi Camilla avea nell'animo l'intenzione di prevalersi di questo incontro per procurare le nozze fra Sergio e Lucilla, sembra che dir piuttosto convenga che ha usato di fina scaltrezza, ma non di frode violenta. Il matrimonio adunque contratto da Sergio con Lucilla è valido, non ostandovi l'Impedimento di ratto.

SCARPAZZA.

C A S O 2.°

Enrico promette a Tecla, che conta ventidue anni di età, di sposarla, e Tecla a lui promette di riceverlo in isposo. Opponendosi a questo conjugio i genitori di Tecla, ambedue Enrico e Tecla pensano di fuggire. Fissato il momento Enrico entra nella casa di Tecla, e violentemente la trae fuori, ed arrivati al luogo destinato celebrano le nozze. Cercasi se questo matrimonio sia valido?

Può esservi l'Impedimento di ratto anche allora che la donna acconsente allo stesso rapimento ed è d'accordo col rapitore, e ciò per l'ingiuria che ne avviene ai di lei parenti, tutori o curatori, come insegna apertamente il Barbosa, sopra il citato *cap. 6 della sess. 24 del*

Tridentino, citando non pochi autori che lo affermano. • *Existimantes, sono di lui espressioni,, raptum, quo foemina, incivis parentibus, ipsa tamen consentiente, rapitur, dirimere matrimonium.* • E difatti nel decreto di Graziano *de Raptor.* 36, q. 1, abbiamo il Canone del Concilio Aurelianense in questi termini: • *Si vero quae rapitur, patrem habere constiterit, et puella raptori consenserit, potestati patris excusata reddatur, et raptor patri superioris conditionis satisfactione teneatur obnoxius.* • Dopo di che segue Graziano: • *Ex hac auctoritate liquet, quod aliquando vis infertur parentibus, non puellae.* • Alle riferite autorità non credo superfluo aggiungere quella di S. Tommaso, 2, 2, q. 154, a. 7, in c. che così scrisse: • *Violentia quandoque infertur tam ipsi virgini, quam patri; quandoque autem infertur patri, sed non virgini: puta cum ipsa consentit, ut per violentiam de domo patris abstrahatur ... qualitercumque enim violentia adsit, salvatur ratio raptus.* • Che se si dicesse, che il Canone Aurelianense e l'autorità di Graziano e di S. Tommaso sono anteriori al Concilio di Trento, il quale moderò il rigore dei Canoni antichi intorno a questo Impedimento, noi soggiungeremo, che il Tridentino non ha punto cangiata la natura di questo Impedimento, e solo ha tolto che il rapitore non possa più contrarre matrimonio colla rapita. Quindi è, che gli Autori posteriori al Concilio di Trento comunemente insegnano, come può vedersi presso il Barbosa, che anche consenziente la donna v' ha l' Impedimento.

Ne segue pertanto dall' esposto, ch' è invalido il matrimonio di Enrico con Tecla. Ma si dirà che Tecla conta ventidue anni di età, e che quindi deve dirsi capace di disporre di sè medesima, ond' è che nessuna ingiuria ne devono aver risentito i di lei genitori pel consenso che diede al rapimento, e che piuttosto non si fece in questa maniera, fuorchè liberarsi da quel dispotismo, di cui si servivano i genitori con ingiuria alla prole opponendosi ed impedendo le nozze. Ma sia pur vero tutto questo, egli è però vero altrettanto, che Tecla di ventidue anni è soggetta alla paterna potestà, nè può disporre di sè medesima senza il loro assenso. Ricusando iniquamente i di lei parenti di acconsentire alle nozze, poteva aver ricorso al giudice ed usare di altri mezzi leciti per conseguire il suo intento. La supposta ingiustizia dei genitori non rende quindi lecita e senza pena un' azione

che non può farsi, e che porta seco una pena dalla legge stabilita. Invalido è dunque il matrimonio celebrato da Enrico con Tecla per l'Impedimento del ratto.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 3.°

Flavio e Manlia procurano di persuadere Eufrosina loro figliuola a sposar Ermete. Non riuscendo nel loro intento consigliano Ermete a trarla fuori della loro casa, e, condottala in altro luogo, ridurla a contrarre matrimonio. Ermete se ne vale del consiglio, ed Eufrosina cede alle premure di Ermete e lo sposa. Cercasi se questo matrimonio sia valido per l'assenso paterno ch'ebbe luogo nel rapimento?

Egregiamente scrisse l'Angelico, in 4 d. 18, q. un., a. 3, ad 1, che la figliuola non è sotto la paterna potestà come una schiava, cosicchè non sia padrona del suo corpo: « *Puella non est in potestate patris, quasi ancilla, ut sui corporis potestatem non habeat.* » Come i genitori senza giusti motivi non possono opporsi ai matrimonii della loro prole, così e molto più non possono obbligarli a contrarre quelle nozze, delle quali non sono essi persuasi. Le direzioni quindi di Flavio e Manlia essere non possono più condannabili. Ma v'ha Impedimento del ratto nel matrimonio di Eufrosina con Ermete? Sì, v'ha l'Impedimento, nè lo toglie l'assenso dei genitori, col quale il ratto fu praticato. Nel can. *Ex hac* 56, q. 1, di Graziano si legge: « *Puellae autem, non parentibus vis infertur, cum voluntate patris puella violenter abducitur ut ejus patiatur concubitus, cujus copulae numquam consensum adhibuit.* » Inoltre il Concilio di Trento, sess. 24, c. 6 riguarda particolarmente l'ingiuria fatta alla donna, e dichiara invalidi senza eccezione i matrimonii contratti tra il rapitore e la rapita, senza che questa sia stata posta precedentemente in luogo sicuro da poter disporre liberamente di sè medesima: « *Decernit sancta Synodus inter raptorem et raptam, quandiu in potestate raptoris manserit, nullum posse consistere matrimonium.* » È dunque evidente l'invalidità di questo matrimonio.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 4.°

Alipio ed Anna, risolti di sposarsi insieme, trovano i maggiori ostacoli nei genitori della stessa Anna, quantunque sia in età maggiore. Anna, non potendo persuaderli, prega Alipio a trarla fuori dalla casa paterna, ed a seco condurla in altro luogo per contrarre liberamente le nozze. Il fatto pienamente succede, e si cerca se valido sia il matrimonio di Alipio con Anna?

L' Impedimento, che nasce dal ratto, fu principalmente stabilito dalle leggi ad oggetto che salva sia nei matrimoni la libertà del consenso. Ora questa libertà di consenso v' ha pienamente nelle nozze contratte tra Alipio ed Anna, poichè Anna pregò Alipio a rapirla determinata già di sposarlo. Fu inoltre stabilito il detto Impedimento per la sicurezza delle donzelle, e dell' onore della famiglia, non che del rispetto dovuto alla paterna potestà. Quanto alla sicurezza della donzella, egli è chiaro che questa nel nostro caso non è punto attaccata, giacchè ella stessa, capace essendo di disporre di sè medesima, così ha disposto; nè verun disonore ne provenne alla famiglia, poichè fu oggetto del ratto le nozze, e non lo sfogo della libidine. Vi fu, si dirà, la mancanza di rispetto alla paterna potestà. È vero, ma Anna essendo maggiore di età era capace e poteva disporre di sè stessa, ed i genitori di lei non potevano nè dovevano così ostinatamente opporsi alle nozze ch' essa risolutamente voleva; conciossiachè opponendosi facevano ingiuria a lei privandola del diritto che avea di scegliere lo stato o di contrar matrimonio con chi le piaceva. In conseguenza mi pare, che nella nostra ipotesi il matrimonio sia valido. Il ch. Devoti, *Inst. Jur. Can. lib 2, tit. 2, sect. 7, n. 145, adn. 2*, dice che; per attestazione del Giraldis, la sacra Congregazione ha deciso non esservi Impedimento ove il ratto ebbe luogo per le preghiere e persuasioni della donna: « *Illud animadvertere oportet, raptum qui patratu est non tantum consentiente, sed etiam postulante et suadente puella, Impedimento non esse, quominus raptor cum ea contrahat matrimonium, sicuti a sacra Congregatione Concilii responsum fuisse testatur Giraldis* », *Eposit. Jur. Pont., part. 2, sect. 123*. Se dunque nel

nostro caso Anna fu quella che indusse Alipio a praticare il ratto, essendo anche maggiore di età, legittima è la conseguenza, che il matrimonio da essa contratto col rapitore Alipio è valido.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 5.°

Onorio contrasse gli sponsali con Agata acconsentendovi i genitori della stessa Agata, e poscia questi senza alcuna legittima causa si oppongono alla celebrazione delle nozze. Non riuscendo ad Onorio ed Agata di persuaderli nemmeno con quella dilazione ch'essi avessero voluto, prendono il partito di fuggire. Quindi Onorio trae fuori Agata dalla casa paterna, e dopo due giorni contraggono il matrimonio. Cercasi se abbia qui luogo l'Impedimento del ratto.

Sembra più probabilmente, che il matrimonio di Onorio con Agata sia valido. Insegna S. Tommaso, 2, 2, q. 154, a. 7, ad 4, che lo sposo acquista cogli sponsali un qualche diritto sopra la sposa, e che perciò traendola fuori della casa paterna pecchi bensì per la violenza che pratica, ma non incorra l'Impedimento del ratto. • *Sponsus ex ipsa desponsatione habet aliquod jus in sua sponsa, et ideo quamvis peccet violentiam inferendo, excusatur tamen a crimine raptus.* • Inoltre lo stesso Angelico prova la sua dottrina coll'autorità di Gelasio papa, che si legge nel *can. Lex* illa 36, q. 4, espressa in questi termini: • *Lex illa praeteritorum principum ibi raptum dicit esse commissum, ubi puella, de cujus nuptiis nihil actum fuerat, videatur abducta.* • E conformemente a Gelasio decretò pure l'altro sommo pontefice Lucio III, come può vedersi nel *cap. Cum causam* 6 de raptibus, ove si legge: • *Respondemus, quod cum ibi raptus dicatur admitti, ubi nil ante de nuptiis agitur: iste raptor dici non debet cum habuerit mulieris assensum, et prius eam desponsaverit, quam cognoverit, licet parentes reclamarent a quibus eam dicitur rapuisse.* • Quantunque però da queste autorità si raccolga chiaramente, che Onorio in forza degli sponsali contratti poteva, senza incorrere nel delitto di ratto, condur via con violenza Agata contro la volontà dei genitori, nullameno vi sono dei Teologi i quali sostengono ch'egli sarebbe legato dall'Impedimento, di cui parliamo, se Agata non vi avesse acconsen-

tito. Sono fra questi Teologi il Sanchez, l' Azorio, il Figliucci citati dal Silvio, in 2, 2, q. 154, a. 7, §. Petes, ai quali si unisce il Bonacina. Per altro contro di questi abbiamo il can. *Si quis* 36, 9, 2, nel quale Gregorio II fulmina la scomunica contro dei rapitori, ed eccettua quei che conducono via la donna, colla quale hanno contratti gli sponsali: « *Si quis virginem vel viduam, nisi desponsaverit, rapuerit, vel furatus fuerit in uxorem, cum sibi faventibus, anathema sit.* » Quindi è che il Sanchez stesso citando varii Autori, modera la stessa sua opinione, e par che propenda a ritenere, che il rapimento vi sia, allorchè si tratta di una persona ch'è del tutto libera, e può in qualsivoglia maniera disporre di sè medesima, ma non quando la persona si è in certo modo legata col vincolo degli sponsali. Qualunque però sia l'opinione che voglia adottarsi su questo punto, dobbiamo conchiudere nella proposta ipotesi, che valido è il matrimonio celebrato da Onorio con Agata, non essendovi l'Impedimento di ratto, sì perchè Agata aveva col consenso paterno contratti gli sponsali con Onorio, e sì molto più, perchè Agata stessa ha pienamente acconsentito al suo ratto.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 6.º

Ginevra straordinariamente bella fu rapita da Giulio coll'ajuto del suo servo, e fu rapita per isfogo di passione, e posciachè Giulio l'ebbe in suo potere gli venne desiderio di sposarla. Che dir si dovrà di Giulio?

Non si dovrà dir male e male assai? Il fine, per cui egli praticò il rapimento, come osserva l'Angelico, 2, 2, q. 154, a. 7, ad 2, rinchiede in sè una malizia, ed una deformità speciale di lussuria, poichè tale violenza « *procedit ex magnitudine concupiscentiae, ex qua aliquis non refugit periculo se injicere violentiae inferendae.* » Quindi i Concilii ed i Sommi Pontefici stabiliscono pene gravissime contro chiunque giunse all' eccesso di commettere un sì grave misfatto. Il Tridentino, *sess. 24 de reform. matrimon.*, cap. 6, dopo aver detto, che la rapita può, se consente, esser moglie del rapitore, soggiunge: « *Nihil minus raptor ipse ac omnes illi consilium et favorem praebentes, sint ipso jure excommunicati, ac perpetuo infames, omniumque*

dignitatum incapaces ; et si clerici fuerint, de proprio gradu decident. »

Che può dirsi di più? E Giulio non fu contento di commettere egli solo sì grave peccato, ma volle aver compagno il suo servo, che a costo di qualunque danno prestare non poteva nè doveva la sua assistenza. Egli è dunque reo del suo peccato e di quello commesso dal servo, e del peccato della giovane che trasse alle impure sue voglie, e di quelli che saranno per fare, e che avranno fatto i genitori nelle loro smanie, e dei discorsi e delle mormorazioni che si saranno fatte dal pubblico, e specialmente nelle adunanze. Che numero di colpe!

Che se Giulio arse poi del desiderio di sposare Ginevra, può egli effettuare queste sue brame? Risponde il Liguori, *lib. 6, tract. 6 de Matrim. num. 1107*, a questo quesito: « *Si abducatur ex alia causa, etiam libidinis explendae, non incurritur Impedimentum: ita communiter Sanchez . . . quia Concilium hoc Impedimento non aliud intendit quam favere libertati matrimonii de quo tantum agit,* » *sess. 24, cap. 6*. Però la sentenza non è la più sicura, perchè se il Concilio avesse inteso, che allora soltanto vi sia il ratto, quando viene praticato per oggetto del matrimonio, non avrebbe abbastanza provveduto alla libertà del matrimonio medesimo. In conseguenza diremo, che Giulio non può effettuare le sue brame, se Ginevra non è prima collocata in luogo sicuro, e non disponga liberamente della sua volontà.

SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*).

C A S O 7.º

Isabella, amante di Mirtillo, viene da esso rapita ad oggetto di celebrare gli sponsali. Restituita Isabella in libertà, si verificano questi sponsali, ma i genitori per essere più sicuri obbligano Isabella ad entrare in monastero ed a starvi fino al tempo delle nozze. Mirtillo impaziente la rapisce anche dal monastero. Che cosa dir si dovrà di questi due ratti e dello stabilito matrimonio?

Conseguenze di un amor cieco sono i peccati moltiplicati in infinito. La passione non conosce limiti, nè si lascia regolare dalla legge, e meno assai dalla ragione. Se Mirtillo avesse incontrato gli sponsali con Isabella prima che fosse stata restituita in libertà, sarebbero

stati essi validi? Il Sanchez, *lib. 7, dist. 13, num. 17*, non n'è punto persuaso; perchè, com'egli dice, gli sponsali non esigono minor libertà che il matrimonio, e perchè la legge penale si deve giustamente estendere dove hanno luogo le stesse ragioni. Il Sanchez è seguito dagli altri Teologi, i quali anzi aggiungono che, se il ratto annulla il matrimonio, molto più deve rendere gli sponsali di nullo valore. V'ha per altro il padre La-Croix, *lib. 6, p. 3, n. 54*, che con pochi dei suoi difende l'opposta sentenza, adducendo per ragione, che gli sponsali ricercano minor libertà che il matrimonio, perchè più facilmente si sciolgono gli sponsali, di quello sia il matrimonio. Ma chi può mai lasciarsi persuadere da questo argomento? Se gli sponsali si sciolgono più facilmente del matrimonio, deve dirsi, come dicono gli altri Teologi, che, se il matrimonio viene annullato dal rapimento, molto più gli sponsali, e non mai, ch'essi per questo ricercano minor libertà. La sola differenza che v'ha tra il matrimonio e gli sponsali consiste in questo, che quello è *de praesenti*, e questo è *de futuro*, ma si nell'uno che nell'altro atto si ricerca il pieno e libero consenso.

Se poi peccò gravemente Mirtillo a trar fuori dalla casa paterna Isabella, più grave è la sua colpa traendola dal monastero, per l'affronto che fece ad Isabella, per la violazione de' sacri chiostri, e per la frazione della clausura. Deve poi riguardarsi qual rapitore se la trasse non già per accelerare la celebrazione delle nozze, ma per soddisfare le sue ree passioni, ancorchè Isabella vi avesse acconsentito: se, rapita contro la di lei volontà, volesse compiere col matrimonio gli sponsali; se finalmente dopo contratto il matrimonio rimanendo Isabella nella casa paterna, pretendesse di rapirla entro il bimestre che la legge le accorda per deliberare dello stato di vita più perfetto, quand'anche ciò facesse a solo oggetto di consumare il matrimonio. Tanto si deduce dal *cap. Ex publico, Extr. de conversione conjugat.* Ecco quanto deve dirsi intorno a Mirtillo. SCARPAZZA.

C A S O 8.°

Paolino, trovandosi in lontani paesi, persuade una schiava a fuggire dal suo padrone per condurla poi in queste nostre provincie.

Dopo alcuni anni pensa egli stesso di sposarla. Cercasi se per la validità del matrimonio debba essere collocata la schiava in luogo sicuro, onde non vi osti l'Impedimento del ratto ?

Paolino non è un ratto, nè la schiava deve dirsi una donna rapita. Affinchè vi sia il ratto, è necessario che la donna sia condotta via per forza ad oggetto di contrar con essa matrimonio, o di sfogare la passion di libidine. Paolino non ebbe in mira nè l'uno nè l'altro di questi oggetti, e ben si vede da ciò che pensò del matrimonio dopo alcuni anni. Non essendovi dunque il ratto, non può esservi nemmeno l'Impedimento dirimente, che nasce da esso, ed in conseguenza non è necessario, per la validità di questo matrimonio, che sia collocata la schiava in luogo sicuro. Veggasi anche il Patuzzi, *Tract. 10 de Sacram., cap. 16, n. 4.*

MONS. CALCAGNO.

C A S O 9.^o

Berta viene rapita da Sejo per comando di Paolo, e mentre ricusa di maritarsi a Paolo, è dispostissima ad unirsi con Sejo. Cercasi se tra Sejo e Berta possa farsi un valido matrimonio ?

Siccome chi rapisce una donna per altrui comando coopera bensì al ratto, ma non è il vero rapitore, essendo vero rapitore il mandante, così non incontra l'Impedimento stabilito dalla legge, ma n'è soggetto lo stesso mandante. Infatti il Concilio di Trento, *sess. 24, c. 6*, decretò *inter raptorem et raptam*, e non comprese quei che prestano mano, che cooperano, che eseguiscano. Inoltre, se il ratto è una specie di lussuria, secondo S. Tommaso, e se il ratto deve avere il fine del matrimonio e lo sfogo della libidine, in chi eseguisce il ratto per altrui comando manca questo oggetto, nè può conseguentemente asserirsi che desso sia il rapitore, ma bensì colui che ordina il ratto. Posto ciò, venendo al quesito di cui ricerchiamo la risposta, egli è evidente che l'Impedimento sussiste tra Paolo e Berta, e non tra Sejo e Berta. Può dunque Berta, se così vuole, congiungersi con Sejo, come può congiungersi con ogni altro fuorchè con Paolo. E per verità finchè non sia ella collocata in luogo sicuro, può decidersi liberamente per Sejo, giacchè da questi e per conto di questi non soffre

veruna violenza, ma non è libera nel determinarsi riguardo a Paolo, poichè Paolo è quegli che la tiene nel rapimento, obbligandola a sposarlo. Questa nostra sentenza può confermarsi coll' esempio di chi tiene al battesimo in qualità di procuratore di altra persona. Chi è in questo caso quegli che incontra la cognazione spirituale? Non il procuratore, ma bensì il mandante. Lo stesso avviene nel rapimento. Rapitore è Paolo e non Sejo, ed, in conseguenza, l' Impedimento osta al matrimonio che ricerca Paolo, e non a quello che vuole contrarre Berta con Sejo.

SCARPAZZA.

Intorno all' Impedimento di età.

Alla domanda che fece un nipotino di prender moglie ricerca il padre di famiglia al suo parroco, fino a qual anno non possano, tanto gli uomini quanto le donne, contrarre matrimonio, e se il matrimonio contratto sia invalido. Cercasi quale debba essere la risposta del parroco?

Il parroco deve rispondere, che tanto gli uomini come le donne non possono validamente contrarre matrimonio prima degli anni di pubertà, come abbiamo nel *cap. 10 de Despons.* Gli anni poi della pubertà sono pei maschi i quattordici compiuti, e dodici parimenti compiuti per le femmine. Così parla la legge civile del diritto comune, mentre abbiamo nel codice, *leg. ult. Quando tutores*, il seguente prescritto: « *Jubemus quemadmodum foeminae post impletos 12 annos omnimode pubescere judicentur, ita et mares post excessum 14 annorum puberes existimentur.* »

CASO UNICO

Dario ed Agnese sono prossimi agli anni della pubertà, e ricercano di celebrare le nozze. Può il parroco lecitamente assistervi?

E certo ch' è valido il matrimonio contratto fra due persone prossime alla pubertà, quando abbiano sufficiente discernimento del libero consenso e potenza di generare. Questa dottrina emerge dal *cap.*

*de illis*6, *de Despons. impub.*, nel quale sta scritto : « *Respondemus quod si ita fuerint aetatis proximi, quod potuerint copula carnali conjungi, minoris aetatis intuitu separari non debent, si unus in alterum visus fuerit consensisse, quum in eis aetatem supplevisse malitia videatur.* » Ed il Fagnano sopra questo capo attesta, che ciò molte volte ha approvato la sacra Congregazione del Concilio. Nè diversa è la sentenza di S. Tommaso, *suppl.*, q. 58, a. 5, poichè scrisse : « *Si aliquis ad perfectionem debitam ante tempus praedictum perveniat, ita quod vigor naturae et rationis defectum aetatis suppleat, matrimonium non dissolvitur.* » Finalmente assicurano il Barbosa, il Sanchez ed altri, che e maschi nel duodecimo anno, e femmine nell'anno decimo di loro età hanno generato ed avuto prole.

Ora che deve fare il nostro parroco intorno a Dario ed Agnese? Certo della validità del matrimonio contratto da quei che sono prossimi alla pubertà quando hanno discernimento per parte del consenso e potenza di generare, potrà ei procedere a quelle indagini che sono necessarie per conoscere se in Dario ed Agnese vi siano tali condizioni, e quindi assistere alle loro nozze? Il Fagnano, nel luogo citato, riferisce che la sacra Congregazione, in una *Januen.*, ha dichiarato, che spetta al Vescovo, come giudice ecclesiastico, il decidere, dietro quelle prove e quegli esami, che crederà di ordinare, se l'uomo in età minore di 14 anni, e la donna minore di 12 siano forniti delle anzidette due condizioni. Il parroco dunque si rivolga al Vescovo, e colla dichiarazione e licenza d'esso assista al matrimonio di Dario ed Agnese, e non ottenendola non proceda per verun conto alle loro nozze. Ed il Vescovo può in questo caso decidere secondo ciò che dalle prove che verranno fatte, avrà a risultargli, perchè l'Impedimento dell'età stabilita dai Canon non è assoluto, ma condizionato, cioè purchè la malizia non supplisca alla età, come si raccoglie dal *cap. puberes* 3, e dal *cap. De illis* 9, nè quindi dispensando attenta nulla contro il diritto, come prova solidamente il Fagnano. Anzi racconta il Navarro, *Còns. 5 de Despons. in fin.*, che Gregorio XII rispose a persona che gli chiese la dispensa pel matrimonio d'un impubere, che non si deve ricorrere su tal punto alla santa Sede, sì perchè se manca il discernimento o la potenza di consumare il matri-

monio, la santa Sede nulla può, sì perchè, non mancando nè l'uno nè l'altra spetta all' Ordinario accordare tale licenza, quando abbia rilevato che ciò sia vero.

SCARPAZZA.

Degli Impedimenti semplici o impediendi.

Già si è detto fin da principio che gl' Impedimenti matrimoniali sono di due classi; cioè altri sono semplici, che diconsi impediendi, ed altri dirimenti. I primi rendono illecito il matrimonio, ma non lo annullano, ed i secondi anche lo dirimono: « Nel matrimonio (dice S. Tommaso, nel Sup. q. 30, art. unico) ci sono alcune cose che sono di essenza del matrimonio, ed alcune altre che sono di solennità, come pure negli altri Sacramenti. E perchè, tolte di mezzo quelle cose che sono di solennità, come negli altri Sacramenti, tuttavia il Sacramento sussiste; quindi è che gl' Impedimenti i quali si oppongono alle cose che sono di solennità di questo Sacramento, non fanno che non sia vero matrimonio, e questi diconsi impedire il matrimonio da contraersi, ma non dirimere il già contratto ... Gl' Impedimenti poi, che si oppongono a quelle cose che sono di essenza del matrimonio, fanno che non sia vero matrimonio, e però diconsi non solamente impedire il matrimonio da contraersi, ma anche dirimere il già contratto. »

Gl' Impedimenti semplicemente proibenti o Impedimenti che rendono illecito il matrimonio, ed impediscono che si contragga, ma non lo dirimono già contratto, anticamente erano dodici, che poi furono ridotti a cinque soli, 1. il divieto della Chiesa, 2. il tempo feriato, 3. gli sponsali contratti con altra persona, 4. il voto semplice di castità, e 5. il Catechismo. Era in uso nei tempi andati questo Impedimento del Catechismo. V' ha su di ciò una Costituzione di Bonifacio VIII, in *Sexto, titolo de cognatione spirituali*, ove si stabilisce: « Per Catechismum, qui praecedit baptismum, contrahendum matrimonium impeditur. » Questa parola *Catechismus* indica l' uffizio di chi istruisce il battezzando, di cui nondimeno non è padrino, mentre non egli, ma un altro lo tiene e lo leva al sacro fonte. Ma questo Impedimento non ha più luogo, ed è stato tolto di mezzo dal Tridentino,

il quale, senza fare veruna menzione del Catechismo, ha limitato la cognazione spirituale ai padrini e madrine rispettivamente, ed al battezzato ed al di lui padre e madre; il che è stato poi dichiarato dalla congregazione interprete del Concilio. I primi quattro soli sono adunque di presente gl' Impedimenti semplicemente impedienti, contenuti nel seguente verso:

Sacratum tempus, vetitum, sponsalia, votuum.

Tempo feriato o sacrato.

Sotto nome di *tempo feriato* ossia *sacrato*, che ha il primo luogo fra gl' Impedimenti matrimoniali impedienti, s' intende quello in cui la Chiesa vieta di celebrare le nozze, cioè dalla prima domenica di Avvento fino al giorno della Epifania, e dal primo giorno di Quaresima fino all' ottava di Pasqua inclusivamente. Erano una volta vietate le nozze ne' tre giorni prima dell' Ascensione, come scrive S. Tommaso, nel 4, *dist.* 32, *art.* 5 *questiunc.* 4, *solut.* 4, fino all' ottava della Pentecoste. Ma nell' odierna disciplina stabilita dal Concilio di Trento questo non è più eccettuato, ed anche in esso sono lecite le nozze. E qui è cosa ovvia il ricercare se nei tempi feriatì sia vietato il matrimonio stesso oppur solamente le solennità delle nozze, come il solenne traducimento della sposa nella casa dello sposo, i pubblici segni di festa e di allegria, i sontuosi conviti, le danze ed i festini, e pur anco la benedizione solenne degli sposi. Vogliono alcuni, fra quali anche il Tournely, che in tali tempi sia vietato anche il matrimonio stesso. Ma più comunemente e più probabilmente altri insegnano, che il matrimonio non è vietato, ma le solennità soltanto. Difatti nel diritto eanonico, *cap. Capellanus de feriis*, si dice: « *Ea est Ecclesiae Romanae consuetudo, ut quocumque tempore matrimonium contrahatur, consensu interveniente legitimo de praesenti.* » E nel Concilio di Trento vietansi soltanto le solennità delle nozze; perchè nella *sess.* 24, *de Reform. cap.* 10, ove stabilisce il tempo feriato, dice: « *Antiquas solemnium nuptiarum prohibitiones diligenter ab omnibus observari sancta Synodus praecipit: in aliis vero temporibus nuptias solemniter celebrari permittit.* » Dice lo stesso anche nel *Can.* 11,

ove definisce : « *Si quis dixerit, prohibitionem solemnitalis nuptiarum certis anni temporibus superstitionem esse tyrannicam, ab ethnicorum superstitione profectam ... anathema sit.* » Che più ? Nel Rituale romano, Rubr. de Sacram. matrim., si dice : « *Matrimonium autem omni tempore contrahi potest.* » Dopo di che si soggiugne : « *Postremo meminerint parochi, a dominica prima Adventus, etc., solemnitates nuptiarum prohibitas esse.* » Così la sentono moltissimi e Canonisti e Teologi, de' quali fa una lunga enumerazione il Lambertini nella Notificazione 80. E di questo sentimento è egli medesimo, il Lambertini : « Proponiamo (dice nel num. 2) le seguenti asserzioni : la » prima, che in ogni tempo si può contrarre il matrimonio ; la seconda, che ciò che non si può fare ne' tempi proibiti dalla Chiesa, è la solennità e la pompa del matrimonio e delle nozze. »

Ma quali sono le solennità vietate dalla Chiesa nel tempo feriato ? Rispondo che sono due, cioè 1. la solenne benedizione, che si fa colla celebrazione della messa *pro sponso et sponsa*. Questa solennità è vietata in guisa, che secondo la vera e quasi comune dottrina de' Teologi è peccato mortale il praticarla ; perchè il Concilio di Trento con espressioni assai efficaci e forti comanda si debba osservare questo ecclesiastico divieto come precetto grave e di grande importanza. 2. È altresì vietato il solenne traducimento della sposa in casa dello sposo, il lauto nuziale convito, e gli altri segni di profana letizia, che consistono in suoni, canti, balli, festini, ec. Può però tradursi la sposa in casa dello sposo senza strepiti e solennità « *dummodo hoc fiat absque solemnitatibus,* » come insegna Benedetto XIV nella già lodata Notificazione colla scorta della decisione della sacra Congregazione, cui egli riferisce. E qui è da notarsi, che quando si ottiene dal Vescovo la facoltà di celebrare il matrimonio nei tempi vietati, non perciò s' intendono permesse le solennità delle nozze. Così insegna il sapientissimo Pontefice, nel luogo citato num. 12.

Che poi il parroco, che assiste al matrimonio ne' tempi feriatissimi, faccia uso di cotta e di stola, ed ornamento con tali sacre divise pronunzi quelle parole : *Ego conjungo vos in matrimonium in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti* ; asperga gli sposi coll' acqua benedetta ; faccia la benedizione dell' anello, e reciti le altre

orazioni prescritte dal Rituale Romano : ma v'ha in tutte queste cose veruna solenne benedizione, nè c'è in tutto ciò cosa che non possa farsi legittimamente nei matrimonii, che si contraggono nei tempi feriatì. Così insegna il medesimo Pontefice nel luogo stesso num. 9.

Il matrimonio contratto senza solennità ne' tempi feriatì è valido ed anche lecito per quello spetta al diritto comune. Ma è valido e non lecito, se o per disposizione del Sinodo, o in forza di una consuetudine introdotta nella diocesi, sia vietato il matrimonio, benchè fatto senza veruna sorta di pompa e di solennità, nei tempi feriatì ; come insegna egli medesimo al n. 14. Quindi soggiugne, nel n. 15, che per renderlo lecito ci vuole la licenza del Vescovo. E si osservi che quasi in tutte le diocesi c'è il decreto, che ne' tempi feriatì non si celebrino neppure matrimonii privati senza pompa e solennità, senza il consenso, e molto più contro la volontà dell' Ordinario. Conviene adunque ubbidire alla legge ed, in caso di bisogno, ricorrere, al Vescovo per la licenza, altramente il matrimonio in tali tempi contratto sarebbe valido sì, ma però illecito.

Entra anche la consumazione del matrimonio nel numero delle solennità vietate. Anzi, secondo parecchi Teologi, ci entra in guisa e con tanto rigore, che costituisce il trasgressore reo di peccato mortale. Pur nondimeno la più comune opinione, la più probabile e più fondata si è quella, che scusa da mortal colpa i conjugati, i quali consumano il matrimonio celebrato colla permissione della Chiesa entro i tempi proibiti. È di questo sentimento nel luogo stesso, n. 17, il Pontefice Benedetto XIV, il quale, riferita prima l'opinione del Bellarmino, che asserisce : « *Non interdici illis temporibus celebrationem matrimonii per verba de praesenti, et etiam consummationem, sed solemnem tantum sponsae deductionem, et publicam illam pompam et conviviam, quae in solemnitate nuptiarum adhiberi solent,* » soggiugne tosto, essere di questo stesso parere molti Teologi e Canonisti, de' quali ivi cita i luoghi. Poi conchiude al n. 19 : « Ed a questa opinione crediamo doversi in pratica aderire, sì perchè non si debbono porre legami, quando non c'è una chiara legge che gli imponga ; e sì perchè a noi sembra essere ella coerente allo spirito della Chiesa,

» la quale compatendo l' umana fragilità è sempre andata recedendo
 » dagli antichi rigori nella materia di cui trattiamo. » E, dopo aver
 fatto vedere che a questa sentenza non ostano nè le autorità dei Ca-
 nonisti, nè le risoluzioni della sacra Congregazione, nè il Concilio di
 Trento, conchiude la sua Istituzione colle seguenti parole, al n. 23 :
 « Veruno adunque nè s' inquieti nè inquieti altri in questo proposito. »

Divieto della Chiesa.

Sotto questo nome intendonsi tre cose, cioè 1. il divieto fatto dal
 Vescovo, anzi anche dal solo parroco, di contrarre il matrimonio per
 giuste cagioni, p. e., fino a tanto si venga in chiaro se i contraenti
 abbiano qualche Impedimento dirimente, o si esplori la volontà dei
 parenti. 2. Il vincolo della scomunica anche minore, la quale priva
 l'uomo della percezione dei sacramenti. 3. L' ommissione delle pub-
 blicazioni, o denunzie : nelle quali cose tutte il violare il precetto
 della Chiesa è grave peccato. È altresì dubbiosa cosa, se sia lecito
 di celebrare in tempo d' interdetto anche privatamente il matrimonio,
 e quindi dev' essere esplorata la volontà del superiore, e bisogna
 chiederne a lui la licezza.

Voto.

Per mone di voto qui s' intendono il voto di castità, quello di
 entrare in religione, di assumere l' Ordine sacro, e quello di non
 congiungersi in matrimonio. Tutti questi voti impediscono il matri-
 monio, perchè lo rendono illecito. Per voto di castità s' intende il
 voto semplice: perciocchè il voto di castità solenne, fatto in una reli-
 gione dalla Chiesa approvata, non solamente impedisce, ma scioglie
 il matrimonio, o, a meglio dire, lo rende invalido e nullo. Il voto
 eziandio condizionato, ed anche limitato ad un certo tempo impedisce
 il matrimonio celebrato prima dell' adempimento della condizione, o
 prima che passi il termine del tempo col voto stabilito.

Chi legato con voto di castità ha celebrato il matrimonio, non
 può chiedere il debito, e pecca pur anco rendendolo la prima volta :

perchè può prima di consumare il matrimonio entrare in qualche religione per osservare il suo voto, e dopo la morte della moglie è tenuto ad astenersi dalle seconde nozze. Negano veramente alcuni Teologi che questi sia tenuto prima di consumare il matrimonio ad abbracciare lo stato religioso per osservare il suo voto. Ma noi con S. Antonino e con moltissimi altri abbiamo insegnato che a ciò è tenuto se è atto allo stato religioso. E ciò per questa gran ragione, perchè altra via non gli rimane per osservare il suo voto, quando non ne ottenga la dispensa o commutazione, oppure quando non induca la consorte o a far voto di continenza, o a cedere al suo diritto di esigere il debito. Si consulti il luogo indicato, ove scioglonsi pur anche le difficoltà, che obbiettansi dagli avversarii.

Chi poi fatto aveva voto di religione, è tenuto ad entrarvi prima di consumare il matrimonio. Questa si è la sentenza comune di tutti i Teologi per una ragione, che non ammette risposta, perchè può ancora farlo lecitamente, ed a farlo si è obbligato con voto. Questi però, sebbene peccati mortalmente consumando il matrimonio, e rendendosi così inabile ad osservare il suo voto, pure può dopo non solamente rendere il debito, ma anche domandarlo; perchè egli non ha già fatto voto di castità se non da osservarsi in religione. Egli è nondimeno secondo la comune sentenza tenuto ad entrare in religione dopo la morte o l'adulterio della consorte; perchè è tenuto, tosto che lo può fare, ad adempiere una obbligazione, la quale nel tempo del matrimonio era stata soltanto sospesa.

Chi poi finalmente ha celebrato il matrimonio dopo il voto fatto o di assumere gli ordini sacri o di non ammogliarsi, oppur anche con altro Impedimento ha bensì peccato mortalmente col trasgredire il suo voto, o col mettersi in istato di non poterlo più effettuare e violare le leggi della Chiesa in cosa di gran momento, ma non perciò resta privo del diritto di chiedere il debito, perchè in forza del matrimonio contratto ha acquistato un diritto, non impedito per verun modo, all'uso del matrimonio, e quindi può non solo rendere, ma eziandio chiedere il debito.

Sponsali.

Gli sponsali finalmente sono una mutua promessa di futuro matrimonio. Questi adunque impediscono il matrimonio, non già colla persona, a cui è stata fatta la promessa, ma bensì con qualunque altra. E questo Impedimento ha origine piuttosto dal diritto di natura, che dalla legge ecclesiastica. Imperciocchè e chi non sa essere contro il diritto di natura, e contro i divini comandamenti il dare ad altri ciocchè ad una persona è stato promesso? Per questo solo motivo adunque viene annoverato fra gli ecclesiastici Impedimenti, affinchè si sappia che dopo tali sponsali anche alla copula congiunti non si rende nullo il matrimonio contratto e celebrato con altra persona.

Dall' Impedimento del tempo feriato possono i Vescovi dispensare, anzi anche chiunque ha giurisdizione vescovile. Dall' Impedimento del divieto quei, che hanno fatto la proibizione col sopprimerla o i loro superiori. Se poi il divieto è a cagione d' interdetto o scomunica, nel primo caso può il Vescovo dispensare, perchè è incerto, se in tempo d' interdetto sia vietata la celebrazione del matrimonio privato; e nei casi di dubbio è concesso ai Vescovi il dispensare. Nell' altro poi può dispensare il Vescovo, che ha fulminato la scomunica, o il di lui superiore col toglierla per via d' assoluzione, che può darsi anche agl' inviti. Dall' Impedimento degli sponsali niuno può dispensare, nemmeno il Papa, se non se col proferire giudizialmente la sentenza, perchè la dispensa data in altra maniera sarebbe ingiuriosa agli sposi, ed a niuno è lecito nuocere o fare ingiuria a chi che sia. Dai voti finalmente di castità e di religione non può dispensare se non chi ne ha la podestà, come abbiamo detto.

E qui è necessario aggiungere alcuna cosa intorno al Catechismo, che una volta costituiva il quinto Impedimento, ma che, come s' è già detto, in adesso non ha più luogo fra gl' Impedimenti. Sebbene adunque la mancanza d' istruzione negli sposi, e la loro ignoranza nei rudimenti della fede (giacchè questo è il senso di quella parola Catechismo) non sia più Impedimento del matrimonio, pur nondimeno

possono lecitamente e liberamente i Vescovi stabilire, che i parrochi non congiungano in matrimonio quegli sposi, che gl'ignorano. Questa verità è stata stabilita con gran vigore contro molti impugnatori da Benedetto XIV, tanto nella Bolla *Essi*, n. 42, quanto nell'Opera *de Synod.*, lib. 8, cap. 14, n. 3, ove fa vedere, che il Rituale Romano, S. Carlo Borromeo e molti Sinodi ed Editti di Sommi Pontefici, stabiliscono e comandano di non congiungere in matrimonio quei che ignorano le cose della fede necessarie a sapersi. Dimostra, ciò non essere un indurre un nuovo Impedimento, il che ai Vescovi non compete, ma solamente uno spiegare [ciò, cui tutti i fedeli son già tenuti, i quali devono sapere non essere loro lecito di ricevere il Sacramento del matrimonio in istato di peccato mortale, in cui si trova chi ignora le cose della fede necessarie a sapersi. Il Rituale Romano, *tit. de Matrim.*, parlando di quelli, che hanno a congiungersi dice così : « *Uterque sciat rudimenta fidei, quum ea deinde filios suos docere debeant.* » E nella Congregazione tenuta alla presenza d' Innocenzo XII, l'anno 1697 si decretò come riferisce Benedetto XIV, nel luogo citato *de Synod.*, non doversi dai parrochi proclamare nella chiesa il matrimonio se non abbiano prima ritrovati gli sposi istruiti sufficientemente nelle cose della religione: decreto, che poscia fu confermato da Clemente XI nel suo Bollario. E finalmente anche dallo stesso Benedetto XIV nella sua Epistola Enciclica *ad universos Episcopos*, che è la 42 del suo Bollario, § 11, n. 1.

C A S O 1.º

Giovanni, sebbene vincolato da alcuni Impedimenti che si addimandano impedienti, pure contrasse il matrimonio. Domandasi se lo poteva senza aggravarsi di mortal colpa.

Giovanni si aggravò di mortal colpa se trovandosi vincolato dall' Impedimento dell' Interdetto contrasse il matrimonio, cioè dalla prima domenica dell' Avvento al giorno della Epifania, e dal giorno delle Ceneri all' ottava di Pasqua inclusive, poichè in questo tempo il matrimonio è vietato dalla Chiesa, la quale proibizione si contiene in due decretali d' Innocenzo III, in *cap. Litterae*, 1 ed in *cap. Ex*


litteris de matrim. contract. cont. interdict. Ecclesiae. Lo stesso devesi dire degl' Impedimenti degli sponsali e del voto. Così opinano il Silvio, in *Suppl. S. Thom., quaest. 60, art. un., quaest. 4, conclus. 2, 3, 4, 5, 6*, il Silvestro; *Matrim. 6, quaest. 10*; Pietro Soto, il Gaetano, Toletto, *Istruct. Sacerdot., l. 7, c. 2*, ed il Navarro. PONTAS.

C A S O 2.°

Candido conosce esistere tra due persone che devono contrarre matrimonio un Impedimento impediente. Domandasi se sia obbligato sotto colpa mortale a manifestarlo al parroco ?

Se l' Impedimento impediente dei futuri conjugi è l' Interdetto, gli Sponsali od il Voto, Candido è in dovere di manifestarlo al parroco, onde non disobbedire al comando della Chiesa, e per non partecipare al peccato mortale che commetterebbero gli sposi contraendo matrimonio vincolato da uno di questi Impedimenti, secondo il dire dell' Apostolo: « *Qui talia agunt digni sunt morte: et non solum qui ea faciunt, sed etiam qui consentiunt facientibus.* Rom. 1, 32. PONTAS.

IMPENITENZA



La Impenitenza si può chiamare quella resistenza che l' uomo oppone ai movimenti della grazia divina, che la voce potente facendo al cuore del peccatore sentire nè lo eccita nè lo stimola nè lo anima con esempi sublimi ed abbandonare la via della iniquità, e percorrere il sentiero della virtù e perfezione, la quale non solo ha di mira la felicità sua nell' avvenire, ma si bene ancora di rimuovere dal suo cuore, nel tempo della presente vita, quegli affanni e tormenti, che la pace togliendogli dello spirito, lo fa tutto giorno turbato e pavido, di modo che sempre conduce giorni di amarezze e di lutto.

Quanto dannosa all' uomo sia la Impenitenza, non solo si raccoglie dalla sacra Scrittura, ma ancora chiaro testimonio n' è l' esperienza medesima, dando a diveder chiaramente in qual modo la vita conducano ed alla tomba son giungano gl' impenitenti.

CASO UNICO.

Graziano, caduto in una colpa mortale, per tre o quattro mesi non solo non si confessò, ma neppure fece un atto di contrizione detestando il suo peccato, sebbene spesse fiate abbia di questo avuto pensiero. Il suo confessore contende con Graziano essere obbligato ad accusare una tale negligenza, come grave peccato di omissione, peccato che commise ogni qual volta, pensando alla colpa sua, non si pentì. Questo confessore giudica forse rettamente di Graziano ?

Due sono le opinioni sopra tale subbietto. La prima è di Sant' Antonino, 3. part. Sum. Theol., Rit. 14, c. 18, § 2, il quale, così asserisce: « *Quantum ad peccata mortalia, de quibus nondum quis habuit contritionem, videtur quod semper teneatur quando peccatum menti occurrit, ad acta odiendum, et detestandum peccatum; alias peccat mortaliter peccato omissionis, quousque coneratur. Dicit enim Thomas, Petrus (Paludanus), Bonaventura et Durandus, quod post mortale peccatum, etsi non tenetur quis ad statim confitendum, tenetur tamen ex necessitate ad statim conerendum; neo enim per momentum licet stare in peccatum. Unde Eccli. 21 dicitur: Quasi a facie colubri fuge peccato. Imminet enim tali maximum periculum. Cum enim nulla necessitas excuset a contritione, si moriatur ante contritionem, etiamsi non potuerit centerit, quia subito moritur, nihilominus damnatur, quod non sic est de confessione.* » Alle testimonianze della Scrittura che porta Sant' Antonino, si può aggiungere la seguente: *Eccli. 5, 8, 9: « Ne tardes converti ad Dominum et ne differas de die in diem, subito enim veniet ira illius, et in tempore iracundiae disperdet te.* » Impereciocchè da queste voci rettamente ne inferisce la necessità di detestare il peccato come prima fu commesso. Che come dice S. Gregorio Magno nell' omelia 12 in *Evang.* « *Qui poenitenti veniam spondit peccanti, diem crastinum non promisit. Semper ergo extremum diem debemus metuere, quae nunquam possumus praevidere. Ecce hanc ipsam diem ad inducias conversionis accipimus; et tamen mala quae fecimus flere recusamus. Non solum commisisse non plangimus, sed etiam quae defleantur augemus.* » Secundo questa opinione pertanto Graziano è obbligato, non solo a manifestare

in confessione il peccato commesso, ma ancora il tempo che rimase nella Impenitenza, e tutti quei peccati di omissione che commise, trascurando di detestare la prima colpa mortale ogni qualvolta di questi se ne ricorda.


Le altre opinioni, seguite dalla pluralità dei Teologi, consistono nell' esservi alcuni casi, in cui urge il precetto di contrizione del peccato mortale sotto pena di commetterne uno di nuovo. Questi casi sono: 1. Quando versa in evidente pericolo di morte. 2. Quando si deve ricevere od amministrare un Sacramento. 3. Quando un qualche morbo contagioso regna nel paese che si abita, come la peste od altra simile malattia.

Tuttavia così discorrere non si dee fuor di quei casi, di quelli tutti che caddero in peccato mortale. Imperciocchè, sebbene ognuno sia obbligato ricorrere alle contrizioni e penitenze, per ottenere perdono di sue colpe, come stabili il Tridentino, *sess. 14, cap. 1, 4*, ed insegna S. Tommaso, *3 part., Sum., quaest. 84, art. 5 ad 2 et art. 9, ad 1*, e questa obbligazione sia parimenti di diritto naturale e divino, secondochè si rileva dalla dottrina dello stesso Angelico dottore e degli altri Teologi, *Guillel. Estius in 4, Dist. 16, § 3; Fr. Sylvius In suplem. S. Th. quaest. 4, art. 2, quaesito 1; Bellarm. l. 2, de Poeniten., cap. 8, ecc.*, è certo però dai principii di quelli che difendono quest' ultima opinione che, sebbene incombe grave necessità al peccatore di fare un atto di contrizione, tostochè commise il peccato, come si deduce dalle prove della sacra Scrittura, riferite da altre testimonianze; nullameno non è obbligato sotto colpa mortale in forza del precetto che obbliga alla contrizione, per questo atto di dolore subito dopo il peccato commesso. Così insegna S. Tommaso, interprete Silvio, *in suplem. S. Thomae, quaest. 4, art. 2, quaest. 1, et apud eum S. Th., S. Bonav., Palud. in 4, dist. 17, quaest. 1, Durandus ibid. quaest. 10, Angelus. V. Constrictio., Joan. Medina de Poenit., quaest. 6, Melchior. Canus., part. 4. Relectionis de Poenit., Navar. Man., cap. 1, vers. 37, 29, Cajectanus, ecc.* Ecco le parole del Silvio: « *Responsio verior est, praeceptum contritionis non obligare ad statim: quamvis enim peccator teneatur statim post peccatum conteri, sub conditione si nimirum velit esse in via salutis; absolute tamen non tenetur ex prae-*

cepto statim conteri. Primo quia praeceptum de contritione est affirmative, ergo solum obligat pro loco et tempore, sicut alia praecepta affirmativa. Secundo quia sequeretur etiam, quod, quaecumque uno peccato commisso, committeret aliud, semper faceret duo peccata, unum omissionis poenitentiae, aliud alterius generis. Quas non solent a confessariis, etiam doctis et piis, rogari, nec a poenitentibus dici. » Questa seconda opinione sembra la più probabile e da doversi abbracciare nella pratica, affine di non mettere nelle anime inutili ed incerti scrupoli; perlocchè il confessor di Graziano, nel caso proposto, non deve intorno a ciò molestarlo.

PONTAS.

IMPERFEZIONE



L' Imperfezione è la mancanza di ciò che ognuno deve procurare di avere in sè stesso, ossia la mancanza di quelle perfette virtù di cui ognuno deve procurare di adornarsi.

CASO UNICO.

Arduino spesso cade in qualche Imperfezione per l' impeto di due diverse passioni cui naturalmente propende. Domandasi se ove a queste o non consente formalmente od espressamente, si macchii o no di colpa veniale, e se gl' incombe l' obbligo di dichiararle nella confessione.

Le imperfezioni dell' anima procedono da ciò che l' appetito sensitivo non è sottomesso alla parte superiore dell' anima, cioè all' intelletto ed alla volontà. Ed essa dissenziente o senza essa nascono alcuni moti delle passioni, come l' odio, l' ira e l' amore carnale che sconvolgono il giudizio delle ragioni o l' impero delle volontà, ma poichè le Imperfezioni di cotal genere non sono materia di confessione, essendo solamente alcuni repentini ed inopinati movimenti che non sono peccati neppure veniali, come i primi pensieri loro pedissequi; perciocchè egli è certo non esservi peccato, ove non concorra il consenso della volontà; secondo questa regola di Sant' Agostino

legg. De vera relig. c. 14, n. 27: Usque adeo peccatum voluntarium est malum, ut nullo modo sit peccatum, si non sit voluntarium; » si può conchiudere non essere queste Imperfezioni subbietto di confessione.

E questa verità si può confermare con la dichiarazione del Tridentino, il quale, *sess. 5, 6, Decret. de peccato orig.*, si esprime così: « *Manere autem in baptizatis concupiscentiam vel fomitem haec sancta Synodus fatetur ac sentit, quae cum ad agonem relicta sit, nocere non consentientibus, sed viriliter per Jesu Christi gratiam repugnantibus non valet. Quinimo qui legitime certaverit, coronabitur.* » Si può conchiudere dunque, che Arduino potesse stare tranquillo, sebbene le sue imperfezioni non abbia nella confessione dichiarato. PONTAS.

IMPIANTAGIONE



L' Impiantazione altro non è che il porre o far porre una pianta nel proprio terreno, coltivarla e condurla a far che il frutto produca. È questo uno dei modi di acquistare dominio. Giustiniano, *legg. 2, tit. 1, n. 31*, parla su tal punto così: « Se Tizio ha posto una pianta » tua nel suo terreno, la pianta sarà sua. Per lo contrario, se Tizio » ha posto una pianta nel fondo di Mevio, la pianta sarà di Mevio ; » purchè però nell' uno e nell' altro caso la pianta abbia gittato nel » terreno le radici ; poichè prima che ne gitti le radici, resta la pianta » a colui, di cui era prima. » E soggiunge al n. 32: « Per la ragione, » per cui le piante cedono al fondo (cioè passano sotto il dominio del » padrone del fondo), per la stessa parimenti i grani, che sono stati » seminati, intendonsi cedere al fondo. » Il padrone adunque del fondo diviene padrone anche delle cose piantate o seminate nel fondo suo, nè altro debito gli rimane che di pagarne il grano e le spese al semiatore, posto che questi abbia operato con buona fede.

IMPOTENZA. *Ved. IMPEDIMENTO D' IMPOTENZA.*



IMPRECAZIONE

In quanto alla Teoria, ved. MALEDIZIONE.

C A S O 1.º

Una donna rabbiosa per temperamento spesse volte prorompe per abito in Imprecazione contro dei suoi figliuoli, e dei suoi domestici, dicendo: *Il diavolo ti porti, possa tu morire, sii impiccato, ti rompa il collo*, ecc. Cercasi: 1. Se queste Imprecazioni sieno mortalmente peccaminose? 2. Quando in pratica lo sieno e quando no? 3. Come regolare si debba il confessore con questa donna e con tutti quei che abituati sono in tal genere di peccati?

Al 1. L'imprecazione è un desiderio dell'altrui male spiegato con parole. Così S. Tommaso, 2, 2, *quaest.* 76, 1: « *Est expressio quaedam affectus desiderantis malum.* » Se il fare ad altri male è peccato di suo genere mortale, ne segue, che anche il desiderio di farlo, e molto più lo spiegarlo con parole dev'essere egualmente di suo genere peccato mortale, poichè quello che non è lecito di fare nemmeno è lecito di desiderare, « *Facere aliquod*, scrive il santo Dottore nel luogo citato, *et velle illud, se consequuntur in bonitate et malitia, et ex supradictis patet. Si enim aliquis imperet, vel optet malum alterius, in quantum est malum, quasi ipsi malum intendens, sic maledicere utroque modo erit illicitum.* » E soggiunge al 3º argomento. « *Vel malum alterius secundum se repugnat charitati, qua diligimus proximum volentes bonum ipsius: et ita secundum suum genus est peccatum mortale, et tanto gravius, quanto personam, cui maledicimus, magis amare et revereri tenemur.* » L'imprecazione adunque di sua natura è illecita e mortalmente peccaminosa.

Al 2. Affinchè l'Imprecazione sia in pratica peccato mortale, tre cose devono concorrervi. 1. Che il male desiderato sia grave 2. Che sia desiderato di cuore, sicchè all'espressioni della lingua

corrisponda l'animo; 3. Che ciò sia fatto con piena deliberazione. Qualora vi manchi una di queste condizioni, l'Imprecazione non è peccato mortale. « *Contingit tamen, dice S. Tommaso dopo le allegate parole, verbum maledictionis prolatum esse peccatum veniale, vel propter parvitatem mali, quod quis alteri maledicendo imprecatur, vel etiam propter affectum ejus, qui profert maledictionis verbum dum ex levi motu, vel ex ludo, aut subreptione aliqua talia verba profert; quia peccata verborum maxime ex affectu pensanda.* » Saranno dunque veniali Imprecazioni se la materia sarà un leggier male, se saranno proferte per ischerzo o senza sentimento dell'animo, se partiranno da un impeto di collera, o da altra causa, che faccia sdruciolare la lingua senza avvertire a ciò che si dice.

Sono per altro da notarsi qui due cose ad istruzione dei confessori. La prima si è di non credere a quei penitenti, i quali pretendono di aver dette senza animo cattivo le Imprecazioni che vomitano nelle loro collere, perchè se ne sono subito pentiti. Il pentimento non esclude l'antieriore perversa intenzione e desiderio, che avvenga al prossimo il male imprecato. Anzi siccome è proprio delle passioni, che quanto sono più violente, altrettanto più presto si raffreddano e destano al pentimento; così il pentimento suppone la violenza della passione ed insieme il peccato; il confessore adunque non ieseusi tali pentimenti da peccato mortale, e allora specialmente se hanno usata poca cura nel reprimere la loro collera, poichè in questo caso se le Imprecazioni non sono direttamente volontarie in sè stesse, lo sono indirettamente nella loro causa. Si dà assai di raro che l'ira sia in un punto così violenta da rendere la persona incapace a conoscere le Imprecazioni che pronuncia, ed è certo che ad un tal eccesso lungi dall'arrivare tutto in un punto si arriva grado a grado, sicchè la persona ha tempo di reprimerla nei suoi principii e nei moti meno violenti. Se in questi principii ella manca, l'offuscamento che ne segue è volontario in causa, e volontarie divengono le Imprecazioni; scrive però san Tommaso, 2, 2, q. 158, a. 3: « *Stulti per iracundiam spiritualiter occiduntur, in quantum scilicet non refraenando per rationem motum irae dilabuntur in aliqua peccata mortalia, puta blasphemium Dei et injuriam proximi.* » Può dunque un penitente aver grave-

mente peccato, sebbene se ne sia pentito, e non abbia poscia voluto, che il male avvenga, e può aver peccato gravemente per non aver represso i movimenti dell'ira, ed allora soprattutto che dall'esperienza avesse conosciuto che in mezzo all'ira è solito prorompere in Imprecazioni mortali.

L'altra cosa, cui deve porre mente il confessore si è che non sono punto scusate quelle persone, le quali per abito e consuetudine si adirano e prorompono in Imprecazioni; perocchè lo stesso abito è volontario, essendo tenute a spogliarsene con tutte le forze, e quindi ommettendo ogni sforzo, lo ritengono volontariamente e sono in conseguenza rec delle Imprecazioni che dall'abito stesso derivano.

Si noti inoltre, che le Imprecazioni possono essere peccato mortale a cagione eziandio della contumelia, che hanno seco unita allorchè la maledizione sia fatta in faccia della persona presente, e ciò avviene per la grande ingiuria che si reca, la quale, dice S. Tommaso, *art. 3*, è tanto più grave quanto *personam, cui maledicimus, amare et revereri debemus.* Peccano pertanto gravemente i figliuoli quando prorompono in Imprecazioni contro i loro parenti, i laici contro dei Vescovi e dei sacerdoti, i sudditi contro i principi. Si noti, da ultimo, che può essere l'imprecazione peccato mortale anche per parte dello scandalo che ne nasce o ne può nascere. Non sono perciò scusati da grave colpa que' genitori, e quindi la nostra donna, i quali maledicono i loro figliuoli, sebbene lo facciano colla bocca soltanto, perchè col loro esempio istillano loro la collera, ed insegnano loro a lasciarsi trasportare in Imprecazioni.

Al 3. Il confessore deve interrogare la donna se sia stata mai avvertita dell'obbligo rigoroso, che ha di deporre il suo abito vizioso, e se ella poscia ha usata la necessaria diligenza per emendarsi. Se non fu mai avvertita, e sia disposta di correggersi, potrà per la prima volta assolverla, esortandola a reprimere i disordinati movimenti della collera, proponendole quei rimedii che possono esserle di giovamento, e soprattutto la considerazione della somma pazienza e mansuetudine di Gesù Cristo, che ci comanda d'imitarlo, dicendo in S. Matteo, *cap. 11, Discite a me quia mitis sum, et humilis corde, et invenietis requiem animabus vestris.* Qui, come scrive S. Pietro nella

prima sua Epistola, *cap. 2, quum malediceretur, non maledicebat, quum pateretur non comminabatur, etc.* » Sarà inoltre cosa ottima il suggerirle quell' utilissimo ed insieme facilissimo mezzo per isradicare qualunque vizio, che viene insegnato dai maestri di spirito, cioè di raccomandarsi a Dio di buon mattino proponendo fermamente di astenersi dalle Imprecazioni, rinnovando fra il giorno di tratto in tratto la stessa preghiera e proponimento, procurando ancora di fuggire quelle occasioni, nelle quali era solita di adirarsi prevenendole, ed apparecchiandosi a reggere in quelle che non può fuggire, fermando l'animo suo e stabilendo di porsi in esse con moderazione e pazienza. Che se qualche volta sorpresa da subitaneo impeto avrà a sdruciolare in qualche imprecazione, tosto che ne avverta se ne penta di cuore, rinnovi il suo proponimento, e condanni se stessa a qualche pena, come sarebbe a baciare la terra, od a formar croci colla lingua sul pavimento, od a recitare qualche preghiera colle mani aperte e stese in forma di croce. Faccia pur sulla sera l'esame di coscienza, e se rileva di non essere caduta in quel giorno, renda grazie a Dio ed implori il suo aiuto per astenersi anche in seguito da quel peccato; se poi è caduta una o più volte, ne dimandi a Dio perdono, e chiegga il suo aiuto per emendarsi, proponendo di nuovo e fermamente di non voler mai più peccare. Se la donna, che per lo innanzi non fu avvertita, ha tali sentimenti, ripeto che può il nostro confessore assolverla, sebbene crederei più prudente, quando le circostanze lo permettessero, di sospendere per qualche tempo l'assoluzione onde conoscere in pratica se sia dessa così disposta, e frattanto di licenziarla con dolci parole e caritatevoli, impartendole poi l'assoluzione dopo aver riconosciuta la sincerità dei di lei proponimenti e la ferma volontà di emendarsi nell'adempimento dell'opere sopraindicate.

Che se la nostra donna fu altre volte avvertita ed ha praticati quei mezzi che le furono suggeriti, ond'è che apparisce in essa una notevole emendazione, in questo caso l'assolva inculcandole la pratica costante degli stessi mezzi. E se dessa avrà a praticarli, non v'ha alcun dubbio che sia per ispogliarsi della vituperevole sua abitudine, per quanto si voglia radicata.

Ma se questa donna fosse stata altre volte ammonita, e non avesse avuto cura alcuna di emendarsi, che deve fare il confessore? Deve correggerla e differirle l'assoluzione fino a tanto che la trovi cambiata e ben disposta. Imperciocchè pronuci ella le sue imprecazioni deliberatamente desiderando ai suoi figliuoli e domestici quei mali che loro prega, o le pronuci colla bocca senza pravità di animo e d'intenzione, in ogni modo deve essere trattata come gli abituati, poichè nel primo caso pecca gravemente per la deliberata sua volontà, e pecca pur gravemente nel secondo caso a cagione dello scandalo, che dà a' suoi figliuoli, i quali da essa imparano un vizio così detestabile, ed inoltre si espone al pericolo di desiderare e proferire con vero animo i mali, nei quali tanto spesso prorompe.

SCARPAZZA.

C A S O 2.^o.

Eufrasia ha in bocca frequenti Imprecazioni, e crede che in certe occasioni non si possa parlare diversamente. Domenico poi si astiene dal mandare Imprecazioni alle ragionevoli creature di questo mondo, ma le manda alle bestie, ai sassi, alle piante, al peccato, al demonio. Pecca mortalmente Eufrasia e pecca egualmente Domenico?

È un errore del volgo l'asserire che contratta un'abitudine non si può toglierla. Per quanto radicata sia un'abitudine, colla riflessione e colla violenza si estirpa, sicchè la difficoltà di superarla procede dalla maggior violenza e riflessione ch' esige. Convien dunque far osservare ad Eufrasia, che l'abito contratto lungi dallo scusarla, aggrava i di lei peccati, perchè non usa quella violenza, e quella riflessione, che è tenuta ad usare per togliersi dalla riprovata sua consuetudine. Sono i Salmaticesi, *Tract. 13, cap. 4, punct. 4, n. 28*, con altri benignissimi Teologi, i quali scusano le Imprecazioni da mortale peccato quando « *ex ira et mala consuetudine procedant*, » ma noi con i Teologi di sana dottrina riprovando tale scandalosa proposizione, crediamo di dovere stabilire, che quando le Imprecazioni di Eufrasia non vengono scusate o dalla leggerezza del male imprecato, o dalla mancanza di cattivo animo, o dalla irreflessione involontaria, sono sempre gravi peccati.

A ciò avvertano principalmente i confessori specialmente trattandosi di genitori, i quali si fanno col cattivo loro esempio maestri d'imprecazioni ai loro figliuoli, nè omettano le ammonizioni convenienti giustificandosi col dire che riprendendo nei penitenti i peccati più gravi, tralasciano di correggerli sopra quei che credono più leggieri per non andare troppo in lungo. Quanti non sono i penitenti, dice il p. Concina, *diss. 2, de detractone cap. 3, n. 9*, che si lamentano di non essere stati avvertiti, e quanti che protestano, che si sarebbero rimessi se fosse stata loro manifestata la gravità d'un tale peccato? Anche dai confessori adunque che si risparmiano procede questo pessimo vizio. Qual confessore potrà credere disposto un penitente, se questi similmente ad Eufrasia crede di non poter parlare un linguaggio diverso da quello del demonio? « *Si quis, scrive l' Angelico in psalm. 49, ex lapsu linguae aliquid inordinatum dicat, facilius portatur . . . Si quis autem os suum implet MALEDICTIONIBUS, tunc ex MALITIA propria procedit secundum illud Matt. 12, EX ABUNDANTIA CORDIS OS LOQUITUR.* » Contuttociò si può dire de' nostri tempi quello che si legge in Osea, *cap. 4*: « *Maledictum et mendacium inundaverunt.* »

Da ciò è facile l' inferire quanto Eufrasia peccò mortalmente avuto riguardo all' abito contratto allo scandalo, all' ira da cui si lascia trasportare, ed alle tre condizioni spiegate nella risposta al caso antecedente.

Per istabilire poi se peccò mortalmente Domenico, è necessario determinare se sia lecito il maledire le creature irragionevoli. Abbiamo nelle Scritture sante molti esempj di maledizioni, le quali non si possono dire per verun conto peccaminose. Davide maledì i monti di Gelboe, e Giobbe il giorno della sua nascita, il primo per indicare, come riflette S. Gregorio, la strage del popolo ivi seguita, ed il secondo per accennare il peccato originale. Se nel maledire si riguardassero tali cose come opere di Dio, le Imprecazioni sarebbero bestemmie, altrimenti siffatte Imprecazioni sono almeno parole oziose, vane e perciò illecite, che non arrivano a grave colpa se non per lo scandalo che vi può essere aggiunto, o per l' eccesso di collera in chi le proferisce. « *Maledicere, così S. Tommaso, 2, 2, q. 76, a. 2,*

rebus irrationabilibus, in quantum sunt creaturae Dei, est peccatum blasphemiae: maledicere autem eis, secundum se consideratis, est otiosum et vanum, et per consequens illicitum. • Sgridi per altro il confessore quanti trova rei di tal delitto per la somma facilità che hanno di adirarsi, e faccia loro riflettere che dall' imprecare alle irragionevoli creature passeranno ben presto a maledire gli uomini. Maledire poi il peccato non solo non è male, ma anzi può essere un rimedio correttivo di tutte le imprecazioni, quando ciò si faccia per vero orrore al medesimo. Non si deve finalmente, secondo l' Angelico, *l. l. art. 1. ad 4*, maledire il demonio in quanto è creatura di Dio, ma solo potrà essere scusato dal peccato chi maledice nel demonio il peccato. • *In diabolo opus est considerare naturam et culpam. Natura quidem ejus bona est, et a Deo, nec eam maledicere licet. Culpa autem ejus et maledicenda, secundum illud Job. 3, MALEDICANT EI, QUI MALEDICUNT DIEI. Cum autem peccator maledicit diabolum propter culpam, seipsum simili ratione indicat maledictione dignum: et secundum hoc dicitur maledicere animam suam.* • Da tuttociò si raccoglie qual giudizio formare si possa di Domenico. SCARPAZZA (Ediz. Rom.).

C A S O 3.

Una madre, vedendo un tenero suo figliuolo manifestare un' indole perversa, trasportata dal suo dolore pronuncia spesse volte: *Forrei che morissi piuttosto che vederti precipitare in quegli eccessi, e talvolta: E' meglio, ch' io muoja quando ho a partorire prole così scelerata.* Cercasi se questa peccchi mortalmente?

Insegna l' Angelico, *2. 2. q. 76, a. 1*, che il pregare male al prossimo sotto la vista del bene, che n' è per derivare, non è peccato, e che allora non v' ha Imprecazione se non per accidente, perchè l' intenzione principale della persona che prorompe in siffatte maledizioni si rivolge al bene e non al male: • *Si aliquis imperet vel optet malum alterius sub ratione boni sic est licitum, non erit maledictio per se loquendo, sed per accidens, quia principalis intentio dicentis non fertur ad malum, sed ad bonum.* • In due maniere pertanto, segue il santo Dottore, si può dire il male, ordinandolo, cioè, e desiderandolo,

ed in ambedue questi modi si può prendere sotto la vista di bene. È da condannarsi un giudice, il quale comanda che sia inflitta ad un reo la pena stabilita dalla legge? È da riprendersi la Chiesa, la quale maledice gli eretici scomunicandoli? Sono rei di delitto i profeti, i quali maledirono i peccatori per uniformarsi alle disposizioni della divina giustizia? No, perchè questo male che viene pregato è in ordine alla giustizia e sotto la vista di vero bene. Per somigliante ragione non è reo di peccato chi desidera ad un peccatore una malattia, affinchè si corregga, si ritiri dalle sue colpe, abbandoni le tenebre e venga alla luce della verità, perchè il male desiderato ed imprecato è in ordine all' utilità che dal male stesso è per conseguire. Quindi lo stesso Angelico, in 5, dist. 30, a. 1, ad 4, scrisse egregiamente: « *Potest aliquis, salva charitate, optare malum temporale alicui, et gaudere si contingit; non in quantum est malum illius, sed in quantum est impedimentum malorum alterius, quem plus tenetur diligere, vel communitatis, vel ecclesiae.* » Si noti però l' espressione *malum temporale*, poichè non è mai lecito nè il desiderare, nè l' imprecare, nè il compiacersi di un male spirituale del prossimo, quantunque da questo male ne derivi o ne sia derivato un miglior bene. Non si può quindi desiderare che una persona cada in peccato, onde dalla sua caduta impari ad essere più cauta, e la ragione è chiara, conciossiachè il peccato è intrinsecamente male, e come non è lecito far un male affinchè ne avvenga un bene, così non è lecito il desiderare il male spirituale del prossimo perchè gli ritorni in bene.

Ciò posto che diremo della nostra madre? Ella desidera e prega la morte di suo figlio, perchè lo vede inclinato a battere una carriera peccaminosa, e desidera essa medesima di morire per non essere madre sventurata di alcun figliuolo di eguale perversità. Così pertanto essendo la cosa, ben si scorge, che l' intenzione di questa madre si rivolge ad odiare la colpa e non già la morte di sè medesima e del figlio. Dunque le sue imprecazioni sono in ordine al bene, e non al male, e, per conseguenza, quando non vi nasca alcuno scandalo, io dico che non è rea di colpa.

MONS. CALCAGNO.

IMPROPERIO. *Ved.* CONTUMELIA.

I M P U B E R E



Col nome d' Impubere s' intende quello il quale ancor l' età non toccò, per cui divenir capace ad alcune cose.

Quando riguarda ai casi teorici che spettano agli sponsali ed alla indissolubilità del matrimonio degl' Impuberi, *Ved.* SPONSALI e MATRIMONIO.

CASO UNICO.

Faustolo, giovinetto di 13 anni, venuto a parole con un saddiacono, lo percosse gravemente sul capo. Dopo due o tre anni confessandosi al parroco, ebbe ricusa delle assoluzioni, e fu avvertito esservi necessità di ricorrere al Pontefice per questa cosa. Cercasi se questo parroco sia in errore, e se basti che Faustolo ricorra al suo Vescovo.

Non è necessario che questo giovinetto ricorra al Papa, ma basta che abbia ricorso al Vescovo per essere assolto dalla scomunica incorsa, quando era Impubere. Così definì la cosa Alessandro III in una sua decretale in *Capite super eo, 1, de sententia excom., ecc.*

PONTAS.

I M P U R I T À



Per farsi un' idea dell' Impurità stimo che basti accennarne il nome e leggere quanto diremo parlando della virtù a questo vizio contraria.

CASO 1.°

Rainaldo volontariamente e con diletto alle volte si ferma in impuri pensieri, benchè non abbia intenzione di commettere il peccato cui pensa, anzi si trovi disposto così, da dar la vita piuttosto che quel peccato commettere. Domandasi se per la sola dilettazone con cui si ferma in quei pensieri impuri egli commetta peccato mortale.

Non avvi dubbio ch'egli pecchi mortalmente. Così infatti si raccoglie dalla Scrittura, che nei *Prov.* 15, 26, dice: • *Perversae cogitationes separant a Deo: abominatio Domini cogitationes malae.* •

Sant' Agostino, *lib. 12 de Trinitate, cap. 12*, espressamente insegna che niuno può volontariamente e con diletto fermarsi in impuri pensieri senza commettere peccato mortale. Lo stesso insegna S. Gregorio Magno, in *can. Hinc etiam*; S. Tommaso considerata seriamente la cosa dice: *Disput. de verit., qu. 15, art. 4: • Quidam dixerunt quod non est peccatum mortale sed veniale: quae quidem opinio Augustino adversari videtur, qui ex tali consensu damnationem homini comminatur ... Huic opinioni contradicit communis opinio modernorum; et videtur in periculum animarum vergere, cum ex consensu in talem delectationem homo in peccatum promptissime incidere possit; unde alteri opinioni magis videtur esse assentiendum, quae ponit talem consensum esse peccatum mortale . . . Sed delectatio quae consequitur cogitationem ex parte actus cogitati, reducitur in idem genus: quia nullus delectatur in aliquo, nisi afficiatur ad illud et apprehendat illud, ut conveniens. Unde qui consentit in delectationem interiorem, approbat exteriorem et vult saltem ea frui cogitando de eo. Ibid. art. 4, ad 8, item 1, 2, q. 74, art. 8, ad 4.*

S. TOMMASO.

CASO 2.°

Maddalena spesso si trattiene in pensieri osceni e soffre disordinati movimenti carnali senza che derivino da qualche eccitamento: non prorompe in pravi desiderii, nè si diletta di quei movimenti, ma sebbene conosca essere pravi pensieri, pure non si cura di rimuoverli. Perciò pecca ella forse?

Di certo: così infatti discorre l'Angelico, 1, 2, *quest. 74, art. 6, in corp.*: « *Peccatum contingit esse in ratione, in quantum est directio humanorum actuum. Manifestum est autem quod ratio non solum est directio exteriorum actuum, sed etiam interiorum passionum: Et ideo quando deficit ratio in directione interiorum passionum, dicitur esse peccatum in ratione, . . . Deficit autem ratio in directione interiorum passionum dupliciter; uno modo quando homo ex deliberatione provocat sibi motum irae vel concupiscentiae. Alio modo quando non reprimit illicitum passionis motum, sicut cum aliquis, postquam deliberavit, quod motus passionis insurgens et inordinatus, nihilominus circa ipsum immoratur, et ipsum non expellit: et secundum hoc dicitur peccatum morosae delectationis esse ratione.* » Adunque Maddalena di peccato si aggravava.

S. TOMMASO.

C A S O 3.º

Manlio, parroco di S. Geremia, da molti anni persevera in un secreto peccato mortale d'impudicizia. Venuto il tempo delle missioni, contrito depona i suoi peccati, apparecchiato a ricevere qualunque penitenza gli sia imposta dal confessore. Confessatosi, domanda la assoluzione e la facoltà di eseguire le solite funzioni, 1. perchè non è provveduto di altro sostentamento alla vita; 2. Perchè è avanzato in età ed infermiccio; 3. Perchè non ha un vicario che possa fungere le veci di lui. Domandasi se il confessore debba assolverlo e parimenti se possa permettergli di celebrare e di ritenere il suo beneficio?

Stima un dotto Teologo De-Sainte Beuve, *tom. 1, cas. 7, tom. 3, cas. 19*, che il confessore nè l'una nè l'altra cosa gli può concedere. Questa è infatti la vera sentenza della Chiesa.

Tuttavia, 1. Se al confessore è nota la sincera conversione del parroco, e da molto tempo non essere caduto nella colpa: 2. Se il confessore conosce che permettendo al parroco di ritenere il beneficio, può ritornare a vantaggio spirituale di lui e de' suoi parrocchiani, sembra che in questo caso, salvo il suo ministero, lo possa assolvere e concedergli la facoltà di restarsene nel suo ufficio.

PONTAS.

CASO 4.°

Petronilla, sollecitata a turpezza dal suo confessore, è forse obbligata a denunciarlo ai superiori ?

Di certo ella è obbligata, secondo la Bolla di Gregorio XV, 20 agosto 1622. *Bulla Universi*, 38, § 4, *confirmans et amplians Bullam* 31 Pii V, *quae incipit. Cum sicut* 16 aprile 1516, nella quale sta scritto così. • *Statuimus, decernimus, et declaramus, quod omnes et singuli sacerdotes, tam saeculares, quam quorumvis, etiam quomodolibet exemptorum, ac Sedi Apostolicae immediate subjectorum Ordinum Institutorum, societatum et Congregationum regulares . . . Qui personas, quaecumque illae sint, ad inhonesta, sive inter se, sive cum aliis quomodolibet perpetranda, in actu sacramentalis confessionis sive ante, vel post immediate sive occasione vel praetextu confessionis hujusmodi, etiam ipsa confessione non secuta, sive extra occasionem confessionis in confessionario aut in loco quocumque, ubi sacramentales confessiones audiuntur, seu ad confessionem audiendam electo, simulantes ibidem confessiones audire, sollicitare vel provocare tentaverint, et cum eis illicitos, et inhonestos sermones, sive tractatus habuerint . . . mandantes omnibus confessariis, ut suos poenitentes quos noverint fuisse ut supra sollicitatos, nuneat de obligatione denunciandi sollicitantes, seu, ut praefertur, tractantes, Inquisitoribus seu locorum Ordinariis praedictis. Quod si hoc officium praetermiserint, vel poenitentes docuerint, non teneri ad denunciandum confessarios sollicitantes, seu tractantes, ut supra, iidem locorum Ordinarii et Inquisitores illos pro modo culpa punire non negligant.* •

PONTAS.

INAVVERTENZA



L' Inavvertenza si può definire quale non curanza, per cui senza abbadarvi si dice o si fa quanto si dovrebbe far a meno di dire o di fare.

C A S O 1.°

Eudosio, costretto di giurare in virtù di obbedienza intorno ad una cosa a lui nota, di cui però non ne ha bene memoria, senza domandar tempo a pensarvi giura; è egli perciò reo innanzi a Dio?

Non può negarsi che Eudosio, avendo in questo modo giurato, non siasi fatto reo di peccato, mancando il giuramento di lui della seconda condizione ricercatasi nel giuramento, cioè giudizio e prudenza: imperocchè falsamente si giura per difetto di negligenza nell' esaminare la verità della cosa, e si diviene colpevole d' indiscrezione e temerità, locchè ripugna a quel precetto: *Jurabis in veritate et in judicio; Jerem. 4, 2.* PONTAS.

C A S O 2.°

Ottone alle volte giura pel nome venerabile di Dio, senza avvertire al male che va congiunto a ciò. Diportandosi così si rende reo di colpa?

Certamente, poichè opera contro il precetto di Dio ed il dettame della coscienza; bastando, per commettere il peccato, che la malizia sia volontaria od in sè o nella sua causa. PONTAS.

INAUGURAZIONE. *Ved. VESCOVO.*

I N C E N D I O



Incendio è quel male proveniente dall' appiccarsi il fuoco a qualche cosa, per cui grave danno ne sentono quelli cui il fuoco applicato distrugge le robe.

CASO UNICO

Se il proprietario è incerto per colpa di qual locatario sia stato cagionato l'Incendio, in questo caso può egli obbligare ognuno dei suoi locatarii a sostenere una parte del danno avvenuto ?

Se veramente il proprietario è incerto per colpa di qual locatario sia avvenuto egli può ricercare che metà del danno sia diviso fra gli inquilini suoi.

PONTAS.

I N C E S T O

L'Incesto viene definito • *copula cum persona vel consanguinitate, vel affinitate, vel spirituali cognatione conjuncta.* • Altri poi lo definiscono • *peccatum luxuriae cum persona cognata vel affine intra gradus prohibitos.* • Si dice *peccatum luxuriae*, perchè non solo il congresso, ma eziandio i toccamenti impudici, i baci ed altre siffatte cose fra persone con alcuno di tali legami congiunte sono peccati d'incesto, perchè partecipano dell'incesto, quasi vestendo la malizia dell'atto principale, a cui sono ordinate. Si aggiunge, *intra gradus prohibentes*, quali sono tutti i gradi di consanguinità e di affinità, fino al quarto inclusivamente; e fino solamente al secondo nell'affinità per commercio illecito contratta.

L'Incesto essere un gravissimo peccato si raccoglie manifestamente dal *cap. 20, del Levit.*, ove per diversi gradi d'incestuosi viene stabilita la pena di morte, perchè *scelus, turpitudinem, rem nefariam* hanno commesso. Al che s'aggiunge la grave pena fulminata dall'Apostolo contro l'incestuoso di Corinto, il quale fu dato nelle mani di Satana *in interitum carnis*. E Sant'Agostino nel *libro de adulter. conjug.*, dice: • *Adulterii malum vincit fornicationem, vincitur autem ab incestu.* • E nel *lib. 15 de Civ. Dei cap. 16*, osserva essere in orrore questo genere di turpezza alla stessa natura: • *Inest, scri-ve, humanae verecundiae, quiddam naturale atque laudabile, ut cu*

debet causa propinquitatis reverendum honorem, ab ea contineat, quamvis generatricem, tamen libidinem, de qua erubescere videmus et ipsam pudicitiam conjugalem. • Lo comprova pure la ragione di S. Tommaso. Eccola colle sue stesse parole: • *Naturaliter homo debet quamdam honorificentiam parentibus, et per consequens aliis consanguineis, qui ex iisdem parentibus de propinquo originem trahunt; intantum quod apud antiquos, ut Valerius Maximus refert (lib. 2, cap. 1, num. 7,) non erat fas filium cum patre balneari, ne scilicet se invicem nudos conspicerent. Manifestum est autem, quod in actibus venereis maxime consistit quaedam turpitudine honorificentiae contraria; unde de his homines verecundantur. Et ideo incongruum est, quod talis commixtio venerea fiat talium personarum ad invicem. Et haec causa videtur exprimi Lev. 18, ubi dicitur: Mater tua est, non revelabis turpitudinem ejus.* •

Conferma la stessa cosa il santo Dottore nella risposta 3 scrivendo: • *In commixtione personarum conjunctarum aliquid est secundum se indecens et repugnans naturali rationi, sicut quod commixtio fiat inter patres et filios, quorum est per se et immediatu cognatio: nam filii naturaliter honorem debent parentibus. Unde Philosophus dicit, in 9 de animal., quod quidam equus, qui deceptus fuit, ut matri commisceretur, seipsum praecipitavit quasi prae horrore, eo quod etiam animalibus aliquibus inest naturalis reverentia ad parentes.* • Al qual esempio si può aggiungere anche l'altro riferito parimenti dallo stesso Aristotele, nel medesimo lib. 9 della storia degli animali, cap. 47, cioè quello di un cammello, il quale, dopo aver fatto la cosa stessa per frode del mozzo di stalla, scoperto l'inganno, uccise il suo ingannatore. Ma ritorniamo al santo Dottore, il quale continua a dire: • *Aliae vero personae, quae non junguntur secundum seipsas, sed per ordinem ad parentes, non habent ita ex seipsis indecentiam; sed variatur circa hoc decentia vel indecentia secundum consuetudinem et legem humanam vel divinam; quia, ut dictum est, usus venereorum, qui ordinatur ad bonum commune, subjacet legi. Et ideo, sicut Augustinus dicit 13 de Civ. Dei: Commixtio sororum et fratrum quanto fuit antiquior, compellente necessitate, tanto postea facta est damnabilior, religione prohibente.* •

Siccome poi variano i gradi sì di consanguinità e sì ancora di

affinità, così pure variano nell' Incesto le deformità e la gravità nei peccati di questo genere. Qui nondimeno giudico superfluo il ricercare se questi varii gradi costituiscano peccati di specie diversa, oppure solamente turpezza e gravità maggiore o minore sempre della medesima specie; mentre tutti i Teologi convengono in quello che più importa, cioè nell' asserire, che deve manifestarsi in confessione sì la qualità della parentela, cioè se per consanguinità oppure per affinità, e sì ancora il grado di essa consanguinità o affinità, tanto di linea retta, quanto della trasversale.

Oltre la cognazione naturale due altre ve n' ha, cioè la spirituale e la legale. La parentela spirituale si contrae nei due Sacramenti del Battesimo e della Cresima ricevuti con rito solenne. Ecco cosa prescrive intorno a questo punto il Concilio di Trento, nella *sess. 24, de ref. matr., cap. 2*: • *Statuit S. Synodus, ut unus tantum sive vir sive mulier juxta sacrorum Canonum instituta, vel ad summum unus et una baptizatum de Baptismate suscipiant, inter quos et baptizatum ipsum et illius patrem et matrem spiritualis cognatio contrahatur.* • E poco dopo della Confermazione così definisce: • *Ea quoque cognatio, quae ex Confirmatione contrahitur, confirmantem et confirmatum, illiusque patrem et matrem ac tenentem non egrediatur, omnibus inter alias personas hujus spiritualis cognationis impedimentis omnino sublatis.* • La cognazione poi legale, la quale si contrae per l' adozione d' una persona estranea in figliuolo o nipote è triplice, cioè: 1. in linea retta fra l' adottante e l' adottato; 2. in linea trasversale fra l' adottante ed i figliuoli carnali dell' adottato; 3. l' affinità legale a somiglianza dell' affinità carnale, che ha luogo fra l' adottante e la moglie dell' adottato, e vicendevolmente fra lo stesso adottato e la moglie dell' adottante. Ognuna di queste cognazioni dirime il matrimonio, e costituisce il peccato d' incesto. Ma di tali cose si dirà più estesamente e chiaramente trattandosi del matrimonio.

Qui suole ricercarsi, se sia un incesto spirituale l' impudicizia del confessore con una sua penitente. Lo affermano alcuni, perchè la penitente • *sub spiritualis patris cura constituta ut filia.* • Nel *can. Omnes*, presso Graziano, *caus. 30, qu. 1*, si dice: • *Omnes, quos in poenitentia suscipimus, ita nostri sunt spirituales filii, ut in Baptismate*

suscepti. Quapropter hoc scelus si quis perpetraverit, non solum dignitatis honorem amittat, verum etiam usque ad exitum vitae suae jugi poenitentiae se subdat. • Il vero però si è, che ciò si dice soltanto analogicamente, e non già propriamente, nè il peccato del confessore colla sua penitente è un incesto vero e propriamente detto, poichè Bonifacio VIII, *c. ultim. de cognat. spiritual.*, ha dichiarato, che *• ex datione aliorum Sacramentorum (fuori del Battesimo e della Cresima) cognatio spirituatatis nequaquam oriatur.* • Nulladimeno essendo certo, che la lussuria del confessore colla figliuola sua spirituale porta seco una maggiore e più orrenda deformità di quella commessa con altra donna, chi pecea con la sua penitente, è tenuto a manifestare in confessione la circostanza ossia qualità di tal persona. Che veramente un tal peccato vesta una nuova malizia, si raccoglie manifestamente da varii Canonì, nei quali questo peccato nella Penitenza viene equiparato al vero Incesto commesso con una figliuola tenuta al Battesimo. • *Non debet*, dice il papa Celestino, nel *can. Si quis sacerdos, Episcopus aut presbyter commisceri cum mulieribus, quae ei sua peccata fuerint confessae. Si forte, quod absit, hoc contigerit, sic poeniteat, quomodo de filia spirituali, Episcopus quindecim annos, presbyter duodecim; et deponatur.* • Sebbene adunque questo peccato non sia propriamente Incesto, contiene però una turpezza, una malizia, una gravità eguale a quella del vero Incesto spirituale. Quindi S. Tommaso, nel 4, *dist. 41, qu. 1, art. 1, all. 8*, dice egregiamente: • *Per poenitentiam contrahitur quoddam foedus inter sacerdotem et mulierem confitentem simile cognationi spirituali, ut tantum peccet eam carnaliter cognoscens ac si esset sua spiritualis filia.* • Non si può adunque dubitare, che questa circostanza debba necessariamente esprimersi in confessione, tanto più che i Vescovi quasi tutti si riservano questo peccato. Sarebbe certamente questa riserva affatto inutile e vana, se non fosse necessario esprimere in confessione questa circostanza.

CASO 1.^o

Ammonio ha commesso un Incesto colla propria sorella, e confessandosi dice soltanto d'aver peccato con una sua consanguinea. Cercasi se si confessa a dovere?

La decisione di questo caso dipende dal conoscere se la turpezza degl' Incesti corrispondente al grado di parentela costituisca tanti peccati di specie diversa, quanto diversi sono i gradi della medesima specie bensì, ma più o meno gravi secondo la maggiore o minore turpezza che in sè hanno pel più o meno stretto grado di congiunzione. Non è chiaro presso i Teologi se le varie turpitudini degl' Incesti costituiscano peccati di specie diversa, ma è comune opinione che aggravano o diminuiscono notabilmente entro la stessa specie il peccato. Difatti, se la turpezza dell' Incesto si desume dalla opposizione che ha coll' onorificenza dovuta ai propinqui, ne segue che quanto è più vicina la parentela, tanto maggiore è l' opposizione stessa, e quindi più grave il peccato. Quindi sono più enormi gl' Incesti fra i consanguinei che fra gli affini, perchè nei primi la parentela nasce dallo stesso intimo legame della natura; laddove nei secondi trae origine da esteriore società per via di matrimonio, e così è più grave l' Incesto in primo grado di quello sia in secondo, ec. I Vescovi perciò per lo più riservano a sè medesimi l' Incesto in primo e secondo grado di consanguinità e di affinità, oppure quello di primo e secondo grado di consanguinità e di primo di affinità. Ora e chi non deduce da tutto questo, che è necessario esprimere in confessione il grado di parentela della persona con cui fu commesso il peccato? La stessa riserva dei Vescovi lo dimostra con piena evidenza. Se dunque Ammonio ha taciuta la circostanza di aver peccato con una sorella, ed ha detto soltanto con una consanguinea, egli non si è confessato a dovere, ed è tenuto a confessarsi di bel nuovo esprimendo la qualità del grado esistente tra esso e la persona con cui ha commesso l' Incesto.

SCARPAZZA.

C A S O 2.°

Bernardo conobbe carnalmente Giovanna, che tenne a battesimo il di lui figliuolo, e Maddalena fu parimenti conosciuta da Giovanni suo figlio adottivo. Cercasi se questi illegittimi commercii sieno Incesti?

Nella voce Impedimenti matrimoniali, abbiamo detto che, oltre la cognazione naturale vi ha pure la cognazione spirituale, che nasce

dei Sacramenti del Battesimo e della Confermazione, e la cognazione legale che avviene colla legittima adozione. Nel nostro caso adunque Bernardo e Giovanna sono cognati spirituali, e Maddalena con Giovanni sono cognati legali. Siccome pertanto l'Incesto avviene fra cognati, così il commercio carnale di Bernardo con Giovanna, e quello non meno di Maddalena con Giovanni deve appellarsi Incesto di specie però diversa, siccome diversa è la loro cognazione. Il primo ha in sè la violazione gravissima di quella riverenza che è dovuta al Sacramento del Battesimo, l'altro si oppone semplicemente al vincolo che nasce dall'adozione, *lib. 8, in Decal., diss. 2, cap. 10, quaest. 4.*

CONCINA.

C A S O 3.º

Berta convertita alla fede ebbe copula con Cajo, il quale tenne al battesimo un di lei figliuolo mentre essa viveva nel giudaismo. Cercasi se tale commercio sia incestuoso?

Berta non incontrò la cognazione spirituale con Cajo pel battesimo cui tenne il di lei figliuolo, perchè non era soggetta alle leggi della Chiesa mentre viveva nell'ebraismo; nè incontrò la detta cognazione quando fu battezzata, perchè ciò che non sussiste nella sua origine non viene a sussistere col giro di tempo. Non essendo essa dunque legata colla cognazione spirituale a Cajo, ne segue che il commercio carnale che ebbe con lui non è incestuoso. Così con altri Teologi il Continuatore del Tournely, *tract. de Dispens. in spec., part. 1, cap. 4, de imped. cognat.*

C A S O 4.º

Aristarco vive in occasione prossima di peccare con Basilia moglie di suo fratello, e, sebbene avvisato di renderla rimota, nullameno ha più volte con essa peccato, condiscendovi Basilia per tenere uniti i due fratelli ed allontanarne le divisioni. Che dovrà esigere il confessore da Aristarco? Basilia potrà essere assolta?

Pel vizio della lussuria non v'è resistenza, ma si ricerca la fuga, L'Apostolo scrisse, 1 Cor. 6: *Fugite fornicationem*, sulle quali parole

abbiamo nel *serm.* 256, *de tempore* attribuito a S. Cesario Arelatense: « *Qui omnibus vitis resistendum praedixit, contra libidinem non ait, Resistite, sed Fugite fornicationem... Ergo contra libidinem apprehende fugam, si vis obtinere victoriam... Inter omnia christianorum certamina, sola duriora sunt praelia castitatis, ubi quotidiana est pugna et rara victoria. Gravem namque castitas sortita est inimicum, qui quotidie vincitur et timetur. Et ideo nemo se falsa securitate decipiat, nemo de suis viribus periculose praesumat.* » E S. Ambrogio, *lib. de Joseph Patriarch.*, cap. 5, dice: « *Magnus vir, qui venditus servile nescivit ingenium, adanatus non readamavit, rogatus non acquievit, comprehensus aufugit. Qui cum ab uxore domini conveniretur, teneri veste potuit, animo capi non potuit; ac ne ipsa quidem verba diu passus, contagium indicavit si diutius moraretur, ne per manus adulterae libidinis incentiva transirent. Itaque vestem exiit, crimen excussit, et relictis quibus tenebatur exuviis, spoliatus quidem, sed non nudus aufugit, qui erat lectus indumento pudoris.* »

Se così deve ritenersi intorno a qualsivoglia specie di lussuria; così con maggior ragione si dovrà pensare d' Aristarco, che non potè rendere rimota l' occasione prossima in cui si trovò o per non aver praticato i rimedii che gli saranno stati prescritti, o perchè la passione sarà in lui troppo inoltrata. Il confessore quindi, tentati inutilmente tutti gli altri mezzi, prescriva la separazione, nè accordi l' assoluzione se non ne sia seguita. Odasi S. Girolamo, in *Matth.* cap. 18, che così parla: « *Omnis truncatur affectus, et universa propinquitas amputatur, ne per occasionem pietatis, unusquisque credentium scandalum patiat. Si inquit ita est, quis tibi conjunctus ut manus, pes, oculus, etsi est utilis, atque sollicitus, et acutus ad percipiendum, scandalum autem tibi facit, et propter dissonantiam morum te pertrahit in gehennam: melius est, ut propinquitate ejus, et emolumentis carnalibus careas, ne dum vis lucrifacere cognatos, et necessarios, causam habeas ruinaram. Itaque non frater, non uxor, non filii, non amici, non omnis affectus, qui nos excludere potest a regno coelorum, amorì Domini praeponatur ... Melius est vitam solitariam ducere, quam ob vitae praesentis necessaria vitam aeternam perdere.* »

Il confessore adunque procurerà la separazione, ma in tal ma-

nera che non nasca il menomo sospetto sulle tresche di Basilia con Aristarco, e che i due fratelli si dividano di abitazione, ma non di animo. Le ragioni quindi addotte da Basilia in sua discolpa non sono punto computabili, anzi colla sua condiscendenza deve essere considerata come causa di tutto il male di Aristarco, nè può essere assolta sinchè colla separazione non dia segni non equivoci di penitenza.

SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*).

C A S O 5.º

Elpidio confessore commise un peccato turpe con Eginia sua penitente. Cercasi se questo peccato sia un Incesto?

Vi sono dei Teologi che lo affermano, perchè la penitente dicesi « *sub spiritualis patris cura constituta, ut filia.* » Si appoggiano poi agli antichi canoni, e specialmente a quelle parole di Simmaco papa riferite da Graziano, nel *can. Omnes caus. 30, q. 1*: « *Omnes quos in poenitentia suscipimus, ita nostri sunt spirituales filii, ut in Baptismate suscepti*; » ed a quelle di Celestino I: *ibid.* « *Non debet Episcopus aut presbyter commisceri cum mulieribus, quae ei sua fuerint confessae peccata. Si forte, quod absit, hoc contigerit, sic poeniteant quo modo de filia spirituali.* » Ma sembra più probabile la contraria opinione, Difatti i canoni anzidetti manifestano quanto sia grave il peccato commesso dal confessore colla sua penitente, ma non parlano che vi sia spirituale affinità o cognazione tra il confessore e la penitente, come vi è tra il padrino ed il battezzato o confermato. Anzi Bonifazio VIII, *can. Quamvis de Cognat. spir., in 6*, dopo aver dichiarato che dall' amministrazione dei sacramenti del Battesimo e della Confermazione nasce la cognazione spirituale, soggiunge: « *Ex datione vero aliorum Sacramentorum spiritualis cognatio nequam oritur, quae matrimonium impediatur vel dissolvatur.* » Quindi S. Tommaso, *in 4, dist. 42, q. 1, a. 2, ad 8*, insegnò: « *Per Sacramentum poenitentiae non contrahitur proprie loquendo spiritualis cognatio ... nec obstat, quod per poenitentiam tollatur peccatum actuale: quia hoc non est per modum generationis, sed magis per modum sanationis.* » Se però non v' ha cognazione spirituale tra il confessore e la penitente, non può nemmeno appel-

larsi Incesto il peccato che viene da essi commesso. I Cauovi poi sopraccitati, se chiamano i penitenti figliuoli spirituali dei confessori, li denominano così impropriamente, e perchè, come nota Domenico Soto, in 4, dist. 52, q. 1, a. 2. • *Per doctrinam, et monita atque administratione Sacramenti reconciliant eos Deo quod quamdam gerit cum spirituali genitura similitudinem.* • Veggasi il Pontas. V. *Incestus, Cas. 2.*

MONS. CALCAGNO.

C A S O 6.°

Polibio vorrebbe sapere a quali pene sia soggetto l'incestuoso. Come si può compiacerlo?

Contro gl'incestuosi vi sono pene e nel diritto civile e nel diritto canonico. L'antico diritto civile gli assoggettava alla morte come rei di un delitto più grave dell'adulterio, *L. Si Adult. 58, §. Nonnumquam ff.* Questa pena però avea luogo allora quando l'incesto era stato commesso tra ascendenti e discendenti in linea retta, o quando era congiunto coll'adulterio o colla stupro. Pel diritto posteriore poi, come può vedersi presso il Farinaccio, *Prax. Crimin., q. 149, num. 21 et seqq.* la punizione degl'incestuosi dipende dall'arbitrio dei giudici, i quali secondo le circostanze applicar possono nei singoli casi le pene della confiscazione dei beni, della privazione degli onori e delle dignità, del bando e delle percosse. Presso di noi l'Incesto commesso fra ascendenti e discendenti è punito colla pena del carcere fra sei mesi ed un anno. *Cod. dei delitti, §. 114.*

In quanto al cherico poi che tal delitto commette, se il delitto è pubblico viene punito colla deposizione. Il laico poi colla scomunica, e se ha moglie non può più chiedere il debito.

Vedi altri casi alle voci AFFINITA' ed IMPEDIMENTI MATRIMONIALI.



S. A 14071